



PAIR 2030

Controdeduzioni alle osservazioni

adottato con DGR n. 527 del 3 aprile 2023 e DGR n. 571 del 17 aprile 2023



PREMESSA

Nel presente allegato sono riportate tutte le osservazioni pervenute ai documenti della proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 527 del 3 aprile 2023 e successivamente integrato con la Deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 17 aprile 2023 per correzione di errori materiali.

Le osservazioni sono strutturate in singole schede, in ordine di proponente e numerate sulla base dell'argomento trattato.

Nelle schede si riporta il testo dell'osservazione, il parere istruttorio e la proposta di modifica dei documenti di piano ove l'osservazione sia stata "accolta" o "accolta in parte".

L'esito del parere istruttorio comprende oltre che ad "accolta" ed "accolta in parte", le voci "non pertinente", ove l'osservazione sia ritenuta non inerente alle competenze del Piano, "respinta" se l'osservazione non è stata ritenuta accoglibile e "coerente con il piano", se le considerazioni espresse trovano una risposta o un riferimento nei contenuti del Piano.

Di seguito si riporta una sintesi sul numero di proponenti che hanno presentato osservazioni, sul numero di osservazioni per argomento pervenute e sugli esiti dei pareri istruttori.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI RICEVUTE AL PAIR 2030

Sono state presentate osservazioni al PAIR 2020 da n. **24** soggetti di cui:

TIPOLOGIA PROPONENTE	N. OSSERVAZIONI
Associazione di categoria	11
Comitato/associazione ambientalista	1
Comune/altro ente pubblico	9
Persona fisica	2
Società/azienda privata	1
TOTALE PROPONENTI	24

Nel complesso sono state esaminate n. **213** osservazioni puntuali, suddivise per area tematica nel modo seguente:

MACRO TEMA	N. OSSERVAZIONI
Agricoltura e zootecnia	58
Ambito urbano e aree di pianura	22
Attività produttive	30
Bacino padano	1
Dati di qualità dell'aria	1
Disposizioni finali	1
Durata e ambito di applicazione	1
Efficacia delle disposizioni del Piano e strumenti attuativi	5
Emissioni e valutazioni emmissive	7

MACRO TEMA	N. OSSERVAZIONI
Energia e biomasse per il riscaldamento domestico	28
Monitoraggio	5
Misure emergenziali	10
Paesaggio e beni culturali	5
Polveri diffuse	1
Sintesi non tecnica	1
Studio d'incidenza	3
Trasporti e mobilità	24
VAS	1
VIA	5
Zonizzazione	4
TOTALE	213

L'esito della valutazione condotta dalle Aree competenti per materia sulle osservazioni presentate è riportato nella tabella seguente:

Esito della valutazione	Numero	Percentuale
Accolta	8	4%
Accolta in parte	43	20%
Coerente con il piano	38	18%
Respinta	106	50%
Non pertinente	18	8%

INDICE PER PROPONENTE

AITEC (Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento)	6
ALBERTA SCHIAVI	8
ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE DELL'EMILIA-ROMAGNA	11
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA	15
ASSOCIAZIONE REGIONALE CONF SERVIZI ER	61
CIA EMILIA-ROMAGNA	66
CNA EMILIA ROMAGNA	73
COMUNE DI BOLOGNA	78
COMUNE DI MODENA	93
COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA	95
COMUNE DI PIACENZA	100
COMUNE DI PIANORO	101
COMUNE DI RIMINI	102
CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA	111
CONF COMMERCIO IMPRESE PER L'EMILIA-ROMAGNA	115
CONF INDUSTRIA CERAMICA	122
CONF INDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA	135
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE	150
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA	152
GENTILINI SIMONA CORINNA	199
Ministero della Cultura	200
REGIONE LOMBARDIA	204
TOYOTA MOTOR ITALIA	206
TRI	217

N. Proponente	1
Proponente	AITEC (ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICO ECONOMICA DEL CEMENTO)
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0513460.E
Data Protocollo	25/5/2023
Data arrivo	25/5/2023

N. osservazione

1

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

 Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

 Pagine/capitolo

art. 26

Sintesi osservazione

<p>Art. 26 Misure per l'utilizzo dei combustibili, comma 2: Limitazioni di utilizzo dei CSS negli impianti di cottura dei cementifici non comporterebbero vantaggi in relazione alla qualità dell'aria ma, anzi, sarebbero tali da determinare conseguenze negative sull'attuazione delle strategie di decarbonizzazione del settore.</p> <p>In particolare: +Le emissioni di PM10 degli impianti di cottura dipendono unicamente dalle caratteristiche degli impianti di filtrazione e non sono in alcun modo connesse con la tipologia di combustibile, convenzionale o di recupero, utilizzato.</p> <p>Gli attuali impianti di filtrazione, come dimostrato sia dai dati di autocontrollo sia da quelli derivanti dalle verifiche ispettive di ARPAE, garantiscono livelli emissivi ampiamente inferiori ai limiti di emissione più bassi fra quelli previsti dalle BAT conclusions.</p> <p>+Il CSS, per effetto di un minore contenuto di azoto (N) rispetto ai combustibili fossili convenzionali, ed al petcoke in particolare, consente, a parità di formazione di NOx termici, una minore formazione di NOx chimici, ossia di quelli che derivano dalla reazione tra l'azoto contenuto nel combustibile e l'ossigeno dell'aria comburente.</p> <p>Va inoltre evidenziato che gli impianti di cottura delle cementerie sono tutti dotati di sistemi di abbattimento degli NOx che consentono il pieno rispetto dei limiti emissivi indipendentemente dalla tipologia di combustibile, convenzionale o di recupero, utilizzato.</p> <p>+Tali valutazioni sono state oggetto di approfondite istruttorie autorizzative e procedure ambientali che sono state esperite per l'introduzione di CSS nei forni da cemento in numerosi impianti a livello nazionale così come nelle cementerie presenti sul territorio regionale. I dati scientifici e oggettivi, in esito a numerosi anni di monitoraggi delle emissioni, confermano come l'utilizzo dei CSS in cementeria non determini variazioni significative delle emissioni, potendo anzi contribuire alla riduzione delle emissioni complessive.</p> <p>+A conferma di quanto precede, con particolare riferimento al CSS qualificato come end of waste ai sensi del D.M. 22/2013, uno dei requisiti normativi perché si verifichi la cessazione della qualifica di rifiuto è che "l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana" (art. 184-ter, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152): dunque, le condizioni qualitative e</p>

gestionali individuate dal D.M. 22/2013 per la suddetta cessazione esprimono precisamente una valutazione dell'assenza di effetti negativi in conseguenza dell'utilizzo del CSS-C, come statuito dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto con preciso riferimento anche all'aria.

+Il divieto di utilizzo dei CSS comporterebbe, al contrario, un significativo peggioramento delle emissioni di CO₂, in quanto tali combustibili, rispetto a quelli fossili convenzionali, contengono una significativa frazione di biomassa (variabile dal 30 al 50 per cento, a seconda della tipologia di CSS utilizzato) e sono caratterizzati da un fattore di emissione (tCO₂/TJ) inferiore a quello dei combustibili fossili convenzionali, e del petcoke in particolare, grazie a un più favorevole rapporto H/C. Il loro impiego costituisce uno dei principali strumenti a disposizione delle cementerie per ridurre le emissioni di CO₂ da combustione.

+La Strategia di decarbonizzazione nazionale dell'industria del cemento, elaborata da Federbeton con la collaborazione di Kpmg, ispirandosi anche a quanto contenuto nella roadmap per la carbon neutrality del Cembureau – l'associazione europea dei produttori di cemento – prevede di raggiungere un tasso di sostituzione calorica dei combustibili fossili con combustibili alternativi come il CSS del 47% al 2030 e dell'80% al 2050. L'Italia però è ancora lontana non solo da questi obiettivi, ma anche dai livelli di sostituzione calorica degli altri Paesi europei. Nel 2021 il tasso di sostituzione calorica medio in Italia è stato del 22%, a fronte di un valore medio europeo del 52% e con Paesi come Polonia, Austria e Germania che hanno raggiunto tassi di sostituzione calorica fra il 70% ed il 73%. Si ritiene pertanto che il quadro normativo vigente sia già sufficiente a normare l'introduzione di CSS, richiedendo che non vengano in questa sede previste limitazioni aggiuntive.

In alternativa, con l'obiettivo di meglio chiarire le possibilità di impiego del CSS e l'applicabilità nei soli casi in cui tale combustibile non sia già autorizzato e venga richiesta una modifica autorizzativa per la sua introduzione, si propone la seguente formulazione:

Articolo 26

Misure per l'utilizzo dei combustibili

[...]

2. Nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, in caso di modifiche di installazioni esistenti volte all'introduzione dei combustibili solidi secondari (CSS), l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) non può consentire l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS), nei casi previsti nelle norme, se non in sostituzione di combustibili con fattori di emissione maggiori per PM₁₀ ed NO_x e/o fossili, assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle suddette emissioni di PM₁₀ ed NO_x. E' comunque sempre consentito l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) in conformità al D.M. 22/2013.

Parere
istruttorio

Si riformula la prescrizione di cui all'articolo 26 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione, tenendo presenti anche le altre osservazioni avanzate sul medesimo argomento, secondo il seguente testo: "Nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, in caso di modifiche di installazioni esistenti, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) non può consentire l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS) **diversi dal CSS-combustibile conforme al DM 22/2013, nei casi previsti nelle norme**, se non in sostituzione di combustibili con fattori di emissione maggiori per PM₁₀ ed NO_x e/o assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle suddette emissioni".

Il paragrafo 11.4.3.2 della Relazione generale è integrato come segue: **Si conferma che** l'utilizzo di CSS **diversi dal CSS-combustibile conforme al DM 22/2013** nell'ambito delle aziende autorizzate AIA non può essere assentito, **nei casi previsti nelle norme**, se non in

sostituzione di combustibili più inquinanti (cioè con fattori di emissione maggiori per polveri ed NOx) e/o assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle emissioni, ~~ad esclusione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.~~

Documenti di piano modificati NTA art. 26 comma 2
RG par. 11.4.3.2

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	2
Proponente	ALBERTA SCHIAVI
Tipologia proponente	Persone fisiche
Protocollo di arrivo	0541724.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione 2

Oggetto dell'osservazione Ambito urbano e aree di pianura
 Documento di riferimento Norme tecniche di attuazione
 Pagine/capitolo Art. 12

Sintesi osservazione Osservazione su articolo 12.
Si chiede che venga esplicitato che il divieto di circolazione si esteso anche a strade di attraversamento dei centri urbani, altrimenti la misura penalizzerebbe esclusivamente i residenti, in particolare quelli dei piccoli centri urbani, nei quali il traffico di attraversamento è di gran lunga più impattante di quello generato dalla viabilità locale.

Parere istruttorio Il divieto di circolazione si applica all'interno del centro abitato. Qualora la gestione dell'infrastruttura, anche di attraversamento, non sia di competenza del Comune, il Comune provvede sentito il soggetto competente o proprietario, come previsto dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	2
Proponente	ALBERTA SCHIAVI
Tipologia proponente	Persone fisiche
Protocollo di arrivo	0541724.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione	Ambito urbano e aree di pianura
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 15

Sintesi osservazione Osservazione su art. 15
 Non si condivide la mancanza di limitazione dei barbecue, ben più impattanti delle caldaie domestiche a biomasse, soprattutto se si tiene conto che le relative emissioni vengono disperse senza particolari accorgimenti ad altezza uomo e finestre. Si propone che la limitazione debba essere estesa anche ai barbecue, o, in subordine, vengano stabilite norme specifiche che prevengano impatti sul vicinato (una proposta potrebbe consistere nello stabilire un divieto assoluto nel centro abitato nel periodo invernale e/o la fissazione di una distanza di rispetto da recettori sensibili e residenziali.

Parere istruttorio Il PAIR opera la scelta di regolamentare gli impianti di riscaldamento a biomassa legnosa e le altre forme di combustione di biomassa tra le quali i falò tradizionali, ad esclusione dei barbecue, ritenendoli più rilevanti come fonte di emissioni di PM10 primario rispetto ai barbecue.
 Gli inconvenienti citati fanno più riferimento a disagi legati alla salute dei cittadini e alla civile convivenza che alla qualità dell'aria oggetto del presente piano e dovrebbero quindi essere regolamentati dai pertinenti strumenti comunali, ad esempio il Regolamento di Polizia Urbana o altro atto equivalente.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	2
Proponente	ALBERTA SCHIAVI
Tipologia proponente	Persone fisiche
Protocollo di arrivo	0541724.E

Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	3
Proponente	ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE DELL'EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0546710.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	6/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO2), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproorzionati;
c) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO2), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame in caso di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino"/>

incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati.

2. I limiti di applicabilità tecnica **e di sostenibilità economica di cui al comma 1** devono essere adeguatamente motivati **dal proponente e valutati** nel provvedimento di autorizzazione.

3. In caso siano fissati nelle BAT conclusions valori limite di emissione con periodo di riferimento annuale, o siano presenti sistemi di monitoraggio in continuo, le misure di cui al comma a) e comma b) possono essere applicate con riferimento alle concentrazioni medie annue o alle emissioni totali annue. "

La relazione generale al paragrafo 11.4.3.1 è modificata di conseguenza.
Nella nota a piè di pagina n. 146 sono aggiunti gli inquinanti COV non metanici e specifici composti organici del processo in esame.

Documenti di piano modificati

Articolo 25 comma 1 lettera b) delle NTA
Articolo 25 comma 1 delle NTA aggiunta lettera c), commi 2 e 3.
Relazione Generale punto 11.4.3.1b con nota a piè di pagina n.146

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

3

Proponente

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0546710.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

6/6/2023

N. osservazione

6

Oggetto dell'osservazione

VIA

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 27

Sintesi osservazione

Art. 27: le valutazioni ambientali sono degli iter complessi e codificati. Colui che deve realizzare un progetto soggetto a valutazione ambientale redige uno studio in cui indica i possibili impatti.

Questo articolo impone che una valutazione si possa concludere positivamente solo se sono previste delle riduzioni delle emissioni di PM10, NOx, SO2, NH3, COV. Se le emissioni sono nei range consentiti dalla legge non si comprende come un progetto possa essere realizzato solo in caso ci siano delle riduzioni. Questa prescrizione non rispetta lo spirito delle valutazioni ambientali preventive che servono per verificare l'impatto significativo e negativo qualora sia presente. Il rispetto dei limiti di emissione è già una garanzia di

legalità del progetto. Tale prescrizione limita l'esito positivo di procedimenti già molto complessi e sito specifici.

Parere istruttorio

La valutazione prevista dalla norma è tra le prerogative dei processi di VIA, la norma ne chiarisce modalità ed ambito di applicazione. Il procedimento di VIA non si limita alla verifica del rispetto dei limiti di emissione, ma prende in esame tutti gli elementi dell'impatto ambientale, tra cui l'impatto sulla qualità dell'aria.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

3

Proponente

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0546710.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

6/6/2023

N. osservazione

7

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 31 comma c lettera a

Sintesi osservazione

Art. 31 c.1 lett. a): ogni allevamento deve essere libero di decidere qual è il mix di tecniche e tecnologie più adatte a ridurre le emissioni. Imporre che un 10% della riduzione delle emissioni debba provenire obbligatoriamente dalla dieta degli animali limita la libertà imprenditoriale. Le imprese agricole devono poter decidere in base alla tipologia di animale, al risultato che vogliono raggiungere, alle disponibilità del mercato, al tipo di prodotto finale come è opportuno nutrire i propri capi. Ci sono diete imposte da disciplinari di produzione perché si dà origine a prodotti tipici, biologici etc.

Parere istruttorio

La misura sull'alimentazione è la più efficace in termini di riduzione delle emissioni, perchè riduce alla fonte le sostanze emesse. E' una tecnica riconosciuta a livello europeo al pari delle altre BAT. Il comma 2 del medesimo articolo già considera l'ipotesi della difficoltà nella realizzazione tecnica della misura.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

3

Proponente

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0546710.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

6/6/2023

N. osservazione

8

Oggetto dell'osservazione

Polveri diffuse

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 10 comma 2

Sintesi

osservazione

Art. 10 c.2 : le misure previste per le emissioni diffuse, contenute al paragrafo 11.4.3.6 della relazione Generale, devono essere economicamente e tecnicamente realizzabili soprattutto quando si tratta di attività dell'edilizia che hanno una durata limitata nel tempo.

Parere

istruttorio

L'applicazione delle misure in oggetto va valutata caso per caso nell'ambito dei procedimenti abilitativi in materia ambientale. Anche in recepimento di altre osservazioni sul tema, la norma viene riformulata chiarendo che le misure in oggetto sono in primo luogo proposte dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza, il quale in questo modo fornisce anche gli elementi per valutarne la fattibilità.
Alla fine dell'articolo 10 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione viene aggiunto il seguente periodo: **"Ai fini di cui al presente comma possono essere valutate anche le misure di contenimento delle polveri diffuse proposte nel progetto presentato."**
Nella relazione generale alla fine del paragrafo 11.4.3.6 viene aggiunto il seguente periodo: **"Nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni possono essere valutate anche le misure di contenimento delle polveri diffuse proposte nel progetto presentato o nella richiesta di autorizzazione".**

Documenti di piano modificati

NTa art. 10 comma 2
RG par 11.4.3.6

Valutazione finale

Accolta in parte

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		
-----------------------	--------------------------	--	--

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione	Trasporti e mobilità
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 7.7.2.2 e cap. 11.2.1

Sintesi osservazione

Considerazioni generali

Osservazione: Anche alla luce delle considerazioni riportate nei paragrafi 7.7.2.2 e 11.2.1, per meglio caratterizzare le responsabilità in materia di inquinamento atmosferico dovute alle principali infrastrutture stradali presenti in Emilia-Romagna (di competenza nazionale, regionale, provinciale e comunale, per i Comuni maggiori), si ritiene utile integrare il presente Piano con una valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria di tali infrastrutture, quantificando le emissioni prodotte per ciascuna di esse sulla base dei dati di percorrenza e del parco veicolare disponibili.

Tale analisi può essere anche inclusa all'interno del monitoraggio del Piano previsto dall'art. 35 delle Norme tecniche di attuazione.

Parere istruttorio

L'impatto sulla qualità dell'aria delle infrastrutture stradali regionali è valutato nell'ambito delle singole procedure di VIA o a livello regionale, dalla VAS del PRIT. Lo scenario del PAIR tiene già conto dello scenario del PRIT. L'impatto sulla qualità dell'aria in termini emissivi delle infrastrutture stradali, sulla base anche dei dati di percorrenza del parco veicolare disponibili, è già valutato nell'inventario delle emissioni, sebbene non suddivise per ambito di competenza.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

10

Oggetto dell'osservazione

Durata e ambito di applicazione

 Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

 Pagine/capitolo

Art. 5

Sintesi osservazione

<p>Norme tecniche di attuazione – Art. 5 “Durata e ambito territoriale di applicazione del Piano”</p> <p>Osservazione: Alla luce della revisione delle Direttive europea in materia di qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in corso, considerate anche le recenti linee guida pubblicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che indicano i valori massimi di concentrazione delle principali sostanze inquinanti in atmosfera accettabili per garantire la salute della popolazione esposta a tali sostanze e che stanno orientando le scelte dell’Unione Europea su tale materia, è prevedibile una riduzione dei valori limiti legali di concentrazione delle sostanze inquinanti in atmosfera che saranno inseriti nella nuova normativa di livello europeo.</p> <p>Considerata l’urgenza, segnalata anche dall’Unione Europea, di ridurre drasticamente il numero di morti premature connesse alla scarsa qualità ambientale, si ritiene opportuno che il presente Piano Aria contenga la previsione di avviare, alla data di approvazione della nuova Direttiva, la stesura di un nuovo Quadro Conoscitivo per la redazione dell’aggiornamento del Piano stesso. Tale previsione è auspicabile anche alla luce della data ipotizzata per il raggiungimento di detti nuovi limiti legali, prevista oggi al 2030. Si propone quindi di integrare l’articolo in esame come segue:</p> <p>[...] 4. Qualora, nel periodo di validità del Piano, fossero approvate modifiche ai valori limite, ai livelli critici o ai valori obiettivo previsti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE oppure fosse approvata una Direttiva in sostituzione della citata, la Regione avvia la revisione dei documenti del presente Piano per consentire l’aggiornamento del Piano stesso, degli obiettivi e delle misure ad essi collegate entro i successivi due anni. Entro l’anno successivo all’aggiornamento del Piano, la Regione completa l’aggiornamento dei Piani settoriali collegati alla luce dei nuovi obiettivi e delle misure previste dall’aggiornamento del Piano.</p>
--

Parere istruttorio

<p>L’aggiornamento del Piano verrà fatto tempestivamente e secondo i termini stabiliti dal recepimento della direttiva comunitaria nell’ordinamento nazionale.</p> <p>La tempistica di aggiornamento dei piani settoriali verrà definita nell’ambito del piano stesso.</p>
--

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

11

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.10

Sintesi

osservazione

Norme tecniche di attuazione – Art. 10 “Provvedimenti abilitativi in materia ambientale”

Osservazione: In materia di autorizzazioni, è fondamentale la coerenza tra i quantitativi di emissione autorizzati e gli obiettivi indicati dal Piano. Per questo, si ritiene fondamentale l’adozione di un meccanismo di controllo “a posteriori” che, connesso al monitoraggio annuale e al Catasto delle emissioni, consenta di evitare l’incremento complessivo delle emissioni. Si propone di seguito un’ipotesi per tale meccanismo.

Si ritiene altresì importante che tale meccanismo venga progressivamente declinato sulla scala dei territori provinciali per evitare il disequilibrio tra i diversi territori per quanto riguarda i quantitativi di emissioni autorizzate.

Si propone quindi di integrare l’articolo in esame come segue:

[...] 3. Qualora gli esiti del monitoraggio di cui all’art. 35, connesso con le informazioni raccolte all’interno del Catasto delle emissioni di cui al paragrafo 11.4.3.8 della Relazione generale, dimostrassero un incremento delle emissioni complessivamente autorizzate rispetto all’anno precedente, l’approvazione di ulteriori autorizzazioni è temporaneamente sospesa e la Giunta regionale è tenuta a riferire all’Assemblea legislativa relativamente alla situazione verificatasi. La Giunta è altresì tenuta a presentare un programma d’azione che consenta di riportare le emissioni complessivamente autorizzate ai valori più bassi raggiunti in precedenza.

4. A partire dal 1° gennaio 2026 la procedura di controllo di cui al comma 3 è attivata in presenza di un incremento di emissioni autorizzate su scala provinciale. La sospensione delle nuove autorizzazioni e il programma d’azione sono entrambi riferiti alla provincia o alle province in cui si è verificato detto incremento.

Parere istruttorio

Il meccanismo proposto nell'osservazione non è attuabile, nemmeno con gli strumenti conosciuti in via di realizzazione, perchè occorrerebbe un monitoraggio in tempo reale del totale delle emissioni autorizzate in regione. La fattibilità tecnica di una tale misura, infatti, potrebbe sussistere solo con la cognizione in tempo reale delle emissioni autorizzate da parte delle autorità competenti che devono rispondere alle richieste di autorizzazioni. Le valutazioni complessive sul totale delle emissioni inoltre andrebbero fatte su un livello territoriale più ampio di una singola attività o del livello provinciale, ma su base regionale, con una valutazione che considera tutte le fonti.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

12

Oggetto dell'osservazione

Ambito urbano e aree di pianura

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.12 c.6

Sintesi

osservazione

Norme tecniche di attuazione – Art. 12 “Limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato” Osservazione: In relazione alla definizione della soglia di chilometri annuali consentita dal sistema “Move-In”, si ritiene opportuno inserire all’interno della Relazione generale l’indicazione esplicita di tali soglie (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.1.3.4”). Si ritiene altresì utile includere nelle Norme in esame indicazione esplicita della revisione di dette soglie.
Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:
[...] 6. Le limitazioni alla circolazione di cui ai commi 1 e 2, non si applicano ai veicoli aderenti al servizio Move- In, nei limiti e alle condizioni dello stesso come specificati al paragrafo 11.1.3.4 della Relazione generale, fatta salva l’applicazione delle limitazioni alla circolazione disposte nell’ambito delle domeniche ecologiche e delle misure emergenziali, di cui all’articolo 16. Le modifiche alle soglie di cui alla tabella contenuta nel paragrafo 11.1.3.4 possono avvenire soltanto in senso restrittivo e sono eventualmente

disposte, a seguito del monitoraggio di cui all'art. 35, secondo le modalità di cui all'art. 6, c. 1, lett. b). [...]

Parere istruttorio

I dati di Move-In non derivano dal monitoraggio del piano di cui all'art 35 delle norme tecniche di attuazione bensì dai dati trasmessi da Aria Spa, gestore del sistema per conto di Regione Lombardia e della altre regioni/città aderenti. Gli effetti del progetto e l'efficacia dello stesso sono valutati attraverso un monitoraggio periodico (annuale) che, sulla base dei dati raccolti da ARIA spa, consentirà di calibrare e in caso rivedere i parametri di funzionamento del sistema, fra cui i chilometraggi concessi, al fine di assicurare un beneficio ambientale. I controlli sul rispetto del servizio sono effettuati invece dai comuni, contestualmente a quelli volti al controllo delle limitazioni alla circolazione, e comunicati alla regione annualmente.

Il servizio Move-In è un progetto di bacino padano piuttosto complesso e regolato pertanto da appositi atti (D.G.R. n. 745 del 16/05/2022, D.G.R. n. 1101 del 4/07/2022, L.R. 3 Agosto 2022 n.11, art.34, D.G.R. n.2127 del 05/12/2022), che ne specificano tutti i dettagli comprese le soglie chilometriche e le loro revisioni. Non si ritiene opportuno riportare le attuali soglie anche all'interno del piano, che ha valenza pluriennale, mentre le soglie potrebbero cambiare in funzione delle ulteriori categorie di veicoli che saranno interessate o sulla base degli esiti del monitoraggio annuale di Move-In.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

13

Oggetto dell'osservazione

Ambito urbano e aree di pianura

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.12 c.7

Sintesi

osservazione

Osservazione: Allo scopo di rendere più efficace il sistema di controllo, alla luce del maggior traffico generato dai centri urbani più popolosi (si veda osservazione "Relazione

generale – Par. 11.1.3.3”), si ritiene necessario aumentare il numero di controlli da effettuare nei Comuni con più di 50 000 abitanti.
 Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:
 [...] 7. Il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell’ambito della fruizione del servizio Move-In, è il seguente:

- Comune Bologna: 4500 controlli/anno;
- Comuni >100.000 abitanti: 3600 controlli/anno;
- Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 2700 controlli/anno;
- Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
- Comuni 5.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
- Comuni < 5.000 abitanti: 100 controlli/anno. [...]

Parere istruttorio

Il numero di controlli proposti nel Piano è ritenuto già congruo. I comuni sono tenuti all'effettuazione dei controlli e a comunicarne l'esito alla regione, annualmente, nell'ambito dell'attività di monitoraggio. La pubblicazione delle ordinanze e l'effettuazione dei controlli sono vincolanti ai fini della ricezione dei finanziamenti per la qualità dell'aria previsti dal PAIR 2030.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

14

Oggetto dell'osservazione

Ambito urbano e aree di pianura

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.12 c.10

Sintesi

osservazione

Osservazione: Inoltre, per quanto riguarda le sanzioni comminate ai Comuni inadempienti, si ritiene necessario integrare le previsioni del presente articolo con una preclusione anche per quanto riguarda il sostegno economico agli interventi sulla viabilità stradale.
 Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:

[...] 10. La concessione di finanziamenti regionali per interventi di mobilità sostenibile finalizzati all’attuazione delle misure di cui al presente Piano nonché di finanziamenti per la realizzazione e/o la manutenzione di infrastrutture stradali è preclusa nei confronti dei Comuni che non abbiano adottato i provvedimenti amministrativi in tema di traffico di cui ai commi 1, 2 e 5 ovvero non abbiano effettuato la comunicazione dei controlli di cui ai commi 7 e 8. [...]

Parere istruttorio

La norma riguardante la concessione di finanziamenti ai Comuni, vincolata all'adozione delle misure di cui all'art. 12 delle norme tecniche di attuazione, attiene solamente ai fondi di diretta competenza del piano aria. I finanziamenti per la viabilità sono di competenza di altri strumenti di pianificazione e programmazione. In particolare gli aspetti di manutenzione delle strade sono correlati anche ad aspetti di sicurezza stabiliti dal codice della strada.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

15

Oggetto dell'osservazione

Ambito urbano e aree di pianura

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 15

Sintesi

osservazione

Norme tecniche di attuazione – Art. 15 “Altre misure di contenimento delle emissioni”
 Osservazione: Alla luce della natura prescrittiva di quanto previsto nell’articolo in esame, si ritiene utile specificare uno strumento sanzionatorio per vincolare i Comuni al rispetto di quanto previsto.
 Si propone quindi di modificare l’articolo in esame includendo la previsione di sanzioni per i Comuni che non adempiono ai controlli di quanto previsto dall’articolo stesso.

Parere istruttorio

Il mancato recepimento delle misure di Piano ed i relativi controlli costituiscono violazione di norme attuative del diritto comunitario. Si veda nel merito l'art. 37 comma 2 delle norme tecniche di attuazione

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

16

Oggetto dell'osservazione

Misure emergenziali

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.16 c.1

Sintesi

osservazione

Norme tecniche di attuazione – Art. 16 “Misure emergenziali”

Osservazione: Allo scopo di rendere più regolare il controllo delle condizioni di disattivazione delle misure emergenziali, si ritiene opportuno non alterare i giorni settimanali di controllo qualora uno di essi cada in corrispondenza di una festività, ma semplicemente di procedere alla verifica del ripristino delle condizioni di accettabilità dei livelli di concentrazione nel giorno di controllo successivo (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.1.3.7”). Tale previsione è anche in linea con l’adozione di un principio di maggior cautela in presenza di condizioni di qualità ambientale tali da aver comportato l’attivazione delle misure emergenziali.

Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:

1. [...] Qualora i giorni di controllo di cui al presente comma ricadano in giorni festivi, le misure emergenziali sono prorogate al primo giorno di controllo successivo non festivo.

[...]

Parere

istruttorio

Si ritiene che la proposta sia meno restrittiva dell'attuale perchè, in caso si provenga da una situazione di non applicazione delle misure emergenziali, queste non si applicherebbero per più tempo rispetto a quanto si fa attualmente.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

17

Oggetto dell'osservazione

Misure emergenziali

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 16 c.2

Sintesi

osservazione

Osservazione: Allo scopo di rendere più efficaci le previsioni delle misure emergenziali relative al settore agrozootecnico, si ritiene opportuno circoscrivere maggiormente le eccezioni ai divieti di spandimento dei liquami zootecnici e prevedere adeguato monitoraggio (si veda osservazione "Relazione generale – Par. 11.5.3.4").
Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:
[...] 2. Per Comuni dell'Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e di Pianura ovest si applicano le seguenti misure emergenziali:
a) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente; dette deroghe per soprappiù limite di stoccaggio potranno essere concesse soltanto entro il 31 dicembre 2025. Le richieste presentate e le concessioni di deroghe, comprensive dei dati relativi alle attività produttive interessate, alla capienza degli stoccaggi in questione e ai quantitativi autorizzati in deroga, sono rendicontate all'interno del monitoraggio del Piano. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con alta efficienza rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca riportate nella tabella al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale; i quantitativi di liquami oggetto di spandimento con tali tecniche sono comunicati agli uffici regionali competenti e sono rendicontati all'interno del monitoraggio del Piano; [...]

Parere

istruttorio

Si ritiene che la misura come prevista sia efficace e sia in grado di assicurare al contempo la possibilità di gestione dei reflui agronomici con modalità che ne valorizzano il

contenuto organico e sia compatibile con gli scenari di riduzione prefigurati nel piano, attesa anche la necessità di considerare le tecniche applicabili alle diverse situazioni colturali e di terreni. I dati richiesti sono già comunicati nell'ambito del regolamento effluenti. La sistematizzazione dei dati disponibili attraverso le diverse banche dati dell'agricoltura e dell'inventario delle emissioni in atmosfera è già una delle azioni previste dal PAIR 2030.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

18

Oggetto dell'osservazione

Misure emergenziali

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 16 c.6

Sintesi

osservazione

Osservazione: Inoltre, con riferimento alle prescrizioni di cui ai commi da 2 a 4 dell'articolo in esame, si ritiene opportuno definire un valore minimo di controlli alla stregua di quanto previsto per la circolazione veicolare all'art. 12, c.7.
Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:
[...] 6. I Comuni danno attuazione alle prescrizioni contenute ai commi da 2 a 5 del presente articolo con opportuni atti, anche con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e attivano, durante la vigenza delle misure emergenziali di cui ai commi 2 e 3, specifici controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di combustioni all'aperto, di spandimento dei liquami e delle limitazioni della circolazione. I Comuni comunicano alla Regione, nell'ambito del monitoraggio di cui all'art. 35, gli atti e i controlli effettuati ai sensi del presente comma. Entro due anni dall'entrata in vigore del Piano la Regione integra le presenti norme con valori minimi dei controlli da effettuare e sanzioni per i Comuni inadempienti. [...]

Parere istruttorio

I dati relativi ai controlli sono già oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 35 delle norme tecniche di attuazione.
 I controlli sulle varie misure sono effettuati da soggetti diversi, non solo il Comune, per cui il comando è indirizzato al soggetto competente.
 Trattandosi di misure emergenziali non è possibile quantificare a priori il numero delle giornate interessate e di conseguenza fissare un numero minimo di controlli.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

19

Oggetto dell'osservazione

Misure emergenziali

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.16 c.7

Sintesi osservazione

Osservazione: Si ritiene inoltre opportuno uniformare la procedura di modifica delle misure emergenziali previste allo standard di modifica delle disposizioni di Piano. Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:
 [...] 7. Con deliberazione di Giunta, sentiti gli enti interessati, può essere modificato ed integrato il meccanismo di attivazione di cui al comma 1. Le misure indicate ai commi 2 e 3 possono essere modificate secondo le modalità di cui all'art. 6, c. 1, lett. a) per migliorarne l'efficacia e l'applicabilità, anche in attuazione di Accordi di bacino padano.

Parere istruttorio

Si ritiene che il meccanismo di modifica delle misure emergenziali stabilito dalle norme tecniche di attuazione sia adeguato. Il meccanismo deve essere speditivo per rispondere tempestivamente alle eventuali previsioni di situazioni di superamento e tutelare la salute dei cittadini. La procedura proposta ha tempi non congrui vista la natura delle misure interessate.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	20
Oggetto dell'osservazione	Trasporti e mobilità
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art.18 c.1

Sintesi osservazione	<p>Norme tecniche di attuazione – Art. 18 “Trasporto pubblico locale e regionale”</p> <p>Osservazione: Alla luce degli obiettivi di elettrificazione previsti, anche alla luce della necessità di ridurre i consumi energetici (consumi che l’utilizzo di vettori energetici come l’idrogeno farebbe aumentare) e di massimizzare l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, si ritiene opportuno prevedere la sostituzione degli autobus obsoleti solamente con mezzi elettrici.</p> <p>1. Il Piano prevede i seguenti indirizzi:</p> <p>a) sostituzione al 2030 degli autobus di categoria inferiore a Euro 3 con mezzi elettrici;</p> <p>b) incremento al 2030 dei passeggeri trasportati dal servizio di trasporto pubblico locale su gomma di un ulteriore 10 % rispetto all’obiettivo posto dal vigente PRIT al 2025;</p> <p>c) incremento al 2030 dei passeggeri trasportati dal servizio di trasporto pubblico su ferro di un ulteriore 20 % rispetto all’obiettivo posto dal vigente PRIT al 2025. [...]</p>
----------------------	---

Parere istruttorio	<p>Sicuramente al 2030 i mezzi fino ad euro 3 saranno completamente sostituiti da nuovi autobus a ridotte o nulle emissioni. In particolare, il rinnovo previsto permetterà di sostituire oltre il 60% del parco rotabili attuale, che ammonta a 3309 autobus (dato al 31.12.2021). Risulta oggettivamente evidente che nelle aree montane e nei territori extraurbani i mezzi elettrici non siano idonei, in quanto aree non servite dalle necessarie infrastrutture di supporto per una adeguata alimentazione.</p>
--------------------	---

Documenti di piano modificati	
-------------------------------	--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		
-----------------------	--------------------------	--	--

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

23

Oggetto dell'osservazione

Trasporti e mobilità

 Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

 Pagine/capitolo

Art.18 c.5

Sintesi osservazione

<p>Osservazione: Alla luce dell'innovatività delle operazioni di integrazione e agevolazione tariffaria, si ritiene inoltre utile ampliare il ventaglio di attività promosse dal Piano finalizzate all'attuazione di tali operazioni.</p> <p>Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:</p> <p>[...] 5. Il Piano promuove azioni di integrazione e agevolazione tariffaria al fine di rendere l'utilizzo del trasporto pubblico maggiormente competitivo rispetto al mezzo privato, anche attraverso il sostegno ad attività di progettazione, studio di carattere socio-economico e divulgazione. [...]</p>

Parere istruttorio

<p>La relazione generale è modificata nel senso indicato.</p> <p>Al capitolo 11.2.3.3 della Relazione generale è aggiunta la frase finale: "Il Piano, pertanto, promuove azioni di integrazione e agevolazione tariffaria al fine di rendere l'utilizzo del trasporto pubblico maggiormente competitivo rispetto al mezzo privato, anche attraverso il sostegno ad attività di progettazione, studio di carattere socio-economico e divulgazione."</p>

Documenti di piano modificati

RG cap. 11.2.3.3

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

24

Oggetto dell'osservazione

Trasporti e mobilità

 Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo Art.18 c.4

Sintesi osservazione Osservazione: Si ritiene necessario specificare il carattere di prescrizione di quanto previsto al comma 4.
Si propone quindi di integrare l'articolo in esame come segue:
[...] 6. La disposizione di cui al comma 4 ha il valore di prescrizione.

Parere istruttorio Si ritiene l'osservazione già coerente con quanto specificato nella norma, trattandosi di un "obbligo".

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione 25

Oggetto dell'osservazione Energia e biomasse per il riscaldamento domestico

Documento di riferimento Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo Art. 21 c.1

Sintesi osservazione Norme tecniche di attuazione – Art. 21 “Misure per il risparmio energetico e contenimento delle emissioni”
Osservazione: Nell’ottica di limitare i consumi di energia, anche a fronte dell’incremento delle temperature durante il periodo estivo, riteniamo necessaria l’eliminazione dell’eccezione concessa a esercizi commerciali ed edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte d’accesso per l’isolamento termico (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.3.3.2”).
Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:
[...] 1. [...] a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. *Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte d’accesso per l’isolamento termico degli ambienti;*
[...]

3. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale n. 16 del 18 luglio 2017 è abrogato.

Parere istruttorio

Tale valutazione è già stata effettuata nell'ambito del PAIR 2020 e recepita nella LR 16 del 18 luglio 2017, art. 42 comma 2. Si ritiene confermata la validità di quanto previsto nella medesima legge.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

26

Oggetto dell'osservazione

Energia e biomasse per il riscaldamento domestico

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 22 c.2

Sintesi

osservazione

Norme tecniche di attuazione – Art. 22 “Regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile”

Osservazione: Coerentemente con gli obiettivi di minimizzazione delle emissioni da sistemi di riscaldamento domestico a biomassa e con la proposta di emendamento seguente, si ritiene utile inserire un ulteriore divieto a lungo termine per gli impianti con classe inferiore alle “5 stelle” (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.3.3.3”). Si propone quindi di integrare l’articolo in esame come segue:
 [...] 2. Nelle unità immobiliari dotate di sistema multi-combustibile ubicate nei Comuni delle zone Pianure Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l’utilizzo di generatori di calore a uso civile a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore a “tre stelle”, di focolari aperti o che possono funzionare aperti. A decorrere dal 1° ottobre 2025 il divieto di cui al presente comma è esteso ai generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle”. A decorrere dal 1° ottobre 2029 il divieto di cui al presente comma è esteso ai generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore alle “5 stelle”. [...]

Parere istruttorio

Il divieto di utilizzo di impianti inferiori alle 5 stelle è previsto a decorrere dal 1 gennaio 2030 come misura emergenziale. La scelta di non attuare la misura a livello strutturale è dovuta al fatto che il cittadino ha la possibilità, fino all'entrata in vigore del piano, di acquistare impianti a 4 stelle, pertanto non si ritiene congruo obbligare al non utilizzo o sostituzione di un apparecchio di soli 6 anni.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

27

Oggetto dell'osservazione

Energia e biomasse per il riscaldamento domestico

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 22 c.7

Sintesi osservazione

Osservazione: Alla luce della necessità di interrompere la diffusione di impianti a biomassa nelle zone Pianura Est e Pianura Ovest, si ritiene opportuno bloccare l'erogazione di incentivi per l'installazione di tali impianti entro l'anno in corso (si veda osservazione "Relazione generale – Par. 11.3.3.3").
Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:
[...] 7. I bandi regionali incentivano in via prioritaria la sostituzione di impianti a biomassa solida per il riscaldamento ad uso civile più inquinanti e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la sostituzione di impianti di riscaldamento a biomassa legnosa con sistemi alternativi ad alta efficienza non alimentati a combustibili solidi o gassosi (quali, ad esempio pompe di calore). [...]

Parere istruttorio

E' in corso di stesura il secondo bando stufe per consentire ai cittadini rimasti esclusi dal primo bando di poter accedere ai contributi regionali; vengono finanziati soltanto impianti ad alta efficienza e basse emissioni. Il parco degli impianti è ancora obsoleto, in un'ottica di costi-benefici si è valutato di prolungare la misura per un anno, anche in sinergia con le politiche di neutralità carbonica.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione	Energia e biomasse per il riscaldamento domestico
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 23

Sintesi osservazione

Norme tecniche di attuazione – Art. 23 “Catasto regionale degli impianti termici”
 Osservazione: Si ritiene opportuno allineare maggiormente la conclusione delle registrazioni degli impianti al CRITER al divieto di cui al comma 2 dell’art. 22 (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.3.3.3”).
 Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:
 [...] Per il censimento, il controllo e l’ispezione periodica la Regione provvede, in attuazione del D.P.R. 74/2013, entro il 31 dicembre 2025 ad assicurare la registrazione nel Catasto regionale degli impianti termici degli impianti a biomassa legnosa, anche sotto i 5 kW, esclusi i caminetti aperti. [...]

Parere istruttorio

La data di completamento per la registrazione degli impianti a biomassa al CRITER è stata stabilita tenendo in considerazione il fatto che il piano impone l'accatastamento anche degli impianti sotto i 5 kW. Tale scelta è più restrittiva rispetto a quello che si prevede che possa essere introdotto a livello nazionale con l'aggiornamento del DPR 74/2013 (registrazione sopra i 10 kW) e per questo motivo richiede un maggior impegno temporale, data la specificità degli impianti di piccola taglia.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	29
Oggetto dell'osservazione	Attività produttive
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 25 c.1 lettera b)

Sintesi osservazione	<p>Norme tecniche di attuazione – Art. 25 “Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni”</p> <p>Osservazione: Per quanto riguarda la “fissazione dei valori limite di emissione”, si ritiene che il riferimento ai “costi sproporzionati” possa essere considerato un deterrente all’adozione delle BAT in alcuni contesti. Si ritiene migliorativo prevedere la fissazione dei valori limite di emissione più bassi, e quindi delle BAT, in tempi successivi all’entrata in vigore dell’autorizzazione.</p> <p>Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:</p> <p>1. [...] b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione “BAT conclusions”) elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO2), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. Qualora la fissazione di detti valori limite comporti costi sproporzionati, ove ciò sia effettivamente dimostrato, l’autorizzazione prescrive il raggiungimento di detti valori limite entro 3 anni dall’emanazione dell’autorizzazione stessa. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.</p>
----------------------	--

Parere istruttorio	<p>La norma trae origine dalle misure assunte in sede di accordo di bacino padano, pertanto è applicata su scala interregionale. I limiti inferiori fissati dalle BAT conclusion sono considerati sostenibili per stessa definizione di BAT. La misura si applica solo ai nuovi impianti ed alle modifiche sostanziali. La misura viene parzialmente riformulata tenendo presente il concetto di proporzionalità dei costi nel comma 1 lettera b) anche per le nuove installazioni, in raccordo con la valutazione delle altre osservazioni presentate sul medesimo argomento.</p> <p>L’articolo 25 comma 1 lettera b) è modificato pertanto in tal senso:</p>
--------------------	--

".....[] b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento ~~alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto),~~ agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile **e non comporti costi sproporzionati;**

c) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame in caso di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati.

2. I limiti di applicabilità tecnica e di sostenibilità economica di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivati dal proponente e valutati nel provvedimento di autorizzazione.

3. In caso siano fissati nelle BAT conclusions valori limite di emissione con periodo di riferimento annuale, o siano presenti sistemi di monitoraggio in continuo, le misure di cui al comma a) e comma b) possono essere applicate con riferimento alle concentrazioni medie annue o alle emissioni totali annue. "

La relazione generale al paragrafo 11.4.3.1 è modificata di conseguenza.
Nella nota a piè di pagina n. 146 sono aggiunti gli inquinanti COV non metanici e specifici composti organici del processo in esame.

Documenti di piano modificati

Articolo 25 comma 1 lettera b) delle NTA
Articolo 25 comma 1 delle NTA aggiunta lettera c), commi 2 e 3.
Relazione Generale punto 11.4.3.1b con nota a piè di pagina n.146

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

30

Oggetto dell'osservazione	Attività produttive
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 25

Sintesi osservazione	<p>Osservazione: Relativamente al monitoraggio degli effetti dell'articolo in esame, si ritiene opportuno fare esplicito riferimento a quanto previsto nella Relazione.</p> <p>Si propone quindi di integrare l'articolo in esame come segue:</p> <p>"4. [...] Entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, la Regione si dota del Catasto delle emissioni e dei relativi strumenti di trasparenza e informazione indicati al paragrafo 11.4.3.8 della Relazione generale. [...]"</p>
----------------------	---

Parere istruttorio	<p>L'osservazione è accolta in parte con l'inserimento della specificazione temporale nella relazione generale al paragrafo 11.4.3.8 nel seguente modo: " Al fine di disporre di una base conoscitiva sempre più aggiornata sulle emissioni autorizzate presenti sul territorio e sulle reali emissioni realizzate, si ritiene prioritario procedere, nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le risorse disponibili, alla sistematizzazione....[...]"</p>
--------------------	--

Documenti di piano modificati	Relaz generale 11.4.3.8
-------------------------------	-------------------------

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	31
-----------------	----

Oggetto dell'osservazione	Attività produttive
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 26 comma 1

Sintesi osservazione	<p>Norme tecniche di attuazione – Art. 26 “Misure per l’utilizzo dei combustibili”</p> <p>Osservazione: Si ritiene necessario rafforzare le previsioni del paragrafo circoscrivend temporalmente l’eccezione prevista in caso di costi sproporzionati (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.4.3.10”).</p> <p>Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:</p>
----------------------	--

1. L'utilizzo di olio combustibile negli impianti termici di cui al titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006 è vietato, se tecnicamente possibile. Nei casi in cui tale divieto comporti costi sproporzionati, a seguito di esplicita richiesta ed opportuna verifica degli uffici regionali competenti, l'utilizzo di olio combustibile non potrà essere autorizzato oltre il 31 dicembre 2025. Le richieste presentate in tal senso, comprensive dei dati relativi al fabbisogno degli impianti interessati, sono rendicontate all'interno del monitoraggio del Piano. [...]

Parere istruttorio

L'introduzione di un limite temporale generalizzato per il divieto di utilizzo dei combustibili dovrebbe essere inquadrato in una valutazione complessiva della sostenibilità tecnica ed economica, che non è attualmente disponibile, a differenza di quanto avviene con i documenti sulle BAT conclusions, e la fattibilità va quindi valutata caso per caso.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

32

Oggetto dell'osservazione

VIA

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 27 comma 1

Sintesi

osservazione

Norme tecniche di attuazione – Art. 27 “Procedure di valutazione di impatto ambientale”
 Osservazione: Si ritiene necessario rafforzare le condizioni necessarie per l'approvazione di progetti sottoposti a VIA responsabili di emissioni inquinanti in atmosfera.
 Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:
 [...] 1. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianure Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente solamente qualora il progetto presentato non incrementi le emissioni di PM10, NOx, SO2, COV, NH3 al netto delle misure di mitigazione previste nel progetto stesso. [...]

Parere istruttorio Il bilancio complessivo delle emissioni può essere valutato solo su area vasta e non a livello di singolo progetto. Il progetto comunque deve indicare le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni introdotte, per tutti gli inquinanti indicati.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione 33

Oggetto dell'osservazione Agricoltura e zootecnia
 Documento di riferimento Norme tecniche di attuazione
 Pagine/capitolo Art. 28 comma 1 lettera c)

Sintesi osservazione
 Norme tecniche di attuazione – Art. 28 “Misure di promozione di buone pratiche agricole”
 Osservazione: Si ritiene necessario incentivare le sole misure che consentono un’alta efficienza rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca.
 Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:
 1. [...] incentivazione di attività di sostituzione dei lagoni con vasche coperte o che assicurino un adeguato rapporto superficie libera/volume del contenitore inferiore o uguale a 0,2 m2/m3 ovvero messa in atto di modalità di stoccaggio delle deiezioni con tecniche alternative di alta efficienza rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca;
 [...]

Parere istruttorio
 Le tecniche a media efficienza sono attualmente finanziate dalla corrente programmazione per lo sviluppo rurale (Co-PSR 2023-2027).
 Si ritiene tuttavia opportuno prevedere la priorità di finanziamento per le tecniche ad alta efficienza.
 La Relazione generale al paragrafo 11.5.3.3 viene modificata nel seguente modo: "Il PAIR 2030 promuove, nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato, l’adozione delle migliori tecniche disponibili nei sistemi di stoccaggio, quali la copertura delle vasche di stoccaggio delle deiezioni, **incentivando prioritariamente le tecniche ad alta efficienza**

rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, attraverso le seguenti linee di azione...[.]”

Documenti di piano modificati

Relazione Generale paragrafo 11.5.3.3

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

34

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 29 comma 1

Sintesi

osservazione

Norme tecniche di attuazione – Art. 29 “Copertura degli stoccaggi dei reflui zootecnici”
Osservazione: Si ritiene congruo con le finalità del Piano evitare l’applicazione di prescrizioni solamente al termine della durata del Piano stesso. Si ritiene inoltre necessario incentivare le sole misure che consentono un’alta efficienza rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.5.3.3”).

Si ritiene infine congruo alle modalità di revisione del Piano applicare anche in questo caso la procedura prevista all’art. 6, c. 1, lett. a).

Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:

1. *Dal 1° gennaio 2029*, nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna, le aziende agricole in esercizio alla data di approvazione del Piano, sono obbligate alla copertura degli stoccaggi dei reflui zootecnici non palabili *con tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniaca ad alta efficienza* o sostituzione con vasche con un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a 0,2 m²/m³. Costituiscono tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniaca a media o alta efficienza quelle indicate alle tabelle riportate al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale. *Dette tabelle sono aggiornate secondo le modalità di cui all’art. 6, c. 1, lett. a). [...]*

Parere

istruttorio

Le tecniche a media efficienza sono finanziate dal Co-PSR (2023-2027), pertanto l’entrata in vigore dell’obbligo al 2030 consente a più aziende agricole possibile di usufruire degli

incentivi dalla corrente programmazione per lo sviluppo rurale per realizzare la copertura delle vasche.
 Le procedure individuate per l'eventuale aggiornamento delle tabelle di cui al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale si ritengono adeguate dato il contenuto tecnico specialistico delle stesse, per la maggioranza di derivazione da documentazione europea.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione	Agricoltura e zootecnia
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 29

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

36

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 31 comma 1 b)

Sintesi

osservazione

Norme tecniche di attuazione – Art. 31 “Autorizzazioni per gli allevamenti”

Osservazione: Si ritiene necessario autorizzare gli allevamenti per i quali vengono adottare solamente misure che consentono un’alta efficienza rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca.

Si ritiene inoltre congruo alle modalità di revisione del Piano applicare anche in questo caso la procedura prevista all’art. 6, c. 1, lett. a).

Per quanto riguarda le modifiche sostanziali e gli aumenti di potenzialità che corrispondono almeno alla soglia prevista per l’inclusione nel campo di applicazione dell’AIA o dell’AUA, si ritiene che il riferimento ai “costi sproporzionati” possa essere considerato un deterrente all’adozione delle migliori tecniche in alcuni contesti. Si ritiene migliorativo prevedere l’obbligo di adozione delle migliori tecniche in tempi successivi all’entrata in vigore dell’autorizzazione (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.5.3.5”).

Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:

1. [...] b. adozione di tipologie di stabulazione *comprese tra le migliori tecniche disponibili ad alta efficienza;*

c. copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami con copertura fissa rigida o flessibile, o comunque l’adozione di una delle migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio dei liquami classificabile ad alta efficienza; la copertura dei cumuli o stoccaggio in capannone dei reflui palabili o l’adozione di un’altra delle migliori tecniche disponibili classificabile a alta efficienza; [...]

Parere istruttorio La formulazione delle norme tecniche di attuazione è stata definita sulla base dell'applicabilità delle soluzioni nelle singole fasi.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione 37

Oggetto dell'osservazione Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo Art. 31 c.3

Sintesi osservazione

Norme tecniche di attuazione – Art. 31 “Autorizzazioni per gli allevamenti”

Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:

3. Per la valutazione dell’efficienza delle tecniche di cui al comma 1, lettera b), c) e d) si può fare riferimento alle tabelle indicate al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale. Le tabelle di cui al presente comma *sono aggiornate secondo le modalità di cui all’art. 6, c. 1, lett. a).*

Parere istruttorio

Le procedure individuate per l'eventuale aggiornamento delle tabelle di cui al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale si ritengono adeguate dato il contenuto tecnico specialistico delle stesse, per la maggioranza di derivazione da documentazione europea.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione 38

Oggetto dell'osservazione Agricoltura e zootecnia
 Documento di riferimento Norme tecniche di attuazione
 Pagine/capitolo Art. 31 comma 4

Sintesi osservazione
 Norme tecniche di attuazione – Art. 31 “Autorizzazioni per gli allevamenti”
 Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:
 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai casi di modifica sostanziale di allevamenti esistenti che prevedano ampliamenti e aumenti di potenzialità corrispondenti almeno alla soglia prevista per l’inclusione nel campo di applicazione dell’AIA o dell’AUA. *Nel caso l’adozione delle suddette tecniche comporti costi sproporzionati, ove ciò sia effettivamente dimostrato, l’autorizzazione prescrive il raggiungimento di detti valori limite entro 3 anni dall’emanazione dell’autorizzazione stessa.*

Parere istruttorio
 Le valutazioni sui costi e i benefici degli interventi prescritti nelle procedure oggetto dell'osservazione possono essere opportunamente effettuate soltanto in sede istruttoria, per singolo caso, da parte dell'Autorità competente. Non si ritiene opportuno fissare un termine unico per tutte le casistiche.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

39

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 33 c.2

Sintesi osservazione

Norme tecniche di attuazione – Art. 33 “Divieto di abbruciamenti dei residui vegetali”
 Osservazione: Si ritiene necessaria la rimozione del comma 2 alla luce dell’evitabilità delle emissioni connessi all’abbruciamento dei quantitativi di residui vegetali e dell’opportunità di utilizzare detti residui come biomassa all’interno di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.5.3.8”).
 Si propone quindi di modificare l’articolo in esame rimuovendo il comma 2.

Parere istruttorio

La norma viene aggiornata in conformità all'articolo 10 del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023, ferma restando la zona di applicazione del divieto come da PAIR 2030. Da novembre a febbraio non vengono quindi concesse deroghe di due giorni, che si applicano invece solo per i mesi di ottobre e marzo. Le deroghe di due giorni sull'intero periodo (1 ottobre - 31 marzo) vengono concesse solo per le zone montane o zone agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell’esercizio delle pratiche agricole (come indicato nel decreto sopra citato).
 Si modificano pertanto l'articolo 33 delle norme tecniche di attuazione e la relazione generale al paragrafo 11.5.3.8 per la parte corrispondente.

Documenti di piano modificati

NTA art. 33 e RG par. 11.5.3.8

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

40

Oggetto dell'osservazione

Monitoraggio

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 35 comma 1

Sintesi osservazione

<p>Norme tecniche di attuazione – Art. 35 “Monitoraggio”</p> <p>Osservazione: Si ritiene sia opportuno esplicitare alcuni indicatori che possono essere inclusi all’interno del monitoraggio del Piano.</p> <p>Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:</p> <p>1. La verifica dell’attuazione delle disposizioni del Piano è effettuata attraverso il monitoraggio periodico annuale e intermedio riferito all’anno 2027. <i>“Il monitoraggio periodico annuale include l’analisi delle risorse stanziare a favore delle misure previste dal Piano e la stima delle emissioni evitate, la quantificazione delle risorse disponibili per le annualità successive ripartite per misura e la stima delle riduzioni di emissioni inquinanti ottenibili con tali risorse, nonché il quantitativo di riduzione delle emissioni non ancora conseguito rispetto agli obiettivi di cui all’art. 1, c.4 e una previsione delle risorse necessarie. Il monitoraggio periodico annuale include inoltre la rilevazione, tra gli altri, dei seguenti indicatori:”</i></p>
--

Parere istruttorio

<p>Si ritengono le osservazioni presentate coerenti con quanto già illustrato nel Piano al capitolo 11.7.2 della Relazione Generale. Il monitoraggio annuale mira a ricostruire lo stato di avanzamento delle azioni in termini di spesa, di realizzazione e di corrispondente riduzione emissiva. La disponibilità annuale di questo monitoraggio è vincolata alla disponibilità dei dati dai settori e attori competenti per l’attuazione delle misure. Le valutazioni inerenti alle azioni future e alle risorse a disposizione vengono aggiornate mano a mano che si rendono disponibili linee di finanziamento dedicate. Nel monitoraggio intermedio verrà valutata anche la rispondenza delle azioni di piano agli obiettivi di riduzione emissiva e dello scenario di piano.</p>

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	41
Oggetto dell'osservazione	Ambito urbano e aree di pianura
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.1.3.3

Sintesi osservazione	<p>Relazione generale – Par. 11.1.3.3 “Limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti nei centri abitati” Osservazione: Allo scopo di rendere più efficace il sistema di controllo, alla luce del maggior traffico generato dai centri urbani più popolosi (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 12”), si ritiene necessario aumentare il numero di controlli da effettuare nei Comuni con più di 50 000 abitanti. Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:</p> <p>[...] Come già stabilito dalle DGR 33/2021 e 189/2021, il Piano conferma le previsioni inerenti al numero di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione e sul rispetto del servizio Move- In.</p> <p>Il numero di controlli varia in funzione della popolazione del Comune, secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comune Bologna 4500 controlli/anno; Comuni >100.000 abitanti: 3600 controlli/anno; Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 2700 controlli/anno; Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno; Comuni 5.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno; Comuni < 5.000 abitanti: 100 controlli/anno. [...]
----------------------	--

Parere istruttorio	<p>Il numero di controlli proposti nel Piano è ritenuto già congruo. I comuni sono tenuti all'effettuazione dei controlli e a comunicarne l'esito alla regione, annualmente, nell'ambito dell'attività di monitoraggio. La pubblicazione delle ordinanze e l'effettuazione dei controlli sono vincolanti ai fini della ricezione dei finanziamenti per la qualità dell'aria previsti dal PAIR 2030.</p>
--------------------	---

Documenti di piano modificati	
-------------------------------	--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione

Documento di riferimento

Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione

Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.1.3.7

Sintesi osservazione	<p>Relazione generale – Par. 11.1.3.7 “Misure emergenziali e misure locali”</p> <p>Osservazione: Allo scopo di rendere più regolare il controllo delle condizioni di disattivazione delle misure emergenziali, si ritiene opportuno non alterare i giorni settimanali di controllo qualora uno di essi cada in corrispondenza di una festività, ma semplicemente di procedere alla verifica del ripristino delle condizioni di accettabilità dei livelli di concentrazione nel giorno di controllo successivo (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 16”). Tale previsione è anche in linea con l’adozione di un principio di maggior cautela in presenza di condizioni di qualità ambientale tali da aver comportato l’attivazione delle misure emergenziali.</p> <p>Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue: [...] Le misure emergenziali rimangono attive fino al giorno di controllo successivo non festivo compreso e sono revocate dal giorno successivo all’emissione del Bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione.</p> <p>La previsione è emessa da ARPAE sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell’aria. <i>In caso i giorni di controllo ricadano in giornate festive, il giorno di controllo e di decorrenza delle misure vengono rimandati al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso).</i> [...]</p>
----------------------	---

Parere istruttorio	Si ritiene che la proposta sia meno restrittiva dell'attuale perchè, in caso si provenga da una situazione di non applicazione delle misure emergenziali, queste non si applicherebbero per più tempo rispetto a quanto si fa attualmente.
--------------------	--

Documenti di piano modificati	
-------------------------------	--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	44
-----------------	----

Oggetto dell'osservazione	Energia e biomasse per il riscaldamento domestico
Documento di riferimento	Relazione generale

Pagine/capitolo Paragrafo 11.3.3.2

Sintesi osservazione

Relazione generale – Par. 11.3.3.2 “Misure per la riqualificazione e il risparmio energetico”

Osservazione: Nell’ottica di limitare i consumi di energia, anche a fronte dell’incremento delle temperature durante il periodo estivo, riteniamo necessaria l’eliminazione dell’eccezione concessa a esercizi commerciali ed edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte d’accesso per l’isolamento termico (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 21”).

Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:

[...] Un’altra misura per il risparmio energetico già prevista dal piano precedente, e che viene confermata con il PAIR 2030, è l’obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare le dispersioni energetiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento; ~~sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte d’accesso per l’isolamento termico degli ambienti.~~

I Comuni, nell’atto di recepimento della misura, ai sensi della Legge Regionale n.16/2017, art. 42, comma 2130, fissano le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi sopra riportati. [...]

Parere istruttorio

Tale valutazione è già stata effettuata nell'ambito del PAIR 2020 e recepita nella LR 16 del 18 luglio 2017, art. 42 comma 2. Si ritiene confermata la validità di quanto previsto nella medesima legge.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione 45

Oggetto dell'osservazione Energia e biomasse per il riscaldamento domestico

Documento di riferimento Relazione generale

Pagine/capitolo Paragrafo 11.3.3.3

Sintesi osservazione

Relazione generale – Par. 11.3.3.3 “Regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento a uso civile”
 Osservazione: Coerentemente con gli obiettivi di minimizzazione delle emissioni da sistemi di riscaldamento domestico a biomassa, si ritiene utile inserire un ulteriore divieto a lungo termine per gli impianti con classe inferiore alle “5 stelle” (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 22”).
 Si propone quindi di integrare il paragrafo in esame come segue:
 [...] Il piano prevede la conferma delle norme sull’utilizzo degli impianti termici a biomassa, definendo come ambito di applicazione le zone di Pianura Est, Pianura Ovest e Agglomerato, indipendentemente dalla quota altimetrica, e come periodo di attivazione dal 1° ottobre al 31 marzo. [...]
 Pertanto, la misura prevederà, dal 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi-combustibile ubicate nei Comuni delle zone Pianura est, Pianura ovest e Agglomerato.
 A decorrere dal 1/10/2025, il divieto di utilizzo è esteso ai generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle”.
 A decorrere dal 1/10/2029, il divieto di utilizzo è esteso ai generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alle “5 stelle”. [...]

Parere istruttorio

Il divieto di utilizzo di impianti inferiori alle 5 stelle è previsto a decorrere dal 1 gennaio 2030 come misura emergenziale. La scelta di non attuare la misura a livello strutturale è dovuta al fatto che il cittadino ha la possibilità, fino all'entrata in vigore del piano, di acquistare impianti a 4 stelle, pertanto non si ritiene congruo obbligare al non utilizzo o sostituzione di un apparecchio di soli 6 anni.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

46

Oggetto dell'osservazione

Energia e biomasse per il riscaldamento domestico

Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.3.3.3

Sintesi osservazione	Osservazione: Si ritiene opportuno allineare maggiormente la conclusione delle registrazioni degli impianti al CRITER al divieto di cui al comma 2 dell'art. 22 delle Norme Tecniche di attuazione (si veda osservazione "Norme tecniche di attuazione – Art. 23"). Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue: [...] Il PAIR 2030, dunque, pone l'obiettivo volto al completamento dell'accatastamento degli impianti, anche sotto i 5 kW, esclusi i caminetti aperti, entro il 31 dicembre 2025. [...]
----------------------	---

Parere istruttorio	La data di completamento per la registrazione degli impianti a biomassa al CRITER è stata stabilita tenendo in considerazione il fatto che il piano impone l'accatastamento anche degli impianti sotto i 5 kW. Tale scelta è più restrittiva rispetto a quello che si prevede che possa essere introdotto a livello nazionale con l'aggiornamento del DPR 74/2013 (registrazione sopra i 10 kW) e per questo motivo richiede un maggior impegno temporale, data la specificità degli impianti di piccola taglia.
--------------------	--

Documenti di piano modificati	
-------------------------------	--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	47
-----------------	----

Oggetto dell'osservazione	Energia e biomasse per il riscaldamento domestico
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.3.3.3

Sintesi osservazione	Osservazione: Alla luce della necessità di interrompere la diffusione di impianti a biomassa nelle zone Pianura Est e Pianura Ovest, si ritiene opportuno bloccare l'erogazione di incentivi per l'installazione di tali impianti entro l'anno in corso (si veda osservazione "Norme tecniche di attuazione – Art. 22"). Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:
----------------------	---

[...] Il Piano proseguirà comunque nell'azione di incentivazione del rinnovo del parco impianti, con successivi bandi, che a decorrere dal 1/1/2024 riguarderanno la sostituzione di impianti di riscaldamento a biomassa legnosa con sistemi alternativi ad alta efficienza¹³⁵ (es. pompe di calore) non alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi (es. biomassa, gasolio, ecc.). ~~L'eventuale sostituzione con impianti alimentati a biomassa legnosa di ultima generazione sarà valutata come linea di intervento residuale rispetto alla linea di finanziamento di impianti non alimentati a combustibili solidi.~~ [...]

Parere istruttorio

E' in corso di stesura il secondo bando stufe per consentire ai cittadini rimasti esclusi dal primo bando di poter accedere ai contributi regionali; vengono finanziati soltanto impianti ad alta efficienza e basse emissioni. Il parco degli impianti è ancora obsoleto, in un'ottica di costi-benefici si è valutato di prolungare la misura per un anno, anche in sinergia con le politiche di neutralità carbonica.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

48

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

Documento di riferimento

Relazione generale

Pagine/capitolo

Paragrafo 11.4.3.4

Sintesi

osservazione

Relazione generale – Par. 11.4.3.4 “Revisione dei criteri regionali di autorizzabilità”
 Osservazione: Nell’ottica di promuovere l’abbandono dei combustibili fossili e la minimizzazione degli impatti ambientali correlati agli usi energetici nelle attività produttive, si ritiene opportuno rafforzare le previsioni di revisione dei criteri di autorizzabilità anche attraverso l’introduzione di obiettivi intermedi.
 Si ritiene necessario valutare, per gli impianti produttivi che generano rilevanti flussi di massa di sostanze inquinanti, l’introduzione di sistemi di controllo in continuo per tutti i precursori del particolato atmosferico.
 Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:

[...] I seguenti indirizzi costituiranno un riferimento per la revisione dei criteri: [...]

- limitazioni e divieti su alcune tipologie di combustibili, materie prime e processi produttivi;
- nei cicli di combustione che utilizzano fonti energetiche non rinnovabili, obbligo di prevedere una progressiva transizione all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili entro il 2035 con obiettivo intermedio di copertura del fabbisogno con fonti energetiche rinnovabili non inferiore al 50% entro il 2030; per il periodo antecedente al 2035, obbligo di utilizzo della tipologia di combustibile a minor impatto ambientale per la copertura del fabbisogno non coperto da fonti rinnovabili;
- negli impianti termici nel ciclo produttivo prevedere la dotazione di bruciatori a bassa emissione di inquinanti;
- per gli impianti produttivi che generano rilevanti flussi di massa di sostanze inquinanti, installazione di sistemi di controllo in continuo dei principali punti di emissione, con particolare riferimento a inquinanti precursori del particolato atmosferico e a polveri totali. Il sistema di monitoraggio e controllo in continuo potrà essere esteso anche ad altri inquinanti rilevanti nello specifico ciclo produttivo o a parametri di controllo del funzionamento dell'impianto; [...]

Parere istruttorio

Il Piano aria è coerente con le strategie regionali in tema di neutralità carbonica. Come riferimento alla revisione dei criteri, nel paragrafo 11.4.3.4 della Relazione generale si sostituisce la frase "nei cicli di combustione che utilizzano fonti energetiche non rinnovabili, promozione dell'utilizzo di metano/GPL od altri eventuali combustibili a basso impatto ambientale" con "nei cicli di combustione che utilizzano **fonti energetiche non rinnovabili, promozione dell'utilizzo di fonti energetiche a basso impatto ambientale**". Viene accolta, inoltre, la riformulazione del punto del paragrafo relativo ai controlli in continuo, che si modifica nel seguente modo: "• per gli impianti produttivi che generano rilevanti flussi di massa di sostanze inquinanti, installazione di sistemi di controllo in continuo dei principali punti di emissione, con particolare riferimento a **inquinanti precursori del particolato atmosferico** e a polveri totali."

Documenti di piano modificati

Relazione generale 11.4.3.4

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

49

Oggetto dell'osservazione	Attività produttive
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.4.3.8

Sintesi osservazione

Relazione generale – Par. 11.4.3.8 “Catasto” delle emissioni”

Osservazione: Si ritiene utile integrare le previsioni del paragrafo prevedendo modalità di consultazione facilitata del Catasto tramite portale digitale accessibile anche ai cittadini. Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:

Al fine di disporre di una base conoscitiva sempre più aggiornata sulle emissioni autorizzate presenti sul territorio e sulle reali emissioni realizzate, si ritiene prioritario procedere alla sistematizzazione dei dati autorizzativi e di controllo, nell’ambito di un progetto complessivo di realizzazione di un database di dati ambientali, che si inserisce negli impegni sottoscritti con il Patto per il Lavoro e per il Clima (precompilato ambientale). Tali approfondimenti della base conoscitiva serviranno per una più accurata valutazione delle reali emissioni del settore produttivo, dei contributi attribuibili alle diverse filiere e permetteranno misure più mirate e proporzionate anche tramite approfondimenti tecnici specifici. Permetteranno inoltre una significativa semplificazione dell’impegno burocratico per la compilazione e la valutazione delle istanze autorizzative e dei controlli. Attraverso il caricamento dei dati all’interno di un portale digitale pubblicamente accessibile, con informazioni disponibili fino alla scala comunale, sarà infine possibile garantire una corretta e trasparente informazione ai cittadini relativamente al carico emissivo prodotto e alla distribuzione geografica dello stesso.

Parere istruttorio

Riguardo alle emissioni su scala comunale, esiste già la possibilità di consultare i dati dall’inventario regionale delle emissioni, da cui è possibile estrarre il dato inerente le attività produttive. Le modalità concrete di realizzazione del Catasto delle emissioni e delle funzionalità di fruizione delle informazioni connesse non sono ancora definite all’attuale grado di avanzamento del progetto. Verrà comunque garantita l’accessibilità alle informazioni ambientali prevista dalle norme in ottica di semplificazione.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		
-----------------------	--------------------------	--	--

N. Proponente	4
Proponente	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Comitato/Associazione ambientalista
Protocollo di arrivo	0543165.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	52
-----------------	----

Oggetto dell'osservazione	Agricoltura e zootecnia
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.5.3.4

Sintesi osservazione	<p>Relazione generale – Par. 11.5.3.4 “Misure relative allo spandimento dei reflui zootecnici”</p> <p>Osservazione: Allo scopo di rendere più efficaci le previsioni in merito allo spandimento dei reflui zootecnici, si ritiene opportuno circoscrivere maggiormente le eccezioni ai divieti di spandimento e prevedere adeguato monitoraggio (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 16”).</p> <p>Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:</p> <p>[...] In caso di attivazione delle misure emergenziali per il rischio di superamento del valore limite giornaliero di PM10 nel periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 marzo di ciascun anno, come stabilito al punto 1, lettera d), punto iv) della DGR 1412/2017 e successivamente modificato con DGR 33/2021, il PAIR 2030 conferma, nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe.</p> <p>Sono escluse dai suddetti divieti le tecniche di spandimento con alta efficienza rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca riportate nella tabella al paragrafo 11.5.3.5. I quantitativi di liquami oggetto di spandimento con tali tecniche sono comunque comunicati agli uffici regionali competenti e sono rendicontati all’interno del monitoraggio del Piano.</p> <p>Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo, che potranno essere concesse soltanto fino al 31 dicembre 2025. Le richieste presentate in tal senso e le concessioni di deroghe, comprensive dei dati relativi alle attività produttive interessate, alla capienza degli stoccaggi in questione e ai quantitativi autorizzati in deroga, sono rendicontate all’interno del monitoraggio del Piano.</p>
----------------------	--

Parere istruttorio	<p>Si ritiene che la misura come prevista sia efficace e sia in grado di assicurare al contempo la possibilità di gestione dei reflui agronomici con modalità che ne valorizzano il contenuto organico e sono compatibili con gli scenari di riduzione prefigurati nel piano, attesa anche la necessità di considerare le tecniche applicabili alle diverse situazioni</p>
--------------------	--

colturali e di terreni. I dati richiesti sono già comunicati nell'ambito del regolamento effluenti. La sistematizzazione dei dati disponibili attraverso le diverse banche dati dell'agricoltura e dell'inventario delle emissioni in atmosfera è già una delle azioni previste dal PAIR 2030.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

53

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Relazione generale

Pagine/capitolo

Paragrafo 11.5.3.5

Sintesi

osservazione

Relazione generale – Par. 11.5.3.5 “Misure per i nuovi allevamenti con autorizzazione integrata ambientale o autorizzazione unica ambientale”
 Osservazione: Si ritiene necessario autorizzare gli allevamenti per i quali vengono adottare solamente misure che consentono un’alta efficienza rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca. Per quanto riguarda le modifiche sostanziali e gli aumenti di potenzialità che corrispondono almeno alla soglia prevista per l’inclusione nel campo di applicazione dell’AIA o dell’AUA, si ritiene che il riferimento ai “costi sproporzionati” possa essere considerato un deterrente all’adozione delle migliori tecniche in alcuni contesti. Si ritiene migliorativo prevedere l’obbligo di adozione delle migliori tecniche in tempi successivi all’entrata in vigore dell’autorizzazione (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 31”).
 Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:
 [...] In particolare, nelle autorizzazioni dovranno essere previsti:
 a) l’applicazione di tecniche nutrizionali che conseguano una riduzione dell’azoto escreto indicativamente almeno del 10% rispetto a una dieta standard, da stimare tramite un bilancio dell’azoto calcolato con il modello BAT-Tool o con altri strumenti di stima similari;

b) l'adozione di tipologie di stabulazione comprese tra le migliori tecniche disponibili ad alta efficienza;

c) la copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami con copertura fissa rigida o flessibile, o comunque l'adozione di una delle migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio dei liquami classificabile ad alta efficienza, la copertura dei cumuli o stoccaggio in capannone dei reflui palabili o l'adozione di un'altra delle migliori tecniche disponibili classificabile ad alta efficienza;

d) lo spandimento dei reflui effettuato con incorporazione immediata o con tecniche classificabili ad alta efficienza;

e) la stima delle emissioni di ammoniaca in ogni fase tramite un modello di calcolo quale il BAT-Tool.

[...] Le misure precedenti, valide per i nuovi allevamenti, si applicano anche per le modifiche sostanziali degli allevamenti esistenti che prevedano ampliamenti e aumenti di potenzialità corrispondenti almeno alla soglia prevista per l'inclusione nel campo di applicazione dell'AIA (per suini e avicoli) o dell'AUA (per le tipologie di animali a cui è applicabile), nella misura in cui sia tecnicamente possibile. Nel caso l'adozione delle suddette tecniche comporti costi sproporzionati, l'autorizzazione prescrive il raggiungimento di detti valori limite entro 3 anni dall'emanazione dell'autorizzazione stessa.

Le disposizioni di cui al precedente elenco trovano applicazione anche per i nuovi allevamenti non autorizzati con AIA o AUA. [...]

Parere istruttorio

La formulazione relativa all'efficienza delle tecniche è stata definita sulla base dell'applicabilità delle soluzioni disponibili nelle singole fasi dell'allevamento. Si ritiene di mantenere la differenziazione delle disposizioni tra impianti soggetti ad AIA e AUA e impianti di dimensioni minori.

Relativamente alla modifica proposta al comma 4 si riporta quanto segue: le valutazioni sui costi e i benefici degli interventi prescritti nelle procedure oggetto dell'osservazione possono essere opportunamente effettuate soltanto in sede istruttoria, per singolo caso, da parte dell'Autorità competente. Non si ritiene opportuno fissare un termine unico per tutte le casistiche.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

4

Proponente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Comitato/Associazione ambientalista

Protocollo di arrivo

0543165.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione	54
Oggetto dell'osservazione	Agricoltura e zootecnia
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.5.3.8

Sintesi osservazione	<p>Relazione generale – Par. 11.5.3.8 “Misure per la gestione dei residui colturali”</p> <p>Osservazione: Si ritiene necessaria la rimozione della deroga per piccoli quantitativi, alla luce dell’evitabilità delle emissioni connessi all’abbruciamento dei quantitativi di residui vegetali e dell’opportunità di utilizzare detti residui come biomassa all’interno di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 33”).</p> <p>Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue: [...] In materia di abbruciamento dei residui vegetali, il PAIR 2030 stabilisce, a decorrere dall’entrata in vigore, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali, incluse le stoppie e le paglie, anche per le superfici investite a riso, nel periodo 1° ottobre - 31 marzo nelle zone Pianura Est, Pianura Ovest e Agglomerato di Bologna, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).</p> <p><i>L’unica altra deroga al divieto sopra citato è consentita per la combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria.</i></p> <p><i>La deroga sopra citata è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, come stabilito al capitolo 11.1.3.7 della presente relazione, e sempre che non siano stati adottati provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.</i></p> <p>Gli abbruciamenti devono essere effettuati con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. [...]</p>
----------------------	---

Parere istruttorio	<p>La norma viene aggiornata in conformità all'articolo 10 del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023, ferma restando la zona di applicazione del divieto come da PAIR 2030. Da novembre a febbraio non vengono quindi concesse deroghe di due giorni, che si applicano invece solo per i mesi di ottobre e marzo. Le deroghe di due giorni sull'intero periodo (1 ottobre - 31 marzo) vengono concesse solo per le zone montane o zone agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell’esercizio delle pratiche agricole (come indicato nel decreto sopra citato).</p> <p>Si modificano pertanto l'articolo 33 delle norme tecniche di attuazione e la relazione generale al paragrafo 11.5.3.8 per la parte corrispondente.</p>
--------------------	---

Documenti di piano modificati	NTA art. 33 e RG par. 11.5.3.8
-------------------------------	--------------------------------

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

5

Proponente

ASSOCIAZIONE REGIONALE CONF SERVIZI ER

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0538037.E

Data Protocollo

1/6/2023

Data arrivo

1/6/2023

N. osservazione

55

Oggetto dell'osservazione

Zonizzazione

Documento di riferimento

Relazione generale

Pagine/capitolo

Paragrafo 8.1

Sintesi

osservazione

Il P.A.I.R. 2030, diversamente dal P.A.I.R 2020, ricomprende nelle aree di superamento tutti i comuni della Pianura Est, della Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, indipendentemente dal verificarsi dell'effettivo superamento dei limiti di qualità dell'aria come previsto dall'art. 2, lettera g) del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i..

Art. 2 - DEFINIZIONI

g) area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o di un agglomerato, nella quale è stato valutato il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo; tale area è individuata sulla base della rappresentatività delle misurazioni in siti fissi o indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione;

Tale scelta di estendere le aree di superamento a tutte le zone di "Pianura Est", "Pianura Ovest" e "Agglomerato" è una assunzione altamente cautelativa e non del tutto coerente con quanto indicato nel succitato articolo, determinando possibili aggravii in termini di valutazione ed autorizzazione dell'iniziativa di sviluppo impiantistico.

Parere

istruttorio

Da valutazioni effettuate da ARPAE, combinando le serie storiche dei dati di qualità dell'aria e le stime modellistiche, si è osservato che le aree di superamento dei valori limite di PM10 ed NO2 (vedasi cartografia dell'allegato 2A alla Relazione generale di piano del PAIR2020, approvata con D.A.L. n. 51/2011), vengono pressoché a coincidere con le zone Pianura Ovest, Pianura Est e Agglomerato.

Come chiarito nel quadro conoscitivo, la forte componente secondaria e la natura diffusa dei fenomeni di inquinamento che insistono sul territorio, rendono non adeguata la eventuale ulteriore suddivisione del territorio in zone di dimensioni inferiori e l'applicazione di norme differenziate su ognuna di esse.

Si ritiene opportuno, pertanto, ai fini dell'attuazione delle misure di risanamento della qualità dell'aria del presente Piano, assimilare la cartografia delle aree di superamento a quella della zonizzazione, per le zone "agglomerato", "pianura est" e "pianura ovest", essendo di fatto tutte le zone di pianura soggette al superamento o a rischio di

superamento dei valori limite di PM10 e/o NO2. Le zone Pianura est e ovest sono anche oggetto della sentenza di condanna sul PM10. La Regione è pertanto tenuta a implementare azioni adeguate che consentano di rientrare il prima possibile nel valore limite giornaliero di PM10, dando attuazione alla sentenza di condanna e assicurando che la popolazione delle aree di pianura non sia esposta a concentrazioni superiori al limite di legge.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

5

Proponente

ASSOCIAZIONE REGIONALE CONF SERVIZI ER

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0538037.E

Data Protocollo

1/6/2023

Data arrivo

1/6/2023

N. osservazione

56

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.25 comma 1

Sintesi

osservazione

Il PAIR 2030 prevede l'assunzione di limiti alle immissioni in atmosfera più bassi fra quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili (BAT) applicabili sulla base di un criterio esclusivamente di fattibilità tecnica. Ciò può generare necessariamente un importante impatto sull'importo degli interventi mettendone in discussione la fattibilità tecnico economica: in particolare all'art. 25 "Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni" - co. 1 che recita:

"1. L'autorità competente si attiene in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:

a) fissazione dei valori limite di emissioni più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle B.A.T. (in particolare nella sezione "BAT Conclusions" elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/U.E., con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;

b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento delle B.A.T. (in particolare nella sezione "B.A.T. Conclusions") elaborati ai sensi della

direttiva 2010/75/U.E., con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO2), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.

Vista inoltre la Relazione Generale di Piano, paragrafo 11.4.3.1a, che riporta quanto segue:

“11.4.3.1a Applicazione limiti più bassi previsti nel BRef per impianti nuovi.

In coerenza con quanto previsto nell'accordo di Bacino Padano del 2013 per la qualità dell'aria, l'Autorità competente per il rilascio delle AIA, prescrive per le nuove installazioni, per le polveri e gli ossidi di azoto, i valori limite di emissione più bassi previsti nei Bref comunitari elaborati ai sensi della Direttiva 2010/75/U.E., in particolare nella sezione “BAT Conclusions” nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. Tale misura si applica su tutto il territorio regionale e trova applicazione anche per impianti di competenza statale. Nelle aree maggiormente critiche per la qualità dell'aria nei settori a più alta intensità emissiva, saranno inoltre applicate ulteriori misure”.

Si chiede di meglio specificare che per “valori limite più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle B.A.T.” e per “valori limite di emissioni più bassi previsti nei BREF comunitari” ci si riferisce al limite inferiore dei range indicati nel BAT-AEL e che l'assunzione di limitazioni così rispettive sia attuabile non solo in caso di fattibilità tecnica ma di fattibilità tecnico/economica.

Parere
istruttorio

La dicitura inserita nella norma fa riferimento al valore più basso compreso nei BAT AEL, e sono valutati nella misura anche gli aspetti legati alla sostenibilità economica: la norma viene modificata anche in coerenza con altre osservazioni valutate sul medesimo argomento.

L'articolo 25 comma 1 lettera b) è modificato pertanto in tal senso:

".....[] b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento ~~alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto),~~ agli ossidi di zolfo (SO2), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile **e non comporti costi sproporzionati;**

c) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO2), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame in caso di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati.

2. I limiti di applicabilità tecnica e di sostenibilità economica di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivati dal proponente e valutati nel provvedimento di autorizzazione.

3. In caso siano fissati nelle BAT conclusions valori limite di emissione con periodo di riferimento annuale, o siano presenti sistemi di monitoraggio in continuo, le misure di

cui al comma a) e comma b) possono essere applicate con riferimento alle concentrazioni medie annue o alle emissioni totali annue. "

La relazione generale al paragrafo 11.4.3.1 è modificata di conseguenza.

Nella nota a piè di pagina n. 146 sono aggiunti gli inquinanti COV non metanici e specifici composti organici del processo in esame.

Documenti di piano modificati

Articolo 25 comma 1 lettera b) delle NTA
 Articolo 25 comma 1 delle NTA aggiunta lettera c), commi 2 e 3
 Relazione Generale punto 11.4.3.1b con nota a piè di pagina n.146

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

5

Proponente

ASSOCIAZIONE REGIONALE CONF SERVIZI ER

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0538037.E

Data Protocollo

1/6/2023

Data arrivo

1/6/2023

N. osservazione

57

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.27

Sintesi

osservazione

Come meglio di seguito descritto, il P.A.I.R. 2030 prevede la definizione, nell'ambito delle procedure di V.I.A. e delle Autorizzazioni, di limiti alle emissioni per diversi composti tra i quali i C.O.V. Come meglio di seguito descritto, con riferimento al parametro C.O.V., si ritiene utile precisare che trattasi di C.O.V. non metanici, in particolare:
 all'art. 27 "procedure di valutazione di impatto ambientale" co. 1 e co. 2, che riporta:
 "1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle immissioni di PM10, Nox, SO2, COV, NH3 introdotte. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma possono essere emanate apposite direttive ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro Unioni" nei confronti di ARPAE.
 2. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma.1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM 10, NOx, SO2, COV, NH3 del progetto presentato.

Si chiede, considerato che all'art. 25 co.1b e nella relazione generale al capitolo 11.4.3.1b il parametro COV è indicato come "C.O.V. non metanici", di inserire tale specifica anche nel citato articolo normativo.

Parere istruttorio

L'osservazione viene accolta pertanto le Norme Tecniche di attuazione vengono integrate all'articolo 27 commi 1 e 2 nel seguente modo: la parola "COV" viene sostituita in entrambi i commi con la frase "COV non metanici".
Nella relazione generale al capitolo 11 il paragrafo relativo all'articolo 27 delle Norme tecniche di attuazione viene modificato come segue: "La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) in questi casi si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM10, NOx, SO2, COV non metanici, NH3 introdotte. Il proponente del progetto ha quindi l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10, NOx, SO2, COV non metanici, NH3 del progetto presentato.

Documenti di piano modificati

Articolo 27 commi 1 e 2
relazione generale cap 11.

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

5

Proponente

ASSOCIAZIONE REGIONALE CONF SERVIZI ER

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0538037.E

Data Protocollo

1/6/2023

Data arrivo

1/6/2023

N. osservazione

58

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 32

Sintesi

osservazione

Il P.A.I.R. 2030 all'art. 32 N.T.A., riporta indicazioni sulle buone pratiche per l'utilizzo di fertilizzanti in agricoltura.
"1. In attuazione a quanto previsto Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (P.N.C.I.A.), il Piano prevede, a partire dal 1 gennaio 2026 nelle zone di Pianura Ovest, Pianura Est e dell'Agglomerato di Bologna, l'obbligo di incorporazione nel terreno dei fertilizzanti a base urea, nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive, fatti salvi i casi di copertura vegetale in atto o semina già effettuata.
2. Qualora la misura di cui al comma 1 sia di difficile realizzazione dal punto di vista tecnico ed economico, è possibile adottare una o più delle tecniche facoltative indicate al

paragrafo 11.5.3.6 della Relazione Generale, purché tali interventi garantiscano, complessivamente, una riduzione delle emissioni equivalente o superiore.
 Da quanto sopra, si rivela che nulla è previsto per incentivare l'utilizzo degli ammendanti da rifiuti (es.: ammendante compostato misto ed ammendante compostato verde, etc.) pratica di elevato valore ambientale in linea con gli obiettivi del P.A.I.R. 2030; infatti il compost, come noto, è un ammendante ricco di sostanza organica ed elementi nutritivi, prodotto dal trattamento della F.O.R.S.U. (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) attraverso un processo di recupero di materia che permette di chiudere il ciclo dei rifiuti organici coerentemente ai principi dell'economia circolare e di risparmio complessivo di emissioni di gas climalteranti e/o inquinanti per la qualità dell'aria. Si chiede quindi di incentivare adeguatamente nel P.A.I.R. 2030 l'utilizzo di tali ammendati quali buona prassi per l'agricoltura e la florovivaistica.

Parere istruttorio

Il Piano di riferimento per le valutazioni sulle modalità più opportune di utilizzo dei FORSU anche al fine di favorire l'economia circolare è quello dei rifiuti, dove vengono considerate anche altri possibili utilizzi degli stessi, come il biogas e il biometano.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

6

Proponente

CIA EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0546589.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

59

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 29

Sintesi

osservazione

NTA – Art. 29, comma 1
 L'obiettivo prescritto entro il 1 gennaio 2030, potrà essere raggiunto solo tramite l'emanazione di misure analoghe alla 4.1.04 del PSR 2014-2020. In particolare, servono bandi che prevedano un finanziamento a fondo perduto che consentano investimenti come: copertura di vasche aperte, costruzione di vasche chiuse in sostituzione di lagone in terra e per l'acquisto di attrezzature per lo spandimento a "bassa emissività".

In secondo luogo, per intervenire in maniera più rapida e puntuale, sarebbe utile, tramite gli uffici regionali, ottenere una reportistica estratta dal programma delle comunicazioni di spandimento, in cui si evidenzino quali allevamenti hanno tra i loro stoccaggi vasche aperte e lagone in terra. Questo consentirebbe di attuare un'azione mirata di sensibilizzazione alle aziende che verranno maggiormente impattate dalle nuove prescrizioni.

Infine, per agevolare l'obbligo di sostituzione dei lagoni e delle vasche non idonee, è più che necessario intervenire in sede di procedure autorizzative per la realizzazione di nuove vasche. In particolare, si potrebbe far convogliare tutti i nuovi stabilimenti in SCIA. Questo renderebbe anche molto più agevole il collegamento con eventuali bandi e domande di contributo, essendo la SCIA una procedura molto più agevole in termini di tempo ed impegno burocratico rispetto a quanto richiede un piano edilizio.

Parere istruttorio

Gli interventi tipo 4.1.04 sono già incentivati e costituiscono azioni di Piano anche oltre i termini dell'attuale programmazione rurale, al fine di diffondere le migliori tecniche riguardanti la copertura degli stoccaggi e lo spandimenti dei liquami zootecnici. Anche il miglioramento delle banche dati costituisce già un'azione di piano, finalizzata a migliorare il quadro conoscitivo del settore. Per quanto riguarda la semplificazione in materia edilizia, l'osservazione non rientra nell'ambito di diretta competenza del Piano aria.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

6

Proponente

CIA EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0546589.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

60

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art 30 comma 1

Sintesi

osservazione

NTA – Art. 30, comma 1 Si chiede di specificare se con l'espressione "maggior efficacia nel contenimento" si intendono unicamente le tecniche di distribuzione classificate come "ALTE" o vi sono comprese anche quelle indicate come "MEDIE" nelle tabelle al Paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale.

Parere istruttorio

La dicitura al paragrafo oggetto dell'osservazione fa riferimento a tutte le tecniche di distribuzione indicate nella tabella in quanto si considerano a maggior efficacia rispetto a quella oggetto di divieto, ferme restando le altre previsioni sugli spandimenti incluse nel presente Piano (e quindi esclusa la distribuzione senza interrimento) e nelle norme di settore.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

6

Proponente

CIA EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0546589.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

61

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art 30 c.2

Sintesi osservazione

NTA – Art. 30, comma 2 Si chiede di mantenere il limite vigente delle 24 ore. Il rispetto del termine delle 12 ore richiede un notevole aumento dei costi del personale o per l'acquisto dei mezzi piuttosto complesso da realizzare nell'immediato.

Parere istruttorio

La misura introdotta è coerente con quanto previsto nel nuovo Regolamento effluenti, attualmente in fase di consultazione, e risulta necessaria per raggiungere gli obiettivi di riduzione emissiva per NH3.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	6
Proponente	CIA EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0546589.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	6
Proponente	CIA EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0546589.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

Proponente

Tipologia proponente

Protocollo di arrivo

Data Protocollo

Data arrivo

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio Le misura riportata e le alternative previste sono quelle del Piano Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	6
Proponente	CIA EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0546589.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione 65

Oggetto dell'osservazione Agricoltura e zootecnia
 Documento di riferimento Norme tecniche di attuazione
 Pagine/capitolo Art. 33

Sintesi osservazione NTA – Art. 33 È noto che la bruciatura delle paglie di riso rappresenta ad oggi l'unica tecnica impiegabile per una corretta gestione dei residui colturali di questa coltura. L'assenza di una deroga, come previsto dal nuovo PAIR, che consenta questo tipo di pratica andrebbe a compromettere una filiera e l'equilibrio ambientale di un territorio già fragile come quello della pianura ferrarese. Sempre in merito alla pratica di abbruciamento, si chiede di definire in termini più specifici cosa si intende con l'espressione "viabilità ordinaria". Questo perché essendo l'espressione molto generica, si appresta a molteplici interpretazioni molto spesso non corrette e penalizzanti per il mondo agricolo.

Parere istruttorio Si modifica l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione fornendo la definizione di "viabilità ordinaria": si intendono le strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta dei residui vegetali. La definizione viene aggiunta in un nuovo comma 3 dell'art. 33 e nel corrispondente punto del paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale. Premesso, inoltre, che le pratiche di abbruciamento in campo sono significativamente impattanti sulle emissioni di polveri, la norma viene aggiornata in conformità all'articolo 10 del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023, ferma restando la zona di applicazione del divieto come da PAIR 2030. Da novembre a febbraio non vengono quindi concesse deroghe di due giorni, che si applicano invece solo per i mesi di ottobre e marzo. Le deroghe di due giorni sull'intero periodo (1 ottobre - 31 marzo) vengono concesse solo per le zone montane o zone agricole svantaggiate ai

sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole (come indicato nel decreto sopra citato).
Si modificano pertanto l'articolo 33 delle norme tecniche di attuazione e la relazione generale al paragrafo 11.5.3.8 per la parte corrispondente.

Documenti di piano modificati

NTA art. 33 e RG par. 11.5.3.8

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

6

Proponente

CIA EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0546589.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

66

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Relazione generale

Pagine/capitolo

cap 11.5.3.5

Sintesi osservazione

Relazione generale – paragrafo 11.5.3.5 - tabella “SPANDIMENTO LIQUAMI” punto 21.b
Nei prati stabili risulta sostanzialmente impossibile la pratica di interrimento immediato del liquame. L'interrimento su prato, anche leggero, può essere causa di danni al cotico erboso. Inoltre, numerosi studi, tra cui la ricerca del CRPA tramite il GOI (E)missioni, dimostrano come l'interrimento sembri favorire la formazione del protossido di azoto, rispetto allo spandimento superficiale. A questo proposito si chiede di indicare a media efficacia l'azione 21.b-a bande (a raso in strisce) su prato.

Parere istruttorio

La classificazione delle misure fa riferimento a una elaborazione del Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) e non è quindi possibile modificarne la qualificazione di efficacia. Il comma 2 dell'articolo 31 considera comunque l'ipotesi che, in caso di difficoltà nella realizzazione tecnica della misura, siano ammesse altre tecniche che consentano complessivamente un'efficienza equivalente o superiore.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	7
Proponente	CNA EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0554611.E
Data Protocollo	7/6/2023
Data arrivo	7/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione	Ambito urbano e aree di pianura
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 12

Sintesi osservazione NTA – Art. 12 Oltre che alla limitazione è importante definire una linea di incentivazione strutturale dedicata alla sostituzione del parco mezzi per la imprese (credito di imposta, ecobonus, bonus rottamazione, ecc.) fattore critico aggravato anche dalla mancata disponibilità ad aumentare la dotazione di KM disponibili per le imprese che se davvero confermati sono insufficienti per gestire l'attività lavorativa

Parere istruttorio L'incentivazione a livello regionale del ricambio del parco veicolare è già stata attuata in passato, sia per veicoli privati che commerciali. Attualmente il governo ha stanziato ingenti risorse destinate a questo scopo, pertanto la regione ha indirizzato le attuali risorse del Piano aria (che risulterebbero limitate rispetto al fabbisogno effettivo per assicurare un sostanziale ricambio veicolare) prioritariamente su misure complementari volte all'obiettivo di riduzione dei flussi veicolari attraverso la promozione della mobilità ciclo-pedonale.
Non è escluso, però, che nel corso di validità del Piano ulteriori incentivi potranno essere attivati sulla base delle risorse disponibili.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

7

Proponente

CNA EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0554611.E

Data Protocollo

7/6/2023

Data arrivo

7/6/2023

N. osservazione

68

Oggetto dell'osservazione

Ambito urbano e aree di pianura

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 12 comma 7

Sintesi osservazione

Art.12 c.7: Viene previsto il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto della limitazione alla circolazione, nonché nell'ambito del servizio MOVE-IN. Tale servizio risulta ad oggi ancora su adesione volontaria e non viene illustrato nessun piano di trasformazione in obbligatorio, nè tantomeno vengono citate le risorse per promuovere la sua diffusione.

Parere istruttorio

Il servizio Move-In è una modalità alternativa alla limitazione strutturale alla circolazione di alcune categorie di veicoli e in quanto tale è su base volontaria. L'intenzione della Regione è di mantenere il servizio, in uniformità con le altre Regioni del bacino padano, i cui costi sono riportati nel cap. 13.2 congiuntamente alle risorse delle misure in corso di finanziamento.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

7

Proponente

CNA EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0554611.E

Data Protocollo

7/6/2023

Data arrivo

7/6/2023

N. osservazione

69

Oggetto dell'osservazione	Ambito urbano e aree di pianura
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 12 comma 10

Sintesi osservazione	Art.12 c10: viene espressa la volontà di precludere la concessione di finanziamenti regionale in tema di mobilità sostenibile per coloro che non abbiano adottato adempimenti amministrativi in tema di traffico, anche in questo caso però non viene menzionato il metodo di rilascio di eventuali fondi a sostegno delle misure adottate.
----------------------	---

Parere istruttorio	Il metodo di rilascio di eventuali fondi a sostegno delle misure adottate dipende dalla tipologia di misura. Non è definibile a priori e dipende in parte anche delle fonti di risorse disponibili.
--------------------	---

Documenti di piano modificati	
-------------------------------	--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	7
Proponente	CNA EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0554611.E
Data Protocollo	7/6/2023
Data arrivo	7/6/2023

N. osservazione	70
-----------------	----

Oggetto dell'osservazione	Energia e biomasse per il riscaldamento domestico
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 22 comma 1

Sintesi osservazione	Art.22 c1: estendere anche a generatori di calore a biomassa a per uso civile di classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle".
----------------------	--

Parere istruttorio	La prescrizione è necessaria per assicurare la riduzione emissiva del settore del riscaldamento civile, nell'ambito del quale la maggioranza delle emissioni di PM10 deriva da apparecchi a biomassa.
--------------------	---

Documenti di piano modificati	
-------------------------------	--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

7

Proponente

CNA EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0554611.E

Data Protocollo

7/6/2023

Data arrivo

7/6/2023

N. osservazione

71

Oggetto dell'osservazione

Energia e biomasse per il riscaldamento domestico

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 22 comma 7

Sintesi

osservazione

Art.22 c7: necessario prevedere anche un sistema di incentivazione alternativo al conto termico.

Parere

istruttorio

I bandi regionali sono stati previsti in sinergia con il conto termico al fine di aumentare l'efficacia dell'azione e di conseguenza la diffusione sul territorio di impianti ad alta efficienza. Il conto termico è un finanziamento nazionale pertanto un'alternativa allo stesso non è di competenza regionale.

Documenti di piano

modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

7

Proponente

CNA EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0554611.E

Data Protocollo

7/6/2023

Data arrivo

7/6/2023

N. osservazione

72

Oggetto dell'osservazione

Energia e biomasse per il riscaldamento domestico

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 23

Sintesi osservazione

Art.23: tale attività risulterebbe controtendenza rispetto a quanto emerso a livello europeo, dove si ipotizza una soglia di 70 kW; a fronte quindi di un eventuale revisione a livello centrale è opportuno non rettificare l'attuale regolamento regionale.

Parere istruttorio

La soglia dei 70 kW fa riferimento alle ispezioni (art. 20, proposta della Direttiva Europea "Case Green") sugli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria che ad oggi sono effettuate in accordo all'art.15 del Regolamento Regionale n.1/2017 considerando anche soglie inferiori. Il regolamento regionale n.1/2017 già include gli impianti con potenza superiore a 5 kW. Ai fini della tutela della salute dei cittadini è stato previsto l'accatastamento anche sotto quella soglia, con esclusione dei caminetti aperti. La revisione regolamento del regionale è comunque subordinata all'approvazione della revisione del DPR n. 74/2013 (si veda paragrafo n. 11.3.3.3 pag 191 della relazione generale).
--

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

8

Proponente

COMUNE DI BOLOGNA

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0532319.E

Data Protocollo

1/6/2023

Data arrivo

31/5/2023

N. osservazione

73

Oggetto dell'osservazione

Efficacia delle disposizioni del Piano e strumenti attuativi

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.7

Sintesi

osservazione

Il Piano detta, come riportato all'articolo 7 comma 1 delle NTA, indirizzi e prescrizioni. Si chiede di contrassegnare puntualmente, eventualmente con una sigla ad inizio articolo/comma, a quale tipologia sono ascrivibili i contenuti di ciascun articolo/comma delle NTA.

Parere

istruttorio

L'efficacia di ciascuna disposizione è già specificata nelle norme tecniche. Tuttavia, per una maggior fruibilità del testo, si indicherà con una sigla ad inizio articolo la distinzione fra prescrizione "(P)" e indirizzo "(I)".

Documenti di piano
modificati

NTA

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

8

Proponente

COMUNE DI BOLOGNA

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0532319.E

Data Protocollo

01/6/2023

Data arrivo

31/5/2023

N. osservazione

74

Oggetto dell'osservazione

Efficacia delle disposizioni del Piano e strumenti attuativi

Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	art. 7, art. 15

Sintesi osservazione	<p>Si chiede di definire a quali misure contenute nelle NTA deve seguire un'ordinanza da parte degli Enti Locali e quali invece devono ritenersi già valide e applicabili, senza necessità di ulteriori recepimenti.</p> <p>A titolo di esempio, si segnala la seguente difficoltà di interpretazione.</p> <p>L'articolo 7 "Efficacia delle disposizioni del Piano", c.1, lettera b) delle NTA definisce quanto segue: "per "prescrizioni" si intendono le disposizioni cogenti e auto applicative del Piano che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni e dei rapporti giuridici disciplinati. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dal Piano e prevalgono automaticamente, senza la necessità di recepimento, sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi assunti in data antecedente".</p> <p>L'articolo 15 "Altre misure di contenimento delle emissioni" prevede:</p> <p>"1. Nelle zone Pianura Est e Ovest e nell'Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, è vietata qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio e ad eccezione dei barbecue. [...]</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno valore di prescrizione".</p> <p>Ai sensi dall'art. 7 sopra riportato le prescrizioni non necessitano di recepimento, pertanto pare che non sia necessario emanare una ordinanza nel merito da parte dei Comuni. Salvo poi rilevare che nel paragrafo "7.7.4 Il livello locale" della Relazione generale, si riporta che:</p> <p>"I Comuni di pianura est, pianura ovest e agglomerato sono tenuti a dare attuazione alle seguenti prescrizioni:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alle norme sull'utilizzo degli impianti di combustione a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico e sugli abbruciamenti (residui vegetali e combustioni all'aperto a scopo intrattenimento) sono tenuti a darvi attuazione con apposito atto (es. regolamento, ordinanza)". <p>Per superare tali difficoltà e le possibili interpretazioni differenti tra i diversi soggetti tenuti all'attuazione delle misure del PAIR 2030, si chiede alla Regione Emilia-Romagna, oltre che di chiarire quali misure devono essere oggetto di ordinanza e quali invece sono direttamente cogenti, di predisporre e mettere a disposizione dei Comuni un modello fac-simile univoco di ordinanze contenenti la totalità delle misure che necessitano di essere recepite con apposito atto a cura dei Comuni interessati.</p>
----------------------	--

Parere istruttorio	<p>Per quanto riguarda la scelta dello strumento attuativo, il Piano indica in via esemplificativa quali possono essere gli atti e gli strumenti attuativi dello stesso. La scelta in concreto dello strumento attuativo verrà effettuata dall'enete di riferimento in base al proprio Statuto e alle normative vigenti.</p> <p>In vigenza della precedente pianificazione, il fac simile di ordinanza è stato fornito negli anni passati ai Comuni di pianura, recentemente interessati dalle misure di Piano. Ai comuni più grandi, vista l'esperienza decennale, non è stato fornito, in virtù anche del fatto che le ordinanze spesso sono emesse da settori diversi a seconda delle misure oggetto delle stesse (es. limitazioni per il traffico, combustione di biomasse per uso domestico, risparmio energetico, ecc.).</p>
--------------------	--

Documenti di piano modificati	
-------------------------------	--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

8

Proponente

COMUNE DI BOLOGNA

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0532319.E

Data Protocollo

1/6/2023

Data arrivo

31/5/2023

N. osservazione

75

Oggetto dell'osservazione

Efficacia delle disposizioni del Piano e strumenti attuativi

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Per agevolare la lettura e la conseguente corretta applicazione delle norme, si chiede di riportare nelle NTA anche quanto scritto nella Relazione Generale alla quale viene fatto spesso rimando.
Si suggerisce inoltre di inserire collegamenti ipertestuali che facilitino la consultazione del testo.

Parere istruttorio

Si conferma l'attuale formulazione delle norme per ragioni che attengono a chiarezza espositiva.
Con riferimento ai link ipertestuali, si evidenzia che non attengono al contenuto amministrativo dell'atto. Tuttavia, in sede applicativa, si valuterà l'opportunità di inserirli per una maggiore facilità di lettura.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

8

Proponente

COMUNE DI BOLOGNA

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo	0532319.E
Data Protocollo	1/6/2023
Data arrivo	31/5/2023

N. osservazione	76
Oggetto dell'osservazione	Attività produttive
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Cap. 11.4.3.6

Sintesi osservazione	<p>Si ribadiscono le osservazioni già evidenziate nella fase preliminare dal momento che non si è trovato riscontro nella documentazione in analisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il particolato totale sospeso (PTS), pur non essendo normato dalla legislazione vigente, rappresenta una potenziale fonte di criticità, soprattutto in riferimento alle attività di cantiere in contesti antropizzati. Si chiede di definire l'ambito di applicazione (sia come livello progettuale sia di tipologia di intervento) e una metodologia condivisa di valutazione dell'impatto dovuto alle emissioni di polveri e delle corrispondenti misure di prevenzione e mitigazione per limitarne la dispersione in atmosfera, eventualmente anche indicando fonti aventi comprovata validità scientifica da seguire; a titolo indicativo si segnalano le Linee Guida di Arpa Toscana. - Esistono diversi studi in letteratura che evidenziano ruolo e potenzialità delle piante arboree e arbustive nell'intercettazione delle polveri sottili e dei principali inquinanti atmosferici. Si richiede di definire in maniera univoca un quadro di misure di mitigazione e di compensazione da applicarsi in fase di valutazione dei progetti, con particolare riferimento alle infrastrutture. Tale punto è ripreso anche nel seguito del presente documento in riferimento all'articolo 14.
----------------------	---

Parere istruttorio	Le indicazioni fornite dal Piano in merito alle polveri diffuse e alle potenzialità della vegetazione potranno essere più dettagliate con apposito atto di disposizioni tecniche integrative, anche ai sensi dell'art. 37 comma 4 delle Norme tecniche di attuazione.
--------------------	---

Documenti di piano modificati	
-------------------------------	--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	8
Proponente	COMUNE DI BOLOGNA
Tipologia proponente	Comune
Protocollo di arrivo	0532319.E
Data Protocollo	1/6/2023
Data arrivo	31/5/2023

N. osservazione

77

Oggetto dell'osservazione

Emissioni e valutazioni emissive

Documento di riferimento

Relazione generale

Pagine/capitolo

Cap. 11.1.3.5

Sintesi osservazione

Per confrontare tra loro l'efficacia dei diversi interventi sul territorio ed eventualmente fare una stima quantitativa annuale degli assorbimenti delle forestazioni, sarebbe opportuno avere un metodo riconosciuto e comune per effettuare i monitoraggi. Nel Piano manca un riferimento ad una metodologia per la stima dei benefici degli interventi di forestazione in termini di assorbimento degli inquinanti gassosi e CO2 e trattenimento polveri: considerato che anche l'ultima versione dei Criteri Minimi Ambientali per l'Edilizia 2022 richiama il fatto che "la vegetazione arborea può svolgere un'importante azione di compensazione delle emissioni dell'insediamento urbano e che si devono privilegiare quelle specie che si siano dimostrate più efficaci in termini di assorbimento degli inquinanti atmosferici gassosi e delle polveri sottili", si richiede alla Regione di proporre nel Piano un riferimento metodologico – tra quelli disponibili in bibliografia - per la stima di assorbimento di CO2, di inquinanti gassosi e di trattenimento di polveri, differenziata a seconda delle specie arboree impiegate, adottando o suggerendo un metodo già in uso (es. Linee guida associate al Piano Regionale per la Qualità dell'aria ambiente della Regione Toscana, citate nell'ultima versione del DM sui Criteri Minimi Ambientali per l'Edilizia 2022).
--

Parere istruttorio

Nelle schede azione, che verranno pubblicate successivamente al Piano come strumento utile per mettere a sistema tutte le caratteristiche delle azioni e del loro monitoraggio, sarà indicata una prima metodica di riferimento che potrà essere affinata sulla base di studi successivi, in collaborazione con enti di ricerca, anche attraverso gli eventuali riferimenti bibliografici disponibili.
--

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	8
Proponente	COMUNE DI BOLOGNA
Tipologia proponente	Comune
Protocollo di arrivo	0532319.E
Data Protocollo	1/6/2023
Data arrivo	31/5/2023

N. osservazione 78

Oggetto dell'osservazione Monitoraggio

Documento di riferimento Rapporto ambientale

Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Per quanto riguarda gli indicatori di monitoraggio dell'azione di cui all'art. 14, nel Rapporto Ambientale al par. 13.2 "Proposta di indicatori per il Piano di monitoraggio ambientale" per l'azione "Aumento forestazione" sono previsti i seguenti indicatori:

- Variazione emissioni di gas serra (CO2eq)
- Superficie di aree siti Natura 2000 interessati da interventi
- Variazioni superfici forestali
- Variazione dell'Indice di impermeabilizzazione a scala comunale

Non è chiaro a chi sarebbero in carico i dati per tale monitoraggio (es. le superfici forestali): i Comuni possono fornire i seguenti dati:

- come indicatore dell'aumento del verde pubblico urbano: il bilancio arboreo, ovvero "il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso" ai sensi della L. 10/2013;
- come indicatore delle forestazioni urbane e/o periurbane: il numero di ettari di nuovi interventi (comprese la fasce di mitigazione ambientale alle nuove infrastrutture);
- consumo di suolo (dati ISPRA annuali).

Parere istruttorio

Nel piano di monitoraggio saranno eventualmente integrati gli indicatori relativi alla forestazione suggeriti dal Comune di Bologna, se se ne verificherà la disponibilità presso altri Comuni.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

N. Proponente	8
Proponente	COMUNE DI BOLOGNA
Tipologia proponente	Comune
Protocollo di arrivo	0532319.E
Data Protocollo	1/6/2023
Data arrivo	31/5/2023

N. osservazione 79

Oggetto dell'osservazione	VAS
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art.8 e art. 7

Sintesi osservazione	<p>Articolo 7 - Efficacia delle disposizioni del Piano “Gli enti pubblici provvedono all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi alle disposizioni contenute nel presente Piano tempestivamente e comunque non oltre 2 anni dalla data della sua approvazione”.</p> <p>Articolo 8 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi c.2 - “Il proponente del piano o programma sottoposto alla procedura di cui al comma 1 (ndr VAS), ha l’obbligo di presentare una relazione relativa agli effetti in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 e NOx del piano o programma e contenente le misure idonee a compensare e/o mitigare tali effetti”.</p> <p>Dal momento che, ai sensi dell’art. 24 della LR 24/2017, le previsioni strategiche del PUG non stabiliscono aspetti localizzativi di dettaglio o puntuali perimetrazioni e risulta pertanto impossibile elaborare la relazione di cui al comma 2 in riferimento al PUG, si chiede di chiarire se i contenuti del suddetto articolo si debbano applicare agli strumenti attuativi del PUG (Accordi operativi, Piani attuativi di iniziativa pubblica, procedimenti unici, accordi di programma e localizzazioni di opere pubbliche ecc.) che rappresentano gli strumenti per i quali è possibile entrare nel dettaglio sui contenuti richiesti, o anche al PUG stesso.</p>
----------------------	--

Parere istruttorio	La norma si applica ai piani generali e settoriali e pertanto si applica ai PUG.
--------------------	--

Documenti di piano modificati	
-------------------------------	--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	8
Proponente	COMUNE DI BOLOGNA
Tipologia proponente	Comune
Protocollo di arrivo	0532319.E
Data Protocollo	1/6/2023
Data arrivo	31/5/2023

N. osservazione	80
-----------------	----

Oggetto dell'osservazione	Attività produttive
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo Art. 10

Sintesi osservazione

Articolo 10 - Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

“c1. Le autorizzazioni ambientali, fra cui l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), l’autorizzazione unica ambientale (AUA), l’autorizzazione alle emissioni nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.

c2. Le previsioni contenute al capitolo 11, paragrafo 11.4.3.6 della Relazione generale di Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1”.

Si chiede di specificare se i contenuti si applicano solo per attività che prevedono espressamente emissioni in atmosfera (es. cave) oppure anche per la fase di cantiere di qualsiasi attività soggetta a tali provvedimenti.

Parere istruttorio

La prescrizione si applica a tutte le attività che generano polveri diffuse, come specificato nel paragrafo citato 11.4.3.6 della relazione generale.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

8

Proponente

COMUNE DI BOLOGNA

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0532319.E

Data Protocollo

1/6/2023

Data arrivo

31/5/2023

N. osservazione 81

Oggetto dell'osservazione Ambito urbano e aree di pianura

Documento di riferimento Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo Art.14

Sintesi osservazione

Articolo 14 - Ampliamento della forestazione urbana e periurbana

“Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria il Piano promuove interventi di forestazione urbana e periurbana utili a migliorare le caratteristiche meteorologiche locali e creare l’ambiente più opportuno per la ciclo-pedonalità, oltre che ad agire come barriera per gli inquinanti ed il rumore.”

L'articolo, pur richiamando il fondamentale ruolo delle piante come mitigazione rispetto all'emissione di inquinanti e al rumore e come adattamento ai cambiamenti climatici, risulta troppo generico e non contiene indirizzi o prescrizioni per orientare azioni concrete nel campo della pianificazione comunale e/o sovraordinata. Si richiede di definire/suggerire un quadro di misure di mitigazioni e compensazioni da verificare o eventualmente prescrivere in fase di valutazione dei progetti urbani e periurbani (es. grandi interventi di rigenerazione, poli funzionali, nuove infrastrutture), incentivando in particolar modo la progettazione di tetti verdi e di fasce di mitigazione vegetali polifunzionali. A titolo di esempio il Comune di Bologna nei propri strumenti urbanistici prescrive, nei territori di pianura, che la realizzazione o il potenziamento della rete stradale primaria e tutti gli interventi di nuovo insediamento o ampliamento di funzioni non residenziali e non funzionali all'attività agricola, debbano realizzare contestualmente fasce verdi polifunzionali di mitigazione e inserimento ambientale. Inoltre è prescritta la realizzazione di tetti verdi per tutti gli interventi di qualificazione edilizia trasformativa con funzione turistico-recettiva (B), produttiva (C), direzionale (D), commerciale (E) e per gli edifici pubblici. Tali misure potrebbero essere suggerite come indirizzi per i nuovi strumenti urbanistici comunali o come linee guida per le istruttorie tecniche di approvazione dei progetti.

Parere istruttorio

Le misure proposte attengono a procedure e indirizzi di tipo urbanistico ed edilizio, quindi non proprie del piano aria. Le misure possono inoltre essere meglio stabilite dai comuni in base alla conoscenza del loro territorio e agli sviluppi urbanistici previsti.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

8

Proponente

COMUNE DI BOLOGNA

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0532319.E

Data Protocollo

1/6/2023

Data arrivo

31/5/2023

N. osservazione

82

Oggetto dell'osservazione
Documento di riferimento
Pagine/capitolo

Misure emergenziali
Norme tecniche di attuazione
Art. 16

Sintesi
osservazione

Articolo 16 - Misure emergenziali
c.6 "I Comuni danno attuazione alle prescrizioni contenute ai commi da 2 a 5 del presente articolo con opportuni atti, anche con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e attivano, durante la vigenza delle misure emergenziali di cui ai commi 2 e 3, specifici controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di combustioni all'aperto, di spandimento dei liquami e delle limitazioni della circolazione". Non viene affrontato il tema dei controlli relativi al rispetto delle limitazioni di utilizzo previste per i generatori di calore a biomassa legnosa più inquinanti (vd comma 2 lettera b del medesimo articolo 16). Allo stato attuale si riscontrano difficoltà di applicazione delle NTA vigenti del Pair2020 in materia di controlli e sanzioni dei generatori di calore a biomassa legnosa. Considerato anche quanto già evidenziato nel contributo inviato con mail del 14/12/2022 in fase di consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale, si rinnova la richiesta di specificare competenze, modalità di svolgimento delle verifiche ed eventuali sanzioni da applicare.

L'art. 16 non prevede il divieto di utilizzo dei barbecue quale misura emergenziale. Tale limitazione è presente nelle NTA attualmente vigenti relative al Pair2020, anche in attuazione del Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino padano sottoscritto nel 2017 e che definisce l'impegno delle quattro Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto) di attuare le misure temporanee omogenee contenute nell'Allegato I del suddetto accordo, tra cui il divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc) come misura di Primo livello.

Rilevate pertanto le divergenze sopra descritte, si chiede di conoscere le ragioni del mancato rinnovo di tale misura emergenziale compresa nell'Accordo.

Parere
istruttorio

Per quanto riguarda la richiesta di specificare competenze, modalità di svolgimento delle verifiche e sanzioni relative all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa, l'articolo 22 c. 5 stabilisce che la Regione provvederà ad aggiornare il regolamento regionale 1/2017 con particolare riferimento alla regolamentazione delle modalità di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti di combustione a biomassa legnosa destinati al riscaldamento domestico e della relativa canna fumaria. Tale aggiornamento avverrà in seguito alla revisione del DPR 74/2013. E' comunque facoltà del Comune con propria ordinanza stabilire le modalità per i controlli, anche documentali, e le sanzioni.

Riguardo ai barbecue, il PAIR opera la scelta di regolamentare gli impianti di riscaldamento a biomassa legnosa e le altre forme di combustione di biomassa tra le quali i falò tradizionali, ad esclusione dei barbecue, ritenendoli più rilevanti come fonte di emissioni di PM10 primario rispetto ai barbecue. Inoltre la misura è stata trasformata da emergenziale su 30 Comuni a strutturale su tutti i comuni di pianura, rendendola pertanto più efficace di quanto previsto nell'Accordo di bacino padano 2017.

Gli inconvenienti citati fanno più riferimento a disagi legati alla salute dei cittadini e alla civile convivenza che alla qualità dell'aria oggetto del presente piano e dovrebbero quindi essere regolamentati dai pertinenti strumenti comunali, ad esempio il Regolamento di Polizia Urbana o altro atto equivalente. Rimane infatti facoltà del Comune vietare totalmente i barbecue con proprio atto.

Documenti di piano
modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------

ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	8
Proponente	COMUNE DI BOLOGNA
Tipologia proponente	Comune
Protocollo di arrivo	0532319.E
Data Protocollo	1/6/2023
Data arrivo	31/5/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

88

Documenti di piano modificati Relazione generale paragrafo 11.1.3.7; tabelal a fine capitolo; Allegato 4

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

8

Proponente

COMUNE DI BOLOGNA

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0532319.E

Data Protocollo

1/6/2023

Data arrivo

31/5/2023

N. osservazione 84

Oggetto dell'osservazione Energia e biomasse per il riscaldamento domestico
 Documento di riferimento Norme tecniche di attuazione
 Pagine/capitolo Art. 20

Sintesi osservazione

Articolo 20 - Misure in tema di impianti di produzione di energia mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile

"In attuazione dell'art. 26, comma 7 del D.Lgs. n. 199 del 2021, il Piano dispone che nelle zone di Pianure Est, di Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, le disposizioni relative all'obbligo di prevedere in sede progettuale l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica ed elettrica dell'edificio debbano essere soddisfatte ricorrendo all'uso di fonti rinnovabili diverse dalla combustione delle biomasse solide".

Pur condividendo il principio dettato dall'articolo, si evidenzia che non tutte le tipologia di interventi edilizi con finalità energetiche prevedono l'obbligo di garantire la copertura minima da fonti rinnovabili di quota parte dei consumi di energia termica ed elettrica. Si ritiene pertanto utile specificare che le disposizioni si applicano solo nei casi espressamente previsti dalla DGR 20 luglio 2015, n. 967 e smi in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

Parere istruttorio La specificazione richiesta è già richiamata nella relazione generale al paragrafo 11.3.3.1 pag. 184.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	8
Proponente	COMUNE DI BOLOGNA
Tipologia proponente	Comune
Protocollo di arrivo	0532319.E
Data Protocollo	1/6/2023
Data arrivo	31/5/2023

N. osservazione	85
Oggetto dell'osservazione	Energia e biomasse per il riscaldamento domestico
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 21

Sintesi osservazione

Articolo 21 - Misure per il risparmio energetico e contenimento delle emissioni "c1, lettera b) nelle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive".
Si chiede di specificare competenze, modalità di svolgimento dei controlli e sanzioni in merito al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b).

Parere istruttorio

La misura, resa strutturale dal PAIR 2030, fa riferimento al Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale pubblicato dal MASE il 6 settembre 2022 che è stato attuato tramite il Decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, n. 383 "Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento". In tale documento sono definite, all'articolo 2, le modalità per l'esecuzione dei controlli.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	8
Proponente	COMUNE DI BOLOGNA
Tipologia proponente	Comune

Protocollo di arrivo	0532319.E
Data Protocollo	1/6/2023
Data arrivo	31/5/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	<input type="text" value="8"/>
Proponente	COMUNE DI BOLOGNA
Tipologia proponente	Comune

Protocollo di arrivo	0532319.E
Data Protocollo	1/6/2023
Data arrivo	31/5/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	9
Proponente	COMUNE DI MODENA
Tipologia proponente	Comune
Protocollo di arrivo	0644777.E
Data Protocollo	3/7/2023
Data arrivo	3/7/2023

N. osservazione

88

Oggetto dell'osservazione

Ambito urbano e aree di pianura

 Documento di riferimento

Relazione generale

 Pagine/capitolo

Paragrafo 11.1.3.7

Sintesi osservazione

Come è ampiamente descritto nella Relazione generale del PAIR 2030, la qualità dell'aria in Emilia-Romagna è strettamente correlata alla morfologia del bacino padano che determina, in inverno, frequenti episodi di ristagno degli inquinanti al suolo e formazione di elevate concentrazioni di fondo di inquinanti di tipo secondario.

Per tale motivo gli interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico richiedono un approccio di area vasta e una forte integrazione fra i vari livelli di governo, da quello locale a quello nazionale, in modo da agire sinergicamente su tutte le fonti emissive rilevanti.

Nel 2002, al fine di armonizzare le azioni di contrasto all'inquinamento atmosferico, è stato sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna, le Province e i Comuni con più di 50.000 abitanti l'Accordo di programma sulla qualità dell'aria, rinnovato successivamente per diversi anni; inoltre, a decorre dal 2005, le Regioni del bacino padano hanno sottoscritto accordi al fine di attuare politiche e misure coordinate per la qualità dell'aria in modo da affrontare in modo più efficace l'inquinamento atmosferico nella Pianura Padana.

Nello stesso tempo l'impegno delle Regioni ha riguardato anche il coinvolgimento del livello statale, affinché intervenisse sulle fonti emissive di propria competenza. Dal 2013, infatti, gli Accordi hanno coinvolto anche il livello nazionale e l'impegno dei diversi Ministeri ad intervenire nei settori maggiormente responsabili dell'inquinamento atmosferico e dello stato di qualità dell'aria nel bacino padano.

Nel corso del 2021 poi, sono state introdotte misure straordinarie per la qualità dell'aria, al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10/11/2020 per il superamento del valore limite giornaliero di PM10, che hanno portato al coinvolgimento di tutti i Comuni di pianura, interessati da situazioni di superamento del valore limite del PM10, ampliando pertanto in modo sostanziale la platea dei soggetti attuatori e l'estensione delle aree coinvolte proprio nell'ottica di un'azione coordinata e congiunta finalizzata al miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico.

La necessità di adottare provvedimenti coordinati a livello regionale e di bacino padano è sostenuta, inoltre, nella Relazione generale dal grafico di Fig. 20 "PM10, ripartizione percentuale per aree geografiche dell'origine dell'inquinamento" il quale conferma che la concentrazione media di fondo di PM10 in Emilia-Romagna dipende, in buona parte, dall'inquinamento a grande scala tipico della Pianura Padana.

Nell'area di Pianura Ovest in cui è inserito il territorio del Comune di Modena, ad esempio, il contributo "hot spot" ovvero, la quota di inquinamento dovuto a situazioni di inquinamento strettamente legato a sorgenti emmissive locali, è inferiore al 20% del totale e il contributo dovuto al fondo urbano è di circa il 10%.

Si rileva pertanto che l'azione A8, che prevede che i Comuni intervengano con misure aggiuntive a livello locale nel momento in cui vengano raggiunti i 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, non sia in linea con i principi sinora adottati per il contrasto dell'inquinamento atmosferico oltre ad essere, per quanto sopra esposto, di impatto pressoché nullo.

Inoltre, considerato che l'obiettivo del PAIR è quello raggiungere livelli di qualità dell'aria volti a prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente, non si ritiene corretto circoscrivere al solo Comune sul cui territorio è presente la centralina di monitoraggio l'obbligo di adottare azioni più restrittive. È infatti altamente probabile che siano raggiunti livelli di inquinamento oltre i limiti di legge anche nei Comuni privi di una stazione di rilevamento della qualità dell'aria. La configurazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria è stata infatti individuata da Arpae secondo criteri di rappresentatività del territorio e di economicità del sistema di monitoraggio integrando, come previsto dal Dlgs n. 155/2010, i dati rilevati nei siti fissi con i modelli numerici di diffusione, trasporto e trasformazione chimica degli inquinanti in modo da poter valutare la qualità dell'aria non solo dove è presente una centralina ma sull'intero territorio rappresentato dall'uso combinato della rete monitoraggio e della modellistica.

Inoltre, attualmente, le forme più significative di inquinamento sono dovute a inquinanti secondari (come Ozono, PM10 e PM2,5) che tendono a interessare tutto il territorio e non solo le aree industriali e urbane immediatamente prossime ai punti di emissione. Si chiede pertanto che l'azione A8, ovvero l'azione necessaria affinché tutti i comuni non superino il limite, fissato a 50 µg/m3, per più di 35 giorni ogni anno, venga rivista e vengano individuate azioni di area vasta che possano portare a risultati efficaci su tutto il territorio.

Parere istruttorio

Le misure locali nascono dalla previsione dello scenario di piano della possibilità che si verifichino, nonostante l'attuazione di tutte le oltre 60 misure, superamenti circoscritti solo ad alcune stazioni da traffico. Le misure locali servono per evitare il verificarsi di episodi acuti localizzati e di superare i 35 giorni del VL giornaliero di PM10 nelle località più critiche, principalmente a causa di fonti di emissioni specifiche.

La regione provvede ad indicare un elenco esemplificativo di misure adottabili per far fronte a situazioni di superamento localizzate, in funzione della fonte interessata. Tale elenco potrà essere integrato sulla base del confronto con i Comuni.

Viene inoltre proposta una misura emergenziale a livello regionale, dando attuazione alle previsioni del DL. n. 69/2023 art. 9, come convertito in legge dalla L. n. 103 del 10 agosto 2023. Vengono modificate in tal senso le norme tecniche di attuazione all'articolo 17 e la relazione generale al paragrafo 11.1.3.7.

Documenti di piano modificati

Norme Tecniche di attuazione art. 17 e Relazione Generale par.11.1.3.7

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	10
Proponente	COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
Tipologia proponente	Comune
Protocollo di arrivo	0542063.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione 89

Oggetto dell'osservazione Ambito urbano e aree di pianura
 Documento di riferimento Norme tecniche di attuazione
 Pagine/capitolo Art.12

Sintesi osservazione

Nell'articolo 12 delle NTA è fondamentale che venga riportato che il divieto di circolazione si applica anche a strade di attraversamento dei centri urbani, altrimenti la misura penalizzerebbe esclusivamente i residenti, in particolare quelli dei piccoli centri urbani, nei quali il traffico di attraversamento è di gran lunga più impattante di quello generato dalla viabilità locale. Contestualmente dovrà essere chiarito quale debba essere il soggetto che deve far rispettare il divieto su tali strade di attraversamento che possono essere di competenza statale (ANAS) o provinciale.

Inoltre, sempre in merito a tale articolo si sottolinea la sproporzione tra i controlli richiesti ai piccoli comuni, spesso in emergenza per quanto riguarda la dotazione di vigili urbani, e quelli di dimensioni maggiori che possiedono molto più personale. Si propone di stabilire un numero di controlli proporzionale al numero degli abitanti.

Parere istruttorio

Il divieto di circolazione si applica all'interno del centro abitato. Qualora la gestione dell'infrastruttura, anche di attraversamento, non sia di competenza del Comune, il Comune provvede sentito il soggetto competente o proprietario, come previsto dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada.

L'osservazione è accolta limitatamente al numero dei controlli, per i quali viene introdotto il principio, valevole esclusivamente per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di un numero minimo di controlli annui pari a 1 controllo ogni 50 abitanti. L'art. 12 comma 7 delle norme tecniche di attuazione e l'elenco a pag. 132 della Relazione generale vengono modificati come di seguito:

- Comuni **10.000-20.000** abitanti: 200 controlli/anno;
- Comuni **< 10.000 abitanti: 1 controllo ogni 50 abitanti/anno.**

Documenti di piano modificati Relazione generale paragrafo 11.1.3.3 e Norme tecniche di attuazione art. 12

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	10
Proponente	COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
Tipologia proponente	Comune
Protocollo di arrivo	0542063.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	10
Proponente	COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
Tipologia proponente	Comune
Protocollo di arrivo	0542063.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	10
Proponente	COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
Tipologia proponente	Comune
Protocollo di arrivo	0542063.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

auspica anche l'estensione della misura a capannoni esistenti fissando un tempo di adeguamento che sia economicamente sostenibile.

Parere istruttorio

Per quanto condivisibile la proposta non attiene alle competenze dirette del Piano aria ma più propriamente alla pianificazione e programmazione di settore, oppure al percorso per la neutralità carbonica.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

10

Proponente

COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0542063.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

93

Oggetto dell'osservazione

Energia e biomasse per il riscaldamento domestico

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.22

Sintesi

osservazione

In merito all'articolo 22 deve essere esplicitato che l'autorità competente ai controlli non può che essere la Regione Emilia Romagna in virtù del DPR 74/2013 e che non sono conferite competenze ai Comuni che, oltre a non possedere specifiche figure professionali in grado di compiere le valutazioni necessarie, si trovano spesso con un organico ridotto.

Parere

istruttorio

Per quanto riguarda la richiesta di specificare competenze, modalità di svolgimento delle verifiche e sanzioni relative all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa, l'articolo 22 c. 5 stabilisce che la Regione provvederà ad aggiornare il regolamento regionale 1/2017 con particolare riferimento alla regolamentazione delle modalità di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti di combustione a biomassa legnosa destinati al riscaldamento domestico e della relativa canna fumaria. Tale aggiornamento avverrà in seguito alla revisione del DPR 74/2013. Nell'ambito di tale regolamento saranno definite anche le competenze dei Comuni, che attualmente, attraverso le ordinanze, possono indicare modalità di controllo, anche di tipo documentale, e relative sanzioni.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

10

Proponente

COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0542063.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

94

Oggetto dell'osservazione

Disposizioni finali

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.37

Sintesi osservazione

In merito all'art. 37 si chiede di riformulare completamente il quadro delle responsabilità, in quanto non si ritiene ragionevole ritenere responsabile dei superamenti che potrebbero comportare l'attivazione di una procedura di infrazione comunitaria i semplici Comuni ed uffici Comunali; è infatti alquanto probabile che, anche disattivando temporaneamente tutte le sorgenti emissive di un Comune possano permanere i superamenti per effetto del trasporto dell'inquinamento da altre zone. Ciò è maggiormente evidente nel caso del nostro Comune sito al confine con la Lombardia ed a breve distanza da sorgenti puntuali estremamente impattanti: una acciaieria in territorio Cremonese, un impianto di produzione di pannelli truciolari in Comune di Caorso, e tutte le grandi sorgenti puntuali e lineari della città di Piacenza (cementificio, centrale termoelettrica, termovalorizzatore, autostrade, ecc.).

Parere istruttorio

La norma in questione si riferisce alla mancata attuazione delle previsioni di piano e non al raggiungimento dei limiti, per il quale sono necessarie azioni di carattere regionale, interregionale e nazionale, oltrechè locale.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	11
Proponente	COMUNE DI PIACENZA
Tipologia proponente	Comune
Protocollo di arrivo	0535654.E
Data Protocollo	1/6/2023
Data arrivo	31/5/2023

N. osservazione

95

Oggetto dell'osservazione

Misure emergenziali

 Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

 Pagine/capitolo

Art. 17

Sintesi osservazione

<p>Con riferimento a quanto in oggetto, si condividono le finalità e i contenuti riportati nella documentazione di Piano.</p> <p>Tuttavia, con particolare riferimento alla specifica azione di Piano relativa all'adozione di misure aggiuntive a livello locale enunciata all'art. 17 delle NTA</p> <p>"1. Al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento, i Comuni adottano specifiche misure aggiuntive a livello locale finalizzate a ridurre le emissioni delle principali sorgenti emmissive, nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, dandone comunicazione alla Regione" dovrebbe essere riformulata in quanto, affinché la misura prevista possa risultare efficace e possa orientare il Piano verso una maggiore sostenibilità, dovrebbe essere attuata a larga scala ed in modo omogeneo almeno sull'intero territorio regionale.</p> <p>Emerge infatti dal Quadro Conoscitivo (Pag. 34 - Figure 35, 36. Ripartizione percentuale per aree geografiche dell'origine dell'inquinamento per il PM10 e PM2,5) come la concentrazione media di fondo di PM10 e PM2,5 dipenda in gran parte dall'inquinamento a grande scala in Pianura Padana Si ritiene dunque fondamentale che qualunque azione aggiuntiva finalizzata a ridurre il rischio di superamenti sia correttamente considerata nell'ambito del processo valutativo e sia assunta in modo coordinato e omogeneo, per garantire il peso e l'efficacia dell'azione stessa.</p>
--

Parere istruttorio

<p>Le misure locali nascono dalla previsione dello scenario di piano della possibilità che si verificano, nonostante l'attuazione di tutte le oltre 60 misure, superamenti circoscritti solo ad alcune stazioni da traffico. Le misure locali servono per evitare il verificarsi di episodi acuti localizzati e di superare i 35 giorni del VL giornaliero di PM10 nelle località più critiche, principalmente a causa di fonti di emissioni specifiche.</p> <p>La regione provvede ad indicare un elenco esemplificativo di misure adottabili per far fronte a situazioni di superamento localizzate, in funzione della fonte interessata. Tale elenco potrà essere integrato sulla base del confronto con i Comuni.</p> <p>Viene inoltre proposta una misura emergenziale a livello regionale, dando attuazione alle previsioni del DL. n. 69/2023 art. 9, come convertito in legge dalla L. n. 103 del 10 agosto 2023. Vengono modificate in tal senso le norme tecniche di attuazione all'articolo 17 e la relazione generale al paragrafo 11.1.3.7.</p>
--

Documenti di piano modificati	Art. 17 nta e par.11.1.3.7			
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	12
Proponente	COMUNE DI PIANORO
Tipologia proponente	Comune
Protocollo di arrivo	0540484.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	96
Oggetto dell'osservazione	Zonizzazione
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 22

Sintesi osservazione	<p>Il Comune di Pianoro è caratterizzato da un territorio collinare e montuoso, assimilabile a quello dell'Appennino e non certamente alla Pianura Padana. Il Comune di Pianoro nel PAIR 2020 era inizialmente inserito nell'Agglomerato di Bologna per una sola porzione di territorio, e più precisamente per l'abitato di Rastignano ricompreso fra il Torrente Savena, il Ponte delle Oche, la via Marzabotto/Valleverde/Mattei e via A. Costa nel tratto fra il confine con Bologna e la rotonda "Caduti ignoti delle guerre". Con DGR 1135/2019 con la quale la Regione E.R. ha approvato una nuova classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria, il Comune di Pianoro è stato inserito per l'intero territorio nell'Agglomerato di Bologna. Nel PAIR 2030, adottato con DGR 527/2023 il Comune di Pianoro, per il suo intero territorio, è stato riconfermato nell'agglomerato di Bologna. In occasione dell'apertura del primo tratto di viabilità del Nodo di Rastignano, valutando un possibile peggioramento della qualità dell'aria nell'abitato di Rastignano a seguito dell'aumento del traffico veicolare sulla via A. Costa, Arpae ha eseguito 2 campagne di misurazione a novembre 2021 e novembre 2022 che hanno rilevato valori significativamente più bassi rispetto a centraline fisse poste a Bologna e San Lazzaro di Savena e nessun superamento. La realizzazione del secondo tratto del Nodo di Rastignano, già appaltato e in corso di esecuzione, comporterà peraltro una sensibile diminuzione dei flussi di traffico all'interno dell'abitato di Rastignano, con ulteriore miglioramento della qualità dell'aria. Nel Monitoraggio Intermedio PAIR 2020 è stato inoltre rilevato come le zone soggette a superamento siano la Pianura Est e la Pianura Ovest e pertanto il Comune di Pianoro non è da considerarsi fra i Comuni soggetti a procedura di infrazione comunitaria. Si precisa che il Comune di Pianoro è classificato Comune Montano ai sensi della L.R. 2/2004, avendo caratteristiche ambientali e territoriali affini ai comuni montani confinanti (Loiano, Monterezeno, Monzuno), nonché</p>
----------------------	---

densità abitative e insediamenti produttivi circoscritti e localizzati, inseriti in un contesto agro-forestale costituito da colline e boschi. Proprio per la specificità dei comuni montani le Norme tecniche attuative del PAIR 2030 all'art. 22 dispongono la deroga per l'applicazione delle misure restrittive per l'utilizzo degli impianti a biomassa nei comuni montani non soggetti a procedura di infrazione comunitaria per il superamento dei limiti. Il Comune di Pianoro, è inoltre territorio di transito e di collegamento fra i Comuni di Loiano e Monghidoro e la Città di Bologna lungo direttrici obbligate, e pertanto non sarà possibile adottare alcuna misura di limitazione del traffico, peraltro paradossale se applicata a contesti collinari e montani quali Pianoro Nuovo, Pianoro Vecchio, Livergnano, Montelungo o Montecalvo. Poichè nelle norme attuative del PAIR 2030 è dichiarato che tutte le misure previste, ordinarie ed emergenziali, per la riduzione delle emissioni hanno valore di prescrizione per i Comuni dell'Agglomerato, alla luce delle considerazioni sopra esposte il Comune di Pianoro chiede, in forza della classificazione come comune montano, di essere accorpato ai Comuni dell'Appennino e non all'Agglomerato di Bologna. In subordine, chiede sia ripristinata la zonizzazione del 2011 con inclusione nell'Agglomerato di Bologna della sola frazione di Rastignano, come da planimetria allegata.

Parere istruttorio

L'approvazione della zonizzazione è effettuata in attuazione dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 155/2010 sulla base di precisi criteri prestabiliti e non attraverso lo strumento del Piano aria. Al modificarsi dei criteri la Regione provvederà a modificare la zonizzazione ed eventualmente valutare la modifica proposta. Rimane ferma la possibilità che il Comune individui la porzione di territorio all'interno del quale dare attuazione alle diverse misure di piano, sulla base delle caratteristiche orografiche, della densità abitativa o della disponibilità o meno di servizi di trasporto pubblico, analogamente a quanto fatto da altri Comuni.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

13

Proponente

COMUNE DI RIMINI

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0541285.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

97

Oggetto dell'osservazione

Efficacia delle disposizioni del Piano e strumenti attuativi

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo Art. 7

Sintesi osservazione 1) Al fine di una più efficace ed immediata comprensione di quanto previsto dall'Art.7 "Efficacia delle disposizioni del Piano", che fornisce le definizioni e gli ambiti di applicazione di "indirizzi" e di "prescrizioni", si chiede di associare ad ogni articoli delle NTA – PAIR 2030 le corrispondenti sigle I per "indirizzi" e P per "prescrizioni".

Parere istruttorio L'efficacia di ciascuna disposizione è già specificata nelle norme tecniche. Tuttavia, per una maggior fruibilità del testo, si indicherà con una sigla ad inizio articolo/comma la distinzione fra prescrizione e indirizzo.

Documenti di piano modificati NTA

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

13

Proponente

COMUNE DI RIMINI

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0541285.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione 98

Oggetto dell'osservazione Efficacia delle disposizioni del Piano e strumenti attuativi

Documento di riferimento Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo Art.7 comma 1 lett. b

Sintesi osservazione 2) Sempre in merito all'applicazione degli articoli oggetto di prescrizione, l'art.7 comma 1 lett b) prevede che:
"Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dal Piano e prevalgono automaticamente, senza la necessità di recepimento, sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi assunti in data antecedente."
Si chiede di meglio esplicitare, o comunque fornire indicazioni, per ogni disposizione delle NTA con carattere di "prescrizioni" di quali siano gli atti/provvedimenti con cui l'Ente Locale possa darne attuazione (ad es. ordinanza sindacale o dirigenziale, delibera, recepimento nelle norme di piano urbanistico territoriale piuttosto che nelle norme del regolamento edilizio, etc.).

Parere istruttorio

Il Piano indica in via esemplificativa quali possono essere gli atti e gli strumenti attuativi dello stesso. La scelta in concreto dello strumento attuativo verrà effettuata dall'ente di riferimento in base al proprio Statuto e alle normative vigenti.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

13

Proponente

COMUNE DI RIMINI

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0541285.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

99

Oggetto dell'osservazione

Ambito urbano e aree di pianura

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.14

Sintesi osservazione

3) Per l'applicazione dei contenuti dell'Art. 14 "Ampliamento della forestazione urbana e periurbana" si segnala la necessità di prevedere dei fondi non solo per la mera piantumazione associata ad interventi di forestazione urbana e periurbana, ma anche per gestione, per mantenimento e/o per la sostituzione delle alberature ammalorate e/o pericolanti ed in generale per la manutenzione del verde pubblico (come ad esempio per le alberature dei viali), poiché tale tipologia di verde contribuisce in maniera significativa al miglioramento del microclima e del comfort locale oltre che all'abbattimento della CO2.

Parere istruttorio

La gestione e manutenzione del verde urbano non attiene alle competenze dirette del Piano aria ma più propriamente alla pianificazione e programmazione di settore ai vari livelli istituzionali.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	13
Proponente	COMUNE DI RIMINI
Tipologia proponente	Comune
Protocollo di arrivo	0541285.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	100
Oggetto dell'osservazione	Misure emergenziali
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 17

Sintesi osservazione

4) In merito all'applicazione dell'Art.17 "Misure locali" si chiede di fornire un elenco delle possibili principali misure aggiuntive a livello locale, da riportare quale Allegato della "Relazione generale", da cui l'Ente Locale possa attingere e applicare in base anche alla propria tipicità territoriale.
 Inoltre al fine di una più efficace ed efficiente scelta dal parte dell'E.L. di quali misure aggiuntive applicare si chiede di fornire per ogni misura una stima di previsione di riduzione del PM10.

Parere istruttorio

La regione provvede ad indicare un elenco esemplificativo di misure adottabili per far fronte a situazioni di superamento localizzate, in funzione della fonte interessata. Tale elenco potrà essere integrato sulla base del confronto con i Comuni.
 Viene inoltre proposta una misura emergenziale a livello regionale, dando attuazione alle previsioni del DL. n. 69/2023 art. 9, come convertito in legge dalla L. n. 103 del 10 agosto 2023. Vengono modificate in tal senso le norme tecniche di attuazione all'articolo 17 e la relazione generale al paragrafo 11.1.3.7.
 Ove disponibili, le metodiche per la stima di riduzione emissiva di PM10 saranno indicate nelle schede azioni che verranno pubblicate sul sito regionale del PAIR2030 come strumento utile al monitoraggio.

Documenti di piano modificati

Norme tecniche di attuazione art. 17 e Relazione generale par.11.1.3.7

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

13

Proponente

COMUNE DI RIMINI

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0541285.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

101

Oggetto dell'osservazione

Energia e biomasse per il riscaldamento domestico

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 20 c.2

Sintesi osservazione

5) In merito alle disposizioni di cui all'Art. 20 "Misure in tema di impianti di produzione di energia mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile" risulta necessario specificare meglio a quali tipologie di interventi edilizi siano da assoggettare a tali prescrizioni.

Parere istruttorio

Il testo pare esplicativo in quanto le tipologie di interventi edilizi sono definiti dalla norma nazionale indicata. Non si comprende esattamente l'osservazione.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

13

Proponente

COMUNE DI RIMINI

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0541285.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

102

Oggetto dell'osservazione

Energia e biomasse per il riscaldamento domestico

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 22 comma 2

Sintesi osservazione 6) Relativamente alle verifiche sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'Art.22 "Regolamentazione sugli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile", si chiede, ancora una volta, di indicare quale sia l'organo di vigilanza competente e con le dovute competenze tecniche di settore a dover svolgere tali controlli.

Parere istruttorio Al comma 5 del medesimo articolo è specificato che entro il 31 dicembre 2025 la Regione provvederà ad aggiornare le previsioni contenute nel regolamento regionale n. 1/2017, anche riguardo alle modalità di controllo. Per quanto riguarda la richiesta di specificare competenze, modalità di svolgimento delle verifiche e sanzioni relative all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa, l'articolo 22 c. 5 stabilisce che la Regione provvederà ad aggiornare il regolamento regionale 1/2017 con particolare riferimento alla regolamentazione delle modalità di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti di combustione a biomassa legnosa destinati al riscaldamento domestico e della relativa canna fumaria. Tale aggiornamento avverrà in seguito alla revisione del DPR 74/2013. Nell'ambito di tale regolamento saranno definite anche le competenze dei Comuni, che attualmente, attraverso le ordinanze, possono indicare modalità di controllo, anche di tipo documentale, e relative sanzioni.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	13
Proponente	COMUNE DI RIMINI
Tipologia proponente	Comune
Protocollo di arrivo	0541285.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione 7) Nell'Art. 27 "Procedure di valutazione di impatto ambientale" si chiede di meglio esplicitare se le disposizioni ivi riportate si applicano solamente per le procedure di V.I.A. oppure anche per le procedure di verifica ambientale/screening.

Parere istruttorio

Le prescrizioni di cui all'articolo 27 delle NTA non si applicano alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

13

Proponente

COMUNE DI RIMINI

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0541285.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

104

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 29

Sintesi osservazione

8) Presa visione delle disposizioni contenute nell'Art. 29 "Copertura degli stoccaggi dei reflui zootecnici" si chiede se siano previste forme di deroghe relativamente al rispetto della norme edilizie e dei regolamenti edilizi comunali in merito al rispetto degli indici edificatori specifici degli ambiti territoriali, in particolare ci si riferisce a quegli ambiti in cui risulta essere già stato impiegato totalmente l'indice edificatorio dell'area.

Parere istruttorio

Il PAIR non introduce deroghe alla disciplina edilizia e quindi agli indici edificatori.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

13

Proponente

COMUNE DI RIMINI

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0541285.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

105

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 33 c.2

Sintesi

osservazione

9) Pare opportuno coordinare le disposizioni di cui all'Art. 33 "Divieto di abbruciamenti dei residui vegetali" e quelle indicate all'Art. 15 "Altre misure di contenimento delle emissioni" comma 2.

Parere

istruttorio

Le due norme in oggetto riguardano diverse tipologie di attività.

Documenti di piano
modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

13

Proponente

COMUNE DI RIMINI

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0541285.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

106

Oggetto dell'osservazione

Monitoraggio

Documento di riferimento

Relazione generale

Pagine/capitolo

Allegato 4

Sintesi osservazione 10) Nell'allegato 4 "Elenco azioni del PAIR 2030 e indicatori di riferimento" della Relazione generale, si ritiene opportuno riportare nella tabella relativa agli Indicatori sia la fonte dati che la periodicità con cui debbano essere raccolti.

Parere istruttorio La fonte e la periodicità di rilevazione degli indicatori per il monitoraggio verranno definiti nelle schede azione (rif. cap 11 della Relazione generale, pag. 116 e cap. 11.7.2 pag. 255 e 256), che verranno pubblicate successivamente all'approvazione del Piano. I dati verranno raccolti annualmente, per quanto possibile, come previsto all'art. 35 delle Norme tecniche di attuazione.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

13

Proponente

COMUNE DI RIMINI

Tipologia proponente

Comune

Protocollo di arrivo

0541285.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione 107

Oggetto dell'osservazione Monitoraggio

Documento di riferimento Relazione generale

Pagine/capitolo Allegato 4

Sintesi osservazione Inoltre si chiedono chiarimenti in merito alle "azioni di accompagnamento" indicate nella tabella degli Indicatori e di cui non si trova riscontro nei documenti adottati.

Parere istruttorio Le azioni di accompagnamento sono quelle per le quali non esiste un metodo di valutazione definito, ma che esplicano il loro effetti coadiuvando l'attuazione delle altre azioni e aumentandone l'efficacia. Le azioni di accompagnamento sono definite al paragrafo 11 della Relazione generale, pag. 115.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		
-----------------------	-------------------------------------	--	--

N. Proponente	14
Proponente	CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0543255.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	108
-----------------	-----

Oggetto dell'osservazione	Misure emergenziali
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.1.3.7

Sintesi osservazione	Si ritiene opportuno inserire, per la distribuzione di liquami con l'attivazione delle misure emergenziali, anche la tecnica dello spandimento a bande rasoterra, operato mediante barre orizzontali provviste di tubi non rigidi che depositano il liquame al suolo (evitando l'obbligo di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo) in quanto tecnica ammessa a finanziamento anche dagli ultimi bandi a valere sulla misura 4.1.04 "INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DI GAS SERRA E AMMONIACA" e per la quale molte Aziende Agricole hanno investito.
----------------------	---

Parere istruttorio	Si modifica l'elenco delle tecniche ammesse in situazioni emergenziali (paragrafi 11.1.3.7 e 11.5.3.4 della Relazione generale) eliminando il terzultimo punto dell'elenco a pag. 140 e modificando il penultimo punto dell'elenco come di seguito: “• Su terreni con coltura in atto o seminata, inclusi i prati, spandimento rasoterra a bande o iniezione superficiale a solchi aperti o a solchi chiusi;”
--------------------	---

Documenti di piano modificati	Relazione generale paragrafi 11.1.3.7, 11.5.3.4
-------------------------------	---

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

14

Proponente

CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0543255.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

109

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.28 c 1, lettera c

Sintesi

osservazione

ART. 28, COMMA 1, LETTERA C:

In Emilia Romagna sono ancora molto diffusi i lagoni in terra per lo stoccaggio dei liquami, in particolar modo per quelli suinicoli. La sostituzione di un lagone con vasche risulta estremamente oneroso per l'Azienda, anche in considerazione del fatto che si tratterebbe di un investimento non produttivo. Va anche considerato che per la norma che regola l'utilizzazione agronomica dei reflui (attualmente il RR 3/2017) non è possibile costruire vasche di volume superiore ai 6.000 mc quindi, in presenza di lagoni di grandi dimensioni, per la loro completa sostituzione si dovrebbero costruire più vasche. Sarebbe opportuno quindi prevedere, nell'emanazione dei prossimi bandi di finanziamento regionali volti alla riduzione dell'ammoniaca, anche la copertura dei lagoni, generalmente non ammessa, nell'attesa di poter arrivare ad una loro graduale sostituzione che necessariamente richiederà molto tempo e molte risorse.

Andrebbe comunque consentita la possibilità di utilizzo di materiali diversi dal C.A. nella realizzazione delle nuove vasche, come già accade in altri Paesi UE, a condizione che sia garantita la perfetta tenuta ed impermeabilità del manufatto e andrebbero inoltre previste procedure autorizzative semplificate e più celeri per la costruzione delle stesse.

Parere

istruttorio

Nella tabella al paragrafo 11.5.3.5 sono indicate alcune tecniche di copertura a media efficienza (e quindi compatibili con quanto indicato all'articolo 28, comma c delle NTA), applicabili anche ai lagoni.

Il PAIR non prevede preclusioni relativamente al materiale utilizzato per la realizzazione delle vasche.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

14

Proponente

CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0543255.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

110

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.30 comma 2

Sintesi

osservazione

ARTICOLO 30, COMMA 2:

Pur comprendendo la proposta della Regione, che segue le richieste della Commissione Europea riguardo l'interramento dei reflui non palabili entro le 12 ore dalla distribuzione, si sottolinea, come in più occasioni ribadito, che entrare in un campo su cui è stata da poco effettuata una fertilizzazione con materiali non palabili genera problemi ai mezzi, con rischi di impantanamento e slittamento che potrebbero pregiudicare la sicurezza degli operatori. Si evidenzia inoltre che la presenza simultanea in campo di più macchine, e quindi di più operatori, comporta maggiori costi, in taluni casi insostenibili.

Parere

istruttorio

La misura è coerente con quanto disposto dal nuovo Regolamento effluenti, attualmente in fase di consultazione; inoltre, è già applicata in Lombardia dal 2021.

Documenti di piano
modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

14

Proponente

CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0543255.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

111

Oggetto dell'osservazione	Agricoltura e zootecnia
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art.33 comma 1

Sintesi osservazione	<p>ARTICOLO 33, COMMA 1:</p> <p>Con riferimento al divieto di abbruciamento delle paglie di riso, si sottolinea quanto questa pratica rappresenti ad oggi l'unica tecnica di gestione delle paglie utilizzabile nell'areale risicolo ferrarese. Tecniche alternative di gestione delle paglie, quali l'interramento autunnale o primaverile, la sommersione invernale e l'asportazione, sono infatti difficilmente attuabili nel territorio risicolo di Ferrara per comprovati motivi. L'interramento della paglia in un ambiente già di per se molto ricco di sostanza organica (mediamente 9,4% molto superiore alla media italiana di 1,3%) quale il terreno della zona risicola di Ferrara, infatti, potrebbe comportare un ulteriore rallentamento dei processi degradativi a carico della sostanza organica. La presenza di paglia indecomposta porterebbe indurre a stress nutrizionali per la coltura, con conseguente maggiore suscettibilità a malattie. Inoltre, la presenza di paglia indecomposta in ambiente sommerso nel periodo primaverile-estivo potrebbe comportare un incremento delle emissioni di gas metano (CH₄), importante gas ad effetto serra con un'incidenza sul riscaldamento globale 30 volte maggiore rispetto alla CO₂.</p> <p>L'impiego della tecnica di bruciatura, al contrario, permette di migliorare il controllo delle infestanti e dei patogeni, evitando la produzione di composti fitotossici di fermentazione e l'accumulo di residui di paglia semidecomposta che possono ostacolare la crescita delle piante nelle prime fasi di sviluppo. Il mancato impiego della tecnica di abbruciamento delle paglie, potrebbe compromettere il particolare equilibrio ambientale che caratterizza la pianura ferrarese. L'ambiente risicolo di questo territorio è unico per tipologia e molto importante per tutto l'areale agricolo, in quanto la presenza di bacini di acqua dolce come le risaie consente di formare una naturale barriera per il contrasto della risalita del cuneo salino, problematica sempre più pressante nel periodo estivo soprattutto nei confronti delle colture praticate nella zona prossima al mare. Un'ulteriore contrazione della superficie risicola potrebbe, inoltre, comportare una minore produzione anche per le altre colture della zona, in quanto vi sarebbero minori possibilità di stoccaggio di acqua dolce, così come avviene invece con la presenza delle risaie, con risorsa idrica utilizzabile in estate per l'irrigazione delle altre colture impiegate nel territorio. Le risaie, infine, rivestono una importante connotazione paesaggistica del Delta del Po, rappresentando il luogo in cui gli animali nel periodo primaverile-estivo possono trovare ristoro e ospitalità per riprodursi e prepararsi alla migrazione autunnale.</p> <p>Si chiede pertanto di prevedere una deroga al divieto di abbruciamento delle paglie di riso.</p>
----------------------	--

Parere istruttorio	<p>Premesso che le pratiche di abbruciamento in campo sono significativamente impattanti sulle emissioni di polveri, la norma viene aggiornata in conformità all'articolo 10 del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023, ferma restando la zona di applicazione del divieto come da PAIR 2030. Da novembre a febbraio non vengono quindi concesse deroghe di due giorni, che si applicano invece solo per i mesi di ottobre e marzo. Le deroghe di due giorni sull'intero periodo (1 ottobre - 31 marzo) vengono concesse solo per le zone montane o zone agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole (come indicato nel decreto sopra citato).</p>
--------------------	---

Esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, è concesso l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno, nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", nei mesi di ottobre e marzo e nel caso in cui tali superfici ricadano in una "zona montana o zona agricola svantaggiata", nel periodo da ottobre a marzo. Le condizioni di tale deroga sono modificate con deliberazione di Giunta a seguito della creazione di filiere di valorizzazione di tale materiale vegetale ferma restando l'applicazione dell'articolo 37, comma 3 delle NTA. Tale deroga può essere concessa qualora non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria di cui all'articolo 16 delle NTA e non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Si modificano pertanto l'articolo 33 delle norme tecniche di attuazione e la relazione generale al paragrafo 11.5.3.8 per la parte corrispondente.

Documenti di piano modificati

NTA art. 33 e RG par. 11.5.3.8

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

15

Proponente

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0542839.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

112

Oggetto dell'osservazione

Trasporti e mobilità

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.13

Sintesi

osservazione

Gli obiettivi di share modale per i veicoli privati indicati nel PAIR 2030 (cfr art. 13 NTA), che dovranno essere recepiti dai Comuni attraverso i PUMS, i PUT o i pertinenti studi di pianificazione comunale, appaiono di difficile realizzazione soprattutto se si considera come l'auto continua a essere il principale mezzo di trasporto di riferimento dei cittadini (cfr "Indagine PAIR 2030 La qualità dell'aria in Emilia Romagna - L'opinione dei cittadini"). Si evidenzia in particolare l'ipotesi di riduzione, tra le altre, del 40% dei veicoli privati nei Comuni capoluogo e del 50% per i Comuni con più di 30.000 abitanti ed a conferma della difficoltà di conseguire detti obiettivi si rileva come il PUMS di Parma non ha rispettato gli

obiettivi prefissati per cui il calo di utilizzo delle autovetture private, tra il 2015 ed il 2022, non è andato oltre il 55% (con un calo rispetto alla partenza del 2%).
Si chiede, pertanto, una rimodulazione dei soprarichiamati obiettivi di share modale per i veicoli privati da parametrare non solo rispetto alla diversa offerta a livello di trasporto pubblico locale ma rispetto all'effettiva diffusione e disponibilità di soluzioni alternative quali, a titolo esemplificativo, servizi di trasporto che siano rapidi ed efficienti, una migliore mobilità ciclistica con conseguente dotazione di infrastrutture a servizio della bicicletta che possano, come indicato dalla richiamata "Indagine PAIR 2030 La qualità dell'aria in Emilia Romagna - L'opinione dei cittadini", contribuire al cambiamento delle abitudini dei cittadini.

Parere istruttorio

Gli obiettivi di share modale sono già stati elaborati tenendo conto delle differenti caratteristiche dei territori urbani; sono previsti fondi per il miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico e per la mobilità ciclistica.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

15

Proponente

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0542839.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

113

Oggetto dell'osservazione

Trasporti e mobilità

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.13

Sintesi

osservazione

Si evidenzia come il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei flussi di traffico dei veicoli privati e quindi dello share modale (cfr art. 13 NTA) può essere raggiunto, tra le altre, con l'ampliamento delle ZTL e delle aree pedonali che potranno essere collocate anche in aree del centro abitato a vocazione residenziale e associativa quali ad esempio prossimità di poli scolastici/centri sportivi, centri sociali (cfr 11.1.3.2a Relazione generale). Dette scelte, ad avviso della scrivente Organizzazione, dovranno essere concertate preventivamente con le Associazioni di categoria costituite a livello territoriale che potranno offrire un contributo utile a declinare provvedimenti sul tema accessibilità. Questo per evitare scelte che contribuiscano ad aggravare un processo già in atto da anni

di desertificazione commerciale, acuito dall'emergenza pandemica e dalla contingente crisi energetica generata dal conflitto russo ucraino, con conseguenti rischi in termini di meno servizi, vivibilità e sicurezza nei centri urbani (sul punto si rinvia all'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio Imprese per l'Italia sulla demografia d'impresa nei centri urbani - febbraio 2023 - da cui emerge come tra il 2012 e il 2022 sono sparite nel nostro Paese, complessivamente, oltre 99 mila attività di commercio al dettaglio e 16 mila imprese di commercio ambulante).

Parere istruttorio

Il Piano suggerisce, fra le misure utili al raggiungimento degli obiettivi di share modale, anche l'ampliamento delle ZTL e delle aree pedonali. Il PAIR non entra nel merito delle modalità di istituzione delle ZTL e delle aree pedonali, che saranno definite dai singoli Comuni nell'ambito dei propri processi di pianificazione e partecipazione.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

15

Proponente

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0542839.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

114

Oggetto dell'osservazione

Ambito urbano e aree di pianura

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 12

Sintesi

osservazione

In via preliminare si evidenzia che, come richiamato nella Relazione Generale al PAIR 2030, gli esiti dello studio PREPAIR sugli effetti del lockdown nel 2020, hanno evidenziato come, nonostante le forti riduzioni del traffico veicolare e di conseguenza delle emissioni di NOx, la riduzione delle concentrazioni osservate di PM10 è risultata essere inferiore a quanto atteso, verosimilmente a causa dell'aumento dell'utilizzo del riscaldamento domestico e dell'invarianza nelle emissioni di ammoniaca rispetto agli anni precedenti. Ciò premesso si rileva come il potenziamento delle misure strutturali di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti nei centri abitati che prevede, tra le altre, con decorrenza 1.10.2023 l'estensione ai Comuni di Pianura (sotto i 30.000 abitanti) del blocco dei veicoli diesel euro 4 (come da DGR 2130/2021), con decorrenza 1.10.2025 l'estensione ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, Comuni

dell'agglomerato e Comuni volontari, del blocco dei veicoli diesel euro 5 nonché a decorrere dall'entrata in vigore del PAIR 2030 l'estensione, durante le domeniche ecologiche, del blocco dei veicoli diesel euro 5 (cfr art. 12 NTA) debba essere affiancato da un percorso incentivante di promozione del rinnovo del parco veicolare privato (sia autovetture che veicoli commerciali). Strategico sarà, dunque, lo stanziamento di risorse regionale ad hoc che si affianchino a quelle nazionali nell'ottica di sostenere ed incentivare le nostre imprese che già vivono in un clima di profonda incertezza generata da caro energia ed inflazione; questo anche in ragione del fatto che il percorso di potenziamento delle misure strutturate alla circolazione dei veicoli, identificato dal PAIR 2030, interesserà progressivamente categorie euro benzina, benzina/GPL e benzina/metano superiori rischiando pertanto di pregiudicare l'accesso ai centri abitati per molti operatori che non hanno la capacità finanziaria di sostituire i loro automezzi. Sul punto si segnala inoltre che tra i soggetti esclusi dalle suindicate limitazioni è opportuno far rientrare altre categorie tra cui si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza/veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica/veicoli di autoscuole munite di logo identificativo durante lo svolgimento delle esercitazioni guida (già presenti nel PAIR 2020) e la fascia di età degli aver 65/over 70 caratterizzata dall'uso delle autovetture estremamente limitato.

Parere istruttorio

Obiettivo del piano è ridurre i flussi dei veicoli privati in ambito urbano. L'incentivazione a livello regionale del ricambio del parco veicolare è già stata attuata in passato, sia per veicoli privati che commerciali. Attualmente il governo ha stanziato ingenti risorse destinate a questo scopo, pertanto la regione ha indirizzato le attuali risorse del Piano aria (che risulterebbero limitate rispetto al fabbisogno effettivo per assicurare un sostanziale ricambio veicolare) prioritariamente su misure complementari volte all'obiettivo di riduzione dei flussi veicolari attraverso la promozione della mobilità ciclo-pedonale. Non è escluso, però, che nel corso di validità del Piano ulteriori incentivi potranno essere attivati sulla base delle risorse disponibili. Rispetto a quanto previsto dal Piano precedente, diverse tipologie di deroghe alla limitazione della circolazione sono state eliminate, in quanto proprio il numero eccessivo di deroghe concesse ha spesso ridotto l'efficacia potenziale delle misure di limitazione della circolazione, ed in virtù del fatto che è stato introdotto il servizio Move-In, come modalità alternativa di utilizzo dei veicoli oggetto di limitazioni.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

15

Proponente

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0542839.E

Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione 115

Oggetto dell'osservazione	Ambito urbano e aree di pianura
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.1.3.4

Sintesi osservazione Il conteggio dei chilometri percorsi dal veicolo aderente al Move-In avviene 24 ore su 24 ed in tutti i giorni dell'anno. Nell'ottica di incentivare la diffusione ed adesione al progetto si propone che i conteggi chilometrici avvengano solo nei periodi in cui sono presenti i divieti altrimenti, con i valori di soglia chilometrica dati, si raggiunge molto velocemente il limite consentito. Inoltre si sottolinea come il fatto che al raggiungimento dei chilometri disponibili non si possa più circolare sull'intero territorio comunale fino alla conclusione dell'annualità di riferimento (che decorre dalla data di attivazione del servizio), risulta estremamente penalizzante.

Parere istruttorio Il principio di funzionamento del servizio Move-In è lo stesso per tutte le regioni aderenti e prevede il conteggio dei km percorsi sulle 24 ore giornaliere e per tutto l'anno di adesione. Inoltre, il principio alla base di Move-In è di offrire un'alternativa alla limitazione della circolazione "tradizionale", che consenta quantomeno il mantenimento delle riduzioni emissive che sarebbero state ottenute con le limitazioni. Nelle pagine informative di Move-In è già evidenziato il principio di funzionamento, in modo che i cittadini interessati possano valutare se il servizio si adatti alle proprie esigenze di mobilità. Sulla pagina regionale dedicata (link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/move-in>) sono riportati anche gli atti relativi al servizio, comprese le valutazioni emissive alla base del meccanismo di funzionamento di Move-In (DGR n. 2127/2022).

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	15
Proponente	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0542839.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	116
Oggetto dell'osservazione	Ambito urbano e aree di pianura
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 17

Sintesi osservazione

Si chiede la soppressione della prescrizione, di cui all'art 17 della NTA (Norme Tecniche di Attuazione-PAIR 2030) che prevede che i Comuni intervengano con misure aggiuntive a livello locale nel momento in cui vengano raggiunti 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM 10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio e ci sia rischio di superare i 35 superamenti entro la fine dell'anno.

In subordine si ritiene che la scelta di eventuali ulteriori misure aggiuntive debba convergere sui comparti che effettivamente generano, a livello locale, più inquinamento di altri.

Parere istruttorio

Le misure locali hanno l'obiettivo di evitare il raggiungimento dei 35 giorni di superamento del valore limite giornaliero di PM10. Se quindi, in una stazione di monitoraggio si raggiungono i 25 superamenti nel corso dell'anno è necessario che il Comune individui misure mirate volte a limitare le fonti emmissive prossime a quella stazione, quindi legate alle caratteristiche del proprio territorio. Le misure locali si configurano come misure emergenziali sebbene vadano mantenute fino alla fine dell'anno solare. Sono misure aggiuntive rispetto a quelle strutturali ed emergenziali previste dal piano, legate alla specificità dell'area e delle fonti, pertanto non identificabili a livello regionale.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	15
Proponente	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0542839.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione 117

Oggetto dell'osservazione	Trasporti e mobilità
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.2.4.3

Sintesi osservazione	Per quanto attiene la logistica delle merci in ambito urbano si rileva in prima istanza la necessità di rispettare prerogative e peculiarità delle singole realtà cittadine e del tessuto imprenditoriale coinvolto. Si ritiene strategico coinvolgere, nel processo di interlocuzione, le Associazioni di categoria costituite a livello territoriale che possono ben rappresentare le esigenze degli imprenditori ed offrire un contributo utile a declinare provvedimenti/progettualità sul tema logistica. A titolo esemplificativo per alcune realtà territoriali è necessario, prevedere dei veri e propri hub di smistamento merci fuori dalla città. Si ravvisa inoltre come l'ipotesi di sviluppo di uno strumento software per l'ottimizzazione dei trasporti ha già dimostrato la sua inefficacia con le sperimentazioni svolte in passato (piattaforme poco utilizzate dai nostri comparti).
----------------------	--

Parere istruttorio	Le modalità di gestione e pianificazione della logistica urbana sono competenza dei Comuni.
--------------------	---

Documenti di piano modificati	
-------------------------------	--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

15

Proponente

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0542839.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione	118
-----------------	-----

Oggetto dell'osservazione	Energia e biomasse per il riscaldamento domestico
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 21

Sintesi osservazione	In merito alla conferma dell'obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento (cfr art 21 NTA) si ritiene utile predisporre incentivi volti a sostenere, in particolare, la sostituzione degli impianti termici esistenti, vocati al riscaldamento/raffrescamento/ produzione di acqua calda sanitaria, con apparecchiature e sistemi a più alta efficienza energetica e basso impatto sulla qualità dell'aria nonché dispositivi alternativi alle porte di accesso per
----------------------	--

l'isolamento termico degli ambienti favorendo dunque quegli esercizi commerciali che non ne sono dotati o dispongono di sistemi obsoleti.

Parere istruttorio

Gli incentivi per il ricambio degli impianti di riscaldamento termici esistenti sono già previsti a livello nazionale. Come Piano aria le risorse sono volte alla sostituzione degli impianti a biomassa per riscaldamento domestico, vista la rilevante incidenza di questa tipologia di impianti sulle emissioni di PM10. Non si ritiene opportuno finanziare dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

16

Proponente

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0540481.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

119

Oggetto dell'osservazione

Zonizzazione

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 4

Sintesi

osservazione

Le aree di superamento
 Il precedente sistema di zonizzazione del territorio adottava un criterio su base comunale e distingueva le aree interessate dal superamento contestuale di PM10 e NO2 rispetto a quelle con superamento PM10. Questo permetteva una più puntuale descrizione delle effettive realtà locali e una conseguente perimetrazione nell'applicazione delle misure. La scelta attuata da questo Piano di far coincidere le aree di superamento con le Zone Pianura Ovest ed Est e con l'Agglomerato (aree funzionali alla reportistica UE e non alla descrizione delle effettive situazioni territoriali) comporta di fatto la perdita di informazioni più puntuali sulle situazioni locali. Viene così limitata la possibilità di una oculata calibrazione delle misure con un appiattimento delle valutazioni che possono essere condotte nell'esame di localizzazioni e condizioni di esercizio delle attività e delle sorgenti emmissive.

Parere

istruttorio

Da valutazioni effettuate da ARPAE, combinando le serie storiche dei dati di qualità dell'aria e le stime modellistiche, si è osservato che le aree di superamento dei valori

limite di PM10 ed NO2 (vedasi cartografia dell'allegato 2A alla Relazione generale di piano del PAIR2020, approvata con D.A.L. n. 51/2011), vengono pressoché a coincidere con le zone Pianura Ovest, Pianura Est e Agglomerato. Si ritiene opportuno, pertanto, ai fini dell'attuazione delle misure di risanamento della qualità dell'aria del presente Piano, assimilare la cartografia delle aree di superamento a quella della zonizzazione, per le zone "agglomerato", "pianura est" e "pianura ovest", essendo di fatto tutte le zone di pianura soggette al superamento o a rischio di superamento dei valori limite di PM10 e/o NO2. Le zone Pianura est e ovest sono anche oggetto della sentenza di condanna sul PM10. La Regione è pertanto tenuta a implementare azioni adeguate che consentano di rientrare il prima possibile nel valore limite giornaliero di PM10, dando attuazione alla sentenza di condanna e assicurando che la popolazione delle aree di pianura non sia esposta a concentrazioni superiori al limite di legge.

Per la misura prevista al punto 1 a) dell'articolo 25 l'applicazione è estesa a tutto il territorio regionale, in quanto rientra nell'Accordo di Bacino Padano del 2013, mentre le misure previste al punto 1 b) del medesimo articolo si applicano nelle zone di pianura Est, Ovest e agglomerato. Come chiarito nel quadro conoscitivo, la forte componente secondaria e la natura diffusa dei fenomeni di inquinamento che insistono sul territorio, rendono non adeguata la eventuale ulteriore suddivisione del territorio in zone di dimensioni inferiori e l'applicazione di norme differenziate su ognuna di esse. Sono stati presi in considerazione solo gli inquinanti che, in base alle valutazioni effettuate, possono incidere, come componenti primarie o precursori, sui fenomeni di superamento dei parametri di qualità dell'aria.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

16

Proponente

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0540481.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

120

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.25 comma 1

Sintesi
osservazione

Misure per attività produttive (i)
Le previsioni dell'art. 25, comma 1, delle NTA determinano una ingerenza particolarmente marcata della discrezionalità amministrativa nella sfera della libertà di iniziativa economica.
I contenuti delle autorizzazioni ambientali impattano infatti direttamente su investimenti necessari, gestione aziendale, costi operativi e parità di condizioni competitive rispetto ai concorrenti.
Pertanto le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni devono essere sempre caratterizzate da una evidente proporzionalità della misura imposta rispetto al bene superiore tutelato. La necessità e la proporzionalità del gravame operativo ed economico che viene posto a carico dell'impresa dalla prescrizione introdotta deve essere valutato anche rispetto alle previsioni della legge 180/2011 (cd "statuto delle imprese") che vincola le pubbliche amministrazioni ad operare secondo criteri di economicità, efficacia, uniformità di trattamento, proporzionalità e prevede che debbano essere ridotti o eliminati, ove possibile, gli adempimenti non sostanziali a carico delle imprese. In questo senso la norma in esame presenta alcune criticità:

- l'art. 15 della Direttiva IED prevede che le Autorità competenti possono fissare valore limite di emissioni meno severi di quelli previsti dalle "BAT Conclusion". in ragione delle condizioni ambientali locali o delle caratteristiche tecniche dell'installazione. La previsione delle NTA annulla a priori questa possibilità;
- l'approccio unilateralmente scelto dalla Regione pone di fatto le imprese insediate in Emilia- Romagna in una posizione strutturale di svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti europei;
- nel punto 1.a), relativo alle nuove installazioni, dopo le parole "nei limiti in cui sia tecnicamente possibile" dovrebbe essere inserito l'inciso "e non comporti costi sproporzionati".
- l'applicazione del punto 1.a) è prevista per l'intero territorio regionale (quindi anche alla zona Appennino non classificata con area di superamento). Questo appare illogico e non sufficientemente motivato: nella zona Appennino infatti la combustione industriale è responsabile del 2,5% delle emissioni di Polveri contro il 75% della combustione non industriale (figura 60 del Quadro conoscitivo). Conseguentemente il punto 1.a andrebbe soppresso;
- nel punto 1.b), nella parte relativa alle nuove installazioni, dopo le parole "nei limiti in cui sia tecnicamente possibile" dovrebbe essere inserito l'inciso "e non comporti costi sproporzionati";
- nei punti 1.a) e 1.b) dovrebbe essere inserita la previsione che l'Autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le valutazioni compiute circa la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica delle prescrizioni inserite.

Parere
istruttorio

Nel quadro conoscitivo è stata condotta un'analisi dettagliata dell'impatto e delle emissioni derivanti da tutti i settori, e le misure sono state studiate di conseguenza, mirando alla riduzione degli inquinanti negli ambiti più critici. Peraltro le norme attualmente in vigore (art. 29-septies del Dlgs 152/2006) prevedono, nei casi in cui è stata effettuata una valutazione che considera tutte le sorgenti emmissive coinvolte, la possibilità di fissazione di misure anche più restrittive di quelle ottenibili con l'applicazione delle BAT in determinate aree.
Le misure relative alle installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) fanno riferimento ai documenti europei per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili (BAT conclusions), che sono stati elaborati tenendo conto degli aspetti di applicabilità in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi. Inoltre, proprio in funzione

delle prestazioni già raggiunte nel comparto produttivo, si è ritenuto di concentrare gli ulteriori requisiti richiesti per le autorizzazioni alle zone più critiche, ai nuovi impianti e agli ambiti produttivi e attività maggiormente emissivi, affiancando previsioni che possano promuovere e incentivare l'adozione delle nuove tecniche. Sono previste misure immediatamente applicabili solo per i nuovi impianti (o gli ampliamenti sostanziali) e rispetto agli inquinanti pertinenti.

In merito al criterio della sostenibilità economica, si evidenzia che tale criterio, come già in precedenza esplicitato, è insito nel concetto di BAT conclusions a cui si fa riferimento nelle norme. I livelli di emissione associati all'utilizzo delle migliori tecniche disponibili ("BAT AELs") sono infatti costituiti da intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, che per definizione sono individuati tenendo conto degli aspetti di applicabilità in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale. Si rileva che i valori inferiori tra quelli previsti nell'intervallo vengono richiesti solo per le installazioni nuove o le modifiche rilevanti e per gli inquinanti più critici, e come rilevato anche nell'osservazione, è comunque presente un riferimento all'applicabilità tecnica per consentire di considerare eventuali specificità delle produzioni. Inoltre, la misura viene parzialmente riformulata tenendo presente anche il concetto di proporzionalità dei costi, in raccordo con la valutazione delle altre osservazioni presentate sul medesimo argomento.

L'articolo 25 comma 1 lettera b) è modificato pertanto in tal senso:

".....[] b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, ~~con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto),~~ agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati;

c) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame in caso di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati.

2. I limiti di applicabilità tecnica e di sostenibilità economica di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivati dal proponente e valutati nel provvedimento di autorizzazione.

3. In caso siano fissati nelle BAT conclusions valori limite di emissione con periodo di riferimento annuale, o siano presenti sistemi di monitoraggio in continuo, le misure di cui al comma a) e comma b) possono essere applicate con riferimento alle concentrazioni medie annue o alle emissioni totali annue. "

La relazione generale al paragrafo 11.4.3.1 è modificata di conseguenza.

Nella nota a piè di pagina n. 146 sono aggiunti gli inquinanti COV non metanici e specifici composti organici del processo in esame.

Documenti di piano
modificati

Articolo 25 comma 1 lettera b) delle NTA
Articolo 25 comma 1 delle NTA aggiunta lettera c), commi 2 e 3
Relazione Generale punto 11.4.3.1b con nota a piè di pagina n.146

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

16

Proponente

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0540481.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

121

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 25 c. 1

Sintesi

osservazione

Misure per attività produttive (ii)

Le attività produttive regolate da AIA sono quelle che, da molti anni, sono vincolate dalla normativa europea a introdurre e rispettare le migliori tecniche disponibili (BAT) identificate per lo specifico settore di riferimento ed hanno perciò già realizzato gli investimenti possibili in termini impiantistici e gestionali per il contenimento degli impatti. Le BAT sono aggiornate periodicamente al progresso tecnologico ed è già normativamente previsto il meccanismo per l'adeguamento delle attività esistenti alle BAT aggiornate. Inoltre le aziende in AIA hanno severi obblighi di reporting annuale che ne monitorano le evoluzioni e, nel caso ad esempio del comparto ceramico, ne rilevano i miglioramenti, come evidenziato nel grafico sottostante estratto dal Rapporto annuale elaborato sulla base dei report AIA d'intesa con la Regione. [GRAFICO] Le imprese in AIA sono poi soggette ad un programma di controlli periodici da parte di Arpae. Dal sito Arpae si rileva che nel 2021 sono state effettuate 842 visite di controllo in impianti AIA (a fronte di 850 impianti esistenti in Regione).

Risulta pertanto difficilmente giustificabile la scelta di concentrare l'introduzione di misure severe e di immediata attuazione proprio su quella parte delle attività industriali soggette a AIA che, in forza di altra disciplina preesistente, cogente e sovraordinata sta già adottando le BAT, è maggiormente controllata, ha mostrato negli anni una progressiva riduzione degli impatti, sarà comunque vincolata all'adeguamento delle BAT.

Questa scelta operata dalla Regione presenta inoltre una dubbia ragionevolezza in termini di potenzialità di tutela del bene a motivo della marginalità delle riduzioni di emissioni che potranno derivare dalle imprese AIA rispetto ad altre fonti esistenti con apporti maggiori al totale regionale.

Parere

istruttorio

La misura appare proporzionata perché le aziende AIA in termini emissivi hanno peso prevalente nel comparto produttivo. Inoltre le previsioni per le AIA riguardano solo i nuovi

impianti o le modifiche sostanziali. Per le aziende non soggette ad AIA viene previsto l'aggiornamento anche dei criteri per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e per l'autorizzazione in via generale. La misura viene comunque parzialmente riformulata tenendo presente anche il concetto di proporzionalità dei costi, in raccordo con la valutazione delle altre osservazioni presentate sul medesimo argomento.

L'articolo 25 comma 1 lettera b) è modificato pertanto in tal senso:
 ".....[] b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, ~~con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto),~~ agli ossidi di zolfo (SO2), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile **e non comporti costi sproporzionati;**
c) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO2), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame in caso di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati.

2. I limiti di applicabilità tecnica e di sostenibilità economica di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivati dal proponente e valutati nel provvedimento di autorizzazione.

3. In caso siano fissati nelle BAT conclusions valori limite di emissione con periodo di riferimento annuale, o siano presenti sistemi di monitoraggio in continuo, le misure di cui al comma a) e comma b) possono essere applicate con riferimento alle concentrazioni medie annue o alle emissioni totali annue. "

La relazione generale al paragrafo 11.4.3.1 è modificata di conseguenza.
 Nella nota a piè di pagina n. 146 sono aggiunti gli inquinanti COV non metanici e specifici composti organici del processo in esame.

Documenti di piano modificati

Articolo 25 comma 1 lettera b) delle NTA Articolo 25 comma 1 delle NTA aggiunta lettera c), comma 2 e 3 Relazione Generale punto 11.4.3.1b con nota a piè di pagina n.146

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

16

Proponente

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0540481.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

122

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 25 c. 2

Sintesi

osservazione

Misure per attività produttive (iii)

All'art. 25.2 delle NTA è prevista una futura "revisione dei criteri regionali di autorizzabilità" con un successivo atto di Giunta che dovrà attuare i criteri elencati al punto 11.4.3.4 della Relazione generale .

Si evidenzia che i criteri di revisione indicati sono in molti casi formulati in modo assoluto (es "adozione di ogni accorgimento atto a limitare le emissioni di CO e di polveri", "limitazioni e divieti su alcune tipologie di materie prime e processi produttivi", ecc).

Non è mai previsto, né nell'art. 25.2 né nel punto 11.4.3.4, che la Regione nel ridisegnare i CRIAER debba appoggiarsi a criteri di ragionevolezza e disponibilità tecnica, adeguatezza rispetto all'obiettivo e sostenibilità economica della misura da introdurre.

Il medesimo punto 11.4.3.4 stabilisce che "per gli impianti produttivi che generano rilevanti flussi di massa di sostanze inquinanti" sarà prevista l'installazione di sistemi di controllo in continuo dei principali punti di emissione o di parametri di controllo del funzionamento dell'impianto.

Non sono forniti elementi né parametri per identificare quali sono i "rilevanti flussi di massa", non è definito chi è il soggetto che può procedere all'individuazione, né la procedura da seguire. La misura così descritta è ambigua e apre spazi ad applicazioni arbitrarie da parte di singole Autorità.

Per la sua generalità, indeterminatezza e potenziale disomogeneità applicativa, la misura dovrebbe essere cancellata.

Parere

istruttorio

In merito all'osservazione proposta, si rileva come nello stesso paragrafo 11.4.3.4, a cui anche le NTA fanno riferimento sono definiti gli indirizzi che costituiranno il riferimento per la revisione dei criteri. Tra questi vengono riportati, a titolo di esempio, anche un confronto con le norme tecniche vigenti in altre regioni del Bacino padano, la valutazione delle tecniche prescritte nella situazione esistente, il riferimento alle migliori tecniche del settore e all'individuazione di un congruo periodo di adeguamento, elementi che contribuiscono a definire il percorso di revisione.

Per alcuni elementi tecnici più specifici e di dettaglio, come la definizione dei "flussi di massa rilevanti di sostanze inquinanti", non si ritiene possibile fornire elementi specifici in sede di Piano, ma si ritiene più opportuno che essi vengano definiti proprio dagli stessi criteri. Come ricordato al paragrafo 11.4.3.5 della Relazione generale, infatti, non tutti i composti hanno la stessa reattività e non vengono emessi in maniera omogenea dai diversi processi produttivi, ed è quindi opportuno fissare soglie pertinenti alla luce dei necessari approfondimenti istruttori, che verranno condotti appunto durante la fase di elaborazione dei criteri e che verranno condivisi nelle opportune sedi di confronto.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

16

Proponente

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0540481.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

123

Oggetto dell'osservazione

VIA

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.27

Sintesi

osservazione

Rapporto con la disciplina VIA

L'art. 27 delle NTA introduce una previsione che va a interagire con i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, quindi con una disciplina già ampiamente regolata e sufficientemente complessa.

La formulazione proposta rischia di generare improprie duplicazioni di adempimenti a carico dei proponenti e, soprattutto, disparità di trattamento a seconda delle valutazioni che potranno essere compiute dalle articolazioni territoriali Arpae incaricate delle istruttorie.

La norma viene infatti qualificata, al comma 3, come "prescrizione " e diverrebbe pertanto subito operativa mentre viene rinviato ad una successiva direttiva regionale la definizione dei suoi contenuti operativi.

È auspicabile che l'operatività di questa previsione venga subordinata alla preventiva ed esatta definizione dei suoi contenuti da parte della Regione mediante la prevista direttiva.

La formulazione della norma non rende agevole capire se è essa è destinata, come sembrerebbe logico, esclusivamente ai progetti di nuovi impianti insediati nelle aree di superamento.

Parere

istruttorio

Si ritiene necessario che la misura, che sostituisce altre misure previste nel PAIR 2020,

entri in vigore da subito. Rimane sempre la possibilità di definire linee di indirizzo a livello regionale, come indicato nel testo. La norma è riferita a tutti i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) nelle zone Pianura est, ovest e agglomerato.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE

ACCOLTA

ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

16

Proponente

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0540481.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

124

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.25 c. 3

Sintesi

osservazione

Accordo d'Area del distretto ceramico

Come noto è stato recentemente rinnovato, con la sottoscrizione anche da parte della Regione Emilia-Romagna, l' "Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena Reggio Emilia". Questo strumento ha dato negli anni ottimi risultati, certificati anche per la recente azione di monitoraggio condotta (cfr. Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 145 del 6/2/2023).

Pertanto, valutiamo positivamente la previsione di cui al comma 3 dell'art. 25 delle NTA, relativa al valore di accordi d'area e territoriali come requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese coinvolte.

Rileviamo tuttavia che la medesima previsione, contenuta anche nella precedente versione del PAIR, non ha mai trovato applicazione all'interno di bandi regionali.

Auspichiamo per il futuro una maggiore consequenzialità di azione

Parere

istruttorio

La misura citata viene confermata nel nuovo Piano.

Documenti di piano
modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

16

Proponente

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0540481.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

125

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

Documento di riferimento

Relazione generale

Pagine/capitolo

Cap. 11.4

Sintesi

osservazione

Certezza delle previsioni e ruolo dei soggetti attuatori
 Esprimiamo apprezzamento per la rimozione, rispetto alle precedenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR 2020, di ogni riferimento ad un "principio del saldo zero" e/o "saldo zero mitigato" per le attività produttive.
 L'aleatorietà, l'ambiguità e l'arbitrarietà di quella previsione, già stigmatizzata a suo tempo, hanno infatti creato difformità interpretative da parte delle diverse articolazioni territoriali di Arpae, che hanno richiesto specifici interventi regionali di indirizzo; questo non ha però potuto evitare gravi disomogeneità applicative nel territorio. Al riguardo sarebbe auspicabile un'azione regionale tesa ad assicurare la diffusa e uniforme consapevolezza del superamento del precedente approccio.
 Anche sulla base dell'esperienza sopra richiamata osserviamo che le previsioni del Piano, che avranno un'incidenza diretta sull'attività delle imprese insediate nella regione, dovrebbero essere tutte caratterizzate da una preventiva ed esatta definizione delle condizioni di applicabilità e dei contenuti, evitando di lasciare ambiti discrezionali.
 È infatti opportuno che l'azione attuativa delle articolazioni territoriali attraverso le quali la Regione esercita le proprie funzioni di amministrazione attiva e di controllo si svolga secondo criteri noti ex ante e nell'alveo di puntuali indirizzi regionali, al fine di assicurare la necessaria uniformità e trasparenza e permettere alle imprese di compiere scelte consapevoli.

Parere

istruttorio

Con la legge 13/2015 la Regione già esercita funzione di indirizzo nei confronti di ARPAE. Il lavoro di revisione dei criteri di autorizzabilità va in tal senso.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	16
Proponente	CONFINDUSTRIA CERAMICA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0540481.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

126

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

 Documento di riferimento

Relazione generale

 Pagine/capitolo

Cap. 11.4

Sintesi osservazione

Proporzionalità delle misure rispetto agli obiettivi

Nel Quadro Conoscitivo adottato sono rese importanti informazioni sui contributi effettivi alle emissioni regionali dei diversi macro-settori di attività.

Prendendo a riferimento l'aggregato "M3:Combustione industriale", nel quale si inserisce il principale potenzialità emissiva del comparto ceramico, si evidenzia un contributo complessivo limitato, in alcuni casi esiguo.

Se poi si confrontano i dati più recenti con quelli forniti in occasione della formazione del PAIR 2020 si evidenzia che il contributo della combustione industriale ha registrato per tutti gli inquinanti un andamento in riduzione, con l'unica eccezione del SO₂. [tabella] Le emissioni da combustione industriale rappresentano quindi il 3.5% delle emissioni regionali di PM₁₀ (con una riduzione superiore al 50% nel periodo di esame). Per le emissioni di NO_x il contributo della combustione industriale è del 9,2% (era dell'11,4%) mentre quello per le COV è sceso allo 0.3% (ridotto quindi di sei volte).

All'interno dell'aggregato regionale ".M3: Combustione industriale" il peso del comparto ceramico e laterizi alle emissioni regionali di PM₁₀ e NO_x è evidenziato nei seguenti grafici (elaborati sulla base delle Figure 79-81 della Relazione generale). [grafici]. A fonte delle evidenze sopra richiamate, fornite dai documenti di Piano, si ravvisa un difetto di proporzionalità tra il numero e la severità delle prescrizioni che le NTA prevedono per le attività produttive ed il reale contributo che queste apportano alle emissioni complessive insistenti sul territorio regionale.

Le NTA manifestano inoltre un approccio squilibrato nel momento in cui, a carico di macro-settori per i quali sono documentati contributi emissivi ben più rilevanti, sono previste prescrizioni meno severe, con termini temporali di attuazione dilatati o, in alcuni casi, meri indirizzi. In questo senso non sembra che l'approccio seguito sia basato su una congrua valutazione di impatto e di efficacia delle misure proposte.

Infine, i documenti di Piano registrano correttamente il trend di riduzione delle emissioni del comparto industriale, che non sembra condiviso da altri macro-settori. Pertanto un principio di razionalità ed efficacia dell'azione amministrativa dovrebbe spingere a concentrare i maggiori sforzi laddove gli spazi di miglioramento sono ancora ampi e possono pertanto essere maggiori gli effetti generati dalle misure.

Nel complesso quindi le previsioni previste per il settore industriale e per quello ceramico in particolare appaiono nel merito non adeguatamente giustificate e non proporzionali

rispetto alla situazione di fatto e alla possibilità di raggiungere obiettivi di ulteriore sensibile miglioramento.

Parere istruttorio

Nel quadro conoscitivo è stata condotta un'analisi dettagliata dell'impatto e delle emissioni derivanti da tutti i settori, e le misure sono state studiate di conseguenza, mirando alla riduzione degli inquinanti negli ambiti più critici. Nell'inventario regionale delle emissioni il contributo delle attività industriali, seppure più basso rispetto ad altri settori per quanto riguarda le emissioni di particolato ed ossidi di azoto, non è comunque trascurabile. Le misure del piano sono attuate secondo criteri di proporzionalità. Per il settore industriale sono previste misure immediatamente applicabili solo per i nuovi impianti (o gli ampliamenti sostanziali) e rispetto agli inquinanti pertinenti, e solo con specifico riferimento ai documenti europei per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili (BAT conclusions), inquadrando pertanto in un contesto in cui è già ricompreso il concetto di disponibilità e fattibilità economica.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

16

Proponente

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0540481.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

127

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 25 comma 1

Sintesi

osservazione

Proporzionalità delle misure rispetto ai costi

Il comma 6 dell'articolo 1 delle NTA richiama tra i principi generali del Piano la necessità di operare "attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi".

Il principio, enunciato correttamente, non trova poi declinazione operativa nel successivo articolato.

Ad esempio dovrebbe essere previsto che le Autorità competenti al rilascio di autorizzazioni, prima di introdurre prescrizioni che non hanno fondamento in norme

generali (es. per il settore ceramico la DGR 1159/2014), debbano compiere una valutazione degli impatti economici imposti in riferimento all'effetto ambientale atteso. In particolare la condizione di "proporzionalità economica" della misura dovrebbe essere esplicitamente richiamata nell'articolo 25, comma 1 lettera e) e b).

Parere istruttorio

Il concetto di proporzionalità economica viene integrato nella modifica dell'art. 25 delle norme tecniche di attuazione.

L'articolo 25 comma 1 lettera b) è modificato pertanto in tal senso:

".....[] b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, ~~con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto),~~ agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e **non comporti costi sproorzionati;**

c) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame in caso di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproorzionati.

2. I limiti di applicabilità tecnica e di sostenibilità economica di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivati dal proponente e valutati nel provvedimento di autorizzazione.

3. In caso siano fissati nelle BAT conclusions valori limite di emissione con periodo di riferimento annuale, o siano presenti sistemi di monitoraggio in continuo, le misure di cui al comma a) e comma b) possono essere applicate con riferimento alle concentrazioni medie annue o alle emissioni totali annue. "

La relazione generale al paragrafo 11.4.3.1 è modificata di conseguenza.

Nella nota a piè di pagina n. 146 sono aggiunti gli inquinanti COV non metanici e specifici composti organici del processo in esame.

Documenti di piano modificati

Articolo 25 comma 1 lettera b) delle NTA
 Articolo 25 comma 1 delle NTA aggiunta lettera c), comma 2 e 3
 Relazione Generale punto 11.4.3.1b con nota a piè di pagina n.146

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	17
Proponente	CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0536739.E
Data Protocollo	1/6/2023
Data arrivo	1/6/2023

N. osservazione

128

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

 Documento di riferimento

Relazione generale

 Pagine/capitolo

Cap. 11.4

Sintesi osservazione

Secondo gli studi allegati al PAIR 2030 (stimati al 2017 e confermati dall'aggiornamento del 2019), il settore della "Industria" contribuisce per il 9% alla concentrazione di PM10 sull'intero territorio regionale (v. fig. 23, p. 81, Relazione Generale). Un dato che tende a scendere se si considera, invece, il solo agglomerato urbano di Bologna (considerata zona critica), dove si registra un'incidenza di circa il 5% (cfr. tab. 24, p. 81, Relazione Generale). Non troppi diversi, poi, appaiono i dati generali relativi al contributo sul totale degli inquinanti; a titolo di esempio, secondo l'inventario regionale la voce "Combustione industriale" contribuisce nella seguente misura: circa il 3% del PM10, 9% degli NOX e 70% dell'SO2 (v. tab. 9, p. 83 e Fig. 25, p. 84, Relazione Generale).

I dati esposti, inoltre, acquisiscono ancor più significato se confrontati con quelli utilizzati nell'adozione del PAIR 2020; in quella circostanza si dava conto che, all'anno 2010, il medesimo comparto della "combustione industriale" contribuiva alle emissioni in misura variabile rispetto alla tipologia di agenti inquinanti primari e secondari: si andava, infatti, dal 7% di PM10, al 2% di COV, al 11% di NOX e al 56% di SO2 (v. tab. 6.1.1., p. 79 e Fig. 6.1.1., Relazione Generale PAIR 2020).

Orbene, già da questa breve analisi si delinea un quadro dove non è certamente il comparto produttivo a rappresentare il principale fattore di pressione per gli inquinanti di maggiore impatto sulla qualità dell'aria. Anzi, proprio dal confronto con i rilevamenti delle indagini precedenti, emerge chiara una complessiva riduzione in termini percentuali del contributo apportato negli anni dalle imprese alla produzione di fattori inquinanti (solo per la "combustione industriale": -4% per il PM10, -2% per gli NOX).

Ciononostante, le norme previste a carico del sistema produttivo risultano decisamente onerose, sia sotto il profilo ambientale che - soprattutto - economico, correndo il rischio di pregiudicare esponenzialmente gli investimenti del settore, non fornendo, al contempo, un contributo sostanziale alla soluzione del problema. Altri ambiti, al contrario, non sono stati chiamati a compiere i medesimi sforzi; eppure, logica vorrebbe che l'utilità marginale ricavabile dal soggetto già "performante" sia decisamente minore rispetto a quella, invece, ottenibile da colui che non vanta gli stessi risultati.

PROPOSTA

Ai fini della corretta individuazione delle scelte da compiere e delle misure da adottare allo scopo di migliorare la qualità dell'aria in Emilia Romagna, non si può prescindere da una attenta analisi dell'impatto che le attività industriali producono sulla qualità dell'aria nella nostra Regione. Al riguardo, i dati elaborati in sede di predisposizione del PAIR 2030

e sopra allegati non sembrano trovare una coerente e piena trasposizione nelle misure poi previste nelle c.d. "norme di piano".
 Pertanto, si invita la Regione E.R. a valutare la possibilità di rivedere l'insieme delle disposizioni poste a carico delle imprese, adeguandole secondo uno schema che valorizzi la proporzionalità di queste rispetto al concreto impatto sulla qualità dell'aria in Emilia-Romagna.

Parere istruttorio

Nel quadro conoscitivo è stata condotta un'analisi dettagliata dell'impatto e delle emissioni derivanti da tutti i settori, e le misure sono state studiate di conseguenza, mirando alla riduzione degli inquinanti negli ambiti più critici. Nell'inventario regionale delle emissioni il contributo delle attività industriali, seppure più basso rispetto ad altri settori per quanto riguarda le emissioni di particolato ed ossidi di azoto, non è comunque trascurabile. Le misure del piano sono attuate secondo criteri di proporzionalità. Per il settore industriale sono previste misure immediatamente applicabili solo per i nuovi impianti (o gli ampliamenti sostanziali) e rispetto agli inquinanti pertinenti, e solo con specifico riferimento ai documenti europei per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili (BAT conclusions), inquadrando pertanto in un contesto in cui è già ricompreso il concetto di disponibilità e fattibilità economica. E' inoltre previsto un aggiornamento dei criteri per la autorizzazione e regolamentazione delle emissioni inquinanti del settore civile e industriale, per il quale sono fissati specifici indirizzi che tengono conto degli ambiti che offrono maggiori margini di intervento. Come evidenziato nella relazione generale, la revisione dei criteri regionali sarà effettuata sulla base delle migliori tecniche disponibili applicabili ai diversi settori e si confronterà con le norme vigenti nelle altre Regioni del Bacino padano. L'adozione dei nuovi criteri prevederà la possibilità preventiva di ulteriore condivisione con le rappresentanze dei soggetti interessati. Le misure previste per il comparto produttivo sono attuate principalmente nelle aree critiche di Pianura Est, Ovest e agglomerato.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

17

Proponente

CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0536739.E

Data Protocollo

1/6/2023

Data arrivo

1/6/2023

N. osservazione

129

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

 Documento di riferimento

Relazione generale

 Pagine/capitolo

Cap. 11.4

Sintesi osservazione

<p>Come evidente anche dal titolo, la prospettiva temporale fissata dal PAIR è quella del 2030: entro tale data si prevede il raggiungimento degli obiettivi di riduzione, nelle percentuali prescritte, delle varie emissioni degli inquinanti. L'obiettivo viene perseguito mediante disposizioni aventi, a seconda del caso, mero valore di indirizzo, riconoscendo, quindi, discrezionalità attuativa al destinatario, ovvero carattere di prescrizione, ossia cogente e immediatamente auto applicativa, (art. 7, c. 1), tutte calibrate sulla base dei principi della tutela della salute, della tutela dell'ambiente e della sostenibilità ambientale, economica e sociale (art. 2, c. 1). In particolare quest'ultimo principio è ulteriormente avvalorato dall'art. 1, c. 6, il quale, prim'ancora di elencare la c.d. strategia di sviluppo sostenibile, afferma che «il Piano persegue il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.lgs. 155/2010 attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi».</p> <p>In generale, dunque, si registra una forte valenza del c.d. "costo sostenibile", il quale permea, almeno a livello simbolico, l'intero testo. Tuttavia, scorrendo le norme di piano che seguono, il medesimo principio sembra contraddistinguersi per una certa aleatorietà, ravvisandone una pressoché totale assenza nel momento in cui vengono indicate le misure a carico delle imprese.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Si invita a rivalutare l'insieme delle norme previste, al fine di adeguare la conseguenze di queste tenendo conto dell'incidenza economica per i destinatari del settore produttivo. Anche perché, visti gli sforzi già compiuti dal settore produttivo per raggiungere prestazioni sempre più performanti sotto il profilo del miglioramento delle emissioni in atmosfera, le imprese destinatarie delle citate norme di Piano, al fine di migliorare ulteriormente, sarebbero chiamate a far fronte ad investimenti proibitivi se non del tutto insostenibili, mentre ad altri ambiti, in passato esentati o oggi destinatari di prescrizioni meno rigorose, risulterà sufficiente un impegno minimo per dimostrare di aver raggiunto livelli migliori di emissioni in atmosfera.</p> <p>In altri termini, si palesa il paradosso di penalizzare irreversibilmente chi ha già contribuito in modo fattivo, salvaguardando, nel frattempo, altri soggetti che non hanno compiuto uno sforzo analogo.</p>

Parere istruttorio

<p>Le misure previste per il settore produttivo fanno riferimento al concetto di migliori tecniche disponibili, e tengono conto del concetto di sostenibilità economica.</p> <p>In particolare, le misure relative alle installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) fanno riferimento ai documenti europei per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili (BAT conclusions), che sono stati elaborati tenendo conto degli aspetti di applicabilità in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi. Inoltre, proprio in funzione delle prestazioni già raggiunte nel comparto produttivo, si è ritenuto di concentrare gli ulteriori requisiti richiesti per le autorizzazioni alle zone più critiche, ai nuovi impianti e agli ambiti produttivi e attività maggiormente emissivi, affiancando previsioni che possano promuovere e incentivare l'adozione delle nuove tecniche. Sono previste misure immediatamente applicabili solo per i nuovi impianti (o gli ampliamenti sostanziali) e rispetto agli inquinanti pertinenti.</p>

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

17

Proponente

CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0536739.E

Data Protocollo

1/6/2023

Data arrivo

1/6/2023

N. osservazione

130

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.10

Sintesi osservazione

In riferimento all'art. 10 delle Norme di Piano, si prescrive il divieto di incompatibilità tra le previsioni iscritte nelle varie autorizzazioni ambientali e le disposizioni previste dal PAIR 2030. Tra le prime vengono, in particolare modo, inclusi anche «gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione...».

PROPOSTA

Al riguardo, si richiede un chiarimento interpretativo circa la formula "regime di comunicazione", andando a specificare adeguatamente a quali provvedimenti amministrativi faccia riferimento l'articolo in questione

Parere istruttorio

La formula indicata è di carattere generale al fine di ricomprendere tutte le casistiche di titoli abilitativi e quindi non direttamente collegati ad atti di autorizzazione espressa. Ad esempio è riferita a quei casi in cui l'attività agricola è soggetta a mera comunicazione non ricompresa in AUA.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	17
Proponente	CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0536739.E
Data Protocollo	1/6/2023
Data arrivo	1/6/2023

N. osservazione

131

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

 Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

 Pagine/capitolo

Art. 25 comma 1

Sintesi osservazione

In riferimento all'art. 25, c. 1, Confindustria E.R. contesta l'applicazione della norma, risultante particolarmente gravosa per il mondo aziendale, un settore che ha già dimostrato una certa virtuosità e celerità nella riduzione complessiva dei fattori inquinanti da questo prodotti. Si aggiunga, altresì, che le aziende in regime di AIA rappresentano un settore strategico per l'economia regionale e che, sottoponendole a misure ancor più restrittive di quelle vigenti, si rischia di esporle a fenomeni di dumping sul mercato, con conseguenti squilibri competitivi sia a livello infraregionale che a livello interregionale. Sotto il profilo applicativo della misura, si segnala l'esigenza di meglio determinare l'ambito operativo e discrezionale dell'Autorità competente. Nello specifico, tre risultano i profili di cui si dubita:

1. la norma in questione non chiarisce adeguatamente se l'Autorità possa determinare valori limiti di emissione addirittura più bassi di quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT ovvero esclusivamente i valori limite più bassi contenuti nelle BAT. In entrambi i casi, comunque, si ravvisano profili di contraddittorietà e illegittimità, dato che, già di per sé, le BAT rappresentano le migliori soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo individuate a livello europeo, in grado di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che i documenti di riferimento sulle BAT «vanno non eseguiti "tout court", ma applicati in modo calibrato al tipo ed alle particolarità dell'impianto e del sito in cui si colloca, negli ovvi limiti non solo delle conoscenze tecniche, ma soprattutto della loro sostenibile realizzabilità tecnica ed economica nel singolo contesto, al fine d'ottenere il miglioramento sperato in termini di valori d'emissione. E siffatta sostenibilità è tenuta presente dal BREF, laddove reputa i limiti indicati nelle BAT raggiungibili non "illic et immediate"... bensì con ragionevole gradualità, lungo un ampio arco di tempo ed in un ottimale assetto d'esercizio dell'impianto. Dal che non tanto la vincolatezza a priori di tali dati come se fossero sempre e comunque valori massimi d'emissione, ma più propriamente la necessità di considerarli come obiettivi da raggiungere nel tempo occorrente affinché si contemperino con tutte le situazioni, locali, ambientali ed economiche in cui si colloca l'impianto o, in parole più semplici, affinché si realizzi un adeguamento dei limiti emissivi realistico e realizzabile» (ITAR Roma, n. 32824/2010);
2. la norma prevede un'applicazione erga omnes della misura, distinguendo solo in relazione all'ubicazione della singola impresa. Si tenga presente che in E.R. le attività manifatturiere si concentrano in misura più significativa a ridosso dei maggiori centri

urbani, in particolare sulla dorsale che collega Bologna con le città di Modena, Reggio Emilia e Parma. Tale presenza, sicuramente non uniforme sul territorio regionale, comporta l'assoluta necessità di predisporre criteri attendibili e non discriminatori nella definizione dei destinatari della medesima, garantendo l'osservanza dei principi di certezza del diritto e di non discriminazione tra gli operatori;

3. alla luce delle considerazioni precedenti, occorre perimetrare dovutamente la discrezionalità concessa all'Autorità competente. Non si dimentichi, infatti, che ai sensi dell'art. 15, l.r. n. 13/2015, le funzioni autorizzatorie in materia di AIA sono sì attribuite all'autorità amministrativa - nel caso di specie ARPAE - ma sulla base, tuttavia, degli indirizzi forniti dall'ente Regione. In coerenza, quindi, con il corretto riparto di competenze tra i vari soggetti interessati, il Piano in esame rappresenta la sede opportuna per circondare, con i dovuti limiti e garanzie, la discrezionalità di cui trattasi.

Inoltre, va segnalato che il vincolo di adeguamento degli impianti alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle BAT non potrà essere subordinato alla sola verifica della sua percorribilità tecnica ma dovrà essere valutato anche sotto il requisito, parimenti rilevante, della "sostenibilità economica", in ossequio ai principi richiamati dal medesimo piano.

Infine, si evidenzia la necessità di riservare un trattamento amministrativo e gestionale peculiare per le imprese registrate EMAS o parte di Distretti con attestato EMAS, al fine di contrastare l'abbandono diffuso circa l'utilizzo di strumenti di gestione che dimostrano un impegno concreto delle aziende nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.

PROPOSTA EMENDATIVA

Si propone la soppressione dell'art. 25, c. 1

In alternativa, si modifica il c. 1 e si aggiunge il c. 1-bis:

«1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni: a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi tra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione; b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi tra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.

1-bis Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al comma precedente, si emanano apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" nei confronti di ARPAE.»

Parere
istruttorio

La norma si riferisce ai valori più bassi tra quelli inclusi nell'intervallo che costituisce i BAT AELs previsti nelle BAT conclusions emanate per l'attività principale che viene svolta nell'installazione. Le prescrizioni rimangono pertanto entro il campo delle BAT. Tali BAT

AELS costituiscono, ai sensi della direttiva 2010/75/UE, riferimenti legalmente vincolanti per la definizione dei limiti nelle autorizzazioni. Per l'individuazione delle BAT si è tenuto conto degli aspetti di applicabilità in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi. Nelle norme del piano sono inclusi gli opportuni riferimenti ai limiti di applicabilità tecnica per le nuove installazioni e, nel caso di modifiche di installazioni già esistenti, ai costi sproporzionati. Le norme si riferiscono solo agli inquinanti ritenuti più critici per la qualità dell'aria, in coerenza con le valutazioni espresse nel quadro conoscitivo del Piano.

Peraltro le norme attualmente in vigore (art. 29-septies del Dlgs 152/2006) prevedono, nei casi in cui è stata effettuata una valutazione che considera tutte le sorgenti emmissive coinvolte, la possibilità di fissazione di misure anche più restrittive di quelle ottenibili con l'applicazione delle BAT in determinate aree.

Per la misura prevista al punto 1 a) dell'articolo 25 l'applicazione è estesa a tutto il territorio regionale, in quanto trae origine da quanto sottoscritto nell'Accordo di Bacino Padano del 2013, mentre le misure previste al punto 1 b) del medesimo articolo si applicano nelle zone di Pianura Est, Ovest e agglomerato. Come chiarito nel quadro conoscitivo, la forte componente secondaria e la natura diffusa dei fenomeni di inquinamento che insistono sul territorio, rendono non adeguata la eventuale ulteriore suddivisione del territorio in zone di dimensioni inferiori e l'applicazione di norme differenziate su ognuna di esse. Sono stati presi in considerazione solo gli inquinanti che, in base alle valutazioni effettuate, possono incidere, come componenti primarie o precursori, sui fenomeni di superamento dei parametri di qualità dell'aria.

Riguardo alle modalità di applicazione viene introdotto un chiarimento sulla possibilità di applicazione della misura con riferimento alle medie annuali, in alcune condizioni, che si ritiene possa costituire un primo indirizzo per favorire una applicazione più omogenea sul territorio.

In merito al criterio della sostenibilità economica, si evidenzia che tale criterio, come già in precedenza esplicitato, è insito nel concetto di BAT conclusions a cui si fa riferimento nelle norme. I livelli di emissione associati all'utilizzo delle migliori tecniche disponibili ("BAT AELs") sono infatti costituiti da intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, che per definizione sono individuati tenendo conto degli aspetti di applicabilità in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale. Si rileva che i valori inferiori tra quelli previsti nell'intervallo vengono richiesti solo per le installazioni nuove o le modifiche rilevanti e per gli inquinanti più critici, e come rilevato anche nell'osservazione, è comunque presente un riferimento all'applicabilità tecnica per consentire di considerare eventuali specificità delle produzioni. Inoltre, nel caso delle modifiche sostanziali di una installazione già esistente, è presente anche il riferimento ai costi sproporzionati, poiché trattandosi di una nuova porzione di installazione che va ad aggiungersi innestandosi su una struttura già esistente, si può supporre che l'operazione possa avere minori gradi di libertà e comportare costi aggiuntivi rispetto alla costruzione ex novo. La misura viene parzialmente riformulata tenendo presente anche il concetto di proporzionalità dei costi, in raccordo con la valutazione delle altre osservazioni presentate sul medesimo argomento.

In merito alla necessità di riservare un trattamento amministrativo e gestionale di favore alle imprese registrate EMAS, si rileva che per le aziende con Autorizzazione integrata ambientale sono già previsti diversi provvedimenti di semplificazione e agevolazione, sia nella norma nazionale sia nelle norme regionali.

In accoglimento della proposta si prevede l’inserimento tra gli indirizzi per la revisione dei criteri previsti al punto 11.4.3.4 della Relazione generale anche quello di prevedere ove possibile semplificazioni procedurali e di controllo per le aziende certificate ISO 14000 o registrate EMAS.

La misura viene parzialmente riformulata evidenziando il concetto di proporzionalità dei costi.

Con LR 13/2015 la Regione già esercita funzione di indirizzo nei confronti di ARPAE.

L'articolo 25 comma 1 lettera b) è modificato pertanto in tal senso:

".....[] b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, ~~con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto),~~ agli ossidi di zolfo (SO2), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati;

c) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO2), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame in caso di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati.

2. I limiti di applicabilità tecnica e di sostenibilità economica di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivati dal proponente e valutati nel provvedimento di autorizzazione.

3. In caso siano fissati nelle BAT conclusions valori limite di emissione con periodo di riferimento annuale, o siano presenti sistemi di monitoraggio in continuo, le misure di cui al comma a) e comma b) possono essere applicate con riferimento alle concentrazioni medie annue o alle emissioni totali annue. "

La relazione generale al paragrafo 11.4.3.1 è modificata di conseguenza.

Nella nota a piè di pagina n. 146 sono aggiunti gli inquinanti COV non metanici e specifici composti organici del processo in esame.

Documenti di piano modificati

Articolo 25 comma 1 lettera b) delle NTA
 Articolo 25 comma 1 delle NTA aggiunta lettera c), commi 2 e 3
 Relazione Generale punto 11.4.3.1b con nota a piè di pagina n.146
 Relazione Generale par. 11.4.3.4

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

17

Proponente

CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo	0536739.E
Data Protocollo	1/6/2023
Data arrivo	1/6/2023

N. osservazione	132
Oggetto dell'osservazione	Attività produttive
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art.25 comma 2

Sintesi osservazione	<p>Sempre l'art. 25, rimandando nel c. 2 al par. 11.4.3.4 del Piano, prevede con successivo atto di Giunta la revisione dei criteri regionali di autorizzabilità. Si evidenzia, tuttavia, che i criteri predetti vengono indicati in modo assoluto (es. «adozione di ogni accorgimento atto a limitare le emissioni di CO e di polveri»), «limitazioni e divieti su alcune tipologie di materie prime e processi produttivi» ecc.), né vengono mai richiamati, nel piano generale come nelle norme, i criteri di ragionevolezza e disponibilità tecnica ovvero adeguatezza rispetto all'obiettivo e sostenibilità economica della misura da introdurre.</p> <p>Inoltre, il medesimo par. 11.4.3.4 specifica che (<per gli impianti produttivi che generano rilevanti flussi di massa di sostanze inquinanti» sarà prevista l'installazione di sistemi di controllo in continuo dei principali punti di emissione o di parametri di controllo del funzionamento dell'impianto. Al riguardo, però, non si forniscono elementi né parametri per identificare quali sono i "rilevanti flussi di massa", né si definisce il soggetto che procederà alla loro individuazione ovvero quale sia la procedura da seguire.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Data l'assoluta ambiguità e incertezza che contorna la previsione in esame, si invita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sopprimere il c. 2 nella parte in cui prevede la revisione dei criteri regionali di autorizzabilità nel senso predetto; ovvero - meglio definire l'ambito di operatività della norma.
----------------------	---

Parere istruttorio	<p>In merito all'osservazione proposta, si rileva come nello stesso paragrafo 11.4.3.4, a cui anche le NTA fanno riferimento sono definiti gli indirizzi che costituiranno il riferimento per la revisione dei criteri. Tra questi vengono riportati, a titolo di esempio, anche un confronto con le norme tecniche vigenti in altre regioni del Bacino padano, la valutazione delle tecniche prescritte nella situazione esistente, il riferimento alle migliori tecniche del settore e all'individuazione di un congruo periodo di adeguamento, elementi che contribuiscono a definire il percorso di revisione. Riguardo in particolare agli elementi citati "adozione di ogni accorgimento (...) atto a limitare le emissioni di COV e di polveri..", si rileva che la descrizione delle modalità attuative di tali misure è meglio descritta ai successivi paragrafi 11.4.3.5 e 11.4.3.6.</p> <p>Per alcuni elementi tecnici più specifici e di dettaglio, come la definizione dei "flussi di massa rilevanti di sostanze inquinanti", non si ritiene possibile fornire elementi specifici in sede di Piano, ma si ritiene più opportuno che essi vengano definiti proprio dagli stessi criteri. Come ricordato al paragrafo 11.4.3.5 della Relazione generale, infatti, non tutti i composti hanno la stessa reattività e non vengono emessi in maniera omogenea dai diversi processi produttivi, ed è quindi opportuno fissare soglie pertinenti alla luce dei necessari approfondimenti istruttori, che verranno condotti appunto durante</p>
--------------------	--

I criteri potranno essere approvati anche per stralci successivi, elaborati per permettere un migliore approfondimento sull'implementabilità degli stessi, valutando nel contempo la possibilità di semplificazioni procedurali.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

17

Proponente

CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0579315.E

Data Protocollo

15/6/2023

Data arrivo

15/6/2023

N. osservazione

133

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 25

Sintesi

osservazione

Come in parte evidenziato nelle osservazioni che precedono, l'art. 25 prescrive un'applicazione indiscriminata del medesimo, non valorizzando né escludendo le imprese già impegnate in uno sforzo di miglioramento delle proprie performance ambientali. Tra quest'ultime, si segnala, più di altre, quelle aderenti al c.d. sistema Eco-Management and Audit Scheme (EMAS): esso rappresenta un sistema comunitario di ecogestione e audit, disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1221/2009, cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. L'adesione a tale sistema, dunque, comporta il rilascio di una certificazione ambientale che, come sintetizzato dalla Commissione europea, consente:

- un utilizzo più efficiente delle risorse naturali;
- la riduzione delle emissioni di CO₂;
- la prevenzione della produzione di rifiuti (tramite riciclo e riutilizzo);
- un'applicazione delle forniture pubbliche verdi;
- la promozione della mobilità sostenibile.

Pertanto, al fine di evitare un ulteriore aggravio per quelle imprese che già si avvalgono di strumenti volti a migliorare le proprie prestazioni emmissive, si sottolinea l'esigenza di:

- escludere dal campo applicativo dell'art. 25 le imprese registrate EMAS o parte di Distretti con attestato EMAS,

ovvero di
 - mitigare il trattamento amministrativo e gestionale riservato alle imprese registrate EMAS o parte di Distretti con attestato EMAS.
PROPOSTA EMENDATIVA
 Si propone l'aggiunta del c. 1-ter (che segue il c. 1-bis proposto all'osservazione n. 4 di 8):
 «Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle imprese registrate EMAS o parte di Distretti con attestato EMAS»

Parere istruttorio

La fissazione dei limiti prescinde dal sistema di gestione ambientale.
 La relazione verrà modificata inserendo fra gli indirizzi per la revisione dei criteri regionali di autorizzabilità l'indicazione di prevedere possibili semplificazioni per le aziende EMAS.
 La relazione generale al paragrafo 11.4.3.4. viene integrata come segue: tra i punti dell'elenco dopo la frase "i seguenti indirizzi costituiranno un riferimento per la revisione dei criteri" viene aggiunto il seguente: **"previsione di semplificazioni ove possibile per le aziende con sistema di gestione ambientale ISO 14000 o registrazione EMAS"**.

Documenti di piano modificati

Relazione generale paragrafo 11.4.3.4.

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

17

Proponente

CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0536739.E

Data Protocollo

1/6/2023

Data arrivo

1/6/2023

N. osservazione

134

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 26 comma 2

Sintesi osservazione

In relazione all'art. 26, c. 2, con specifico riferimento agli impianti di cottura dei cementifici, si ritiene che siffatta previsione non comporterebbe maggiori vantaggi in relazione alla qualità dell'aria ma, anzi, sarebbe tale da determinare conseguenze negative sull'attuazione delle strategie di decarbonizzazione del settore. Quanto detto si motiva alla luce del fatto che:
 - le emissioni di PM10 degli impianti di cottura dipendono unicamente dalle caratteristiche degli impianti di filtrazione e non sono in alcun modo connesse con la tipologia di combustibile, convenzionale o di recupero, utilizzato;

- gli attuali impianti di filtrazione, come dimostrato sia dai dati di autocontrollo, sia da quelli derivanti dalle verifiche ispettive di ARPAE, garantiscono livelli emissivi ampiamente inferiori ai limiti di emissione più bassi fra quelli previsti dalle BAT conclusions;

- il CSS, per effetto di un minore contenuto di azoto (N) rispetto ai combustibili fossili convenzionali, ed al petcoke in particolare, consente, a parità di formazione di NOx termici, una minore formazione di NOx chimici, ossia di quelli che derivano dalla reazione tra l'azoto contenuto nel combustibile e l'ossigeno dell'aria comburente.

Va, inoltre, evidenziato che gli impianti di cottura delle cementerie sono tutti dotati di sistemi di abbattimento degli NOx che consentono il pieno rispetto dei limiti emissivi indipendentemente dalla tipologia di combustibile, convenzionale o di recupero, utilizzato. Tali valutazioni, oggetto di approfondite istruttorie autorizzative e procedure ambientali che sono state esperite per l'introduzione di CSS nei forni da cemento in numerosi impianti a livello nazionale così come nelle cementerie presenti sul territorio regionale, confermano come l'utilizzo dei CSS in cementeria non determini variazioni significative delle emissioni, potendo anzi contribuire alla riduzione delle emissioni complessive.

A conferma di quanto precede, con particolare riferimento al CSS qualificato come end of waste ai sensi del D.M. 22/2013, uno dei requisiti normativi perché si verifichi la cessazione della qualifica di rifiuto è che «l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana» (art 184-ter, c. 1, lettera d), del D.lgs. n. 152/2006): dunque, le condizioni qualitative e gestionali individuate dal D.M. 22/2013 per la suddetta cessazione esprimono precisamente una valutazione dell'assenza di effetti negativi in conseguenza dell'utilizzo del CSS-C, come statuito dall'art. 1, c. 2, dello stesso decreto con preciso riferimento anche all'aria. Il divieto di utilizzo dei CSS comporterebbe, al contrario, un significativo peggioramento delle emissioni di CO2, in quanto tali

combustibili, rispetto a quelli fossili convenzionali, contengono una significativa frazione di biomassa (variabile dal 30 al 50 per cento, a seconda della tipologia di CSS utilizzato) e sono caratterizzati da un fattore di emissione (tCO2/TJ) inferiore a quello dei combustibili fossili convenzionali, e del petcoke in particolare, grazie a un più favorevole rapporto H/C. Il loro impiego costituisce uno dei principali strumenti a disposizione delle cementerie per ridurre le emissioni di CO2 da combustione.

PROPOSTA EMENDATIVA

Si propone la modifica dell'art. 26, c. 2 come segue:

«Nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, in caso di modifiche di installazioni esistenti volte all'introduzione dei combustibili solidi secondari (CSS), l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) può consentire l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS), nei casi previsti nelle norme, in sostituzione di combustibili fossili, assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle emissioni di PM10 ed NOx. E' comunque sempre consentito l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) in conformità al D.M. 22/2013.»

Parere
istruttorio

Si riformula la prescrizione di cui all'articolo 26 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione, tenendo presenti anche le altre osservazioni avanzate sul medesimo argomento, secondo il seguente testo: "Nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, in caso di modifiche di installazioni esistenti, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) non può consentire l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS) **diversi dal CSS-combustibile conforme al DM 22/2013, nei casi previsti nelle norme**, se non in sostituzione di combustibili con fattori di emissione maggiori per PM10

ed NOx e/o assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle suddette emissioni”.

Il paragrafo 11.4.3.2 della Relazione generale è integrato come segue: **“Si conferma che l’utilizzo di CSS diversi dal CSS-combustibile conforme al DM 22/2013 nell’ambito delle aziende autorizzate AIA non può essere assentito, nei casi previsti nelle norme, se non in sostituzione di combustibili più inquinanti (cioè con fattori di emissione maggiori per polveri ed NOx) e/o assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle emissioni. ad esclusione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.**

Documenti di piano modificati Norme tecniche di attuazione art. 26 comma 2
Relazione generale par. 11.4.3.2

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	17
Proponente	CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0536739.E
Data Protocollo	1/6/2023
Data arrivo	1/6/2023

N. osservazione 135

Oggetto dell'osservazione Attività produttive

Documento di riferimento Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo Art. 27

Sintesi osservazione

Al riguardo dell'art. 27, si registra una certa ambiguità nella formulazione; non per altro perché già la normativa nazionale (D.lgs. n. 152/2006 su tunl) e quella regionale (l.r. n. 4/2018) prescrivono una puntuale definizione dei documenti da allegare alla richiesta per i progetti assoggettati a VIA

Tra questi, figura il c.d. "studio di impatto ambientale", il quale ai sensi dell'art. 22, c. 3, lett. c), D.lgs. n. 152/2006 deve contenere, ex plurimis, «una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi .

Pertanto, non si ben comprende l'ambito applicativo della norma, rischiando di rimettere - ancora una volta - alla discrezionalità dell'autorità amministrativa l'interpretazione della medesima. D'altronde, che la sua effettiva Interpretazione non sia inequivocabile, lo si riscontra anche dalla precisazione fatta al secondo periodo dell'art. 27, c. 2, nel momento in cui si rimanda all'adozione di direttive regionali rivolte ad ARPAE al fine di garantire uniformità nell'applicazione della misura. Allora, si permetta una duplice osservazione: In

prlms, non si ben comprende l'aggravio procedurale di prevedere in un atto pianificatorio e di programma la specifica di uno studio già normativamente previsto, per lo più ipotizzando in itinere l'adozione anche di direttive esplicative; in secundis, il rimando alla funzione di indirizzo regionale, più che esprimerlo nella forma della possibilità («possono essere emanate apposite direttive...»), sarebbe da prevedere in via obbligatoria e preventiva, così da evitare eventual-corse in avanti" delle autorità competenti. In subordine, si richiama il principio del costo sostenibile; occorre tenere a mente che l'impresa interessata alla VIA relativa ad un proprio progetto, è già chiamata a sostenere costi importanti e che incidono sulla fattibilità e produttività dell'investimento. Ne consegue che il legislatore regionale, dal momento che è chiamato alla ponderazione dei vari interessi in gioco, nonché alla valorizzazione del principio della semplificazione amministrativa, dovrebbe garantire celerità e il non aggravamento della procedura. Contrariamente a ciò, la disposizione sembra muoversi verso altra direzione.

PROPOSTA EMENDATIVA

Si propone la soppressione dell'art. 27, c. 1

In alternativa, si valuti la seguente modifica:

«La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianure Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM10, NOx, SO2, COV, NH3 introdotte al sensi della normativa vigente in materia. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma, si emanano apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" nei confronti di ARPAE.»

Parere istruttorio

La norma verrà riformulata specificando che le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni sono proposte nel progetto e nel relativo studio di impatto ambientale. Il comma 2 dell'art. 27 viene riformulato enl seguente modo: "2. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle ~~conseguenze in termini di~~ emissioni per gli inquinanti PM10, NOx, SO2, COV, NH3 del progetto presentato **nonché alle misure eventualmente necessarie alla riduzione dell'effetto di tali emissioni.**"

Nella relazione generale al capitolo 11 il paragrafo relativo all'articolo 27 delle Norme tecniche di attuazione viene modificato come segue:"La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) in questi casi si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM10, NOx, SO2, COV non metanici, NH3 introdotte. Il proponente del progetto ha quindi l'obbligo di presentare una relazione relativa alle ~~conseguenze in termini di~~ emissioni per gli inquinanti PM10, NOx, SO2, COV non metanici, NH3 del progetto presentato, **nonché alle misure eventualmente necessarie alla riduzione dell'effetto di tali emissioni.**"

Documenti di piano modificati

Norme tecniche attuative art. 27 comma 2
Relazione generale cap. 11

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	17
Proponente	CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0536739.E
Data Protocollo	1/6/2023
Data arrivo	1/6/2023

N. osservazione

136

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

 Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

 Pagine/capitolo

Art. 25

Sintesi osservazione

Nonostante l'introduzione di misure particolarmente incisive per il sistema imprese, le norme di piano si contraddistinguono per la mancanza di meccanismi premiali ovvero di incentivi volti a compensare i "sacrifici" economici richiesti. Sul punto, le uniche previsioni che si muovono su questa direttiva sono quelle rappresentate all'art. 25, c. 3 e 5 (peraltro, una disposizione che considerasse requisito preferenziale la conclusione di accordi d'area era già prevista all'art. 19, c. 5, Norme tecniche di attuazione PAIR2020, ma che non ha trovato piena applicazione nel tempo, v. accordo d'area firmato per il distretto ceramico), le quali premettono un approccio indiscriminato nei confronti degli interlocutori, non valorizzando i settori di provenienza ovvero le azioni da parte di quest'ultimi messe in campo. Inoltre, si segnala che è da circa il 2010, con i primi piani triennali di azione ambientale, che la Regione E.R. non finanzia investimenti produttivi fatti nell'ottica della sostenibilità, dello sviluppo sostenibile e della transizione eco-sostenibile.

Diversamente, proprio alla luce del principio della sostenibilità economica che guida il piano in questione, nonché al fine di bilanciare correttamente il rapporto tra prescrizioni e dovuti adeguamenti, sarebbe opportuno inserire una serie di fattori in grado di motivare l'azione di individui e imprese. Invero, sulla base di quanto emerso dalle esperienze già maturate in altri ambiti produttivi aventi riflessi sull'ambiente (v. la produzione di energia da fonti rinnovabili e gli esiti dei recenti bandi pubblicati), sarebbe preferibile investire, piuttosto, sull'introduzione di misure incentivanti volti ad un complessivo miglioramento dei cicli produttivi ovvero dei sistemi di gestione ambientale, non solo con riguardo alla qualità dell'aria, ma anche al contesto economico-sociale di riferimento.

PROPOSTA

Si valuti la possibilità di inserire nelle norme di piano una o più delle seguenti ipotesi:

- l'incentivazione, mediante bandi e finanziamenti, all'acquisto di mezzi a bassissime emissioni, il tutto in un'ottica di riduzione dell'impatto sulla qualità dell'aria. Così facendo, si favorirebbe anche il rinnovamento degli impianti grazie all'innovazione tecnologica degli stessi;
- l'introduzione di una serie di premialità per le imprese che migliorano la loro capacità di gestione ambientale, apportando benefici non solo alla qualità dell'aria, ma anche al contesto socio-lavorativo in cui si inseriscono;

- la possibilità di intervenire sulla mobilità connessa agli orari di apertura di scuola e uffici pubblici, garantendo maggiore flessibilità agli stessi e differenziandoli sulla base dei dati relativi alle aree e alle direttrici di traffico maggiormente congestionate;
 - un sistema di benefici amministrativi o sconti sulle tariffe di alcuni servizi per tutti quegli operatori del commercio che approfittassero delle ore notturne per le operazioni di carico e scarico;
 - stimolo ad una serie di accordi tra organizzazione sindacali e datoriali che disciplinino la mobilità in entrata e in uscita dalle imprese.

Parere istruttorio: Il Piano già promuove la stipula di accordi di programma e protocolli di intesa e le politiche di mobility management.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	18
Proponente	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE
Tipologia proponente	Altro ente
Protocollo di arrivo	0540938.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione: 137

Oggetto dell'osservazione: Studio d'incidenza
 Documento di riferimento: Studio di incidenza
 Pagine/capitolo:

Sintesi osservazione: in fase di attuazione del Piano, si ritiene che dovranno essere acquisiti: a) il parere di conformità (art.li 39 e 48 della L.R. 6/2005), ai fini dell'approvazione degli strumenti di pianificazione/programmazione settoriali e intersettoriali attuativi che interessino Aree Naturali Protette gestite dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;

Parere istruttorio: Il Parere di conformità per i territori dei parchi regionali e delle riserve naturali non riguarda il PAIR2030 in quanto esso non prevede opere strutturali ma azioni strategiche. Le uniche opere che saranno fatte sono riferibili alla mobilità urbana.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

18

Proponente

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE

Tipologia proponente

Altro ente

Protocollo di arrivo

0540938.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

138

Oggetto dell'osservazione

Studio d'incidenza

Documento di riferimento

Studio di incidenza

Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

in fase di attuazione del Piano, si ritiene che dovranno essere acquisiti: b) il nulla-osta (art.li 40 e 49 della L.R. 6/2005) ai fini dell'approvazione di progetti, interventi e attività derivanti dalle azioni di Piano che interessino Aree Naturali Protette gestite dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;

Parere istruttorio

Il PAIR2030 non interviene con azioni che possano modificare l'assetto ambientale o paesaggistico all'interno di aree protette.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

18

Proponente

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE

Tipologia proponente	Altro ente
Protocollo di arrivo	0540938.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Sul QUADRO CONOSCITIVO
 Il contesto territoriale e il quadro socio-economico pag. 19 di 1060.
 “Anche l’agricoltura e l’allevamento contribuiscono all’inquinamento atmosferico attraverso l’emissione di rilevanti quantità di ammoniaca e metano, che sono rispettivamente un precursore degli inquinanti secondari e un potente gas serra”
 Contestiamo questa frase e ne chiediamo la modifica con lo stralcio della parola “rilevanti”. I dati ISPRA dimostrano (vedi tabella 3.6) che l’Agricoltura e l’Allevamento dati 2021 pesano solo per il 7,8%. Pertanto riteniamo non sia corretto parlare di “emissioni rilevanti”. E lo si desume dallo schema che riportiamo. Una percentuale paragonabile a quella dei processi industriali per la quale, invece, non è stata utilizzata la medesima accezione “rilevanti”. [immagine]

Parere istruttorio

I dati di ISPRA a cui si fa riferimento riguardano i gas climalteranti, non i gas oggetto del presente piano.
 In regione Emilia-Romagna il contributo delle pratiche agricole (coltivazioni e allevamenti) alle emissioni di ammoniaca è pari al 97% (fonte INEMAR)

Documenti di piano modificati

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

141

Oggetto dell'osservazione

Emissioni e valutazioni emmissive

Documento di riferimento

Quadro conoscitivo

Pagine/capitolo

PMF Pag. 63

Sintesi osservazione

Positive Matrix Factorization (PMF) pag.63 di 1060
 “Il particolato di origine secondaria, nella Regione Emilia Romagna, riveste una grande importanza ed è pari a circa il 50% o più del Pm2,5 totale in tutti i siti considerati in questa analisi. L’attribuzione della componente secondaria alle sorgenti primarie è un’operazione non semplice e solitamente non viene effettuata nelle analisi al recettore, a causa delle notevoli approssimazioni che un’operazione del genere comporta. Vista l’importanza del particolato secondario nella nostra regione, in questa sede si vuole cercare di fornire

comunque qualche indicazione in tal senso ma devono essere chiari i limiti di questa operazione che si basa su approssimazioni ed ipotesi forti, attualmente non verificabili. Proseguendo si legge “un altro fattore antropico molto importante per la formazione del PM2,5 non emerge invece dal modello ma da un’analisi successiva delle principali componenti caratterizzanti il contributo secondario: l’agricoltura insieme alle attività zootecniche. Il modello utilizzato non è in grado di rilevare sorgenti di inquinamento puntuali (come ad esempio una singola industria), in quanto non sembrano esserci sorgenti singole così rilevanti da incidere in modo significativo sulla massa del PM2,5 nei siti analizzati, come atteso, essendo stati scelti siti di fondo.”

Alla luce di questa affermazione chiediamo di ridimensionare le misure imposte al comparto agricolo in quanto “basate su analisi successive delle principali componenti caratterizzanti il contributo secondario utilizzando un modello statistico che non è in grado di rilevare fonti di inquinamento puntuali (come atteso perché sono stati scelti siti di fondo)”.

È noto a tutti che nei siti di fondo l’inquinamento da PM10 e PM2,5 è influenzato dall’inquinamento totale del bacino padano (contributo a grande scala che per il PM10 pesa per i 2/3 nelle zone più vicine ai confini regionali e per il 50% nell’agglomerato di Bologna mentre per il PM2,5 pesa più del 60% complessivamente). Conseguentemente, considerato che il contributo totale dell’agricoltura dell’ER in termini di NH3 è pari solo al 18% del totale, non è corretto attribuire al nostro comparto anche le responsabilità delle emissioni provenienti dalle altre regioni.

Nella nostra Regione si sceglie di imporre misure gestionali e strutturali economicamente non sostenibili che mettono le nostre imprese in condizioni di concorrenza sleale con le imprese di Regioni contermini che non applicano le stesse misure.

Infine, potrebbero esserci altre fonti di NH3 - quali ad esempio l’ammoniaca emessa dalle vasche di ossigenazione della depurazione delle acque reflue degli scarichi civili - che non solo nel piano non sono minimamente prese in considerazione, ma le cui emissioni vengono addirittura attribuite tout court al comparto agricolo.

Per le medesime sopra esposte argomentazioni, si contesta anche la frase a pag. 79 di 1060 nel capitolo “l’origine settoriale delle concentrazioni di PM10 prodotte dalle emissioni regionali” dove si afferma che “le pratiche agricole e gli allevamenti danno il loro contributo maggiore nella frazione secondaria per un valore complessivo di circa il 30% del totale con un minimo nella pianura occidentale”; nonché le percentuali attribuite in figura 38 e figura 39 a pag. 80 di 1060 proprio perché non si riesce a scorporare dalla misurazione del particolato nitrato di ammonio e solfato di ammonio la parte preponderante dello ione ammonio NH4+ che deriva dall’inquinamento di fondo.

Chiedendone, contestualmente, la rettifica.

Parere
istruttorio

Lo scenario "teorico" di piano è stato valutato utilizzando lo strumento RIAT+ che permette di identificare il set di azioni più efficiente in termini di riduzione delle concentrazioni degli inquinanti minimizzando i costi di intervento. Con l'impiego di RIAT+ l'analisi costi/benefici è effettuata in modo coerente tra le varie misure evitando quindi disomogeneità dovute a diverse metodologie di calcolo e permettendo di avere una gerarchia tra le varie azioni.

Lo scenario di piano è stato costruito partendo dallo scenario "teorico", valutando in modo più puntuale alcune scelte con i vari settori della regione coinvolti e tenendo conto del CLE al 2030.

Il Piano prevede misure che vanno ad incidere su tutti i settori emissivi.

Si evidenzia come nello scenario di piano a fronte di una riduzione di NOx pari a 68%, per l'NH3 è prevista una riduzione del 33%.

Inoltre, tutte le Regioni del Bacino Padano devono raggiungere gli stessi obiettivi di qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna e tutte sono impegnate nell'attuazione o aggiornamento dei propri piani di risanamento.

L'inventario di bacino redatto nell'ambito del progetto PREPAIR mostra che le emissioni di ammoniaca dell'Emilia-Romagna contribuiscono per il 19% del totale. Relativamente alla regione Emilia-Romagna queste risultano per il 97% dovute alle pratiche agricole (coltivazioni e allevamenti, fonte INEMAR).

L'approfondimento svolto sull'impatto dei comparti emissivi sulla concentrazione di PM e relativo alla sola regione Emilia-Romagna evidenzia che il contributo del traffico, delle pratiche agricole (coltivazioni e allevamenti) e del riscaldamento domestico sono sostanzialmente equivalenti. Tale approfondimento inoltre va inteso come complementare all'analisi geografica fatta nel capitolo "Origine geografica dell'inquinamento" e in generale, a fronte di questo dato, si evidenzia come lo scenario di piano consideri una riduzione di NOx pari a 68%, mentre per l'NH3 è prevista una riduzione del 33%.

Si ribadisce quanto rappresentato nelle osservazioni n. 143, 144, 145.

Il peso della depurazione dei reflui civili è ritenuto non rilevante sulle emissioni di NH3 già a partire dal Guidebook EMEP. Le emissioni dovute alla depurazione delle acque reflue sono infatti trascurabili rispetto ai quantitativi totali regionali di tutti gli inquinanti e non sono attribuite in nessun modo al comparto agricolo. Le tecnologie e i processi stessi, di tipo chimico, fisico e biologico, implementati negli impianti di trattamento, prevedono diverse fasi che portano alla rimozione pressoché completa dell'ammoniaca potenzialmente volatilizzabile in atmosfera.

Si provvede a riformulare, affinché siano più chiari, alcuni paragrafi del capitolo del Quadro conoscitivo "L'origine settoriale delle concentrazioni di PM10 prodotte dalle emissioni regionali", pagg. 66-68, nel seguente modo: il paragrafo "Gli impatti sono espressi in termini di efficienza di riduzione, intesa come il rapporto $\eta_c = \Delta I / \Delta E_c$ tra la variazione percentuale dell'indicatore ΔI ottenuta come media pesata sulla popolazione nell'area di interesse e la riduzione emissiva regionale ($\Delta E_c = -20\%$) applicata; l'impatto regionale è stato poi stimato normalizzando ad 1 la somma dell'efficienza delle riduzioni di ciascun comparto $\eta_c / \sum \eta_i$." è sostituito con il seguente: **"L'impatto per ogni comparto è stato valutato come il rapporto tra la variazione percentuale delle concentrazioni calcolate come media pesata sulla popolazione e la variazione delle emissioni del comparto stesso. Lo scopo di tale valutazione è di stimare l'impatto delle sole emissioni regionali alle concentrazioni del PM10; per questo motivo la somma di tutti gli impatti è stata normalizzata ad 1."**

Alla fine del testo del capitolo in esame, prima delle figure, è aggiunto il seguente paragrafo: **"Questa valutazione sull'impatto dei comparti emissivi focalizzata alle emissioni della sola regione Emilia-Romagna si intende complementare alla analisi geografica fatta nel capitolo "Origine geografica dell'inquinamento" e in generale evidenzia che il contributo del traffico, delle pratiche agricole, allevamenti compresi, del riscaldamento domestico sono sostanzialmente equivalenti."**

Documenti di piano modificati

Quadro conoscitivo pag. 66

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione 142

Oggetto dell'osservazione	Agricoltura e zootecnia
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 7.7.2.1

Sintesi osservazione

SULLA RELAZIONE GENERALE

Paragrafo 7.7.2.1 Il piano di azione per il miglioramento della qualità dell'aria. A pag. 225 di 1060 si legge che "le misure individuate sono le seguenti, in quanto nel corso degli incontri con i servizi della Commissione europea, volti ad esaminare lo stato di esecuzione della sentenza del novembre 2020 da parte della Repubblica Italiana, la Commissione stessa ha evidenziato che i settori chiave sui quali effettuare ulteriori interventi per limitare le emissioni di PM10 sono la riduzione della combustione delle biomasse e l'agricoltura:

- 1) Piano d'Azione –AZIONE 2A – limitazione all'abbruciamento dei residui vegetali
- 2) Proposta di norma inerente all'obbligo di interrimento dei reflui zootecnici- la misura risulta particolarmente efficace per ridurre le emissioni di PM10 secondario".

Fatta questa premessa, viste e riportate le misure evidenziate dalla Commissione, chiediamo (e contestualmente chiediamo di stralciare) come mai la nostra Regione ci impone la copertura delle vasche, misura che non è nemmeno condivisa a livello di accordo di bacino e che non è adottata ad esempio in Lombardia. Tanto più che la Emilia-Romagna è interessata, a differenza delle altre regioni, solo alla procedura per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella pianura Ovest e nella Pianura Est per un totale di 195 comuni.

A maggior ragione se come affermato a pag. 227 di 1060 "i tempi di rientro nel valore limite giornaliero di PM10 in Emilia Romagna sono molto influenzati dai seguenti fattori:

- 1) Efficacia dei piani di risanamento della qualità dell'aria delle regioni confinanti, avendo il PM10 una preponderante componente secondaria che determina elevati valori della concentrazione di fondo su tutta la pianura padana;
- 2) Efficacia della legislazione corrente (CLE) formulata e applicata dalle autorità europee e nazionali."

Parere istruttorio

La copertura delle vasche è una misura fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di ammoniaca posti nel PAIR 2030 e si rende necessaria proprio in considerazione della limitata efficacia della legislazione corrente (CLE) in tema di agricoltura e zootecnia. La misura viene applicata anche nella zona Agglomerato perché, sulla base degli esiti dei monitoraggi, nel 2020 il valore limite è stato superato e ancora permane il rischio di superamento (33 superamenti nel 2022). La Regione è

comunque tenuta ad adottare piani, e quindi misure, che assicurino il rientro nei valori limite entro le scadenze indicate nella norma e comunque nel più breve tempo possibile. Si ricorda, inoltre, che la proposta di nuova direttiva sulla qualità dell'aria in discussione prevede valori limite più bassi che con i dati attuali porterebbero anche l'agglomerato fra le zone di superamento. Si sottolinea inoltre che l'obbligo risulta a lungo termine, per salvaguardare la possibilità di incentivi per la copertura delle vasche con strumenti come Co-PSR e eventuali altre fonti di finanziamento. Si evidenzia inoltre che Regione Piemonte, con il Piano stralcio agricoltura recentemente approvato (Deliberazione del Consiglio DCR 27 giugno 2023, n. 284–15266) ha introdotto misure di copertura delle vasche prevedendo l'entrata in vigore, entro il 1° gennaio 2026, delle nuove tecniche da mettere in atto per le aziende agricole con quantitativi di azoto escreto superiori a 1.001 kg/a, fra le quali rientra anche la copertura degli stoccaggi.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

19

Proponente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0545568.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

143

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Relazione generale

Pagine/capitolo

Paragrafo 7.7.2.2

Sintesi

osservazione

Paragrafo 7.7.2.2 le misure di competenza del livello nazionale. Nella tabella a pag. 226 di 1060, nel riquadro relativo all'agricoltura e combustioni, a carico dell'agricoltura NON è ricompresa la copertura delle vasche. Considerate, pertanto, le azioni proposte a livello nazionale, riteniamo non condivisibile la scelta della Regione di imporre una misura, qual è la copertura delle vasche, che non è condivisa a livello di accordo di bacino e che infatti non è adottata neanche in Lombardia. A maggior ragione in considerazione di quanto affermato a pag. 227 di 1060 "i tempi di rientro nel valore limite giornaliero di PM10 in Emilia Romagna sono molto influenzati dai seguenti fattori:

- 3) Efficacia dei piani di risanamento della qualità dell'aria delle regioni confinanti, avendo il PM10 una preponderante componente secondaria che determina elevati valori della concentrazione di fondo su tutta la pianura padana;
- 4) Efficacia della legislazione corrente (CLE) formulata e applicata dalle autorità europee e nazionali.”

Parere istruttorio

La copertura delle vasche è una misura fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di ammoniaca posti nel PAIR 2030 e si rende necessaria proprio in considerazione della limitata efficacia della legislazione corrente (CLE) in tema di agricoltura e zootecnia. La misura viene applicata anche nella zona Agglomerato perché, sulla base degli esiti dei monitoraggi, nel 2020 il valore limite è stato superato e ancora permane il rischio di superamento (33 superamenti nel 2022). La Regione è comunque tenuta ad adottare piani, e quindi misure, che assicurino il rientro nei valori limite entro le scadenze indicate nella norma e comunque nel più breve tempo possibile. Si ricorda, inoltre, che la proposta di nuova direttiva sulla qualità dell'aria in discussione prevede valori limite più bassi che con i dati attuali porterebbero anche l'agglomerato fra le zone di superamento. Si sottolinea inoltre che l'obbligo risulta a lungo termine, per salvaguardare la possibilità di incentivi per la copertura delle vasche con strumenti come Co-PSR e eventuali altre fonti di finanziamento. Si evidenzia inoltre che Regione Piemonte, con il Piano stralcio agricoltura recentemente approvato (Deliberazione del Consiglio DCR 27 giugno 2023, n. 284–15266) ha introdotto misure di copertura delle vasche prevedendo l'entrata in vigore, entro il 1° gennaio 2026, delle nuove tecniche da mettere in atto per le aziende agricole con quantitativi di azoto escretato superiori a 1.001 kg/a, fra le quali rientra anche la copertura degli stocaggi.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

19

Proponente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0545568.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

144

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Relazione generale

Pagina/capitolo

Paragrafo 7.7.3

Sintesi
osservazione

Nel paragrafo si evidenzia a pag. 227-228 di 1060 che a “decorrere dal 2005, le Regioni del bacino padano hanno sottoscritto accordi al fine di attuare politiche e misure coordinate per la qualità dell’aria in modo da affrontare in modo più efficace l’inquinamento atmosferico nella Pianura Padana.....omissis....

Con l’Accordo del 2013 le parti si sono impegnate a realizzare interventi omogenei e congiunti di breve, medio e lungo periodo ... omissis dell’agricoltura...

Successivamente nel luglio 2017 omissis...le parti hanno individuato una serie di misure regionali concrete in modo omogeneo e condiviso.....omissis ed il divieto di spandimento dei liquami zootecnici....omissis la Regione Emilia Romagna ha recepito le misure aggiuntive, rispetto a quelle già vigenti del PAIR 2020, con DGR n. 1412/2017.”

Tuttavia, gli interventi proposti nelle diverse Regioni non sono affatto omogenei, come ben evidenziato dalla tabella proposta di seguito. Interventi che non sono proporzionali al peso del contributo dei settori delle Regioni stesse in termini di emissioni in atmosfera perché la Regione Emilia Romagna emette solo il 18% di NH3. [tabella] La Regione Emilia Romagna quindi ha soltanto recepito misure aggiuntive dal momento che col nuovo PAIR 2030 e con il nuovo Regolamento Regionale sulla gestione degli effluenti le imprese delle zone di Pianura Ovest (IT0892), delle zone di Pianura Est (IT0893), e anche dell’agglomerato dovranno interrare i liquami per tutto l’anno entro 12 ore dallo spandimento.

Ricordiamo ancora una volta che la Regione Emilia Romagna è interessata alla procedura di infrazione per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) o zona Pianura Est (IT0893), zone che comprendono complessivamente 195 comuni (e NON NELL’AGGLOMERATO DI BOLOGNA).

Inoltre la nostra Regione non è in procedura di infrazione come le altre regioni che oltrepassano anche la soglia di 35 giorni di superamento del limite di PM10 all’anno, e ciononostante l’Emilia-Romagna vorrebbe imporre alle imprese agricole limiti gestionali e strutturali molto superiori ad esempio di quelli della Lombardia.

Parere
istruttorio

L’obbligo di interrimento immediato o entro le 12 ore è una misura già attiva in Lombardia dal 2021.

Il concetto di superamento del valore limite giornaliero di PM10 e la “soglia di 35 giorni di superamento” di fatto coincidono. Il valore limite giornaliero di PM10, infatti, come da Direttiva 2008/50/CE e D. Lgs. 155/2010, non può essere superato per più di 35 volte all’anno. La misura viene applicata anche nella zona Agglomerato perché, sulla base degli esiti dei monitoraggi, nel 2020 il valore limite è stato superato e ancora permane il rischio di superamento (33 superamenti nel 2022). La Regione è comunque tenuta ad adottare piani, e quindi misure, che assicurino il rientro nei valori limite entro le scadenze indicate nella norma e comunque nel più breve tempo possibile. Si ricorda, inoltre, che la proposta di nuova direttiva sulla qualità dell’aria in discussione prevede valori limite più bassi che con i dati attuali porterebbero anche l’agglomerato fra le zone di superamento.

Documenti di piano
modificati

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	145
Oggetto dell'osservazione	Agricoltura e zootecnia
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.1.2

Sintesi osservazione	<p>Paragrafo 11.1.2 Le principali linee di intervento per l'ambito urbano e le aree di pianura. "Tuttavia le evidenze derivanti dai monitoraggi e dalle valutazioni modellistiche mostrano la necessità di mantenere alto il livello di attenzione anche nelle aree extra-urbane. Le concentrazioni di fondo del PM10 risultano infatti elevate su tutta la pianura, dato il carattere prevalentemente secondario dell'inquinante e visto il contributo emissivo dell'ambito rurale che, con le emissioni di NH3 da attività agricole e allevamenti, favorisce proprio la formazione del particolato secondario. Si ricordano inoltre gli esiti dello studio PREPAIR sugli effetti del lockdown nel 2020, studio che ha evidenziato come, nonostante le forti riduzioni del traffico veicolare e di conseguenza delle emissioni di NOx, la riduzione delle concentrazioni osservate di PM10 è risultata essere inferiore a quanto atteso, verosimilmente a causa dell'aumento dell'utilizzo del riscaldamento domestico e dell'invarianza nelle emissioni di ammoniaca rispetto agli anni precedenti. Questo dimostra che senza agire contemporaneamente anche sulle emissioni da attività agricole e zootecniche e sulle emissioni da combustione di biomasse per uso civile, fortissime riduzioni di NOx con azioni sui trasporti, non consentono il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria del PM10, in Emilia Romagna e più in generale, nel bacino padano." Parlando delle aree urbane ci saremmo aspettati che fossero menzionate le autostrade e la tangenziale sempre bloccata dell'agglomerato di Bologna e delle diverse città, le discariche, la depurazione delle acque civili, i porti, i poli chimici non il contributo in ammoniaca delle aree rurali che invece soffrono per l'inquinamento di fondo e per quello generato nelle città e sono l'unico comparto in grado di assorbire la CO2 emessa dagli altri settori.</p> <p>Il Life PREPAIR, inoltre, non dimostra le accuse rivolte al settore. L'inquinamento da PM10 e da PM2,5 con il lockdown è diminuito in modo rilevante [come mostrato dai dati illustrati nel Rapporto Ambientale -Allegato 1 quadro conoscitivo pag. 738,739 e 740 di 1060 che dimostrano nel 2020/21 una rilevante diminuzione sia del PM10 che del PM2,5] nonostante le attività agricole non si siano fermate e abbiano consentito l'approvvigionamento alimentare alla popolazione.</p> <p>Che cosa vuole dire scientificamente che la riduzione delle concentrazioni osservate è risultata essere inferiore a quanto atteso? Ma se il lockdown non c'è mai stato in base a quale criterio scientifico ci si attende una riduzione? E che cosa vuol dire verosimilmente a causa di....? Nel linguaggio, appunto, scientifico, l'espressione "verosimilmente" è una ipotesi. Ciò nonostante, a carico di un intero settore economico che genera lavoro e</p>
----------------------	--

indotto, in base a mere ipotesi si manipolano i dati e si impongono prescrizioni, in modo inadeguato e non proporzionale al peso nel bacino padano (solo 18% del totale le emissioni presunte dell'agricoltura emiliano romagnola rispetto al 100% del bacino di NH3), creando costi e mettendo le imprese in condizioni di concorrenza sleale rispetto alle altre che appartengono a regioni contermini, in un contesto in cui con un inquinamento di fondo si attribuiscono al nostro comparto responsabilità anche di altri settori. Seguendo questa logica, anche la depurazione delle acque reflue civili e dei rispettivi fanghi non si è mai fermata con il lockdown e le emissioni di ammoniaca dalle vasche di ossidazione hanno continuato a inquinare l'aria.

Parere istruttorio

Relativamente alle emissioni di ammoniaca si ribadisce quanto rappresentato nelle osservazioni n. 141, 143, 144.
Il peso della depurazione dei reflui civili è ritenuto non rilevante sulle emissioni di NH3 già a partire dal Guidebook EMEP. Le emissioni dovute alla depurazione delle acque reflue sono infatti trascurabili rispetto ai quantitativi totali regionali di tutti gli inquinanti e non sono attribuite in nessun modo al comparto agricolo. Le tecnologie e i processi stessi, di tipo chimico, fisico e biologico, implementati negli impianti di trattamento, prevedono diverse fasi che portano alla rimozione pressoché completa dell'ammoniaca potenzialmente volatilizzabile in atmosfera.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

19

Proponente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0545568.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

146

Oggetto dell'osservazione

Energia e biomasse per il riscaldamento domestico

Documento di riferimento

Relazione generale

Pagine/capitolo

Paragrafo 11.3.3.1

Sintesi

osservazione

Paragrafo 11.3.3.1. misure per la produzione di energia da fonti rinnovabili pag.335-336 di 1060 e in tutte le tabelle del PAIR.
"Con il presente piano le aree di superamento dei valori limite di PM10 e NO2 (stabilite dalla D.A.L. 51/2011) sono assimilate alle zone di Pianura Ovest, Pianura Est e

Agglomerato in quanto in queste aree permangono superamenti del VL giornaliero di PM10....omissis....Il PAIR 2030, inoltre, stabilisce che nelle zone di Pianura Ovest, Est e agglomerato non possano essere autorizzati nuovi impianti o ampliati impianti esistenti per la produzione di energia elettrica tramite combustione di biomassa solida, a prescindere dalla potenza termica nominale. Permane il criterio cautelativo, stabilito dalla DGR 362/2012 per l'autorizzazione di nuovi impianti in zona Appennino.....omissis.... il PAIR 2030, in continuità con quanto previsto dal piano precedente, stabilisce che l'obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi energetici in edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, deve essere soddisfatto ricorrendo all'uso di fonti rinnovabili diverse dalla combustione delle biomasse, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e Agglomerato".

Esprimiamo preoccupazione per queste limitazioni poiché se si sostiene il divieto di abbruciamento dei residui vegetali in agricoltura e contemporaneamente si limitano le autorizzazioni e gli ampliamenti degli impianti che producono energia elettrica tramite combustione di biomassa solida, non si possono sottoscrivere contratti quadro o accordi di filiera soddisfacenti rispetto all'offerta dei residui di potatura prodotti dalle aziende agricole. Invece un modello vincente per risolvere la questione dei residui di potatura dovrebbe essere proprio quello di creare una filiera con un flusso continuativo di materiali utili per la produzione di energia (dal ritiro, allo stoccaggio, all'utilizzo).

Ci riteniamo, piuttosto, favorevoli all'introduzione di ulteriori misure di compensazione per la riduzione delle emissioni negli atti autorizzativi.

Parere istruttorio

Il processo più virtuoso di riutilizzo di sfalci di potatura non è la combustione diretta ma la valorizzazione di essi tramite processi con minore impatto sulla qualità dell'aria, in particolar modo rispettando il principio di prossimità. Il divieto introdotto con l'art. 20 riguarda solo i nuovi impianti di combustione e gli ampliamenti degli impianti esistenti. I residui vegetali possono essere conferiti negli impianti di combustione esistenti o a sistemi integrati di trattamento anaerobico/aerobico e a impianti per la produzione di biometano.

La relazione generale al paragrafo 11.3.3.1 dopo il paragrafo "Il PAIR 2030, inoltre, stabilisce che nelle zone di Pianura Ovest (IT0892), Pianura Est (IT0893) e Agglomerato (IT0890) non possano essere autorizzati nuovi impianti o ampliati impianti esistenti per la produzione di energia elettrica tramite combustione di biomassa solida, a prescindere dalla potenza termica nominale. Permane il criterio cautelativo, stabilito dalla DGR 362/2012, per l'autorizzazione di nuovi impianti in zona "Appennino"." viene integrata, in recepimento di quanto previsto all'articolo 10 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, con la seguente previsione: **"In coerenza con quanto previsto all'articolo 10 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, la Regione promuoverà nelle competenti sedi il confronto volto alla creazione di filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale (fasi di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale) per fini energetici, nel rispetto dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità. Il confronto riguarderà anche la promozione di accordi di programma per l'implementazione delle filiere citate con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale. "**

Documenti di piano modificati

Relazione generale par. 11.3.3.1

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		
-----------------------	--------------------------	--	--

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

147

Oggetto dell'osservazione

Energia e biomasse per il riscaldamento domestico

 Documento di riferimento

Relazione generale

 Pagine/capitolo

Paragrafo 11.3.3.4

Sintesi osservazione

<p>Paragrafo 11.3.3.4 Promozione del teleriscaldamento pag. 364 di 1060. “ai fini della tutela della qualità dell’aria la fonte di approvvigionamento in zone di pianura deve essere necessariamente differente dalle biomasse solide, visto il loro elevato impatto emissivo, sebbene un impianto di grandi potenzialità abbia emissioni controllate molto inferiori a un’equivalente potenzialità di piccoli impianti. Sicuramente sono promuovibili impianti di teleriscaldamento a biomassa in zona Appennino, dove l’approvvigionamento di legna anche a scopi energetici faciliterebbe lo sviluppo di filiere corte locali di raccolta e riutilizzo degli sfalci e dei prodotti della gestione dei boschi” A tal proposito ricordiamo che dalle attività agricole vengono prodotti anche gli sfalci di potatura che potrebbero essere valorizzati nell’ottica del riutilizzo di sottoprodotti negli impianti di combustione della biomassa solida. Non si può lasciare il problema in mano alla singola azienda ma bisogna, invece, strutturare il ritiro, lo stoccaggio e l’utilizzo delle biomasse promuovendo degli accordi di filiera e prevedendo un adeguato numero di impianti presenti in Regione, eventualmente utilizzando misure di compensazione per ridurre l’impatto emissivo ed aumentandone l’efficienza abbinando in cogenerazione la produzione di calore ed energia elettrica. Ci riteniamo, piuttosto, favorevoli all’introduzione di ulteriori misure di compensazione per la riduzione delle emissioni negli atti autorizzativi.</p>

Parere istruttorio

<p>Il processo più virtuoso di riutilizzo di sfalci di potatura non è la combustione diretta ma la valorizzazione di essi tramite processi con minore impatto sulla qualità dell'aria, in particolar modo rispettando il principio di prossimità.</p>

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	148
Oggetto dell'osservazione	Energia e biomasse per il riscaldamento domestico
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.4.2.3

Sintesi osservazione	<p>Paragrafo 11.4.2.3. regolamentazione impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (biomasse e biogas) pag. 383 di 1060.</p> <p>“Come specificato anche nel paragrafo 11.3.3.1 del capitolo “energia e biomasse”, il PAIR 2030, inoltre, stabilisce che nelle zone di Pianura Ovest, Est e agglomerato non possano essere autorizzati nuovi impianti o ampliati impianti esistenti per la produzione di energia elettrica tramite combustione di biomassa solida, a prescindere dalla potenza termica nominale. Permane il criterio cautelativo, stabilito dalla DGR 362/2012 per l’autorizzazione di nuovi impianti in zona “Appennino”.</p> <p>Come già evidenziato, se si sostiene il divieto di abbruciamento dei residui vegetali in agricoltura e contemporaneamente si limitano le autorizzazioni e gli ampliamenti degli impianti che producono energia elettrica tramite combustione di biomassa solida, non si possono sottoscrivere contratti quadro o accordi di filiera soddisfacenti rispetto all’offerta dei residui di potatura prodotti dalle aziende agricole. Invece un modello vincente per risolvere la questione dei residui di potatura dovrebbe essere proprio quello di creare una filiera con un flusso continuativo di materiali utili per la produzione di energia (dal ritiro, allo stoccaggio, all’utilizzo).</p> <p>Introdurre piuttosto ulteriori misure di compensazione per la riduzione delle emissioni negli atti autorizzativi.</p>
----------------------	--

Parere istruttorio	<p>Il processo più virtuoso di riutilizzo di sfalci di potatura non è la combustione diretta ma la valorizzazione di essi tramite processi con minore impatto sulla qualità dell'aria, in particolar modo rispettando il principio di prossimità. Il divieto introdotto con l'art. 20 riguarda solo i nuovi impianti di combustione e gli ampliamenti degli impianti esistenti. I residui vegetali possono essere conferiti negli impianti di combustione esistenti o a sistemi integrati di trattamento anaerobico/aerobico e a impianti per la produzione di biometano.</p> <p>La relazione generale al paragrafo 11.3.3.1 dopo il paragrafo "Il PAIR 2030, inoltre, stabilisce che nelle zone di Pianura Ovest (IT0892), Pianura Est (IT0893) e Agglomerato (IT0890) non possano essere autorizzati nuovi impianti o ampliati impianti esistenti per la produzione di energia elettrica tramite combustione di biomassa solida, a prescindere dalla potenza termica nominale. Permane il criterio cautelativo, stabilito dalla DGR</p>
--------------------	---

362/2012, per l'autorizzazione di nuovi impianti in zona "Appennino". viene integrata, in recepimento di quanto previsto all'articolo 10 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, con la seguente previsione: **"In coerenza con quanto previsto all'articolo 10 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, la Regione promuoverà nelle competenti sedi il confronto volto alla creazione di filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale (fasi di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale) per fini energetici, nel rispetto dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità. Il confronto riguarderà anche la promozione di accordi di programma per l'implementazione delle filiere citate con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale. "**

Documenti di piano modificati

Relazione generale par. 11.3.3.1

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

19

Proponente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0545568.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

149

Oggetto dell'osservazione

Emissioni e valutazioni emissive

Documento di riferimento

Relazione generale

Pagine/capitolo

Paragrafo 11.5.1

Sintesi

osservazione

Paragrafo 11.5 Agricoltura e zootecnia/11.5.1 Il contesto emissivo pag. 392 di 1060. "in base alle stime effettuate nel quadro conoscitivo il settore agricolo ha un ruolo importante nella produzione di emissioni in atmosfera: dalle attività zootecniche e di coltivazione con i fertilizzanti deriva pressoché la totalità delle emissioni di ammoniaca (NH3), che è un importante precursore della formazione di PM10 secondario. " Alla luce dei dati ISPRA di emissione del settore agricolo, chiediamo di specificare il dato di emissione di NH3- non stime- rispetto all'emissione di tutti gli altri gas inquinanti della Regione. Quindi il peso in percentuale rispetto a tutti i gas emessi. In ragione di tutte le prescrizioni che questo Piano vorrebbe imporre al Settore, è quanto meno doveroso condividere un grafico a torta di tutte le emissioni dei diversi settori con specifica evidenza dell'emissione di ammoniaca sul totale.

Parere
istruttorio

I dati di ISPRA a cui si fa riferimento riguardano i gas climalteranti non i gas oggetto del presente piano. I dati richiesti del contributo emissivo totale regionale dei diversi inquinanti e settori sono consultabili nella Tab. 8 cap. 8.6 della relazione generale.

"Le sorgenti emissive si distinguono in puntuali, lineari e diffuse.

Le sorgenti puntuali riguardano fonti emissive individuabili esattamente sul territorio, cioè che è possibile localizzare con esattezza nello spazio (esempio la sommità di un camino di un impianto industriale).

Le sorgenti lineari concernono fonti emissive quali ad esempio le strade, cui sono associate le emissioni degli veicoli che la percorrono.

Le sorgenti diffuse si riferiscono alle emissioni che per entità, per caratteristiche dell'attività o per tipologia di dati di base disponibili non sono localizzabili in modo puntuale e sono quindi distribuite sul territorio.

La misura delle emissioni è possibile avendo a disposizione i seguenti dati:

- la concentrazione dell'inquinante;
- portata, velocità e temperatura del flusso gassoso;
- durata dell'emissione (unità di tempo).

L'ammoniaca (NH₃) viene emessa durante le fasi di ricovero, stoccaggio e spandimento. Misurare la concentrazione dell'inquinante all'interno di una stalla, in prossimità di una struttura di stoccaggio e anche in aria in terreno agricolo è possibile; sono infatti disponibili strumentazioni sofisticate adatte allo scopo. Avere dati sulla concentrazione di NH₃ in fase di ricovero e stoccaggio significherebbe comunque avere tali strumentazioni locate in ogni stalla e lagone/vasca dell'intero territorio regionale.

Per quanto concerne misure di concentrazione in aria di NH₃, Arpa effettua il monitoraggio continuo di questo inquinante in due siti fissi di misura, a San Pietro Capofiume (BO) e nell'area a nord di Parma (qui lo strumento è posizionato su un laboratorio mobile che si sposta periodicamente su vari siti delle vicinanze).

Altri dati necessari per la misura dell'emissione, come sopra indicato, sono portata, velocità e temperatura del flusso gassoso. La misura del volume di aria che contiene il gas NH₃ emesso, nonché la sua velocità, sono di difficile misurazione all'interno di un ambiente chiuso, come quello di una stalla, quando la ventilazione avviene in forma naturale attraverso finestre, cupolini e portoni. Sono stati effettuati progetti sperimentali anche nella nostra Regione (CRPA, 2008) per poter valutare i parametri portata e velocità. La conclusione cui si è arrivati è però che la complessità ed il costo della strumentazione ne consigliano l'uso ai soli fini sperimentali. Considerando che ogni ricovero chiuso dovrebbe avere un sistema di misura viene da sé che la misurazione di portata e velocità non sia applicabile. Di difficoltà ulteriore è poi la misura di portata e velocità in campo aperto o su lagoni o vasche aperte.

Anche la durata dell'emissione, cioè l'unità di tempo nel quale il volume di fluido defluisce attraverso una sezione nota è di difficile valutazione. In campo occorre poi tenere conto anche del tipo di fertilizzante/deiezione, della condizione sito specifica (anche meteorologica), della crescita colturale e della risposta variabile delle colture ai trattamenti. Anche in questo caso, poi, la strumentazione atta alla misura risulta essere molto costosa. Per questi motivi, anche per la durata dell'emissione è possibile l'effettuazione di misure solamente in progetti sperimentali (Pacholski, 2016).

Dalle considerazioni di cui sopra risulta chiara la motivazione dell'indicazione a livello internazionale, europeo e nazionale (IPCC, UNECE/CLRTAP Reporting Guidelines, EMEP Guidebook, ISPRA IIR) di effettuare stime di emissioni di ammoniaca, piuttosto che misure. Quindi, le informazioni sulla grandezza del flusso di massa di NH₃ deriva da stime e non da misure.

Non potendo misurare sistematicamente le emissioni di ammoniaca, risulta difficile assimilare un ricovero o un lagone o vasca ad una sorgente puntuale. Pertanto le

emissioni di ammoniaca dal comparto agricolo e zootecnico sono considerate emissioni diffuse.

Riferimenti bibliografici

- Andreas Pacholski. 2016. <https://doi.org/10.3791/53273>
- CRPA. 2008
http://www.crupa.it/media/documents/crupa_www/Settori/Ambiente/Download/Archivio-2008/Bozza-IZ-2008-13-032.pdf
- EMEP Guidebook. 2019. <https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019>
- UNECE/CLRTAP Reporting Guideline. 2015.
<https://unece.org/DAM/env/documents/2015/AIR/EB/English.pdf>
- IPCC. 2019. <https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/>
- ISPRA IIR. 2023.
https://www.isprambiente.gov.it/files2023/pubblicazioni/rapporti/rapporto-385_2023_iir2023.pdf

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

19

Proponente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0545568.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

150

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Relazione generale

Paragrafo/capitolo

Paragrafo 11.5.3.3

Sintesi

osservazione

Paragrafo 11.5.3.3 Misure relative allo stoccaggio dei liquami pag. 400 di 1060.
 "A partire dal 1/1/2030, per le aziende agricole in esercizio alla data di approvazione del Piano, obbligo di copertura degli stoccaggi dei reflui zootecnici non palabili con tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniaca a media o alta efficienza o sostituzione con vasche con un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a 0,2 m3/m2".
 Siamo fermamente contrari all'applicazione di questa misura. Ha dei costi che sono insostenibili e quando si introduce un obbligo normativo inoltre, non è più possibile

finanziare la misura. Si tratta, inoltre, di una misura che non è richiesta né a livello europeo né a livello nazionale e che neppure viene attuata dalle regioni della pianura padana.

In regione Piemonte e in Lombardia non è prevista la chiusura degli stoccaggi eppure l'ammoniaca di queste regioni circola comunque in tutto il bacino padano.

E, ancora: perché viene addossata solo al comparto agricolo? Per quanto riguarda invece la depurazione delle acque reflue civili, le acque sporche confluiscono immediatamente nelle vasche di aerazione aperte dove viene insufflata aria per ossigenare. Di conseguenza tutta l'ammoniaca di origine umana (nel bacino padano ci sono 20 milioni di persone di cui in ER 4,5) evapora in atmosfera. Il settore agricolo emiliano romagnolo è pronto a fare la propria parte coprendo le vasche purché la stessa misura sia applicata anche agli altri comparti responsabili delle stesse emissioni in atmosfera.

“Per quanto riguarda le fertilizzazioni chimiche le emissioni di ammoniaca vengono rilasciate a seguito del contatto di ammoniaca in soluzione con l'atmosfera. In particolare, per l'urea, che risulta essere il fertilizzante più diffuso, si verifica nel terreno in presenza di umidità, una rapida reazione di idrolisi, favorita dall'enzima ureasi, che provoca la formazione di ammoniaca. Svariati parametri influenzano tale processo emissivo, sia relativi al suolo (in particolare tessitura, pH, temperatura e umidità) che al clima (temperatura, ventosità, irraggiamento solare etc.). Le emissioni avvengono nell'interfaccia suolo-atmosfera e diminuiscono via via che gli ioni NH4+ vengono adsorbiti nei colloidi del suolo o nitrificati, per cui i fertilizzanti che vengono direttamente incorporati nel terreno sono una fonte minima di emissioni” (paragrafo 11.5.2 pag. 224).

Nelle vasche di aerazione della depurazione delle acque civili, l'urea umana viene idrolizzata dall'ureasi e si forma ammoniaca. L'ammoniaca è solubile in acqua ma in presenza di insufflazione arriva sul pelo libero dell'acqua ed evapora in atmosfera. L'ammoniaca contenuta nell'urea di 20 milioni di abitanti del bacino padano di cui 4,5 milioni in ER evapora dalle vasche di ossigenazione degli impianti di depurazione delle acque reflue civili e viene attribuita al comparto agricolo!

Parere istruttorio

Le vasche potranno essere coperte con appositi finanziamenti PSR fino al 2030. Si evidenzia inoltre che Regione Piemonte, con il Piano stralcio agricoltura (Deliberazione del Consiglio DCR 27 giugno 2023, n. 284–15266) ha previsto l'entrata in vigore, entro il 1° gennaio 2026, delle nuove tecniche da mettere in atto per le aziende agricole con quantitativi di azoto escreto superiori a 1.001 kg/a, fra le quali rientra anche la copertura degli stoccaggi.

Il peso della depurazione dei reflui civili è ritenuto non rilevante sulle emissioni di NH3 già a partire dal Guidebook EMEP. Le emissioni dovute alla depurazione delle acque reflue sono infatti trascurabili rispetto ai quantitativi totali regionali di tutti gli inquinanti e non sono attribuite in nessun modo al comparto agricolo. Le tecnologie e i processi stessi, di tipo chimico, fisico e biologico, implementati negli impianti di trattamento, prevedono diverse fasi che portano alla rimozione pressoché completa dell'ammoniaca potenzialmente volatilizzabile in atmosfera.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

151

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

 Documento di riferimento

Relazione generale

 Pagine/capitolo

Paragrafo 11.5.3.4

Sintesi osservazione

<p>Paragrafo 11.5.3.4 Misure relative allo spandimento dei reflui zootecnici pag. 401 di 1060. “Il PAIR introduce anche, a partire dalla sua entrata in vigore, l’obbligo di interrimento dei liquami e del digestato non palabile entro le 12 ore dallo spandimento nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato, fatta eccezione per terreni con copertura vegetale in atto o con semina già effettuata</p> <p>Significhiamo nuovamente come, nel 62,3% dei comuni della nostra Regione, non è praticabile interrare il liquame e il digestato non palabile in 12 ore.</p> <p>Ricordiamo che la nostra Regione -a differenza delle altre- è in procedura di infrazione esclusivamente per il superamento del limite giornaliero nei Comuni della Pianura est e ovest escluso l’agglomerato di Bologna. Per tali motivi chiediamo la non applicazione di tale prescrizione in attesa che sia più efficace l’intervento strutturale di copertura degli stoccaggi dei liquami e delle vasche di aerazione della depurazione dei reflui civili.</p> <p>Proponendo, in subordine, che l’applicazione di questa prescrizione segua l’andamento della formazione del PM10 e che quindi l’interramento entro le 12 ore possa avvenire nei Comuni di pianura est e ovest esclusivamente dal 1 ottobre al 31 marzo e non per tutto l’anno così come avviene per la direttiva nitrati (il divieto di spandimento è indicativamente dal 1 novembre al 28 febbraio nelle ZV e dal 1 novembre al 31 gennaio in ZO ed è flessibile in funzione dell’andamento climatico nei mesi di novembre, gennaio e febbraio perché segue il bollettino nitrati emesso da ARPAE).</p>

Parere istruttorio

<p>La misura viene applicata anche nella zona Agglomerato perché, sulla base degli esiti dei monitoraggi, nel 2020 il valore limite è stato superato e ancora permane il rischio di superamento (33 superamenti nel 2022). La Regione è comunque tenuta ad adottare piani, e quindi misure, che assicurino il rientro nei valori limite, entro le scadenze indicate nella norma e comunque nel più breve tempo possibile. Si ricorda, inoltre, che la proposta di nuova direttiva sulla qualità dell'aria in discussione prevede valori limite più bassi che con i dati attuali porterebbero anche l'agglomerato fra le zone di superamento. La quasi totalità dell'ammoniaca che si osserva in atmosfera viene emessa, in fase gas, da diverse attività caratteristiche dell'agricoltura e degli allevamenti, come è ben documentato dell'inventario delle emissioni Inemar del 2019.</p> <p>Come è noto, la peculiarità di tale composto è quello di poter formare, attraverso una serie di reazioni chimiche e in alcune condizioni fisiche dell'aria, masse di sali solidi che</p>
--

possono andare a comporre l'aerosol atmosferico, provocando l'aumento delle concentrazioni di materiale particolato.

Tali condizioni sono caratteristiche dei periodi freddi, quando cioè l' NH_3 può formare NH_4^+ e reagire quindi con NO_3^- e SO_4^{--} per formare nitrato d'ammonio, solfato d'ammonio e solfato acido d'ammonio. Sali che, considerate le basse temperature, rimarranno prevalentemente nella fase solida.

Durante i periodi caldi invece, le fasi solide di tali sali sono termodinamicamente meno permesse a causa delle alte temperature dell'atmosfera e i singoli composti tenderanno quindi a rimanere nelle fasi non condensate.

Per tali motivi, visto l'obiettivo del piano aria di limitare la formazione di masse di PM secondari al fine di diminuirne le concentrazioni atmosferiche, e considerato che i superamenti del valore quotidiano di PM10 avvengono nella quasi totalità dei casi durante il periodo freddo, risulta importante che i provvedimenti di limitazioni delle emissioni di NH_3 siano garantiti in tali mesi.

Si accetta, pertanto, la proposta di circoscrivere la misura al periodo più critico per la qualità dell'aria, ovvero dal 1 ottobre al 31 marzo. Pertanto le norme tecniche di attuazione all'articolo 30 comma 2 vengono modificate nel seguente modo: "**Dal 1° ottobre al 31 marzo**, nelle zone di Pianura ovest, Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna e fermo restando quanto indicato al comma 1, è obbligatorio l'interramento dei liquami e del digestato non palabile entro le 12 ore dallo spandimento, fatta eccezione per terreni con copertura vegetale in atto o con semina già effettuata."

La relazione generale al paragrafo 11.5.3.4 viene integrata nel modo seguente: "Fermo restando quanto sopra indicato, il PAIR 2030 introduce anche, a partire dalla sua entrata in vigore, l'obbligo di interramento dei liquami e del digestato non palabile entro le 12 ore dallo spandimento nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato, **dal 1° ottobre al 31 marzo**, fatta eccezione per terreni con copertura vegetale in atto o con semina già effettuata. **Per quanto non specificato nel presente Piano, trovano attuazione le disposizioni del vigente Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.**"

Documenti di piano modificati

Norme tecniche di attuazione art. 30 e Relazione generale paragrafo 11.5.3.4

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

19

Proponente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0545568.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione	152
Oggetto dell'osservazione	Agricoltura e zootecnia
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.5.3.5

Sintesi osservazione	<p>Paragrafo 11.5.3.5 misure per i nuovi allevamenti con autorizzazione integrata ambientale o autorizzazione unica pag. 402-403 di 1060.</p> <p>“in coerenza con quanto previsto per le installazioni industriali con autorizzazione integrata ambientale relativamente agli inquinanti più critici, al fine di contenere le emissioni di ammoniaca per i nuovi allevamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e ad autorizzazione unica ambientale...omissis..nelle aree critiche (Pianura Est, Ovest e Agglomerato) le autorizzazioni dispongono l’adozione delle BAT più prestanti.....nei limiti in cui sia tecnicamente applicabile.</p> <p>In particolare, nelle autorizzazioni dovranno essere previsti:</p> <p>a) l’applicazione di tecniche nutrizionali che conseguano una riduzione dell’azoto escreto indicativamente almeno del 10% rispetto a una dieta standard, da stimare tramite un bilancio dell’azoto calcolato con il modello BAT-Tool o con altri strumenti di stima similari; b) l’adozione di tipologie di stabulazione comprese tra le migliori tecniche disponibili a media o alta efficienza; c) la copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami con copertura fissa rigida o flessibile, o comunque l’adozione di una delle migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio dei liquami classificabile ad alta efficienza, la copertura dei cumuli o stoccaggio in capannone dei reflui palabili o l’adozione di un’altra delle migliori tecniche disponibili classificabile a media o alta efficienza; d) lo spandimento dei reflui effettuato con incorporazione immediata o con tecniche classificabili ad alta efficienza; e) la stima delle emissioni di ammoniaca in ogni fase tramite un modello di calcolo quale il BAT-Tool. Qualora una o più di tali misure risultino di difficile realizzazione dal punto di vista tecnico ed economico, potranno essere ammesse altre misure che garantiscano complessivamente una riduzione equivalente o superiore (da stimare con modelli quali il BAT-Tool). Le misure precedenti, valide per i nuovi allevamenti, si applicano anche per le modifiche sostanziali degli allevamenti esistenti che prevedano ampliamenti e aumenti di potenzialità corrispondenti almeno alla soglia prevista per l’inclusione nel campo di applicazione dell’AIA (per suini e avicoli) o dell’AUA (per le tipologie di animali a cui è applicabile), nella misura in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. Il criterio relativo alla copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami di cui alla precedente lettera c) si applica solo ai casi in cui la modifica comporti variazione alla fase di stoccaggio dei liquami. Le disposizioni di cui alla precedente lettera c) trovano applicazione anche per i nuovi allevamenti non autorizzati con AIA o AUA.”</p> <p>Concettualmente, accorpate le aziende che hanno AIA ed AUA non è corretto. Le aziende in AIA (come definite nel Testo Unico Ambientale) sono quelle che hanno più di 750 posti scrofa, 2.000 posti suini da produzione (oltre 30 Kg) e 40.000 posti pollame.</p> <p>L’autorizzazione unica ambientale (AUA), invece, è un’autorizzazione concessa alle aziende più piccole e accorpa numerose autorizzazioni nell’ottica della semplificazione. Per quanto attiene all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il limite corrisponde a 400 scrofe, 1000 suini e 30.000 polli. Le aziende piccole non possono applicare le BAT come le aziende più grandi e strutturate, inoltre il contributo emissivo delle aziende più piccole è irrilevante rispetto a quelle più grandi. L’applicazione delle BAT può essere consigliata alle aziende in AUA ma non può essere legata all’autorizzazione stessa. Molte aziende di piccolissime dimensioni, infatti, hanno l’AUA per l’autorizzazione agli scarichi o per l’impatto acustico o per l’uso di fanghi e non per l’AVG (autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera).</p>
----------------------	---

Prevedere nelle autorizzazioni prescrizioni relative a tecniche nutrizionali, tipologie di stabulazione, copertura delle vasche di stoccaggio, spandimento con incorporazione immediata e la stima delle emissioni in ammoniaca con i BAT tool e prevedere che queste siano applicate anche ad aziende esistenti che fanno modifiche sostanziali sull'aumento di potenzialità del numero di animali e sono aziende che fanno una semplice AUA è un atto di grave responsabilità che la nostra Regione assume nei confronti del comparto produttivo zootecnico.

Rileviamo inoltre disparità di trattamento in ragione del fatto che alle altre attività produttive vengono applicati obblighi e prescrizioni solo per le industrie in AIA e non per quelle in AUA.

Sulla base di emissioni stimate e non certe, in presenza di un inquinamento di fondo che proviene da altre regioni e con un peso di ammoniaca stimata emessa in regione Emilia Romagna solo del 18% (comprensiva di quanto emesso e non calcolato né valutato dagli impianti di acque reflue civili) si impongono prescrizioni pesantissime - applicate sia ai nuovi che agli allevamenti esistenti - che porteranno il settore zootecnico alla totale paralisi. Ricordiamo che questo settore è importantissimo dal punto di vista delle produzioni pregiate made in Italy, ha un grande valore commerciale, crea posti di lavoro anche nell'indotto e gli allevamenti contribuiscono a mantenere il territorio. Questo settore va mantenuto con azioni premiali, non vessato con prescrizioni punitive che non garantiscono nemmeno il risultato anche in considerazione del fatto che le altre regioni del bacino padano non applicano gli stessi criteri e che l'inquinamento di fondo si ripercuote anche sulle aziende più virtuose.

Parere
istruttorio

Riguardo alle misure per le aziende in AUA si preciserà che le misure verranno applicate solo ove la potenzialità dell'allevamento superi le soglie indicate nel D. Lgs. 152/2006 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Riguardo alle osservazioni sulla dimensione aziendale a cui vengono applicate le misure, per i settori suino e avicolo la norma non prevede le soglie corrispondenti all'autorizzazione AUA ma passa direttamente dall'autorizzazione di carattere generale all'AIA. Per il settore dei bovini e delle altre specie allevate le soglie individuate per l'inclusione in AUA paiono individuare una dimensione aziendale piuttosto rilevante. Per quanto riguarda il paragone con le attività produttive si ricorda che il piano prevede la revisione e aggiornamento dei criteri di autorizzabilità anche per le aziende sotto soglia AIA e in regime di autorizzazione di carattere generale.

Le Norme tecniche di attuazione vengono integrate nel seguente modo: all'articolo 31 comma 1 dopo le parole "in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) per i nuovi allevamenti" viene aggiunto "**con potenzialità che supera le soglie indicate nel Dlgs.n 152/2006 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera**".

La Relazione generale al paragrafo 11.5.3.5. viene modificata come segue: "In coerenza con quanto previsto per le installazioni industriali con autorizzazione integrata ambientale relativamente agli inquinanti più critici, al fine di contenere le emissioni di ammoniaca per i nuovi allevamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (per i settori suino e avicolo), e ad autorizzazione unica ambientale (ove prevista per le altre tipologie di allevamento, **nei casi in cui vengono superate le soglie indicate nel D. Lgs.n 152/2006 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera**) nelle aree critiche (Pianura Est, Ovest e Agglomerato) le autorizzazioni dispongono l'adozione delle BAT più prestanti tra quelle applicabili ad ogni singola fase dell'allevamento, nei limiti in cui sia tecnicamente applicabile.(....)"

Documenti di piano modificati	Norme tecniche di attuazione art. 31 comma 1. Relazione generale paragrafo 11.5.3.5.			
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	153
Oggetto dell'osservazione	Agricoltura e zootecnia
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.5.3.8

Sintesi osservazione	<p>Paragrafo 11.5.3.8 Misure per la gestione dei residui colturali pag. 412/413/414 di 1060.</p> <p>“In materia di abbruciamento dei residui vegetali, il PAIR 2030 stabilisce, a decorrere dall’entrata in vigore, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali, incluse le stoppie e le paglie, anche per le superfici investite a riso, nel periodo 1° ottobre - 31 marzo nelle zone Pianura Est, Pianura Ovest e Agglomerato di Bologna, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).... Omissis Inoltre la Regione promuove buone pratiche gestionali finalizzate ad un uso efficiente delle biomasse e tese ad evitare la combustione effettuata sul luogo di produzione, quali la sottoscrizione di contratti quadro o accordi di filiera con la partecipazione delle Associazioni Agricole, per la raccolta, trasporto ed impiego, mediante valorizzazione energetica in impianti dotati di idonei sistemi di abbattimento delle emissioni, facendo riferimento al criterio di filiera corta e ai criteri di sostenibilità ambientale. Il PAIR 2030 potrà approfondire anche gli aspetti legati all’utilizzo in agricoltura di dispositivi antibrina, al fine di regolamentarne l’utilizzo e di favorire la diffusione di sistemi a bassissime emissioni in atmosfera, evitando pertanto l’abbruciamento, ad esempio, dei residui vegetali o delle biomasse a tale scopo.”</p> <p>Esprimiamo preoccupazione per queste limitazioni poiché se si sostiene il divieto di abbruciamento dei residui vegetali in agricoltura e contemporaneamente si limitano le autorizzazioni e gli ampliamenti degli impianti che producono energia elettrica tramite combustione di biomassa solida, non si possono sottoscrivere contratti quadro o accordi di filiera soddisfacenti rispetto all’offerta dei residui di potatura prodotti dalle aziende agricole. Invece un modello vincente per risolvere la questione dei residui di potatura</p>
----------------------	--

dovrebbe essere proprio quello di creare una filiera con un flusso continuativo di materiali utili per la produzione di energia (dal ritiro, allo stoccaggio, all'utilizzo) che vengono prodotti dalle imprese agricole, ritirati e portati nelle centrali a biomassa che in cogenerazione producono energia elettrica e acqua calda.

Si potrebbero, in alternativa, introdurre ulteriori misure di compensazione per la riduzione delle emissioni negli atti autorizzativi.

Infine, ricordiamo che i dispositivi antibrina, che sono utilizzati per pochi giorni all'anno, sono stati finanziati dalle misure del PSR. I dispositivi antibrina che inoltre non hanno nulla a che fare con l'abbruciamento dei residui vegetali perché funzionano con altre fonti energetiche. Con la logica conseguenza che non è pertinente, tanto meno condivisibile, inserirli in questo capitolo.

Parere istruttorio

Il processo più virtuoso di riutilizzo di sfalci di potatura non è la combustione diretta ma la valorizzazione di essi tramite processi con minore impatto sulla qualità dell'aria, in particolar modo rispettando il principio di prossimità. Il divieto introdotto con l'art. 20 riguarda solo i nuovi impianti di combustione e gli ampliamenti degli impianti esistenti. I residui vegetali possono essere conferiti negli impianti di combustione esistenti o a sistemi integrati di trattamento anaerobico/aerobico e a impianti per la produzione di biometano.

La relazione generale al paragrafo 11.3.3.1 dopo il paragrafo "Il PAIR 2030, inoltre, stabilisce che nelle zone di Pianura Ovest (IT0892), Pianura Est (IT0893) e Agglomerato (IT0890) non possano essere autorizzati nuovi impianti o ampliati impianti esistenti per la produzione di energia elettrica tramite combustione di biomassa solida, a prescindere dalla potenza termica nominale. Permane il criterio cautelativo, stabilito dalla DGR 362/2012, per l'autorizzazione di nuovi impianti in zona "Appennino"." viene integrata, in recepimento di quanto previsto all'articolo 10 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, con la seguente previsione: **"In coerenza con quanto previsto all'articolo 10 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, la Regione promuoverà nelle competenti sedi il confronto volto alla creazione di filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale (fasi di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale) per fini energetici, nel rispetto dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità. Il confronto riguarderà anche la promozione di accordi di programma per l'implementazione delle filiere citate con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale. "**

Documenti di piano modificati

Relazione generale par. 11.3.3.1

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

19

Proponente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

155

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

 Documento di riferimento

Relazione generale

 Pagine/capitolo

Paragrafo 11.8.2

Sintesi osservazione

<p>Paragrafo 11.8.2 I contenuti della comunicazione PAIR 2030 pag.433 di 1060.</p> <p>“Sarà, inoltre, opportuno prevedere campagne specifiche sulle tematiche oggetto del PAIR: ad es. campagne informative sull’inquinamento da biomasse per uso domestico, sull’impatto del settore agricolo e zootecnico, su protocolli territoriali per la riduzione delle emissioni in atmosfera, sull’impatto del traffico veicolare, ma anche sui bandi che verranno pubblicati per dare attuazione alle misure e sulle buone pratiche che sarebbe utile diffondere ai cittadini.</p> <p>Nel 2022, ad inizio del percorso del PAIR 2030, è stata realizzata un’indagine sulla qualità dell’aria rivolta ai cittadini per capire la percezione e la conoscenza dell’inquinamento atmosferico regionale, conoscere i comportamenti e sondare la disponibilità al cambiamento (rif. paragrafo 5.2). A fine percorso di piano, in funzione delle risorse disponibili, si prevede di ripeterla e verificare l’evoluzione dei parametri indagati.”</p> <p>Pare doveroso rammentare che l’utilizzo delle biomasse per uso domestico e l’impatto emissivo del settore agricolo e zootecnico non sono il primo fattore di inquinamento nella nostra Regione.</p> <p>Sarebbe, forse, meglio concentrare le risorse in misure più efficaci come quelle per pubblicizzare i bandi e le buone pratiche da mettere in atto a livello collettivo, piuttosto che riproporre indagini rivolte ai cittadini per capirne la cambiata percezione.</p>
--

Parere istruttorio

<p>Le risorse destinate alla comunicazione saranno utilizzate per tutti gli scopi dettagliati nella relazione generale al capitolo 11.8. Prioritariamente saranno indirizzate alla comunicazione relativa alle misure di piano e ai bandi di incentivazione.</p>
--

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

19

Proponente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0545568.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

156

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

 Documento di riferimento

Relazione generale

 Pagine/capitolo

Paragrafo 12.5

Sintesi osservazione

Paragrafo 12.5 il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030) pag. 449 di 1060. “Per quanto riguarda le riduzioni emissive previste per l’ammoniaca, si evidenzia la sostanziale assenza di un contributo di politiche sovra-regionali, ciò richiede che la gran parte del notevole sforzo debba essere sostenuto dalla pianificazione regionale sia attraverso la programmazione per lo Sviluppo Rurale sia attraverso le azioni specifiche del PAIR 2030, al fine di contenere un importante precursore del particolato secondario. Le riduzioni emissive totali sono valutate in 13538 ton/anno pari a -29% rispetto al 2017.” Chiediamo come mai si scelga di ridurre le emissioni in atmosfera di NH3 del 29% rispetto alle emissioni 2017 mentre per il PM10, per il PM2,5 e SO2 solo del 13%, per Nox solo il 12% e per i COV solo 6%. Rispetto alla totalità degli inquinanti soltanto al comparto agricolo si chiede uno sforzo riduttivo pari al 30%. Si voglia, invece, chiedere pari sforzo ad ogni settore.
--

Parere istruttorio

Le differenti percentuali di riduzione emissiva attribuite per settore sono da intendersi come aggiuntive rispetto a quelle raggiunte con lo scenario tendenziale CLE e da effettuare tramite apposite misure di piano. Le maggiori percentuali di riduzione necessarie per l’ammoniaca sono dovute allo scarso effetto delle misure derivanti dalla legislazione corrente (scenario CLE) su tale inquinante, rispetto agli altri inquinanti oggetto di piano, su cui lo scenario tendenziale prevede riduzioni molto più significative (in particolare per NOx). Le riduzioni necessarie per rispettare gli obiettivi di piano derivano dalle elaborazioni modellistiche dello scenario di piano e vengono quantificate secondo ciò che risulta necessario ridurre sulla base delle emissioni di ciascun inquinante per settore.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione 157

Oggetto dell'osservazione Agricoltura e zootecnia
 Documento di riferimento Relazione generale
 Pagine/capitolo Pargarfo 12.8

Sintesi osservazione
 12.8 Le esternalità ambientali dello scenario di piano pag. 468 di 1060.
 “Per ciascun inquinante è stata quindi effettuata la valutazione economica delle esternalità ambientali derivanti dalle riduzioni emissive previste con lo scenario di piano al 2030 rispetto alle emissioni dello scenario di riferimento al 2017. Il totale delle esternalità generate considerando le cinque tipologie di inquinante è pari a € 643.534.880, suddivisi come riportato di seguito:
 Esternalità previste dello Scenario di Piano PAIR 2030 [tabella] Si offrono le seguenti osservazioni:
 i. Se invece di ridurre le emissioni di NH3 di 13.538 tonnellate e solo 1440 tonnellate di PM10, si agisse direttamente riducendo di 13.538 tonnellate il PM10 il beneficio atteso dalla riduzione sarebbe da solo pari a 678.524,560 euro (molto più di 643.534.880 agendo su un solo parametro);
 ii. In questo computo, non si valutano le esternalità positive dovute all’agricoltura che assorbe CO2 equivalente dagli altri comparti.

Parere istruttorio
 Le esternalità ambientali vengono calcolate sulla base delle riduzioni emissive considerate necessarie con lo scenario di piano. Non rappresentano quindi uno strumento a partire dal quale costruire degli scenari obiettivo, ma piuttosto sono uno strumento di valutazione dello scenario stesso. Considerato inoltre che lo scenario emissivo tendenziale al 2030 prevede l’emissione di 7.259 t/anno di PM10, ridurre di 13.538 t/anno il PM10 sarebbe fisicamente impossibile, visto che si otterrebbero delle emissioni con valore negativo. Il calcolo delle esternalità positive non viene preso in esame perché coinvolgerebbe tutti i settori e le attività a prescindere dalle azioni del piano e non rappresenterebbe quindi una valutazione economica degli effetti del PAIR, a maggior ragione se la valutazione riguardasse la CO2, che è un gas climalterante e non un inquinante atmosferico in termini di qualità dell’aria.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	158
Oggetto dell'osservazione	Zonizzazione
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Allegato 2

Sintesi osservazione	<p>ALLEGATO 2 ELENCO DEI COMUNI PER ZONA- AGGIORNAMENTO AL 1/1/2022 da pag. 481 a 488 di 1060.</p> <p>Nell'elenco dei comuni per zona si chiede di esentare dall'applicazione delle misure del PAIR:</p> <p>1) i Comuni soggetti a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane ai sensi dell'art. 32 al paragrafo 1.b del Reg. 1305/2013, come richiesto dalle vigenti disposizioni regolamentari come da Allegato N. 22 del PSR 2014- 2020 Revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane.</p> <p>La revisione ha riguardato la parte di territorio regionale non ricompresa fra le "Zone montane" di cui dell'art. 32 paragrafo 1 lettera a) e le "Altre zone soggette a vincoli specifici" di cui dell'art. 32 paragrafo 1 lettera c). In Regione Emilia-Romagna le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane sono identificate dai DD.MM n.6277 dell'8 giugno 2020 e n.591685 dell'11 novembre 2021.</p> <p>2) I Comuni colpiti dalla recente alluvione (maggio 2023) che, verosimilmente, non torneranno alla loro piena attività se non trascorsi svariati anni dagli eventi in parola (cfr. delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023).</p>
----------------------	---

Parere istruttorio	<p>Non si possono esentare dall'applicazione delle misure le aree di pianura in quanto le concentrazioni di PM10 sono diffuse su tutto il territorio, eccetto che in Appennino, zona in cui il valore limite giornaliero di PM10 è rispettato.</p> <p>Eventuali situazioni contingenti verranno gestite con le opportune tempistiche e opportuni strumenti normativi.</p>
--------------------	---

Documenti di piano modificati	
-------------------------------	--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	159
Oggetto dell'osservazione	Agricoltura e zootecnia
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art.15 comma 3

Sintesi osservazione

Articolo 15 comma 3 Altre misure di contenimento delle emissioni pag. 513 di 1060. “Nel corso di validità del Piano verranno fatti approfondimenti in materia di gestione dei fanghi di depurazione”
 Oggetto di approfondimento deve anche essere la fase di produzione dei fanghi di depurazione perché è proprio quando le acque reflue - nella fase iniziale di depurazione - arrivano nelle vasche di ossigenazione, dove viene insufflata aria, che l'ammoniaca proveniente dall'idrolisi dell'urea di 20 milioni di abitanti della Pianura Padana di cui 4,5 dell'Emilia Romagna, evapora nell'aria.

Parere istruttorio

Il peso della depurazione dei reflui civili è ritenuto non rilevante sulle emissioni di NH3 già a partire dal Guidebook EMEP. Le emissioni dovute alla depurazione delle acque reflue sono infatti trascurabili rispetto ai quantitativi totali regionali di tutti gli inquinanti e non sono attribuite in nessun modo al comparto agricolo. Le tecnologie e i processi stessi, di tipo chimico, fisico e biologico, implementati negli impianti di trattamento, prevedono diverse fasi che portano alla rimozione pressoché completa dell'ammoniaca potenzialmente volatilizzabile in atmosfera. Nell'ambito dell'approfondimento verranno comunque affrontate tutte le fasi connesse.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

160

Oggetto dell'osservazione

Energia e biomasse per il riscaldamento domestico

 Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

 Pagine/capitolo

Art. 20 comma 1 e comma 2

Sintesi osservazione

<p>Articolo 20 comma 1 e 2 Misure in tema di impianti di produzione di energia mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile pag. 516 di 1060.</p> <p>Esprimiamo preoccupazione per queste limitazioni poiché se si sostiene il divieto di abbruciamento dei residui vegetali in agricoltura e contemporaneamente si limitano le autorizzazioni e gli ampliamenti degli impianti che producono energia elettrica tramite combustione di biomassa solida, non si possono sottoscrivere contratti quadro o accordi di filiera soddisfacenti rispetto all'offerta dei residui di potatura prodotti dalle aziende agricole. Invece un modello vincente per risolvere la questione dei residui di potatura dovrebbe essere proprio quello di creare una filiera con un flusso continuativo di materiali utili per la produzione di energia (dal ritiro, allo stoccaggio, all'utilizzo) che vengono prodotti dalle imprese agricole, ritirati e portati nelle centrali a biomassa che in cogenerazione producono energia elettrica e acqua calda. Come già osservato, si introducano, piuttosto, ulteriori misure di compensazione per la riduzione delle emissioni negli atti autorizzativi.</p>

Parere istruttorio

<p>Il processo più virtuoso di riutilizzo di sfalci di potatura non è la combustione diretta ma la valorizzazione di essi tramite processi con minore impatto sulla qualità dell'aria, in particolar modo rispettando il principio di prossimità. Il divieto introdotto con l'art. 20 riguarda solo i nuovi impianti di combustione e gli ampliamenti degli impianti esistenti. I residui vegetali possono essere conferiti negli impianti di combustione esistenti o a sistemi integrati di trattamento anaerobico/aerobico e a impianti per la produzione di biometano.</p> <p>La relazione generale al paragrafo 11.3.3.1 dopo il paragrafo "Il PAIR 2030, inoltre, stabilisce che nelle zone di Pianura Ovest (IT0892), Pianura Est (IT0893) e Agglomerato (IT0890) non possano essere autorizzati nuovi impianti o ampliati impianti esistenti per la produzione di energia elettrica tramite combustione di biomassa solida, a prescindere dalla potenza termica nominale. Permane il criterio cautelativo, stabilito dalla DGR 362/2012, per l'autorizzazione di nuovi impianti in zona "Appennino"." viene integrata, in recepimento di quanto previsto all'articolo 10 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, con la seguente previsione: "In coerenza con quanto previsto all'articolo 10 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, la Regione promuoverà nelle competenti sedi il confronto volto alla creazione di filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale (fasi di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale) per fini energetici, nel rispetto dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità. Il confronto riguarderà anche la promozione di accordi di programma per l'implementazione delle filiere citate con soggetti pubblici e privati,</p>
--

incluse le associazioni di categoria del settore, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale. "

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

19

Proponente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0545568.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

161

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 29

Sintesi osservazione

Articolo 29 Copertura degli stoccaggi dei reflui zootecnici pag. 517-518 di 1060. Siamo fermamente contrari all'applicazione di questa misura. Ha dei costi che sono insostenibili e quando si introduce un obbligo normativo inoltre, non è più possibile finanziare la misura. Si tratta, inoltre, di una misura che non è richiesta né a livello europeo né a livello nazionale e che neppure viene attuata dalle regioni della pianura padana. In regione Piemonte e in Lombardia non è prevista la chiusura degli stoccaggi eppure l'ammoniaca di queste regioni circola comunque in tutto il bacino padano.

Parere istruttorio

La copertura delle vasche è una misura fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di ammoniaca posti nel PAIR 2030 e si rende necessaria proprio in considerazione della scarsa efficacia della legislazione corrente (CLE) in tema di agricoltura e zootecnia. Si evidenzia inoltre che Regione Piemonte, con il Piano stralcio agricoltura (Deliberazione del Consiglio DCR 27 giugno 2023, n. 284-15266) ha previsto l'entrata in vigore, entro il 1° gennaio 2026, delle nuove tecniche da mettere in atto per le aziende agricole con quantitativi di azoto escretore superiori a 1.001 kg/a, fra le quali rientra anche la copertura degli stoccaggi.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------

ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Durante i periodi caldi invece, le fasi solide di tali sali sono termodinamicamente meno permesse a causa delle alte temperature dell'atmosfera e i singoli composti tenderanno quindi a rimanere nelle fasi non condensate.

Per tali motivi, visto l'obiettivo del piano aria di limitare la formazione di masse di PM secondari al fine di diminuirne le concentrazioni atmosferiche, e considerato che i superamenti del valore quotidiano di PM10 avvengono nella quasi totalità dei casi durante il periodo freddo, risulta importante che i provvedimenti di limitazioni delle emissioni di NH3 siano garantiti in tali mesi.

Si accetta, pertanto, la proposta di circoscrivere la misura al periodo più critico per la qualità dell'aria, ovvero dal 1 ottobre al 31 marzo. Pertanto le norme tecniche di attuazione all'articolo 30 comma 2 vengono modificate nel seguente modo: "**2. Dal 1° ottobre al 31 marzo**, nelle zone di Pianura ovest, Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna e fermo restando quanto indicato al comma 1, è obbligatorio l'interramento dei liquami e del digestato non palabile entro le 12 ore dallo spandimento, fatta eccezione per terreni con copertura vegetale in atto o con semina già effettuata."

La relazione generale al paragrafo 11.5.3.4 viene integrata nel modo seguente: "Fermo restando quanto sopra indicato, il PAIR 2030 introduce anche, a partire dalla sua entrata in vigore, l'obbligo di interrimento dei liquami e del digestato non palabile entro le 12 ore dallo spandimento nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato, **dal 1° ottobre al 31 marzo**, fatta eccezione per terreni con copertura vegetale in atto o con semina già effettuata. **Per quanto non specificato nel presente Piano, trovano attuazione le disposizioni del vigente Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.**"

Documenti di piano modificati NTA art. 30 e RG paragrafo 11.5.3.4

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione 163

Oggetto dell'osservazione	Agricoltura e zootecnia
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 30 c 3

Sintesi osservazione: Articolo 30 utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici pag. 522 di 1060. Comma 3 "il Piano prevede l'obbligo di incorporazione per lo spandimento dei reflui palabili e il divieto di stoccaggio dei liquami in lagoni nei confronti delle nuove aziende agricole secondo le modalità stabilite al paragrafo 11.5.3.4. della Relazione generale e al regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica". Si chiede di eliminare questo alinea in ragione del fatto che non si comprende quale beneficio possa apportare l'obbligo sui reflui palabili e inoltre non c'è alcun riferimento al paragrafo 11.5.3.4 della Relazione generale né sul primo né sul secondo obbligo.

Parere istruttorio: L'obbligo di incorporazione dei reflui palabili entro le 24 ore dallo spandimento è una misura prevista dal regolamento effluenti, attualmente in fase di consultazione. Si corregge il refuso nelle norme tecniche di attuazione articolo 30 comma 3, relativamente al paragrafo citato di riferimento nella Relazione generale: "11.5.3.4" viene sostituito con il paragrafo corretto "11.5.3.3".

Documenti di piano modificati: articolo 30 comma 3 delle Norme tecniche di attuazione

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	19
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0545568.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione: 164

Oggetto dell'osservazione: Agricoltura e zootecnia
 Documento di riferimento: Norme tecniche di attuazione
 Pagine/capitolo: Art. 31

Sintesi osservazione: Articolo 31 Autorizzazioni per gli allevamenti pag. 522 di 1060. Concettualmente, accorpate le aziende che hanno AIA ed AUA non è corretto. Le aziende in AIA (come definite nel Testo Unico Ambientale) sono quelle che hanno più di 750 posti scrofa, 2.000 posti suini da produzione (oltre 30 Kg) e 40.000 posti pollame. L'autorizzazione unica ambientale (AUA), invece, è un'autorizzazione concessa alle aziende più piccole e accorpa numerose autorizzazioni nell'ottica della semplificazione. Per quanto attiene l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il limite corrisponde a 400 scrofe, 1000 suini e 30.000 polli. Le aziende piccole non possono applicare le BAT come le aziende più grandi e strutturate, inoltre il contributo emissivo delle aziende più piccole è

irrelevante rispetto a quelle più grandi. L'applicazione delle BAT può essere consigliata alle aziende in AUA ma non può essere legata all'autorizzazione stessa. Molte aziende di piccolissime dimensioni, infatti, hanno l'AUA per l'autorizzazione agli scarichi o per l'impatto acustico o per l'uso di fanghi e non per l'AVG (autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera). Prevedere nelle autorizzazioni prescrizioni relative a tecniche nutrizionali, tipologie di stabulazione, copertura delle vasche di stoccaggio, spandimento con incorporazione immediata e la stima delle emissioni in ammoniaca con i BAT tool e prevedere che queste siano applicate anche ad aziende esistenti che fanno modifiche sostanziali sull'aumento di potenzialità del numero di animali e sono aziende che fanno una semplice AUA è un atto di grave responsabilità che la nostra regione si prende nei confronti del comparto produttivo zootecnico. Rileviamo inoltre disparità di trattamento perché alle altre attività produttive, vengono applicati obblighi e prescrizioni solo per le industrie in AIA e non per quelle in AUA. Sulla base di emissioni stimate e non certe, in presenza di un inquinamento di fondo che proviene da altre regioni e con un peso di ammoniaca stimata emessa in regione Emilia Romagna solo del 18% (comprensiva di quanto emesso e non calcolato né valutato dagli impianti di acque reflue civili) si impongono prescrizioni pesantissime- applicate sia ai nuovi che agli allevamenti esistenti- che porteranno il settore zootecnico alla totale paralisi. Ricordiamo che questo settore è importantissimo dal punto di vista delle produzioni pregiate made in Italy, ha un grande valore commerciale, crea posti di lavoro anche nell'indotto e gli allevamenti contribuiscono a mantenere il territorio. Questo settore va mantenuto con azioni premiali, non vessato con prescrizioni punitive che non garantiscono nemmeno il risultato anche in considerazione del fatto che le altre regioni del bacino padano non applicano gli stessi criteri e che l'inquinamento di fondo si ripercuote anche sulle aziende più virtuose.

Parere
istruttorio

Riguardo alle misure per le aziende in AUA si preciserà che le misure verranno applicate solo ove la potenzialità dell'allevamento superi le soglie indicate nel D. Lgs. 152/2006 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Riguardo alle osservazioni sulla dimensione aziendale a cui vengono applicate le misure, per i settori suino e avicolo la norma non prevede le soglie corrispondenti all'autorizzazione AUA ma passa direttamente dall'autorizzazione di carattere generale all'AIA. Per il settore dei bovini le soglie individuate per l'inclusione in AUA paiono individuare una dimensione aziendale piuttosto rilevante. Per quanto riguarda il paragone con le attività produttive si ricorda che il piano prevede la revisione e aggiornamento dei criteri di autorizzabilità anche per le aziende sotto soglia AIA e in regime di autorizzazione di carattere generale.

Le Norme tecniche di attuazione vengono integrate nel seguente modo: all'articolo 31 comma 1 dopo le parole "in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) per i nuovi allevamenti" viene aggiunto "**con potenzialità che supera le soglie indicate nel D.lgs. n 152/2006 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera**".

La Relazione generale al paragrafo 11.5.3.5. viene modificata come segue: "In coerenza con quanto previsto per le installazioni industriali con autorizzazione integrata ambientale relativamente agli inquinanti più critici, al fine di contenere le emissioni di ammoniaca per i nuovi allevamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (per i settori suino e avicolo), e ad autorizzazione unica ambientale (ove prevista per le altre tipologie di allevamento, **nei casi in cui vengono superate le soglie indicate nel D.lgs. n 152/2006 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera**) nelle aree critiche (Pianura Est, Ovest e Agglomerato) le autorizzazioni dispongono l'adozione delle BAT più prestanti tra quelle applicabili ad ogni singola fase dell'allevamento, nei limiti in cui sia tecnicamente applicabile.(....)"

Documenti di piano modificati

NTA art. 31 comma 1.
RG paragrafo 11.5.3.5.

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

19

Proponente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0545568.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

165

Oggetto dell'osservazione

Monitoraggio

Documento di riferimento

Rapporto ambientale

Pagine/capitolo

Paragrafo 7.2

Sintesi

osservazione

Paragrafo 7.2 Approccio metodologico e impostazione del Monitoraggio Ambientale
Tabella 13 pag. 556 di 1060.

Si chiede di esplicitare come ArpaER misurerà annualmente le emissioni di NH3 da attività agricole e zootecniche. Inoltre, mentre si evidenziano i dati di vendita sui consumi di fertilizzanti, non lo stesso sulle emissioni di NH3.

Parere

istruttorio

Le sorgenti emmissive si distinguono in puntuali, lineari e diffuse.

Le sorgenti puntuali riguardano fonti emmissive individuabili esattamente sul territorio, cioè che è possibile localizzare con esattezza nello spazio (esempio la sommità di un camino di un impianto industriale).

Le sorgenti lineari concernono fonti emmissive quali ad esempio le strade, cui sono associate le emissioni degli veicoli che la percorrono.

Le sorgenti diffuse si riferiscono alle emissioni che per entità, per caratteristiche dell'attività o per tipologia di dati di base disponibili non sono localizzabili in modo puntuale e sono quindi distribuite sul territorio.

La misura delle emissioni è possibile avendo a disposizione i seguenti dati:

- la concentrazione dell'inquinante
- portata, velocità e temperatura del flusso gassoso
- durata dell'emissione (unità di tempo)

L'ammoniaca (NH3) viene emessa durante le fasi di ricovero, stoccaggio e spandimento.

Misurare la concentrazione dell'inquinante all'interno di una stalla, in prossimità di una struttura di stoccaggio e anche in aria in terreno agricolo è possibile; sono infatti disponibili strumentazioni sofisticate adatte allo scopo. Avere dati sulla concentrazione di NH₃ in fase di ricovero e stoccaggio significherebbe comunque avere tali strumentazioni locate in ogni stalla e lagone/vasca dell'intero territorio regionale.

Per quanto concerne misure di concentrazione in aria di NH₃, Arpa effettua il monitoraggio continuo di questo inquinante in due siti fissi di misura, a San Pietro Capofiume (Bo) e nell'area a nord di Parma (qui lo strumento è posizionato su un laboratorio mobile che si sposta periodicamente su vari siti delle vicinanze).

Altri dati necessari per la misura dell'emissione, come sopra indicato, sono portata, velocità e temperatura del flusso gassoso. La misura del volume di aria che contiene il gas NH₃ emesso, nonché la sua velocità, sono di difficile misurazione all'interno di un ambiente chiuso, come quello di una stalla, quando la ventilazione avviene in forma naturale attraverso finestre, cupolini e portoni. Sono stati effettuati progetti sperimentali anche nella nostra Regione (CRPA, 2008), per poter valutare i parametri portata e velocità. La conclusione cui si è arrivati è però che la complessità ed il costo della strumentazione ne consigliano l'uso ai soli fini sperimentali. Considerando che ogni ricovero chiuso dovrebbe avere un sistema di misura viene da sé che la misurazione di portata e velocità non sia applicabile. Di difficoltà ulteriore è poi la misura di portata e velocità in campo aperto o su lagoni o vasche aperte.

Anche la durata dell'emissione, cioè l'unità di tempo nel quale il volume di fluido defluisce attraverso una sezione nota è di difficile valutazione. In campo occorre poi tenere conto anche del tipo di fertilizzante/deiezione, della condizione sito specifica (anche meteorologica), della crescita colturale e della risposta variabile delle colture ai trattamenti. Anche in questo caso, poi, la strumentazione atta alla misura risulta essere molto costosa. Per questi motivi, anche per la durata dell'emissione è possibile l'effettuazione di misure solamente in progetti sperimentali (Pacholski, 2016).

Dalle considerazioni di cui sopra risulta chiara la motivazione dell'indicazione a livello internazionale, europeo e nazionale (IPCC, UNECE/CLRTAP Reporting Guidelines, EMEP Guidebook, ISPRA IIR) di effettuare stime di emissioni di ammoniaca, piuttosto che misure. Quindi, le informazioni sulla grandezza del flusso di massa di NH₃ deriva da stime e non da misure.

Non potendo misurare sistematicamente le emissioni di ammoniaca, risulta difficile assimilare un ricovero o un lagone o vasca ad una sorgente puntuale. Pertanto le emissioni di ammoniaca dal comparto agricolo e zootecnico sono considerate emissioni diffuse.

Riferimenti bibliografici

- Andreas Pacholski. 2016. <https://doi.org/10.3791/53273>

- CRPA. 2008

http://www.crupa.it/media/documents/crupa_www/Settori/Ambiente/Download/Archivio-2008/Bozza-IZ-2008-13-032.pdf

- EMEP Guidebook. 2019. <https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019>

- UNECE/CLRTAP Reporting Guideline. 2015.

<https://unece.org/DAM/env/documents/2015/AIR/EB/English.pdf>

- IPCC. 2019. <https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/>

- ISPRA IIR. 2023.

https://www.isprambiente.gov.it/files2023/pubblicazioni/rapporti/rapporto-385_2023_iir2023.pdf

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

19

Proponente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0545568.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

166

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Rapporto ambientale

Pagine/capitolo

Paragrafo 12.1

Sintesi

osservazione

Paragrafo 12.1 Valutazione effetti ambientali pag. 647 di 1060

“Il territorio della Regione Emilia-Romagna presenta condizioni geografiche e climatiche, caratteristiche del bacino padano, che favoriscono naturalmente l’accumulo delle sostanze inquinanti e ne ostacolano la dispersione. Pag.647 di 1060”

Inquinamento generato - per quanto riguarda l’ammoniaca - da tutte le regioni del bacino padano: la produzione stimata di emissioni di ammoniaca in Emilia-Romagna ammonta al 18% di quella del bacino, ma ciò nonostante si impongono al settore agricolo regionale pesanti prescrizioni che non sono applicate nelle altre regioni contermini.

“In ambito agricolo si registra l’ampia diffusione delle coltivazioni intensive con l’uso di sostanze chimiche e pratiche agricole fortemente meccanizzate, che unite all’allevamento intensivo di bovini, contribuiscono alla presenza di nitrati nel suolo con potenziali interferenze sulle zone di riserva idrica destinata al consumo umano, oltre che di emissioni in atmosfera di ammoniaca”.

“In termini di risorsa idrica il territorio padano risente delle variazioni climatiche in atto legate alla variazione del regime delle piogge e degli eventi nevosi che incide direttamente sulla disponibilità di acqua, soprattutto durante la stagione estiva. Al fenomeno climatico si aggiungono gli interventi di origine antropica rappresentati da importanti prelievi idrici lungo l’intero reticolo idraulico regionale, anche per la produzione di energia idroelettrica, con difficoltà per il mantenimento del deflusso minimo vitale nei corsi d’acqua. Gli scarichi in acque superficiali e la scarsa efficienza dei depuratori nei piccoli insediamenti urbani possono contribuire alla perdita di qualità delle acque e, conseguentemente, incidere anche sulla biodiversità. Le acque disponibili in Regione subiscono il rilevante apporto di nutrienti legato alle pratiche agricole, considerata, anche, la limitata attuazione delle azioni previste dal Piano di Sviluppo

Rurale. Questi fenomeni incidono sull'importante problema dell'eutrofizzazione del mare e sulla biodiversità" Pag. 648 di 1060.

Contestiamo vivamente quanto affermato in queste righe.

L'Agricoltura dell'Emilia-Romagna è tra le più rispettose delle questioni ambientali, tutta la PAC e il PSR hanno spinto - da decenni - verso l'agricoltura biologica, integrata, conservativa, blu e di precisione. È parlare di "limitata attuazione delle azioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale".

Indichiamo a titolo di esempio, anche se non esaustivo, un elenco delle misure correlate al contenimento del rilascio di nutrienti:

4.1.04 - Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca

10.1.01 - Produzione integrata

10.1.03 - Incremento sostanza organica

10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica

10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva

10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000

11.1.01 e 11.2.01 - Conversione e mantenimento di metodi e pratiche biologiche

La direttiva nitrati in Emilia-Romagna (nitrati e fosfati), inoltre, è applicata dal 1995, cioè da prima che fosse recepita a livello nazionale. Invece, le acque di pioggia che lavano le città confluiscono direttamente nelle acque superficiali, bypassando i depuratori tramite gli scolmatori che si attivano dopo pochi mm di pioggia inquinando acque superficiali e profonde. Prova ne sia che tutti gli sforamenti di presenza di nitrati nelle acque avvengono in regione lungo la via Emilia e dove sono presenti le conoidi alluvionali appenniniche (zone geografiche a nord della nostra Regione dove si rileva la presenza di inquinanti che arrivano per percolazione e diffusione dalla Lombardia), mentre gli allevamenti (oltre ad aver avuto una forte contrazione del numero di animali negli anni e dal 1995) sono diffusi in tutta l'Emilia-Romagna. Ricordiamo infine anche la condizionalità con l'introduzione di fasce tampone utili ad assorbire i nutrienti in eccesso.

"Anche l'agricoltura e l'allevamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico attraverso l'emissione di rilevanti quantità di ammoniaca e metano, che sono rispettivamente un precursore degli inquinanti secondari e un potente gas serra." Pag. 649 I dati ISPRA dimostrano (cfr. tabella 3.6) che l'Agricoltura e l'Allevamento dati 2021 pesano per il 7,8% quindi, di quali "rilevanti" quantità stiamo parlando e comunque sono paragonabili a quelle dei processi industriali al di fuori del comparto energetico.

[immagine] "Ulteriori potenziali effetti positivi sulla qualità dell'aria sono correlati al migliore controllo e alla localizzazione più adeguata dei punti di emissione alimentati a biomassa, al riutilizzo di sfalci e prodotti della gestione dei boschi per usi energetici e all'incremento di prodotti certificati FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto." Pag. 653

Ricordiamo che la nostra agricoltura produce molti sfalci e residui di potatura che potrebbero essere altrettanto valorizzati rispetto a quelli forestali.

"Il potenziale effetto positivo atteso è il miglioramento della qualità dell'aria per effetto della riduzione dell'ammoniaca, in funzione anche del grado di copertura della coltura e dalla precisione con cui si effettua la distribuzione; la mitigazione del degrado biochimico degli ecosistemi naturali e della acidificazione dei terreni e delle acque in relazione alla volatilizzazione dell'ammoniaca, l'aumento di produttività del terreno per effetto del ricircolo della sostanza organica e dei nutrienti in essi contenuti e della minimizzazione delle perdite di azoto nell'aria, la riduzione delle emissioni odorigene derivanti dalle operazioni di distribuzione degli effluenti e dall'attività di stoccaggio, del rischio di

contaminazione del suolo e delle acque correlati all'utilizzo di adeguate modalità di stoccaggio delle deiezioni non palabili e eventuale consumo di suolo, qualora necessario.”

Pag. 654

Rispetto alle emissioni emesse dal settore agricolo il contributo all'acidificazione è minimo rispetto agli inquinanti emessi dalle città e dal traffico veicolare ed aereo.

Al contrario le colture agrarie risentono dell'acidificazione dei terreni e delle acque che per il settore rappresentano fattori produttivi da tutelare. “Gli effetti negativi sono correlabili alla potenziale interferenza sulle risorse idriche destinate al consumo umano per effetto della lisciviazione e percolazione dei nitrati nel suolo indotta soprattutto dallo spandimento dei reflui effluenti, oggetto di misure specifiche di regolamentazione a seconda delle aree di intervento, anche emergenziali. Tale impatto è influenzato in particolare dalle condizioni di pioggia e dalle caratteristiche del suolo.

Un ulteriore effetto negativo è determinato dalla probabile riduzione delle emissioni in un singolo segmento della filiera, compensato da fasi successive. Per esempio la riduzione delle emissioni di ammoniaca dalle strutture di ricovero degli animali si accompagna all'aumento della quantità di azoto che rimane nei liquami, con conseguente incremento del loro potenziale emissivo nelle fasi successive (stoccaggio e spandimento agronomico). Tali impatti, da valutare puntualmente per ciascun caso specifico sulla base delle condizioni locali, potranno essere mitigati mediante l'applicazione di best practice promosse dal Piano con ottimizzazione di specifiche fasi di gestione.”

L'applicazione di best practices è sempre auspicabile purché quest'ultime non vengano applicate obbligatoriamente in fase autorizzativa. Il settore zootecnico, patrimonio della nostra Regione, va mantenuto con azioni premiali efficaci che convergano sugli obiettivi, non vessato con prescrizioni punitive legate all'iter autorizzativo. Tutto il Piano dell'Aria è orientato verso finanziamenti e promozione di azioni in versione premiale. Perché questo non è applicato anche in agricoltura?

“I reflui potranno, poi, essere valorizzati in impianti di produzione di energia rinnovabile a biogas, incentivando la produzione di biometano, con effetti potenzialmente molto positivi sulle componenti: aria, energia e clima, rifiuti. In termini di qualità dell'aria, si osserva che la produzione di energia rinnovabile con impianti a biogas non risulta maggiormente impattante rispetto ai combustibili fossili tradizionali. L'upgrading del biogas a biometano risulta una tecnologia più vantaggiosa in quanto ottimizza il processo produttivo rispetto a singoli piccoli impianti a biogas diffusi sul territorio, producendo energia termica da fonte rinnovabile per uso autotrazione. Tali impianti favoriscono, inoltre, il riutilizzo di scarti agricoli e/o rifiuti (FORSU) con effetti positivi in ottica di economia circolare.” Pag. 654

Per produrre biometano da immettere in rete, occorrono che anche le infrastrutture siano prontamente disponibili, che l'iter autorizzativo sia semplificato e si consumi suolo agricolo. Nel frattempo la nostra regione dovrebbe valorizzare e finanziare anche gli impianti di biogas a misura aziendale che permettono di soddisfare sia le esigenze di riduzione delle emissioni in atmosfera (perché le deiezioni sono immediatamente rimosse e direttamente portate al biodigestore e l'azoto nel digestato è più stabile e quindi meno lisciviabile rispondendo anche alle esigenze della direttiva nitrati per la protezione delle acque”.

Ricordiamo che quando negli impianti si immettono rifiuti (FORSU) anche il digestato è classificato come rifiuto, mentre se il digestato è prodotto da effluenti zootecnici e residui agricoli ed è utilizzato a fini agronomici, NON è UN RIFIUTO.

“I potenziali effetti negativi sono, invece, connessi al: consumo di superficie agricola e, eventualmente di suolo per l'impiantistica con interferenze negative anche in termini di servizi ecosistemici;” Pag. 654

Gli impianti di produzione biogas al contrario rispetto agli impianti per produrre biometano non comportano un consumo eccessivo di superficie agricola e suolo se dimensionati all'azienda oppure se consortili perché servono più imprese.
 "potenziale interferenza con aree vulnerabili ai nitrati, produzione di rifiuti se il digestato non rispetta i limiti di qualità per i fertilizzanti per uso agricolo (All.II Del Regolamento UE 2019/1009 cat.4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost) o le norme nazionali/regionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo (in particolare: D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 art. 112; L.R. n. 4 del 06/03/2007, Capo III, agli articoli da 6 a 14; Decreto Interministeriale n.5046 del 25/02/2016; RR n.3 del 15/12/2017 "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue")." Pag. 654
 Alinea che chiediamo di cassare. Infatti, se il digestato proviene da rifiuti allora è un rifiuto, ma se non rispetta i limiti di qualità per i fertilizzanti o proviene da impianti aziendali che non usano rifiuti, il suo utilizzo agronomico è comunque possibile e non è soggetto alla normativa rifiuti come da D.Ls 152/2006.

Parere istruttorio

Il PAIR2030 si occupa della riduzione degli inquinanti in aria; in regione il contributo delle pratiche agricole (coltivazioni e allevamenti) alle emissioni di ammoniaca è pari al 97% (fonte INEMAR).
 Concordiamo che le politiche agricole della Regione abbiano anche l'obiettivo di ridurre l'impatto dei gas serra e sulle acque ma questi due temi non sono pertinenti con il PAIR2030.
 Sarà stralciata dal Rapporto ambientale, in quanto non strettamente legata ai temi del PAIR2030, la frase *"In termini di risorsa idrica il territorio padano risente delle variazioni climatiche in atto legate alla variazione del regime delle piogge e degli eventi nevosi che incide direttamente sulla disponibilità di acqua, soprattutto durante la stagione estiva. Al fenomeno climatico si aggiungono gli interventi di origine antropica rappresentati da importanti prelievi idrici lungo l'intero reticolo idraulico regionale, anche per la produzione di energia idroelettrica, con difficoltà per il mantenimento del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua. Gli scarichi in acque superficiali e la scarsa efficienza dei depuratori nei piccoli insediamenti urbani possono contribuire alla perdita di qualità delle acque e, conseguentemente, incidere anche sulla biodiversità. Le acque disponibili in Regione subiscono il rilevante apporto di nutrienti legato alle pratiche agricole, considerata, anche, la limitata attuazione delle azioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale. Questi fenomeni incidono sull'importante problema dell'eutrofizzazione del mare e sulla biodiversità"* Pag. 648 di 1060.
 Sarà stralciata dal Rapporto ambientale la frase *"potenziale interferenza con aree vulnerabili ai nitrati, produzione di rifiuti se il digestato non rispetta i limiti di qualità per i fertilizzanti per uso agricolo (All.II Del Regolamento UE 2019/1009 cat.4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost) o le norme nazionali/regionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo (in particolare: D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 art. 112; L.R. n. 4 del 06/03/2007, Capo III, agli articoli da 6 a 14; Decreto Interministeriale n.5046 del 25/02/2016; RR n.3 del 15/12/2017 "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue")."* Pag. 654".
 Per quanto riguarda le misure sul biogas e biometano si ribadisce che per l'intervento si auspica l'attuazione della misura prevista dal PNRR.

Documenti di piano modificati

Rapporto ambientale paragrafo 12.1 pag. 648 di 1060 e pag. 654 di 1060

Valutazione finale

NON PERTINENTE

ACCOLTA

ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

19

Proponente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0545568.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

167

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Rapporto ambientale

Pagine/capitolo

Allegato 1

Sintesi

osservazione

Allegato 1. - Quadro Conoscitivo dell'ambiente e del territorio, Paragrafo 4.3 Economia circolare pag. 855 di 1060.

“Considerando, invece, i conti dei flussi di materia l'Emilia-Romagna è la seconda regione in Italia per estrazione di risorse naturali. Le componenti principali sono le produzioni agricole e l'estrazione da cave e miniere (dati ottenuti principalmente da indagini Istat). Nella logica dei flussi di materia, ove prevalga l'estrazione/produzione interna rispetto all'import di prodotti e risorse da contesti esterni, l'intensità di uso di materia è maggiore. Dal punto di vista procapite il valore aggiunto per abitante dell'industria manifatturiera in Emilia Romagna è il più alto dell'area nord (tabella B). Dal punto di vista dei conti di flussi di materia l'Emilia-Romagna è la seconda regione in Italia per estrazione di risorse naturali. Le componenti principali sono le biomasse di origine agricola e l'estrazione da cave e miniere. Nel periodo 2016-2018 si rileva una riduzione del consumo di materiale interno (valore attribuito alla RER al 2016 51.288,9 t/euro, vs 45.858,2 del 2018) a fronte di una riduzione del 4% dell'estrazione interna di materiali utilizzati, del 10% di biomasse e della bilancia commerciale fisica (PTB) del 20%. Nella logica dei flussi di materia, ove prevalga l'estrazione/produzione interna rispetto all'import di prodotti e risorse da contesti esterni, l'intensità di uso di materia è maggiore. Rispetto alla Lombardia la superficie è leggermente inferiore ma la popolazione è pari alla metà, quindi i valori procapite sono anche influenzati da questo aspetto.”

Esplicitare meglio, le produzioni agricole sono produzioni primarie di prodotti alimentari, che cosa vuol dire che estraggono risorse naturali? Anche l'industria producendo beni estrae risorse naturali. Le produzioni agricole non possono essere equiparate per complessità di cicli biologici e per il mantenimento di agroecosistemi all'estrazione da cave e miniere perché in agricoltura quello che si asporta viene restituito sotto altra forma al terreno (come stoppie ed effluenti) o agli ecosistemi se si tratta di acqua (l'acqua prelevata per l'irrigazione viene restituita alle falde e agli ecosistemi acquatici mantenendo la biodiversità).

Parere istruttorio

Poichè il tema dei flussi di materia non ha una correlazione diretta con la riduzione degli inquinanti questo paragrafo verrà stralciato.
 Pertanto nell'Allegato 1. - Quadro Conoscitivo dell'ambiente e del territorio, Paragrafo 4.3 Economia circolare (pag. 855) sarà stralciata la frase *“Considerando, invece, i conti dei flussi di materia l'Emilia-Romagna è la seconda regione in Italia per estrazione di risorse naturali. Le componenti principali sono le produzioni agricole e l'estrazione da cave e miniere (dati ottenuti principalmente da indagini Istat). Nella logica dei flussi di materia, ove prevalga l'estrazione/produzione interna rispetto all'import di prodotti e risorse da contesti esterni, l'intensità di uso di materia è maggiore. Dal punto di vista procapite il valore aggiunto per abitante dell'industria manifatturiera in Emilia Romagna è il più alto dell'area nord (tabella B). Dal punto di vista dei conti di flussi di materia l'Emilia-Romagna è la seconda regione in Italia per estrazione di risorse naturali. Le componenti principali sono le biomasse di origine agricola e l'estrazione da cave e miniere. Nel periodo 2016-2018 si rileva una riduzione del consumo di materiale interno (valore attribuito alla RER al 2016 51.288,9 t/euro, vs 45.858,2 del 2018) a fronte di una riduzione del 4% dell'estrazione interna di materiali utilizzati, del 10% di biomasse e della bilancia commerciale fisica (PTB) del 20%. Nella logica dei flussi di materia, ove prevalga l'estrazione/produzione interna rispetto all'import di prodotti e risorse da contesti esterni, l'intensità di uso di materia è maggiore. Rispetto alla Lombardia la superficie è leggermente inferiore ma la popolazione è pari alla metà, quindi i valori procapite sono anche influenzati da questo aspetto”.*

Documenti di piano modificati

Rapporto ambientale paragrafo 4.3 pag 855 di 1060

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

19

Proponente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0545568.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

168

Oggetto dell'osservazione

Sintesi non tecnica

Documento di riferimento

Sintesi non tecnica

Pagine/capitolo

Par. 7.1

Sintesi

Paragrafo 7.1 Coerenza ambientale esterna pag. 966 di 1060.

osservazione

“Per l’ambito Agricoltura, che risulta dare un contributo rilevante alle emissioni nocive e climalteranti, il piano prevede misure di contenimento delle emissioni di ammoniaca, soprattutto nelle aree di pianura, insieme all’adozione delle più avanzate tecniche per lo spandimento dei 30 Sintesi Non Tecnica liquami e dei fertilizzanti, promuovendo anche il finanziamento di nuovi mezzi. Per gli ampliamenti di allevamenti e per quelli nuovi prevede l’adozione delle BAT più prestanti in ogni fase dell’allevamento; propone inoltre l’incentivazione dell’economia circolare con lo sviluppo del biometano attraverso i fondi del PNRR. Anche per queste misure risulta importante la costituzione ed il mantenimento di una banca dati efficiente.” PAG.966 I dati ISPRA dimostrano che l’Agricoltura e l’Allevamento dati 2021 pesano per il 7,8% quindi, pertanto non si può parlare, e va stralciato il riferimento, di quantità “rilevanti”, fra l’altro neppure paragonabili a quelle dei processi industriali al di fuori del comparto energetico (cfr. vedi tabella 3.6).

Parere istruttorio

I dati di ISPRA a cui si fa riferimento riguardano i gas climalteranti, non i gas oggetto del presente piano.
In regione Emilia-Romagna il contributo delle pratiche agricole (coltivazioni e allevamenti) alle emissioni di ammoniaca è pari al 97% (fonte INEMAR).

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

19

Proponente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0545568.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

169

Oggetto dell'osservazione

Emissioni e valutazioni emmissive

Documento di riferimento

Sintesi non tecnica

Pagine/capitolo

Paragrafo 9.1

Sintesi

osservazione

Paragrafo 9.1 Valutazione effetti ambientali pag. 973 di 1060.
“In ambito agricolo si registra l’ampia diffusione delle coltivazioni intensive con l’uso di sostanze chimiche e pratiche agricole fortemente meccanizzate, che unite all’allevamento intensivo di bovini, contribuiscono alla presenza di nitrati nel suolo con potenziali interferenze sulle zone di riserva idrica destinata al consumo umano, oltre che di

emissioni in atmosfera di ammoniaca” “In termini di risorsa idrica il territorio padano risente delle variazioni climatiche in atto legate alla variazione del regime delle piogge e degli eventi nevosi che incide direttamente sulla disponibilità di acqua, soprattutto durante la stagione estiva. Al fenomeno climatico si aggiungono gli interventi di origine antropica rappresentati da importanti prelievi idrici lungo l’intero reticolo idraulico regionale, anche per la produzione di energia idroelettrica, con difficoltà per il mantenimento del deflusso minimo vitale nei corsi d’acqua. Gli scarichi in acque superficiali e la scarsa efficienza dei depuratori nei piccoli insediamenti urbani possono contribuire alla perdita di qualità delle acque e, conseguentemente, incidere anche sulla biodiversità. Le acque disponibili in Regione subiscono il rilevante apporto di nutrienti legato alle pratiche agricole, considerata, anche, la limitata attuazione delle azioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale. Questi fenomeni incidono sull’importante problema dell’eutrofizzazione del mare e sulla biodiversità”. Pag. 973

Contestiamo vivamente quanto affermato in queste righe. L’Agricoltura dell’ER è una delle più rispettose delle questioni ambientali, tutta la PAC e il PSR hanno spinto - da decenni - verso l’agricoltura biologica, integrata, conservativa, blu e di precisione per cui è anacronistico parlare di “limitata attuazione delle azioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale”.

Offriamo di seguito un elenco, non esaustivo, delle misure correlate al contenimento del rilascio di nutrienti:

4.1.04 - Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca

10.1.01 - Produzione integrata

10.1.03 - Incremento sostanza organica

10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica

10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva

10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e

seminaturali e del paesaggio agrario

10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti

ecologici dei siti Natura 2000

11.1.01 e 11.2.01 - Conversione e mantenimento di metodi e pratiche biologiche

La direttiva nitrati in ER (nitrati e fosfati), inoltre, è applicata dal 1995, cioè da prima che fosse recepita a livello nazionale invece, le acque di pioggia che lavano le città confluiscono direttamente nelle acque superficiali, bypassando i depuratori tramite gli scolmatori che si attivano dopo pochi mm di pioggia inquinando acque superficiali e profonde. Prova ne sia che tutti gli sforamenti di presenza di nitrati nelle acque avvengono in regione lungo la via Emilia e dove sono presenti le conoidi alluvionali appenniniche (zone geografiche a nord dell’ER dove si rileva la presenza di inquinanti che arrivano per percolazione e diffusione dalla Lombardia), mentre gli allevamenti (oltre ad aver avuto una forte contrazione del numero di animali negli anni e dal 1995) sono diffusi in tutta la Regione. Ricordiamo infine anche la condizionalità con l’introduzione di fasce tampone utili ad assorbire i nutrienti in eccesso.

“Anche l’agricoltura e l’allevamento contribuiscono all’inquinamento atmosferico attraverso l’emissione di rilevanti quantità di ammoniaca e metano, che sono rispettivamente un precursore degli inquinanti secondari e un potente gas serra.” Pag. 973 I dati ISPRA dimostrano che l’Agricoltura e l’Allevamento dati 2021 pesano per il 7,8% quindi, pertanto non si può parlare, e va stralciato il riferimento, di quantità “rilevanti”, fra l’altro neppure paragonabili a quelle dei processi industriali al di fuori del comparto energetico (cfr. vedi tabella 3.6).

“Gli effetti negativi sono correlabili alla potenziale interferenza sulle risorse idriche destinate al consumo umano per effetto della lisciviazione e percolazione dei nitrati nel suolo indotta soprattutto dallo spandimento dei reflui effluenti, oggetto di misure specifiche di regolamentazione a seconda delle aree di intervento, anche emergenziali. Tale impatto è influenzato in particolare dalle condizioni di pioggia e dalle caratteristiche del suolo.

Un ulteriore effetto negativo è determinato dalla probabile riduzione delle emissioni in un singolo segmento della filiera, compensato da fasi successive. Per esempio la riduzione delle emissioni di ammoniaca dalle strutture di ricovero degli animali si accompagna all'aumento della quantità di azoto che rimane nei liquami, con conseguente incremento del loro potenziale emissivo nelle fasi successive (stoccaggio e spandimento agronomico). Tali impatti, da valutare puntualmente per ciascun caso specifico sulla base delle condizioni locali, potranno essere mitigati mediante l'applicazione di best practice promosse dal Piano con ottimizzazione di specifiche fasi di gestione.” Pag. 977

L'applicazione di best practices è sempre auspicabile purché quest'ultime non vengano applicate obbligatoriamente in fase autorizzativa. Il settore zootecnico, patrimonio della nostra regione, va mantenuto con azioni premiali efficaci che convergano sugli obiettivi, non vessato con prescrizioni punitive legate all'iter autorizzativo. Tutto il Piano dell'Aria è orientato verso finanziamenti e promozione di azioni in versione premiale. Perché questo non è applicato anche in agricoltura?

“I reflui potranno, poi, essere valorizzati in impianti di produzione di energia rinnovabile a biogas, incentivando la produzione di biometano, con effetti potenzialmente molto positivi sulle componenti: aria, energia e clima, rifiuti. In termini di qualità dell'aria, si osserva che la produzione di energia rinnovabile con impianti a biogas non risulta maggiormente impattante rispetto ai combustibili fossili tradizionali. L'upgrading del biogas a biometano risulta una tecnologia più vantaggiosa in quanto ottimizza il processo produttivo rispetto a singoli piccoli impianti a biogas diffusi sul territorio, producendo energia termica da fonte rinnovabile per uso autotrazione. Tali impianti favoriscono, inoltre, il riutilizzo di scarti agricoli e/o rifiuti (FORSU) con effetti positivi in ottica di economia circolare.” Pag. 977-978

Per produrre biometano da immettere in rete, occorrono che anche le infrastrutture siano prontamente disponibili, che l'iter autorizzativo sia semplificato e si consumi suolo agricolo. Nel frattempo la nostra regione dovrebbe valorizzare e finanziare anche gli impianti di biogas a misura aziendale che permettono di soddisfare sia le esigenze di riduzione delle emissioni in atmosfera (perché le deiezioni sono immediatamente rimosse e direttamente portate al biodigestore e l'azoto nel digestato è più stabile e quindi meno lisciviabile rispondendo anche alle esigenze della direttiva nitrati per la protezione delle acque”.

Ricordiamo che quando negli impianti si immettono rifiuti (FORSU) anche il digestato è classificato come rifiuto, mentre se il digestato è prodotto da effluenti zootecnici e residui agricoli ed è utilizzato a fini agronomici, NON È UN RIFIUTO. “I potenziali effetti negativi sono, invece, connessi al: consumo di superficie agricola e, eventualmente di suolo per l'impiantistica con interferenze negative anche in termini di servizi ecosistemici;” Pag. 978 Gli impianti di produzione biogas al contrario rispetto agli impianti per produrre biometano non comportano un consumo eccessivo di superficie agricola e suolo se dimensionati all'azienda oppure se consortili perché servono più imprese.

“potenziale interferenza con aree vulnerabili ai nitrati, produzione di rifiuti se il digestato non rispetta i limiti di qualità per i fertilizzanti per uso agricolo (All. II Del Regolamento UE 2019/1009 cat. 4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost) o le norme nazionali/regionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo (in particolare: D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 art. 112; L.R. n. 4 del 06/03/2007, Capo III, agli articoli da 6 a 14;

Decreto Interministeriale n.5046 del 25/02/2016; RR n.3 del 15/12/2017 “Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”).” Pag. 978
 Si suggerisce di cassare il periodo: se il digestato proviene da rifiuti allora è un rifiuto, ma se non rispetta i limiti di qualità per i fertilizzanti o proviene da impianti aziendali che non usano rifiuti, il suo utilizzo agronomico è comunque possibile e non è soggetto alla normativa rifiuti come da D.Ls 152/2006.

Parere istruttorio

Il PAIR2030 si occupa della riduzione degli inquinanti in aria e in tal senso l'agricoltura contribuisce con il 97% alle emissioni secondarie di PM10 a seguito delle emissioni di NH3.
 Concordiamo che le politiche agricole della Regione abbiano anche l'obiettivo di ridurre l'impatto dei gas serra e sulle acque ma questi due temi non sono pertinenti con il PAIR2030.
 Sarà stralciata dal documento, in quanto non strettamente legata ai temi del PAIR2030, la frase *“In ambito agricolo si registra l’ampia diffusione delle coltivazioni intensive con l’uso di sostanze chimiche e pratiche agricole fortemente meccanizzate, che unite all’allevamento intensivo di bovini, contribuiscono alla presenza di nitrati nel suolo con potenziali interferenze sulle zone di riserva idrica destinata al consumo umano, oltre che di emissioni in atmosfera di ammoniacca. Per questo motivo la UE ha avviato una procedura d’infrazione n. 2018/2249 sull’applicazione della Direttiva Nitrati. Dal punto di vista della biodiversità si assiste ad una frammentazione degli ecosistemi naturali, all’eliminazione di elementi naturali e seminaturali nelle campagne, all’alterazione delle condizioni di habitat nelle zone umide con conseguente scomparsa di alcune specie e lo sviluppo di specie alloctone. In termini di risorsa idrica il territorio padano risente delle variazioni climatiche in atto legate alla variazione del regime delle piogge e degli eventi nevosi che incide direttamente sulla disponibilità di acqua, soprattutto durante la stagione estiva. Al fenomeno climatico si aggiungono gli interventi di origine antropica rappresentati da importanti prelievi idrici lungo l’intero reticolo idraulico regionale, con difficoltà per il mantenimento del deflusso minimo vitale nei corsi d’acqua. Le acque disponibili in Regione subiscono il rilevante apporto di nutrienti legato alle pratiche agricole, considerata, anche, la limitata attuazione delle azioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale. Questi fenomeni incidono sull’importante problema dell’eutrofizzazione del mare e sulla biodiversità.”* Pag. 38 della Sintesi non tecnica
 Sarà stralciata dal documento la frase *“potenziale interferenza con aree vulnerabili ai nitrati, produzione di rifiuti se il digestato non rispetta i limiti di qualità per i fertilizzanti per uso agricolo (All.II Del Regolamento UE 2019/1009 cat.4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost) o le norme nazionali/regionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo (in particolare: D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 art. 112; L.R. n. 4 del 06/03/2007, Capo III, agli articoli da 6 a 14; Decreto Interministeriale n.5046 del 25/02/2016; RR n.3 del 15/12/2017 “Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”).”* Pag. 43 della Sintesi non tecnica.
 Per quanto riguarda le misure sul biogas e biometano si ribadisce che per l'intervento si auspica l'attuazione della misura prevista dal PNRR.

Documenti di piano modificati

Sintesi non tecnica pag 38 e 43

Valutazione finale

NON PERTINENTE

ACCOLTA

ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	20
Proponente	GENTILINI SIMONA CORINNA
Tipologia proponente	Persone fisiche
Protocollo di arrivo	0541025.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	4/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	21
Proponente	MINISTERO DELLA CULTURA
Tipologia proponente	Altro ente
Protocollo di arrivo	0547502.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	6/6/2023

N. osservazione	171
Oggetto dell'osservazione	Paesaggio e beni culturali
Documento di riferimento	Rapporto ambientale
Pagine/capitolo	Capitolo Paesaggio e beni culturali

Sintesi osservazione

Si osserva come, nel Rapporto Ambientale (pag. 30, cap Paesaggio e Beni Culturali) sia ampiamente e approfonditamente descritta l'attività pianificatoria della Regione Emilia-Romagna anche in relazione all'adeguamento del PTPR al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, tutt'ora in corso; non risultano invece opportunamente analizzati e descritti gli impatti che gli agenti inquinanti analizzati e le azioni di contrasto previste dal Piano possono determinare sul paesaggio – tutelato e non tutelato. Analogamente si ribadisce l'importanza e la necessità di considerare tra gli effetti ambientali quelli ricadenti sul patrimonio architettonico diffuso dei centri storici e sugli edifici di interesse culturale.

Parere istruttorio

Si inseriranno negli effetti ambientali del PAIR2030 anche gli effetti sul Patrimonio architettonico e sugli edifici culturali. Il Rapporto ambientale all'allegato 1 Quadro conoscitivo, viene integrato alla fine del paragrafo 3.6 "Paesaggio e Beni Culturali" con il sottoparagrafo "Beni culturali ed inquinamento atmosferico". Il Rapporto ambientale viene completato inserendo:

- una frase nei punti di debolezza a pag 70 del Rapporto Ambientale,
- una frase nelle opportunità a pag 71 del Rapporto Ambientale,
- un riferimento a pag 39 della Sintesi non tecnica.

Documenti di piano modificati

Rapporto ambientale pag. 70, 71 e Sintesi non tecnica pag. 39

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	21
Proponente	MINISTERO DELLA CULTURA
Tipologia proponente	Altro ente
Protocollo di arrivo	0547502.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	6/6/2023

N. osservazione 172

Oggetto dell'osservazione	Paesaggio e beni culturali
Documento di riferimento	Rapporto ambientale
Pagine/capitolo	Capitolo Paesaggio e beni culturali

Sintesi osservazione Per quanto riguarda il Patrimonio Architettonico e il Paesaggio, si esprime una valutazione favorevole sulle previsioni generali ricordando che tutti gli interventi concreti, effettivi e materiali che attueranno il piano strategico – qualora ricadessero su immobili o aree sottoposte a tutela - dovranno essere realizzati secondo le procedure individuate dalla Parte II e dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004. Si evidenzia comunque l’opportunità che le zone sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 136 ed ai sensi della parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., non siano oggetto di interventi, considerate le particolari caratteristiche di interesse di tali beni. In particolare, tutti i siti Unesco presenti dovranno essere oggetto di un’analisi di approfondimento specifica sulla base anche dei piani di gestione vigenti.

Parere istruttorio Il PAIR2030 non modifica le norme vigenti a cui comunque deve essere data piena attuazione, compresi i Piani dei siti UNESCO.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	21
Proponente	MINISTERO DELLA CULTURA
Tipologia proponente	Altro ente
Protocollo di arrivo	0547502.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	6/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione https://www.patrimonioculturale-er.it); tali beni dovranno essere individuati in una specifica documentazione cartografica."/>

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	21
Proponente	MINISTERO DELLA CULTURA
Tipologia proponente	Altro ente
Protocollo di arrivo	0547502.E
Data Protocollo	6/6/2023
Data arrivo	6/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici).
 Richiamando i principi della Convenzione europea del Paesaggio del 2000, si rammenta, inoltre, l'opportunità di valorizzare i paesaggi, anche non sottoposti alla tutela formale ai sensi del Codice, al fine della riqualificazione e salvaguardia del territorio. In tal senso si rileva la necessità di considerare la presenza in Emilia-Romagna di vaste aree di territorio"/>

connotate dal sistema dei crinali e dei calanchi oggetto di prescrizioni e previsioni della pianificazione regionale.

Parere istruttorio

Non è compito del PAIR2030 occuparsi dei crinali.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

21

Proponente

MINISTERO DELLA CULTURA

Tipologia proponente

Altro ente

Protocollo di arrivo

0547502.E

Data Protocollo

6/6/2023

Data arrivo

6/6/2023

N. osservazione

175

Oggetto dell'osservazione

Paesaggio e beni culturali

Documento di riferimento

Rapporto ambientale

Pagine/capitolo

Capitolo Paesaggio e beni culturali

Sintesi osservazione

Per quanto riguarda le competenze relative alla tutela Archeologica, sempre considerato che il Piano rappresenta lo strumento che definisce le linee di indirizzo e le strategie di intervento e non singoli progetti già elaborati, una effettiva valutazione dei eventuali impatti sul patrimonio archeologico sarà possibile solo sulla base di successive e più specifiche elaborazioni progettuali.

In linea generale, si ritiene per tale livello di progettazione esaustivo il Rapporto Ambientale elaborato, fermo restando che per i successivi livelli di progettazione, nel caso di interventi diretti e/o localizzati, si dovrà porre attenzione sulla metodologia di analisi dei contesti territoriali che dovrà tenere conto, per quanto riguarda il patrimonio archeologico, non solo delle aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ma anche dei siti caratterizzati da un potenziale archeologico, la cui conoscenza può derivare da segnalazioni, rinvenimenti fortuiti, ricognizioni territoriali, etc. per i quali non sono stati attivati procedimenti di tutela o procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici.

Per le fonti di reperimento dei dati archeologici, oltre a dati bibliografici e d'archivio, si segnala il sistema informativo "Vincoli in rete" (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>) e il WebGis del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna (<https://www.patrimonioculturale-er.it>), che permettono la consultazione dei beni culturali tutelati da uno specifico

provvedimento (decreti, notifiche, ... ai sensi del D.Lgs. 42/2004), nonché la visualizzazione dei dati disponibili relativi agli interventi archeologici in continua implementazione (Geodatabase degli interventi archeologici - ArcheoDB). Si segnala inoltre la documentazione derivante dalla pianificazione territoriale, con riferimento al PTPR, PTCP e PRG/PSC/PUG, i cui elaborati individuano e definiscono aree e/o elementi di interesse archeologico con una specifica normativa collegata.

Parere istruttorio

Il PAIR2030 non modifica le norme vigenti a cui comunque deve essere data piena attuazione.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

22

Proponente

REGIONE LOMBARDIA

Tipologia proponente

Altro ente

Protocollo di arrivo

0542371.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

1/6/2023

N. osservazione

176

Oggetto dell'osservazione

Bacino padano

Documento di riferimento

Relazione generale

Pagine/capitolo

Osservazione generale

Sintesi

osservazione

Gentilissimi,
facendo seguito alla nota del Responsabile del Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale della Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna ad oggetto "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale sul Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)", trasmessa formalmente alla scrivente Regione in data 02/05/2023 (prot. ASP/OPM/7922), acquisita al protocollo regionale n. T1.0050642 del 04/05/2023, si trasmettono le seguenti osservazioni della Regione Lombardia. La Regione Lombardia partecipa a procedimenti di VAS delle regioni confinanti, nei casi in cui la stessa è individuata come ente competente in materia ambientale, avvalendosi del Nucleo tecnico regionale di valutazione ambientale – VAS, costituito presso la Direzione Generale Territorio e Protezione Civile e coordinato dalla Struttura Giuridico per il territorio e VAS (DGR VIII/6420 del 27/12/2007, Allegato 4): all'interno del Nucleo si provvede infatti al

coordinamento istruttorio mediante l’acquisizione delle osservazioni fornite dalle Direzioni regionali competenti e dai soggetti competenti in materia ambientale interessati. In data 09/05/2023 la scrivente, in qualità di Autorità competente per la VAS di Regione Lombardia, ha comunicato al Nucleo tecnico regionale VAS l’avvio della consultazione sul Piano Aria Integrato Regionale della Regione Emilia-Romagna, chiedendo loro di fornire proprie osservazioni sul Piano e sul relativo Rapporto Ambientale entro il termine del 31/05/2023. Nel periodo di consultazione, sono pervenute all’Autorità competente per la VAS della Regione Lombardia le seguenti osservazioni:

- 1) ARPA Lombardia (prot.n. Z1.2023.0025256 del 26/05/2023);
 - 2) Struttura Aria della Direzione Generale Ambiente e Clima (email del 30/05/2023);
 - 3) Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (email del 01/06/2023).
- ARPA Lombardia e la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, in riferimento al procedimento in oggetto, comunicano di non rilevare osservazioni sui temi di competenza.

La Struttura Aria della Direzione Generale Ambiente e Clima osserva quanto segue: “Come correttamente sottolineato nel Rapporto Ambientale, le concentrazioni di PM10 e PM2.5 in Emilia-Romagna dipendono in buona parte dall’inquinamento a grande scala tipico della Pianura Padana; ciò inoltre rende indispensabile, per il rispetto dei limiti di qualità dell’aria, l’individuazione di azioni coordinate tra le varie Regioni del bacino padano che portino ad una riduzione complessiva delle emissioni inquinanti. Nella relazione di Piano è a tal proposito riportato che: È evidente, tuttavia, che per raggiungere gli obiettivi prefissati nel più breve tempo possibile, e dare quindi una tempestiva risposta alla sentenza di condanna, è fondamentale che continui l’impegno e il coordinamento delle Regioni del bacino padano sulle azioni più strategiche per la riduzione delle emissioni in atmosfera: i tempi di rientro nel valore limite giornaliero di PM10 in Emilia-Romagna sono molto influenzati dall’efficacia dei piani di risanamento della qualità dell’aria delle regioni confinanti, avendo il PM10 una preponderante componente secondaria, che determina elevati valori della concentrazione di fondo su tutta la pianura padana. Nello stesso tempo, è indispensabile coinvolgere anche il Governo affinché dia attuazione all’opportuna, e più volte richiesta, azione normativa, pianificatoria e programmatica nei settori di propria competenza, che comportano emissioni in atmosfera, come anche previsto nel Protocollo 2019 e nel Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico (PNCIA).

Dal momento che la situazione sopra delineata è analoga anche ad altre Regioni del bacino padano, si condivide, con particolare riferimento alla Lombardia, l’importanza di proseguire e sviluppare l’impegno condiviso fra tali Regioni, nonché la necessità di interventi sul piano nazionale, in particolare per le materie afferenti alla competenza statale, poiché solo interventi coordinati fra i vari livelli di governo, a partire da quello europeo fino a quello locale, possono garantire adeguati tempi ed efficacia nel processo di risanamento della qualità dell’aria”.

Distinti saluti.

Parere istruttorio

Osservazione condivisa e in linea con quanto già riportato nel piano.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		
------------------------------	-------------------------------------	--	--

N. Proponente	23
Proponente	TOYOTA MOTOR ITALIA
Tipologia proponente	Società
Protocollo di arrivo	0544617.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	177
-----------------	-----

Oggetto dell'osservazione	Trasporti e mobilità
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.1.3.1

Sintesi osservazione	<p>Oss.1 TMI ritiene che per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e favorire il rinnovo del parco circolante con mezzi a zero e a basse emissioni, sia necessario promuovere la diffusione di un ventaglio di tecnologie, non limitandosi all'elettrico a batteria o all'ibrido. L'azienda infatti adotta un approccio multi-tecnologico che prevede la presenza di tutte le tecnologie elettrificate: Ibrido Full Hybrid (HEV) e Plug-in (PHEV), Elettrico (BEV) e Idrogeno (FCEV). Come tecnologia a zero emissioni, oltre ai veicoli elettrici a batteria (BEV) è necessario considerare anche i veicoli fuel cell ad idrogeno, di cui sono già presenti alcuni modelli in commercio. Riguardo invece alla tecnologia ibrida, oltre ai veicoli Plug-in, la tecnologia ibrida Full Hybrid, che non necessita di ricarica esterna ma che è molto efficiente, può dare un contributo immediato alla riduzione delle emissioni. Come illustrato in un caso studio presentato al Forum di Davos dal Chief Scientist di Toyota, Gill Pratt, ipotizzando di avere</p> <ul style="list-style-type: none"> • un parco auto composto da 100 auto convenzionali che emette una media annua di 250g/km di CO2 nel suo ciclo di vita; • a disposizione 100kW/h di capacità di batterie (che corrisponde alla potenza della batteria di un veicolo elettrico BEV) e considerato che nel ciclo di vita un veicolo con motore termico emette una media annua di 250g/km di CO2, un veicolo ibrido Full Hybrid (HEV) emette una media annua di 200g/km di CO2, un veicolo ibrido plug-in (PHEV) emette una media annua di 150g/km di CO2, e un veicolo elettrico a batteria (BEV) emette una media annua di 100g/km di CO2, si possono identificare tre scenari: <ol style="list-style-type: none"> 1) utilizzare i 100kW/h per sostituire 1 dei 100 veicoli con un'auto elettrica (BEV). Le emissioni di CO2 saranno pari a 248 gr/km (una riduzione piuttosto esigua); 2) utilizzare i 100 kW/h per sostituire 6 delle 100 auto con veicoli ibridi plug-in (PHEV). Le emissioni di CO2 scenderanno a 244 gr/km (una riduzione ancora modesta); 3) utilizzare i 100 kW/h per sostituire 90 delle 100 auto con veicoli ibridi Full Hybrid. Le emissioni di CO2 scenderanno a 205 gr/km (una riduzione pari al 20%). <p>Per un approfondimento si veda l'allegato "Il rinnovo del parco veicolare. Tre ipotesi" TMI inoltre auspica che si possa operare una distinzione tra le tecnologie ibride più efficienti, maggiormente 'virtuose' per la riduzione delle emissioni e con dei costi più accessibili e</p>
----------------------	--

propone di adottare la seguente definizione per identificare i veicoli ibridi più efficienti (Full Hybrid):

- “veicoli ibridi termoelettrici multimodali con potenza massima netta del motore elettrico $\geq 30\text{kw}$ ”.

Per un approfondimento si veda l'allegato “Nota sul grado di ibridizzazione”.

TMI quindi chiede che nel Piano:

- si sostituisca “mobilità elettrica” con “mobilità a zero emissioni”, per includere anche l'idrogeno;
- si introduca il criterio della potenza massima netta del motore elettrico $\geq 30\text{kw}$ individuare i veicoli ibridi che possono realmente contribuire alla riduzione delle emissioni.

Parere istruttorio

Il paragrafo 11.1.3.1 riguarda lo share modale per il quale si pongono obiettivi volti alla riduzione dei flussi di traffico, non quindi specificatamente alla riduzione delle emissioni dei veicoli in funzione della tipologia.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

23

Proponente

TOYOTA MOTOR ITALIA

Tipologia proponente

Società

Protocollo di arrivo

0544617.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

178

Oggetto dell'osservazione

Trasporti e mobilità

Documento di riferimento

Relazione generale

Pagine/capitolo

Paragrafo 11.2.3

Sintesi osservazione

Oss.1 TMI ritiene che per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e favorire il rinnovo del parco circolante con mezzi a zero e a basse emissioni, sia necessario promuovere la diffusione di un ventaglio di tecnologie, non limitandosi all'elettrico a batteria o all'ibrido. L'azienda infatti adotta un approccio multi-tecnologico che prevede la presenza di tutte le tecnologie elettrificate: Ibrido Full Hybrid (HEV) e Plug-in (PHEV), Elettrico (BEV) e Idrogeno (FCEV). Come tecnologia a zero emissioni, oltre ai veicoli elettrici a batteria (BEV) è necessario considerare anche i veicoli fuel cell ad idrogeno, di

cui sono già presenti alcuni modelli in commercio. Riguardo invece alla tecnologia ibrida, oltre ai veicoli Plug-in, la tecnologia ibrida Full Hybrid, che non necessita di ricarica esterna ma che è molto efficiente, può dare un contributo immediato alla riduzione delle emissioni. Come illustrato in un caso studio presentato al Forum di Davos dal Chief Scientist di Toyota, Gill Pratt, ipotizzando di avere

- un parco auto composto da 100 auto convenzionali che emette una media annua di 250g/km di CO2 nel suo ciclo di vita;
- a disposizione 100kW/h di capacità di batterie (che corrisponde alla potenza della batteria di un veicolo elettrico BEV) e considerato che nel ciclo di vita un veicolo con motore termico emette una media annua di 250g/km di CO2, un veicolo ibrido Full Hybrid (HEV) emette una media annua di 200g/km di CO2, un veicolo ibrido plug-in (PHEV) emette una media annua di 150g/km di CO2, e un veicolo elettrico a batteria (BEV) emette una media annua di 100g/km di CO2, si possono identificare tre scenari:
 - 1) utilizzare i 100kW/h per sostituire 1 dei 100 veicoli con un'auto elettrica (BEV). Le emissioni di CO2 saranno pari a 248 gr/km (una riduzione piuttosto esigua);
 - 2) utilizzare i 100 kW/h per sostituire 6 delle 100 auto con veicoli ibridi plug-in (PHEV). Le emissioni di CO2 scenderanno a 244 gr/km (una riduzione ancora modesta);
 - 3) utilizzare i 100 kW/h per sostituire 90 delle 100 auto con veicoli ibridi Full Hybrid. Le emissioni di CO2 scenderanno a 205 gr/km (una riduzione pari al 20%).

Per un approfondimento si veda l'allegato "Il rinnovo del parco veicolare. Tre ipotesi" TMI inoltre auspica che si possa operare una distinzione tra le tecnologie ibride più efficienti, maggiormente 'virtuose' per la riduzione delle emissioni e con dei costi più accessibili e propone di adottare la seguente definizione per identificare i veicoli ibridi più efficienti (Full Hybrid):

- "veicoli ibridi termoelettrici multimodali con potenza massima netta del motore elettrico $\geq 30\text{kW}$ ".

Per un approfondimento si veda l'allegato "Nota sul grado di ibridizzazione"

TMI quindi chiede che nel Piano:

- si sostituisca "mobilità elettrica" con "mobilità a zero emissioni", per includere anche l'idrogeno;
- si introduca il criterio della potenza massima netta del motore elettrico $\geq 30\text{kW}$ individuare i veicoli ibridi che possono realmente contribuire alla riduzione delle emissioni.

Parere istruttorio

Premesso che il Piano Aria si pone l'obiettivo principale di riduzione delle emissioni inquinanti e non l'obiettivo della decarbonizzazione, si accoglie in parte l'osservazione limitatamente alla dicitura "sviluppo della mobilità elettrica", che viene sostituita nel paragrafo 11.2.3 con "sviluppo della mobilità **a zero emissioni da combustione**", in considerazione del fatto che i veicoli a zero emissioni di CO2 comunque presentano emissioni di PM10 non exhaust. Si rimanda anche all'osservazione n. 179.

Documenti di piano modificati

Relazione generale paragrafo 11.2.3

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	23
Proponente	TOYOTA MOTOR ITALIA
Tipologia proponente	Società
Protocollo di arrivo	0544617.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	179
Oggetto dell'osservazione	Trasporti e mobilità
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.2.3.7

Sintesi osservazione	<p>Oss.1 TMI ritiene che per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e favorire il rinnovo del parco circolante con mezzi a zero e a basse emissioni, sia necessario promuovere la diffusione di un ventaglio di tecnologie, non limitandosi all'elettrico a batteria o all'ibrido. L'azienda infatti adotta un approccio multi-tecnologico che prevede la presenza di tutte le tecnologie elettrificate: Ibrido Full Hybrid (HEV) e Plug-in (PHEV), Elettrico (BEV) e Idrogeno (FCEV). Come tecnologia a zero emissioni, oltre ai veicoli elettrici a batteria (BEV) è necessario considerare anche i veicoli fuel cell ad idrogeno, di cui sono già presenti alcuni modelli in commercio. Riguardo invece alla tecnologia ibrida, oltre ai veicoli Plug-in, la tecnologia ibrida Full Hybrid, che non necessita di ricarica esterna ma che è molto efficiente, può dare un contributo immediato alla riduzione delle emissioni. Come illustrato in un caso studio presentato al Forum di Davos dal Chief Scientist di Toyota, Gill Pratt, ipotizzando di avere</p> <ul style="list-style-type: none"> • un parco auto composto da 100 auto convenzionali che emette una media annua di 250g/km di CO2 nel suo ciclo di vita; • a disposizione 100kW/h di capacità di batterie (che corrisponde alla potenza della batteria di un veicolo elettrico BEV) e considerato che nel ciclo di vita un veicolo con motore termico emette una media annua di 250g/km di CO2, un veicolo ibrido Full Hybrid (HEV) emette una media annua di 200g/km di CO2, un veicolo ibrido plug-in (PHEV) emette una media annua di 150g/km di CO2, e un veicolo elettrico a batteria (BEV) emette una media annua di 100g/km di CO2, si possono identificare tre scenari: <ol style="list-style-type: none"> 1) utilizzare i 100kW/h per sostituire 1 dei 100 veicoli con un'auto elettrica (BEV). Le emissioni di CO2 saranno pari a 248 gr/km (una riduzione piuttosto esigua); 2) utilizzare i 100 kW/h per sostituire 6 delle 100 auto con veicoli ibridi plug-in (PHEV). Le emissioni di CO2 scenderanno a 244 gr/km (una riduzione ancora modesta); 3) utilizzare i 100 kW/h per sostituire 90 delle 100 auto con veicoli ibridi Full Hybrid. Le emissioni di CO2 scenderanno a 205 gr/km (una riduzione pari al 20%). <p>Per un approfondimento si veda l'allegato "Il rinnovo del parco veicolare. Tre ipotesi" TMI inoltre auspica che si possa operare una distinzione tra le tecnologie ibride più efficienti, maggiormente 'virtuose' per la riduzione delle emissioni e con dei costi più accessibili e propone di adottare la seguente definizione per identificare i veicoli ibridi più efficienti (Full Hybrid):</p> <ul style="list-style-type: none"> • "veicoli ibridi termoelettrici multimodali con potenza massima netta del motore elettrico $\geq 30\text{kW}$".
----------------------	---

Per un approfondimento si veda l'allegato "Nota sul grado di ibridizzazione"
TMI quindi chiede che nel Piano:

- si sostituisca "mobilità elettrica" con "mobilità a zero emissioni", per includere anche l'idrogeno;
- si introduca il criterio della potenza massima netta del motore elettrico $\geq 30\text{kw}$ individuare i veicoli ibridi che possono realmente contribuire alla riduzione delle emissioni.

Parere istruttorio

L'osservazione è accolta in parte modificando il paragrafo 11.2.3.7, ultimo capoverso relativo a eventuali bandi di sostituzione dei veicoli degli enti locali, specificando che potranno essere incentivati anche i "veicoli **a zero emissioni da combustione e veicoli ibridi, preferibilmente con un elevato grado di ibridizzazione**", da quantificare in fase successiva.

Documenti di piano modificati

Relazione generale paragrafo 11.2.3.7

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

23

Proponente

TOYOTA MOTOR ITALIA

Tipologia proponente

Società

Protocollo di arrivo

0544617.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

180

Oggetto dell'osservazione

Trasporti e mobilità

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.12

Sintesi

osservazione

Oss.1 TMI ritiene che per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e favorire il rinnovo del parco circolante con mezzi a zero e a basse emissioni, sia necessario promuovere la diffusione di un ventaglio di tecnologie, non limitandosi all'elettrico a batteria o all'ibrido. L'azienda infatti adotta un approccio multi-tecnologico che prevede la presenza di tutte le tecnologie elettrificate: Ibrido Full Hybrid (HEV) e Plug-in (PHEV), Elettrico (BEV) e Idrogeno (FCEV). Come tecnologia a zero emissioni, oltre ai veicoli elettrici a batteria (BEV) è necessario considerare anche i veicoli fuel cell ad idrogeno, di cui sono già presenti alcuni modelli in commercio. Riguardo invece alla tecnologia ibrida, oltre ai veicoli Plug-in, la tecnologia ibrida Full Hybrid, che non necessita di ricarica

esterna ma che è molto efficiente, può dare un contributo immediato alla riduzione delle emissioni. Come illustrato in un caso studio presentato al Forum di Davos dal Chief Scientist di Toyota, Gill Pratt, ipotizzando di avere

- un parco auto composto da 100 auto convenzionali che emette una media annua di 250g/km di CO2 nel suo ciclo di vita;
- a disposizione 100kW/h di capacità di batterie (che corrisponde alla potenza della batteria di un veicolo elettrico BEV) e considerato che nel ciclo di vita un veicolo con motore termico emette una media annua di 250g/km di CO2, un veicolo ibrido Full Hybrid (HEV) emette una media annua di 200g/km di CO2, un veicolo ibrido plug-in (PHEV) emette una media annua di 150g/km di CO2, e un veicolo elettrico a batteria (BEV) emette una media annua di 100g/km di CO2, si possono identificare tre scenari:

- 1) utilizzare i 100kW/h per sostituire 1 dei 100 veicoli con un'auto elettrica (BEV). Le emissioni di CO2 saranno pari a 248 gr/km (una riduzione piuttosto esigua);
- 2) utilizzare i 100 kW/h per sostituire 6 delle 100 auto con veicoli ibridi plug-in (PHEV). Le emissioni di CO2 scenderanno a 244 gr/km (una riduzione ancora modesta);
- 3) utilizzare i 100 kW/h per sostituire 90 delle 100 auto con veicoli ibridi Full Hybrid. Le emissioni di CO2 scenderanno a 205 gr/km (una riduzione pari al 20%).

Per un approfondimento si veda l'allegato "Il rinnovo del parco veicolare. Tre ipotesi" TMI inoltre auspica che si possa operare una distinzione tra le tecnologie ibride più efficienti, maggiormente 'virtuose' per la riduzione delle emissioni e con dei costi più accessibili e propone di adottare la seguente definizione per identificare i veicoli ibridi più efficienti (Full Hybrid):

- "veicoli ibridi termoelettrici multimodali con potenza massima netta del motore elettrico $\geq 30\text{kW}$ ".

Per un approfondimento si veda l'allegato "Nota sul grado di ibridizzazione" TMI quindi chiede che nel Piano:

- si sostituisca "mobilità elettrica" con "mobilità a zero emissioni", per includere anche l'idrogeno;
- si introduca il criterio della potenza massima netta del motore elettrico $\geq 30\text{kW}$ individuare i veicoli ibridi che possono realmente contribuire alla riduzione delle emissioni.

Parere istruttorio

L'articolo in questione riguarda le misure di limitazione alla circolazione. Si rimanda alle osservazioni precedenti per il parziale accoglimento di quanto proposto.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

23

Proponente

TOYOTA MOTOR ITALIA

Tipologia proponente

Società

Protocollo di arrivo

0544617.E

Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione

181

Oggetto dell'osservazione	Trasporti e mobilità
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.2.3.6

Sintesi osservazione

Oss2. Nel Piano non viene mai citata la mobilità ad idrogeno. L'idrogeno è presente solo nella parte dedicata al quadro normativo di riferimento, in cui vengono menzionati gli investimenti del PNRR e l'avviso pubblico per la realizzazione delle Hydrogen Valleys. Lo sviluppo della mobilità ad idrogeno è essenziale per il processo di decarbonizzazione dei trasporti e, tutta la tecnologia ad essa legata, è un asse portante della sicurezza energetica del nostro Paese. Sul mercato sono già presenti diversi modelli e tipologie di veicoli a fuel cell (FCEV) ad idrogeno: autobus, automobili, veicoli commerciali leggeri e, entro breve, veicoli pesanti. In particolare per decarbonizzare il trasporto pesante, ad oggi, l'idrogeno risulta essere l'unica soluzione possibile: molti produttori di mezzi pesanti stanno sviluppando Tir a lunga percorrenza ad idrogeno, con un ventaglio diverso di tecnologie. Ad esempio, Toyota fornirà i moduli Fuel Cell di seconda generazione alla Hylika, azienda europea produttrice di veicoli pesanti, e all'olandese VDL Groep. I veicoli ad idrogeno (FCEV), insieme ai veicoli elettrici a batteria (BEV), potranno contribuire in maniera importante al raggiungimento delle emissioni zero. Queste due tecnologie, BEV e FCEV, hanno un ruolo complementare nel processo di decarbonizzazione: l'idrogeno, grazie a tempi di rifornimento molto rapidi e ad una lunga autonomia risulterà più adatto alle lunghe percorrenze, per i servizi di mobilità del TPL non di linea (Taxi e NCC), mentre i veicoli a batteria potranno essere la soluzione più adatta per la mobilità privata in ambito urbano. Anche a livello di costi, si stima che dal 2025 il costo totale di possesso (Total Cost of Ownership - TCO) di un'automobile FCEV sarà inferiore a quello di un'equivalente vettura BEV. Per far sì che questa tecnologia possa diffondersi, un elemento centrale è la realizzazione di un'infrastruttura di rifornimento che, in una fase iniziale, potrà svilupparsi ed essere sostenibile grazie al trasporto pubblico locale di linea e non di linea. Per il rinnovo del TPL con mezzi a basse e zero emissioni (incluso l'idrogeno), sono previste risorse sia dal PSNMS che dal PNRR per finanziare sia l'acquisto dei mezzi sia la realizzazione delle infrastrutture di rifornimento. Queste infrastrutture, nell'ottica di un utilizzo più efficiente degli investimenti per la loro realizzazione, dovranno prevedere anche la possibilità di erogare idrogeno a 700bar e l'accessibilità per tutte le tipologie di veicoli (mezzi privati pesanti e leggeri, autobus, taxi...). In questo modo sarà più facile creare anche delle economie di scala, favorendo una riduzione dei prezzi dei mezzi e dell'idrogeno per alimentarli. Per un ulteriore approfondimento si veda l'allegato "BEV e FCEV sono complementari"

Toyota Motor Italia (TMI) quindi chiede che nel Piano, tra le soluzioni tecnologiche per decarbonizzare i trasporti, compreso il TPL:

- si includa anche l'idrogeno, sostituendo "mobilità elettrica" con "mobilità a zero emissioni";

- tra le infrastrutture da sviluppare sarà necessario includere le stazioni di rifornimento per l'idrogeno. Le infrastrutture ad idrogeno dovranno essere accessibili a tutti i tipi di mezzi e prevedere una pressione di erogazione di 700bar.

Parere istruttorio

Non si ritiene necessario modificare il paragrafo oggetto di osservazione. Relativamente alle infrastrutture per il rifornimento di idrogeno si rimanda alle azioni già previste in materia dal livello nazionale tramite PNRR.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

23

Proponente

TOYOTA MOTOR ITALIA

Tipologia proponente

Società

Protocollo di arrivo

0544617.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

182

Oggetto dell'osservazione

Trasporti e mobilità

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.18

Sintesi

osservazione

Oss2. Nel Piano non viene mai citata la mobilità ad idrogeno. L'idrogeno è presente solo nella parte dedicata al quadro normativo di riferimento, in cui vengono menzionati gli investimenti del PNRR e l'avviso pubblico per la realizzazione delle Hydrogen Valleys. Lo sviluppo della mobilità ad idrogeno è essenziale per il processo di decarbonizzazione dei trasporti e, tutta la tecnologia ad essa legata, è un asse portante della sicurezza energetica del nostro Paese. Sul mercato sono già presenti diversi modelli e tipologie di veicoli a fuel cell (FCEV) ad idrogeno: autobus, automobili, veicoli commerciali leggeri e, entro breve, veicoli pesanti. In particolare per decarbonizzare il trasporto pesante, ad oggi, l'idrogeno risulta essere l'unica soluzione possibile: molti produttori di mezzi pesanti stanno sviluppando Tir a lunga percorrenza ad idrogeno, con un ventaglio diverso di tecnologie. Ad esempio, Toyota fornirà i moduli Fuel Cell di seconda generazione alla Hyliko, azienda europea produttrice di veicoli pesanti, e all'olandese VDL Groep. I veicoli ad idrogeno (FCEV), insieme ai veicoli elettrici a batteria (BEV), potranno contribuire in maniera importante al raggiungimento delle emissioni zero. Queste due tecnologie, BEV e FCEV, hanno un ruolo complementare nel processo di decarbonizzazione: l'idrogeno, grazie a tempi di rifornimento molto rapidi e ad una lunga autonomia risulterà più adatto alle

lunghe percorrenze, per i servizi di mobilità del TPL non di linea (Taxi e NCC), mentre i veicoli a batteria potranno essere la soluzione più adatta per la mobilità privata in ambito urbano. Anche a livello di costi, si stima che dal 2025 il costo totale di possesso (Total Cost of Ownership - TCO) di un'automobile FCEV sarà inferiore a quello di un'equivalente vettura BEV. Per far sì che questa tecnologia possa diffondersi, un elemento centrale è la realizzazione di un'infrastruttura di rifornimento che, in una fase iniziale, potrà svilupparsi ed essere sostenibile grazie al trasporto pubblico locale di linea e non di linea. Per il rinnovo del TPL con mezzi a basse e zero emissioni (incluso l'idrogeno), sono previste risorse sia dal PSNMS che dal PNRR per finanziare sia l'acquisto dei mezzi sia la realizzazione delle infrastrutture di rifornimento. Queste infrastrutture, nell'ottica di un utilizzo più efficiente degli investimenti per la loro realizzazione, dovranno prevedere anche la possibilità di erogare idrogeno a 700bar e l'accessibilità per tutte le tipologie di veicoli (mezzi privati pesanti e leggeri, autobus, taxi...). In questo modo sarà più facile creare anche delle economie di scala, favorendo una riduzione dei prezzi dei mezzi e dell'idrogeno per alimentarli. Per un ulteriore approfondimento si veda l'allegato "BEV e FCEV sono complementari".

Toyota Motor Italia (TMI) quindi chiede che nel Piano, tra le soluzioni tecnologiche per decarbonizzare i trasporti, compreso il TPL:

- si includa anche l'idrogeno, sostituendo "mobilità elettrica" con "mobilità a zero emissioni";
- tra le infrastrutture da sviluppare sarà necessario includere le stazioni di rifornimento per l'idrogeno. Le infrastrutture ad idrogeno dovranno essere accessibili a tutti i tipi di mezzi e prevedere una pressione di erogazione di 700bar.

Parere istruttorio

Nell'articolo 18 delle norme tecniche di attuazione si fa riferimento a mezzi a minore impatto ambientale, includendo pertanto tutte le fattispecie. L'articolo in questione riguarda espressamente il ricambio del TPL e l'incremento dei passeggeri trasportati, non direttamente le infrastrutture di rifornimento.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

23

Proponente

TOYOTA MOTOR ITALIA

Tipologia proponente

Società

Protocollo di arrivo

0544617.E

Data Protocollo

5/6/2023

Data arrivo

5/6/2023

N. osservazione

183

Oggetto dell'osservazione	Trasporti e mobilità
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	Paragrafo 11.1.3

Sintesi osservazione	<p>Oss3.TMI concorda sulla riduzione dell'uso dei veicoli privati in ambito urbano e ritiene che l'integrazione tra diversi servizi di mobilità possa migliorare e rendere più efficienti le scelte di mobilità dei cittadini. Per questo, l'azienda ha avviato un processo di trasformazione da costruttore di automobili in mobility company, con l'obiettivo di fornire tutti i tipi di servizi relativi al trasporto delle persone, con modelli e soluzioni elettrificate a basse e zero emissioni. TMI è in grado di offrire diversi servizi di mobilità tramite il marchio KINTO, che prevede diverse soluzioni di mobilità forniti esclusivamente con mezzi elettrificati a basso impatto ambientale: Hybrid Electric Vehicle (HEV, che non ha bisogno di ricarica esterna); Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV); Electric Vehicle (BEV); Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). In particolare, tra i servizi KINTO in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KINTO Share, un servizio di car sharing basato su una vasta gamma di veicoli elettrificati; • KINTO Join: un servizio di car pooling per Aziende e Pubbliche Amministrazioni grazie al quale i dipendenti possono condividere il tragitto casa-lavoro; • KINTO Flex: un servizio di noleggio basato su un abbonamento, che garantisce una più ampia flessibilità di scelta e maggiore convenienza; • KINTO Go: l'app di mobilità integrata (Maas) che permette in modo facile e veloce di accedere ad una serie di servizi di mobilità (pianificazione dei viaggi, acquisto dei biglietti per il trasporto, noleggio micromobilità, prenotazione taxi, parcheggi, acquisto e prenotazione di biglietti per gli eventi in città, car sharing, car pooling ecc). Per rendere efficace dal punto di vista ambientale la promozione della mobilità condivisa (car sharing, car pooling), dovrebbe prevedere che il servizio sarà espletato esclusivamente da vetture a basso impatto ambientale. Tra queste si trovano le ibride HEV, ma solo quelle identificate attraverso il parametro della potenza massima netta del motore elettrico ≥ 30kw. Per un approfondimento si veda l'allegato "Nota sul grado di ibridizzazione" Inoltre, in particolare per il servizio del car pooling dovrebbe individuare delle misure incentivanti (es. credito di imposta) per le aziende che decidono di mettere in piedi un servizio di car pooling aziendale.
----------------------	--

Parere istruttorio	<p>L'osservazione è accolta in parte modificando i paragrafi 11.1.3.1 e 11.1.3.2: "incremento dei servizi di bike sharing e car sharing con preferenza per l'utilizzo di veicoli elettrici e a basse emissioni". Le misure per la mobilità in campo aziendale sono già ricomprese nella promozione di politiche di mobility management aziendale. Non si ritiene utile limitare il car pooling alle sole vetture a basso impatto ambientale in quanto la proposta potrebbe compromettere la piena efficacia dell'azione, volta primariamente alla riduzione dei flussi di traffico.</p>
--------------------	--

Documenti di piano modificati	Relazione generale paragrafi 11.1.3.1 e 11.2.3.2
-------------------------------	--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	23
Proponente	TOYOTA MOTOR ITALIA
Tipologia proponente	Società
Protocollo di arrivo	0544617.E
Data Protocollo	5/6/2023
Data arrivo	5/6/2023

N. osservazione	184
Oggetto dell'osservazione	Trasporti e mobilità
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 13

Sintesi osservazione	<p>Oss3.TMI concorda sulla riduzione dell'uso dei veicoli privati in ambito urbano e ritiene che l'integrazione tra diversi servizi di mobilità possa migliorare e rendere più efficienti le scelte di mobilità dei cittadini. Per questo, l'azienda ha avviato un processo di trasformazione da costruttore di automobili in mobility company, con l'obiettivo di fornire tutti i tipi di servizi relativi al trasporto delle persone, con modelli e soluzioni elettrificate a basse e zero emissioni. TMI è in grado di offrire diversi servizi di mobilità tramite il marchio KINTO, che prevede diverse soluzioni di mobilità fornite esclusivamente con mezzi elettrificati a basso impatto ambientale: Hybrid Electric Vehicle (HEV, che non ha bisogno di ricarica esterna); Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV); Electric Vehicle (BEV); Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). In particolare, tra i servizi KINTO in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KINTO Share, un servizio di car sharing basato su una vasta gamma di veicoli elettrificati; • KINTO Join: un servizio di car pooling per Aziende e Pubbliche Amministrazioni grazie al quale i dipendenti possono condividere il tragitto casa-lavoro; • KINTO Flex: un servizio di noleggio basato su un abbonamento, che garantisce una più ampia flessibilità di scelta e maggiore convenienza; • KINTO Go: l'app di mobilità integrata (Maas) che permette in modo facile e veloce di accedere ad una serie di servizi di mobilità (pianificazione dei viaggi, acquisto dei biglietti per il trasporto, noleggio micromobilità, prenotazione taxi, parcheggi, acquisto e prenotazione di biglietti per gli eventi in città, car sharing, car pooling ecc). Per rendere efficace dal punto di vista ambientale la promozione della mobilità condivisa (car sharing, car pooling), dovrebbe prevedere che il servizio sarà espletato esclusivamente da vetture a basso impatto ambientale. Tra queste si trovano le ibride HEV, ma solo quelle identificate attraverso il parametro della potenza massima netta del motore elettrico \geq a 30kw. Per un approfondimento si veda l'allegato "Nota sul grado di ibridizzazione" Inoltre, in particolare per il servizio del car pooling dovrebbe individuare delle misure incentivanti (es. credito di imposta) per le aziende che decidono di mettere in piedi un servizio di car pooling aziendale.
----------------------	--

Parere istruttorio	Il presente articolo delle norme tecniche di attuazione riguarda la riduzione dei flussi di traffico privato. Si rimanda tuttavia al parziale accoglimento dell'osservazione 183 riguardo al car sharing.
--------------------	---

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione

185

Oggetto dell'osservazione

Trasporti e mobilità

Documento di riferimento

Relazione generale

Pagine/capitolo

Paragrafo 11.1.3.4

Sintesi

osservazione

Relazione generale – paragrafo 11.1.3.4 – Move-In

Il conteggio dei chilometri percorsi dal veicolo aderente al Move-In avviene 24 ore su 24 ed in tutti i giorni dell'anno. Nell'ottica di incentivare la diffusione e l'adesione al progetto si propone che i conteggi chilometrici avvengano solo nei periodi in cui sono presenti i divieti altrimenti, con i valori di soglia chilometrica dati, si raggiunge molto velocemente il limite consentito. Inoltre, si sottolinea come il fatto che al raggiungimento dei chilometri disponibili non si possa più circolare sull'intero territorio comunale fino alla conclusione dell'annualità di riferimento (che decorre dalla data di attivazione del servizio), risulta estremamente penalizzante.

Parere

istruttorio

Il principio di funzionamento del servizio Move-In è lo stesso per tutte le regioni aderenti e prevede il conteggio dei km percorsi sulle 24 ore giornaliere e per tutto l'anno di adesione. Inoltre, il principio alla base di Move-In è di offrire un'alternativa alla limitazione della circolazione "tradizionale" che consenta quantomeno il mantenimento delle riduzioni emissive che sarebbero state ottenute con le limitazioni. Nelle pagine informative di Move-In è già evidenziato il principio di funzionamento, in modo che i cittadini interessati possano valutare se il servizio si adatti alle proprie esigenze di mobilità. Sulla pagina regionale dedicata (link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/move-in>) sono riportati anche gli atti relativi al servizio, comprese le valutazioni emissive alla base del meccanismo di funzionamento di Move-In (DGR n. 2127/2022).

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione

186

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Relazione generale

Pagine/capitolo

Paragrafo 11.1.3.7

Sintesi

osservazione

Relazione generale – paragrafo 11.1.3.7

Si ritiene opportuno inserire, per la distribuzione di liquami con l'attivazione delle misure emergenziali anche la tecnica dello spandimento a bande rasoterra, operato mediante barre orizzontali provviste di tubi non rigidi che depositano il liquame al suolo (evitando l'obbligo di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo) in quanto la tecnica ammessa a finanziamento anche dagli ultimi bandi a valere sulla misura 4.1.04 "INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL GAS SERRA E AMMONIACA" e per la quale molte Aziende Agricole hanno investito.

Parere

istruttorio

Si modifica l'elenco delle tecniche ammesse in situazioni emergenziali (paragrafi 11.1.3.7 e 11.5.3.4 della Relazione generale) eliminando il terzo punto dell'elenco a pag. 140 e modificando il penultimo punto dell'elenco come di seguito:

“• Su terreni con coltura in atto o seminata, inclusi i prati, spandimento rasoterra a bande o iniezione superficiale a solchi aperti o a solchi chiusi;”

Documenti di piano modificati

Relazione generale paragrafi 11.1.3.7 e 11.5.3.4

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	24
Proponente	TRI
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0597087.E
Data Protocollo	20/6/2023
Data arrivo	20/6/2023

N. osservazione	187
Oggetto dell'osservazione	Trasporti e mobilità
Documento di riferimento	Relazione generale
Pagine/capitolo	11.2.4.3

Sintesi osservazione

Relazione generale – paragrafo 11.2.4.3 – Sostenibilità e ottimizzazione logistica a corto raggio

Per quanto attiene la logistica delle merci in ambito urbano si rileva in prima istanza la necessità di rispettare prerogative e peculiarità delle singole realtà cittadine e del tessuto imprenditoriale coinvolto. Si ritiene strategico coinvolgere, nel processo di interlocuzione, le Associazioni di categoria costituite a livello territoriale che possono ben rappresentare le esigenze degli imprenditori ed offrire un contributo utile a declinare provvedimenti/progettualità sul tema logistica. A titolo esemplificativo per alcune realtà territoriali è necessario, prevedere dei veri e propri hub di smistamento merci fuori dalla città. Si ravvisa inoltre come l'ipotesi di sviluppo di uno strumento software per l'ottimizzazione dei trasporti ha già dimostrato la sua inefficacia con le sperimentazioni svolte in passato (piattaforme poco utilizzate dai nostri comparti).

Parere istruttorio

Le modalità di gestione e pianificazione della logistica urbana sono competenza dei Comuni.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	24
Proponente	TRI
Tipologia proponente	Associazione di categoria

Protocollo di arrivo	0597087.E
Data Protocollo	20/6/2023
Data arrivo	20/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	24
Proponente	TRI
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0597087.E
Data Protocollo	20/6/2023
Data arrivo	20/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione NTA – Art. 10 c.2
Le misure previste per le emissioni diffuse contenute al paragrafo 11. 4. 3. 6 della relazione Generale devono essere economicamente e tecnicamente realizzabili soprattutto quando si tratta di attività dell'edilizia che hanno una durata limitata nel tempo.

Parere istruttorio L'applicazione delle misure in oggetto va valutata caso per caso nell'ambito dei procedimenti abilitativi in materia ambientale. Anche in recepimento di altre osservazioni sul tema, la norma viene riformulata chiarendo che le misure in oggetto sono in primo luogo proposte dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza, il quale in questo modo fornisce anche gli elementi per valutarne la fattibilità.
Alla fine dell'articolo 10 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione viene aggiunto il seguente periodo: **"Ai fini di cui al presente comma possono essere valutate anche le misure di contenimento delle polveri diffuse proposte nel progetto presentato."**
Nella relazione generale alla fine del paragrafo 11.4.3.6 viene aggiunto il seguente periodo: **"Nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni possono essere valutate anche le misure di contenimento delle polveri diffuse proposte nel progetto presentato o nella richiesta di autorizzazione"**.

Documenti di piano modificati NTA art. 10 comma 2
RG par. 11.4.3.6

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	24
Proponente	TRI
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0597087.E
Data Protocollo	20/6/2023
Data arrivo	20/6/2023

N. osservazione 190

Oggetto dell'osservazione Ambito urbano e aree di pianura
Documento di riferimento Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo Art. 12

Sintesi osservazione NTA – Art.12
In via preliminare si evidenzia che, come richiamato nella Relazione Generale al PAIR 2030, gli esiti dello studio PREPAIR sugli effetti del lockdown nel 2020, hanno evidenziato come, nonostante le forti riduzioni del traffico veicolare e di conseguenza delle emissioni

di NOx, la riduzione delle concentrazioni osservate di PM10 è risultata essere inferiore a quanto atteso, verosimilmente a causa dell'aumento dell'utilizzo del riscaldamento domestico e dell'invarianza nelle emissioni di ammoniaca rispetto agli anni precedenti. Ciò premesso si rileva come il potenziamento delle misure strutturali di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti nei centri abitati che prevede, tra le altre, con decorrenza 1.10.2023 l'estensione ai Comuni di Pianura (sotto i 30.000 abitanti) del blocco dei veicoli diesel euro 4 (come da DGR 2130/2021), con decorrenza 1.10.2025 l'estensione ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, Comuni dell'agglomerato e Comuni volontari, del blocco dei veicoli diesel euro 5 nonché a decorrere dall'entrata in vigore del PAIR 2030 l'estensione, durante le domeniche ecologiche, del blocco dei veicoli diesel euro 5 (cfr art. 12 NTA) debba essere affiancato da un percorso incentivante di promozione del rinnovo del parco veicolare privato (sia autovetture che veicoli commerciali). Strategico sarà, dunque, lo stanziamento di risorse regionale ad hoc che si affianchino a quelle nazionali nell'ottica di sostenere ed incentivare le nostre imprese che già vivono in un clima di profonda incertezza generata da caro energia ed inflazione; questo anche in ragione del fatto che il percorso di potenziamento delle misure strutturali alla circolazione dei veicoli, identificato dal PAIR 2030, interesserà progressivamente categorie euro benzina, benzina/GPL e benzina/metano superiori rischiando pertanto di pregiudicare l'accesso ai centri abitati per molti operatori che non hanno la capacità finanziaria di sostituire i loro automezzi. Sul punto si segnala inoltre che tra i soggetti esclusi dalle suindicate limitazioni è opportuno far rientrare altre categorie tra cui si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza/veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica/veicoli di autoscuole munite di logo identificativo durante lo svolgimento delle esercitazioni guida (già presenti nel PAIR 2020) e la fascia di età degli over 65/over 70 caratterizzata dall'uso delle autovetture estremamente limitato.

Parere istruttorio

Obiettivo del piano è ridurre i flussi dei veicoli privati in ambito urbano. L'incentivazione a livello regionale del ricambio del parco veicolare è già stata attuata in passato, sia per veicoli privati che commerciali. Attualmente il governo ha stanziato ingenti risorse destinate a questo scopo, pertanto la regione ha indirizzato le attuali risorse del Piano aria (che risulterebbero limitate rispetto al fabbisogno effettivo per assicurare un sostanziale ricambio veicolare) prioritariamente su misure complementari volte all'obiettivo di riduzione dei flussi veicolari attraverso la promozione della mobilità ciclo-pedonale. Non è escluso, però, che nel corso di validità del Piano ulteriori incentivi potranno essere attivati sulla base delle risorse disponibili. Rispetto a quanto previsto dal Piano precedente, diverse tipologie di deroghe alla limitazione della circolazione sono state eliminate, in quanto proprio il numero eccessivo di deroghe concesse ha spesso ridotto l'efficacia potenziale delle misure di limitazione della circolazione, ed in virtù del fatto che è stato introdotto il servizio Move-In, come modalità alternativa di utilizzo dei veicoli oggetto di limitazioni.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	24
Proponente	TRI
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0597087.E
Data Protocollo	20/6/2023
Data arrivo	20/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	24
Proponente	TRI
Tipologia proponente	Associazione di categoria

Protocollo di arrivo	0597087.E
Data Protocollo	20/6/2023
Data arrivo	20/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	24
Proponente	TRI
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0597087.E
Data Protocollo	20/6/2023
Data arrivo	20/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione NTA – Art. 12, comma 10
Viene espressa la volontà di precludere la concessione di finanziamenti regionale in tema mobilità sostenibile per coloro che non abbiano adottato adempimenti amministrativi in tema di traffico, anche in questo caso però non viene menzionato il metodo di rilascio di eventuali fondi a sostegno delle misure adottate

Parere istruttorio Il metodo di rilascio di eventuali fondi a sostegno delle misure adottate dipende dalla tipologia di misura. Non è definibile a priori e dipende in parte anche delle fonti di risorse disponibili.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione 194

Oggetto dell'osservazione Trasporti e mobilità

Documento di riferimento Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo Art.13

Sintesi osservazione NTA – Art. 13
Gli obiettivi di share modale per i veicoli privati indicati nel PAIR 2030 (cfr art. 13 NTA), che dovranno essere recepiti dai Comuni attraverso i PUMS, i PUT o i pertinenti studi di pianificazione comunale, appaiono di difficile realizzazione soprattutto se si considera come l'auto continua a essere il principale mezzo di trasporto di riferimento dei cittadini (cfr "Indagine PAIR 2030 La qualità dell'aria in Emilia Romagna – L'opinione dei cittadini"). Si evidenzia in particolare l'ipotesi di riduzione, tra le altre, del 40% dei veicoli privati nei Comuni capoluogo e del 50% per i Comuni con più di 30.000 abitanti ed a conferma della difficoltà di conseguire detti obiettivi si rileva come il PUMS di Parma non ha rispettato gli obiettivi prefissati per cui il calo di utilizzo delle autovetture private, tra il 2015 ed il 2022, non è andato oltre il 55% (con un calo rispetto alla partenza del 2%). Si chiede, pertanto, una rimodulazione dei soprarichiamati obiettivi di share modale per i veicoli privati da parametrare non solo rispetto alla diversa offerta a livello di trasporto pubblico locale ma

rispetto all'effettiva diffusione e disponibilità di soluzioni alternative quali, a titolo esemplificativo, servizi di trasporto che siano rapidi ed efficienti, una migliore mobilità ciclistica con conseguente dotazione di infrastrutture a servizio della bicicletta che possano, come indicato dalla richiamata "Indagine PAIR 2030 La qualità dell'aria in Emilia Romagna – L'opinione dei cittadini", contribuire al cambiamento delle abitudini dei cittadini.

Parere istruttorio

Gli obiettivi di share modale sono già stati elaborati tenendo conto delle differenti caratteristiche dei territori urbani; sono previsti fondi per il miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico e per la mobilità ciclistica.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione

195

Oggetto dell'osservazione

Trasporti e mobilità

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art 13

Sintesi

osservazione

NTA – Art. 13

Si evidenzia come il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei flussi di traffico dei veicoli privati e quindi dello share modale (cfr art. 13 NTA) può essere raggiunto, tra le altre, con l'ampliamento delle ZTL e delle aree pedonali che potranno essere collocate anche in aree del centro abitato a vocazione residenziale e associativa quali ad esempio prossimità di poli scolastici/centri sportivi, centri sociali (cfr 11.1.3.2a Relazione generale). Dette scelte, ad avviso della scrivente Organizzazione, dovranno essere concertate preventivamente con le Associazioni di categoria costituite a livello territoriale che potranno offrire un contributo utile a declinare provvedimenti sul tema accessibilità. Questo per evitare scelte che contribuiscano ad aggravare un processo già in atto da anni di desertificazione commerciale, acuito dall'emergenza pandemica e dalla contingente crisi energetica generata dal conflitto russo ucraino, con conseguenti rischi in termini di meno servizi, vivibilità e sicurezza nei centri urbani (sul punto si rinvia all'analisi

dell'Ufficio Studi di Confcommercio Imprese per l'Italia sulla demografia d'impresa nei centri urbani - febbraio 2023 - da cui emerge come tra il 2012 e il 2022 sono sparite nel nostro Paese, complessivamente, oltre 99 mila attività di commercio al dettaglio e 16 mila imprese di commercio ambulante).

Parere istruttorio

Il Piano suggerisce, fra le misure utili al raggiungimento degli obiettivi di share modale, anche l'ampliamento delle ZTL e delle aree pedonali. Il PAIR non entra nel merito delle modalità di istituzione delle ZTL e delle aree pedonali, che saranno definite dai singoli Comuni nell'ambito dei propri processi di pianificazione e partecipazione.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione

196

Oggetto dell'osservazione

Emissioni e valutazioni emmissive

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.17

Sintesi

osservazione

NTA – Art. 17

Si chiede la soppressione della prescrizione, di cui all'art 17 della NTA (Norme Tecniche di Attuazione-PAIR 2030) che prevede che i Comuni intervengano con misure aggiuntive a livello locale nel momento in cui vengano raggiunti 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM 10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio e ci sia rischio di superare i 35 superamenti entro la fine dell'anno. In subordine si ritiene che la scelta di eventuali ulteriori misure aggiuntive debba convergere sui comparti che effettivamente generano, a livello locale, più inquinamento di altri.

Parere

istruttorio

Le misure locali hanno l'obiettivo di evitare il raggiungimento dei 35 giorni di superamento del valore limite giornaliero di PM10. Se quindi, in una stazione di monitoraggio si raggiungono i 25 superamenti nel corso dell'anno è necessario che il Comune individui misure mirate volte a limitare le fonti emmissive prossime a quella stazione, quindi legate alle caratteristiche del proprio territorio. Le misure locali si

configurano come misure emergenziali sebbene vadano mantenute fino alla fine dell'anno solare. Sono misure aggiuntive rispetto a quelle strutturali ed emergenziali previste dal piano, legate alla specificità dell'area e delle fonti, pertanto non identificabili a livello regionale.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione

197

Oggetto dell'osservazione

Energia e biomasse per il riscaldamento domestico

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.21

Sintesi

osservazione

NTA – Art. 21

In merito alla conferma dell'obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento (cfr art 21 NTA) si ritiene utile predisporre incentivi volti a sostenere, in particolare, la sostituzione degli impianti termici esistenti, vocati al riscaldamento/raffrescamento/produzione di acqua calda sanitaria, con apparecchiature e sistemi a più alta efficienza energetica e basso impatto sulla qualità dell'aria nonché dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti favorendo dunque quegli esercizi commerciali che non ne sono dotati o dispongono di sistemi

Parere

istruttorio

Gli incentivi per il ricambio degli impianti di riscaldamento termici esistenti sono già previsti a livello nazionale. Come Piano aria le risorse sono volte alla sostituzione degli impianti a biomassa per riscaldamento domestico, vista la rilevante incidenza di questa tipologia di impianti sulle emissioni di PM10. Non si ritiene opportuno finanziare dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione

198

Oggetto dell'osservazione

Energia e biomasse per il riscaldamento domestico

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.22 c 1

Sintesi

NTA – Art. 22, comma 1

osservazione

Estendere anche a generatori di calore a biomassa per uso civile di classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle".

Parere

istruttorio

La prescrizione è necessaria per assicurare la riduzione emissiva del settore del riscaldamento civile, nell'ambito del quale la maggioranza delle emissioni di PM10 deriva da apparecchi a biomassa.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione	199			
Oggetto dell'osservazione	Energia e biomasse per il riscaldamento domestico			
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione			
Pagine/capitolo	Art.22 c 7			
Sintesi osservazione	NTA – Art. 22, comma 7 È necessario prevedere anche un sistema di incentivazione alternativo al conto termico.			
Parere istruttorio	I bandi regionali sono stati previsti in sinergia con il conto termico al fine di aumentare l'efficacia dell'azione e di conseguenza la diffusione sul territorio di impianti ad alta efficienza. Il conto termico è un finanziamento nazionale pertanto un'alternativa allo stesso non è di competenza regionale.			
Documenti di piano modificati				
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione	200		
Oggetto dell'osservazione	Energia e biomasse per il riscaldamento domestico		
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione		
Pagine/capitolo	Art.23		
Sintesi osservazione	NTA – Art. 23 Tale attività risulterebbe controtendenza rispetto a quanto emerso a livello europeo, dove si ipotizza una soglia di 70 KW quindi di un eventuale revisione a livello centrale è opportuno non rettificare l'attuale regolamento regionale.		
Parere istruttorio	La soglia dei 70 kW fa riferimento alle ispezioni (art. 20, proposta della Direttiva Europea "Case Green") sugli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria che ad oggi sono effettuate in accordo all'art.15 del Regolamento Regionale n.1/2017 considerando anche soglie inferiori. Il regolamento regionale n.1/2017 già include gli		

impianti con potenza superiore a 5 kW. Ai fini della tutela della salute dei cittadini è stato previsto l'accatastamento anche sotto quella soglia, con esclusione dei caminetti aperti. La revisione regolamento del regionale è comunque subordinata all'approvazione della revisione del DPR n. 74/2013 (si veda paragrafo n. 11.3.3.3 pag 191 della relazione generale).

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione

201

Oggetto dell'osservazione

Attività produttive

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art.25

Sintesi

osservazione

NTA – Art. 25

La discrezionalità data alle Autorità Competenti di determinare limiti "più bassi" rispetto a quelli contenuti nei documenti di riferimento europei per gli impianti in AIA può portare a differenze tra aziende della stessa regione, tra aziende concorrenti in Regioni diverse ma anche tra imprese che competono in Europa. Occorre garantire uniformità di comportamenti soprattutto quando si tratta di impianti in AIA che sono il motore della nostra economia. Inoltre, se una migliore tecnica prevede un range di emissioni, significa che il range è sostenibile. È un range deciso a livello europeo. Visti gli sforzi fatti dalle imprese manifatturiere negli ultimi anni e le loro performance e la necessità di promuovere nuovi investimenti e nuova imprenditoria, porre dei limiti così restrittivi non crea quel substrato favorevole al miglioramento e ampliamento del nostro tessuto economico.

Parere

istruttorio

La norma trae origine dalle misure assunte in sede di accordo di bacino padano, pertanto è applicata su scala interregionale. I limiti inferiori fissati dalle BAT conclusion sono considerati sostenibili per stessa definizione di BAT. La misura si applica solo ai nuovi impianti ed alle modifiche sostanziali. La misura viene parzialmente riformulata tenendo

presente anche il concetto di proporzionalità dei costi, in raccordo con la valutazione delle altre osservazioni presentate sul medesimo argomento.

L'articolo 25 comma 1 lettera b) è modificato pertanto in tal senso:

".....[] b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, ~~con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto),~~ agli ossidi di zolfo (SO2), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile **e non comporti costi sproporzionati;**

c) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO2), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame in caso di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati.

2. I limiti di applicabilità tecnica e di sostenibilità economica di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivati dal proponente e valutati nel provvedimento di autorizzazione.

3. In caso siano fissati nelle BAT conclusions valori limite di emissione con periodo di riferimento annuale, o siano presenti sistemi di monitoraggio in continuo, le misure di cui al comma a) e comma b) possono essere applicate con riferimento alle concentrazioni medie annue o alle emissioni totali annue. "

La relazione generale al paragrafo 11.4.3.1 è modificata di conseguenza.

Nella nota a piè di pagina n. 146 sono aggiunti gli inquinanti COV non metanici e specifici composti organici del processo in esame.

Documenti di piano modificati

Articolo 25 comma 1 lettera b) delle NTA
 Articolo 25 comma 1 delle NTA aggiunta lettera c), commi 2 e 3
 Relazione Generale punto 11.4.3.1b con nota a piè di pagina n.146

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	24
Proponente	TRI
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0597087.E
Data Protocollo	20/6/2023
Data arrivo	20/6/2023

N. osservazione

Oggetto dell'osservazione
 Documento di riferimento
 Pagine/capitolo

Sintesi
osservazione

NTA – Art. 28, comma 1, lettera c)
In Emilia-Romagna sono ancora molto diffusi i lagoni in terra per lo stoccaggio dei liquami, in particolar modo per quelli suinicoli. La sostituzione di un lagone con vasche risulta estremamente oneroso per l’Azienda, anche in considerazione del fatto che si tratterebbe di un investimento non produttivo. Va anche considerato che per la norma che regola l’utilizzazione agronomica dei reflui (attualmente il RR 3/2017) non è possibile costruire vasche di volume superiore ai 6.000 mc quindi, in presenza di lagoni di grandi dimensioni, per la loro completa sostituzione si dovrebbero costruire più vasche. Sarebbe opportuno quindi prevedere, nell’emanazione dei prossimi bandi di finanziamento regionali volti alla riduzione dell’ammoniaca, anche la copertura dei lagoni, generalmente non ammessa, nell’attesa di poter arrivare ad una loro graduale sostituzione che necessariamente richiederà molto tempo e molte risorse. Andrebbe comunque consentita la possibilità di utilizzo di materiali diversi dal C.A. nella realizzazione delle nuove vasche, come già accade in altri Paesi UE, a condizione che sia garantita la perfetta tenuta ed impermeabilità del manufatto e andrebbero inoltre previste procedure autorizzative semplificate e più celeri per la costruzione delle stesse.

Parere
istruttorio

Nella tabella al paragrafo 11.5.3.5 sono indicate alcune tecniche di copertura a media efficienza (e quindi compatibili con quanto indicato all'articolo 28, comma c delle NTA), applicabili anche ai lagoni.
Il PAIR non prevede preclusioni relativamente al materiale utilizzato per la realizzazione delle vasche.

Documenti di piano
modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione

204

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 29 comma 1

Sintesi
osservazione

NTA – Art. 29, comma 1
L'obiettivo prescritto entro il 1 gennaio 2030, potrà essere raggiunto solo tramite l'emanazione di misure analoghe alla 4.1.04 del PSR 2014-2020. In particolare, servono bandi che prevedano un finanziamento a fondo perduto che consentano investimenti come: copertura di vasche aperte, costruzione di vasche chiuse in sostituzione di lagone in terra e per l'acquisto di attrezzature per lo spandimento a "bassa emissività". In secondo luogo, per intervenire in maniera più rapida e puntuale, sarebbe utile, tramite gli uffici regionali, ottenere una reportistica estratta dal programma delle comunicazioni di spandimento, in cui si evidenzino quali allevamenti hanno tra i loro stoccaggi vasche aperte e lagone in terra. Questo consentirebbe di attuare un'azione mirata di sensibilizzazione alle aziende che verranno maggiormente impattate dalle nuove prescrizioni. Infine, per agevolare l'obbligo di sostituzione dei lagoni e delle vasche non idonee, è più che necessario intervenire in sede di procedure autorizzative per la realizzazione di nuove vasche. In particolare, si potrebbe far convogliare tutti i nuovi stabilimenti in SCIA. Questo renderebbe anche molto più agevole il collegamento con eventuali bandi e domande di contributo, essendo la SCIA una procedura molto più agevole in termini di tempo ed impegno burocratico rispetto a quanto richiede un piano edilizio.

Parere
istruttorio

Gli interventi tipo 4.1.04 sono già incentivati e costituiscono azioni di Piano anche oltre i termini dell'attuale programmazione rurale, al fine di diffondere le migliori tecniche riguardanti la copertura degli stoccaggi e lo spandimenti dei liquami zootecnici. Anche il miglioramento delle banche dati costituisce già un'azione di piano, finalizzata a migliorare il quadro conoscitivo del settore. Per quanto riguarda la semplificazione in materia edilizia, l'osservazione non rientra nell'ambito di diretta competenza del Piano aria.

Documenti di piano
modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione

205

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 30 comma 1

Sintesi osservazione NTA – Art. 30, comma 1
 Si chiede di specificare se con l'espressione "maggior efficacia nel contenimento" si intendono unicamente le tecniche di distribuzione classificate come "ALTE" o vi sono comprese anche quelle indicate come "MEDIE" nelle tabelle al Paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale.

Parere istruttorio La dicitura al paragrafo oggetto dell'osservazione fa riferimento a tutte le tecniche di distribuzione indicate nella tabella in quanto si considerano a maggior efficacia rispetto a quella oggetto di divieto, ferme restando le altre previsioni sugli spandimenti incluse nel presente Piano (e quindi esclusa la distribuzione senza interrimento) e nelle norme di settore.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	24
Proponente	TRI
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0597087.E
Data Protocollo	20/6/2023
Data arrivo	20/6/2023

N. osservazione 206

Oggetto dell'osservazione Agricoltura e zootecnia
 Documento di riferimento Norme tecniche di attuazione
 Pagine/capitolo Art. 30 c 2

Sintesi osservazione NTA – Art. 30, comma 2
 Si chiede di mantenere il limite vigente delle 24 ore. Il rispetto del termine delle 12 ore richiede un notevole aumento dei costi del personale o per l'acquisto dei mezzi piuttosto complesso da realizzare nell'immediato.

Parere istruttorio La misura introdotta è coerente con quanto previsto nel nuovo Regolamento effluenti, attualmente in fase di consultazione, e risulta necessaria per raggiungere gli obiettivi di riduzione emissiva per NH3.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione

207

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 30 comma 2

Sintesi

osservazione

NTA – Art. 30, comma 2

Pur comprendendo la proposta della Regione, che segue le richieste della Commissione Europea riguardo l'interramento dei reflui non palabili entro le 12 ore dalla distribuzione, si sottolinea, come in più occasioni ribadito, che entrare in un campo su cui è stata da poco effettuata una fertilizzazione con materiali non palabili genera problemi ai mezzi, con rischi di impantanamento e slittamento che potrebbero pregiudicare la sicurezza degli operatori. Si evidenzia inoltre che la presenza in campo di più macchine, e quindi di più operatori, comporta maggiori costi, in taluni casi insostenibili.

Parere

istruttorio

La misura è coerente con quanto disposto dal nuovo Regolamento effluenti, attualmente in fase di consultazione.

Documenti di piano modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione

208

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 30 comma 3

Sintesi

osservazione

NTA – Art. 30, comma 3

Sarebbe opportuno specificare il concetto di “nuove aziende agricole”. In particolare, molti bandi (giovani in primis) sono interessati da ricambi di titolarità ma non di sito produttivo. In particolare, bisognerebbe specificare se si tratta di nuove aziende agricole che aprono nuova partita iva e da quando oppure se ci si riferisce ad un cambio di conduzione del medesimo stabilimento. La specifica risulta essenziale soprattutto in sede di compilazione della domanda.

Parere

istruttorio

La norma si intende riferita ai nuovi allevamenti, intesi come impianti che verranno attivati dopo l'entrata in vigore della stessa norma. Non rileva in tal senso il cambio di titolarità di allevamenti già esistenti.

Documenti di piano
modificati

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione

209

Oggetto dell'osservazione	Agricoltura e zootecnia
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 31

Sintesi osservazione	NTA – Art. 31 Al fine di snellire le procedure di autorizzazione, sarebbe utile la creazione di un sistema informatico regionale dedicato a queste comunicazioni fruibile a tutti gli utenti. In particolare, un sistema di gestione unico e aggiornato relativo a tutti gli adempimenti legati al mondo delle autorizzazioni.
----------------------	---

Parere istruttorio	Le misure previste al paragrafo della Relazione generale 11.5.3.9 "Miglioramento delle banche dati" si ritengono coerenti con quelle proposte nella osservazione in esame. Inoltre la DGR 662 del 27/4/2023 prevede l'attivazione, tra gli altri, anche del progetto "precompilato ambientale".
--------------------	---

Documenti di piano modificati	
-------------------------------	--

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione	210
-----------------	-----

Oggetto dell'osservazione	Agricoltura e zootecnia
Documento di riferimento	Norme tecniche di attuazione
Pagine/capitolo	Art. 31 comma 1 lettera a

Sintesi osservazione	NTA – Art. 31, comma 1, lettera a) Ogni allevamento deve essere libero di decidere qual è il mix di tecniche e tecnologie più adatte a ridurre le emissioni. Imporre che un 10% della riduzione delle emissioni debba provenire obbligatoriamente dalla dieta degli animali limita la libertà imprenditoriale. Le imprese agricole devono poter decidere in base alla tipologia di animale, al risultato che vogliono raggiungere, alle disponibilità del mercato, al tipo di prodotto finale come è opportuno nutrire i propri capi. Ci sono diete imposte da disciplinari di produzione, perché si dà origine a prodotti tipici, biologici etc.
----------------------	--

Parere istruttorio La misura sull'alimentazione è la più efficace in termini di riduzione delle emissioni, perchè riduce alla fonte le sostanze emesse. E' una tecnica riconosciuta a livello europeo al pari delle altre BAT. Il comma 2 del medesimo articolo già considera l'ipotesi della difficoltà nella realizzazione tecnica della misura.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>		

N. Proponente	24
Proponente	TRI
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0597087.E
Data Protocollo	20/6/2023
Data arrivo	20/6/2023

N. osservazione 211

Oggetto dell'osservazione Agricoltura e zootecnia
 Documento di riferimento Norme tecniche di attuazione
 Pagine/capitolo Art. 32 comma 2

Sintesi osservazione NTA – Art. 32, comma 2
Le tecniche alternative indicate al paragrafo 11.5.3.6 della Relazione generale sono di difficile attuazione. Le alternative proposte rischiano di rivelarsi molto penalizzanti, in particolare per i costi eccessivamente onerosi dei fertilizzanti, primo tra tutti il nitrato di ammonio.

Parere istruttorio Le misura riportata e le alternative previste sono quelle del Piano Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico.

Documenti di piano modificati

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente	24
Proponente	TRI
Tipologia proponente	Associazione di categoria
Protocollo di arrivo	0597087.E
Data Protocollo	20/6/2023
Data arrivo	20/6/2023

N. osservazione

212

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

 Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

 Pagine/capitolo

Art. 33

Sintesi osservazione

NTA – Art. 33 È noto che la bruciatura delle paglie di riso rappresenta ad oggi l'unica tecnica impiegabile per una corretta gestione dei residui colturali di questa coltura. L'assenza di una deroga, come previsto dal nuovo PAIR, che consenta questo tipo di pratica andrebbe a compromettere una filiera e l'equilibrio ambientale di un territorio già fragile come quello della pianura ferrarese. Sempre in merito alla pratica di abbruciamento, si chiede di definire in termini più specifici cosa si intende con l'espressione "viabilità ordinaria". Questo perché essendo l'espressione molto generica, si appresta a molteplici interpretazioni molto spesso non corrette e penalizzanti per il mondo agricolo.
--

Parere istruttorio

Si modifica l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione fornendo la definizione di "viabilità ordinaria": si intendono le strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta dei residui vegetali. La definizione viene aggiunta in un nuovo comma 3 dell'art. 33 e nel corrispondente punto del paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale. Premesso che le pratiche di abbruciamento in campo sono significativamente impattanti sulle emissioni di polveri, la norma viene aggiornata in conformità all'articolo 10 del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023, ferma restando la zona di applicazione del divieto come da PAIR 2030. Da novembre a febbraio non vengono quindi concesse deroghe di due giorni, che si applicano invece solo per i mesi di ottobre e marzo. Le deroghe di due giorni sull'intero periodo (1 ottobre - 31 marzo) vengono concesse solo per le zone montane o zone agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole (come indicato nel decreto sopra citato). Esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, è concesso l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno, nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", nei mesi di ottobre e marzo e nel caso in cui tali superfici ricadano in una "zona montana o zona agricola svantaggiata", nel periodo da ottobre a marzo. Le condizioni di tale deroga sono modificate con deliberazione di Giunta a seguito della creazione di filiere di valorizzazione di tale materiale vegetale ferma restando l'applicazione dell'articolo 37, comma 3 delle

NTA. Tale deroga può essere concessa qualora non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria di cui all'articolo 16 delle NTA e non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Si modificano pertanto l'articolo 33 delle norme tecniche di attuazione e la relazione generale al paragrafo 11.5.3.8 per la parte corrispondente.

Documenti di piano modificati

NTA art. 33 e relazione generale paragrafo 11.5.3.8

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		

N. Proponente

24

Proponente

TRI

Tipologia proponente

Associazione di categoria

Protocollo di arrivo

0597087.E

Data Protocollo

20/6/2023

Data arrivo

20/6/2023

N. osservazione

213

Oggetto dell'osservazione

Agricoltura e zootecnia

Documento di riferimento

Norme tecniche di attuazione

Pagine/capitolo

Art. 33 c 1

Sintesi

osservazione

NTA – Art. 33, comma 1

Con riferimento al divieto di abbruciamento delle paglie di riso, si sottolinea quanto questa pratica rappresenti ad oggi l'unica tecnica di gestione delle paglie utilizzabile dell'areale risicolo ferrarese. Tecniche alternative di gestione delle paglie, quali l'interramento autunnale o primaverile, la sommersione invernale e l'asportazione, sono infatti difficilmente attuabili nel territorio risicolo di Ferrara per comprovati motivi. L'interramento della paglia di un ambiente già di per se molto ricco di sostanza organica (mediamente 9,4% molto superiore alla media italiana di 1,3%) quale il terreno della zona risicola di Ferrara, infatti potrebbe comportare un ulteriore rallentamento dei processi degradativi a carico della sostanza organica. La presenza di paglia indecomposta porterebbe indurre a stress nutrizionali per la coltura, con conseguente maggiore suscettibilità a malattie. Inoltre, la presenza di paglia indecomposta in ambiente sommerso nel periodo primaverile-estivo potrebbe comportare un incremento delle emissioni di gas metano (CH4), importante gas ad effetto serra con un'incidenza sul riscaldamento globale 30 volte maggiore rispetto alla CO2. L'impiego della tecnica di bruciatura, al contrario, permette di migliorare il controllo delle infestanti e dei patogeni evitando la produzione di composti fitotossici di fermentazione e l'accumulo di residui di mancato impiego della tecnica di abbruciamento delle paglie, potrebbe compromettere il

particolare equilibrio ambientale che caratterizza la pianura ferrarese. L'ambiente risicolo di questo territorio è unico per tipologia e molto importante per tutto l'areale agricolo, in quanto la presenza di bacini di acqua dolce come le risaie consente di formare una naturale barriera per il contrasto della risalita del cuneo salino, problematica sempre più pressante nel periodo estivo soprattutto nei confronti delle colture praticate nella zona prossima al mare. Un'ulteriore contrazione della superficie risicola potrebbe, inoltre, comportare una minore produzione anche per le altre colture della zona, in quanto vi sarebbero minori possibilità di stoccaggio di acqua dolce, così come avviene invece con la presenza delle risaie, con risorsa idrica utilizzabile in estate per l'irrigazione delle altre colture impiegate nel territorio. Le risaie, infine, rivestono una importante connotazione paesaggistica del Delta del Po, rappresentando il luogo in cui gli animali nel periodo primaverile-estivo possono trovare ristoro e ospitalità per riprodursi e prepararsi alla migrazione autunnale. Si chiede pertanto di prevedere una deroga al divieto di abbruciamento delle paglie di riso.

Parere istruttorio

Premesso che le pratiche di abbruciamento in campo sono significativamente impattanti sulle emissioni di polveri, la norma viene aggiornata in conformità all'articolo 10 del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023, ferma restando la zona di applicazione del divieto come da PAIR 2030. Da novembre a febbraio non vengono quindi concesse deroghe di due giorni, che si applicano invece solo per i mesi di ottobre e marzo. Le deroghe di due giorni sull'intero periodo (1 ottobre - 31 marzo) vengono concesse solo per le zone montane o zone agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole (come indicato nel decreto sopra citato).

Esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, è concesso l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno, nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", nei mesi di ottobre e marzo e nel caso in cui tali superfici ricadano in una "zona montana o zona agricola svantaggiata", nel periodo da ottobre a marzo. Le condizioni di tale deroga sono modificate con deliberazione di Giunta a seguito della creazione di filiere di valorizzazione di tale materiale vegetale ferma restando l'applicazione dell'articolo 37, comma 3 delle NTA. Tale deroga può essere concessa qualora non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria di cui all'articolo 16 delle NTA e non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Si modificano pertanto l'articolo 33 delle norme tecniche di attuazione e la relazione generale al paragrafo 11.5.3.8 per la parte corrispondente.

Documenti di piano modificati

NTA art. 33 e relazione generale paragrafo 11.5.3.8

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
COERENTE CON IL PIANO	<input type="checkbox"/>		